

# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n. 1 / 2010



# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;  
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;  
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;  
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;  
alle Istituzioni.

**Direzione e redazione:**

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
(Palazzo di Giustizia)  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.  
Autorizzazione del Tribunale di Bologna  
n. 5365 del 6 maggio 1986.

**Direttore responsabile: Lucio Strazziari**

**Comitato di redazione:**

Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),  
Annalisa Atti, Sandro Callegaro,  
Federico Canova, Gino Martinuzzi,  
Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli

**Hanno collaborato a questo numero:**

avv. Maria Anna Alberti, *Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (A.N.F.)*  
avv. Annalisa Atti, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Sandro Callegaro, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore della Fondazione Forense Bolognese*  
avv. Giovanni Cerri, *Delegato Distrettuale alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*  
avv. Manlio D'Amico, *Foro di Bologna*  
avv. Giovanni Delucca, *Foro di Bologna e Vice-Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (A.N.F.)*  
avv. Michelina Grillo, *Delegato Distrettuale alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*,  
*Coordinatore Commissione Casse Nazionali ed Estere*  
avv. Gianna Machirelli, *Foro di Bologna*  
dott. Mara Marantonio Bernardini  
avv. Antonio Spinzo, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

Chiuso in redazione nel luglio 2010  
Tiratura 5000 copie.  
Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

## ● EDITORIALE

*Lucio Strazziari*

4 - Relazione annuale del Presidente alla Assemblea Ordinaria dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 27 gennaio 2010

## ● RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

11 - La nuova composizione del Consiglio dell'Ordine

12 - Commissioni, nomine e incarichi nel Consiglio dell'Ordine

## ● STATISTICHE

*Giovanni Berti Arnaldi Veli*

14 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze e alle udienze disciplinari

15 - Presenze dei Consiglieri ai turni di ricevimento

15 - Turni di ricevimento dei Consiglieri

16 - Il sorpasso (nell'Albo ordinario): avvocati e praticanti iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine di Bologna al 31 dicembre 2009

17 - Gli iscritti all'Albo degli Avvocati e al Registro dei praticanti negli altri Ordini del Distretto dell'Emilia Romagna

17 - Le quote di iscrizione all'Albo degli Avvocati nei nove Ordini del Distretto della Corte d'Appello dell'Emilia Romagna

## ● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

*A cura di*

*Giovanni Berti Arnaldi Veli*

18 - Estratti dai verbali del periodo settembre 2009 - febbraio 2010

## ● SPECIALE CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE DELEGATA

*Lucio Strazziari*

47 - La mediazione può rappresentare rimedio alla situazione della giustizia civile?

*Annalisa Atti*

49 - La nuova mediazione delle controversie civili e commerciali: qualche considerazione (critica) e alcuni spunti operativi

*Lucio Strazziari*

55 - Il protocollo d'intesa sulla mediazione delegata sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine con la Presidenza del Tribunale, la Camera di Commercio e gli altri Ordini professionali

*C.N.F.*

60 - Le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense sull'obbligo di informazione al cliente in materia di conciliazione e mediazione delegata

*Unione delle Camere Civili*

68 - Le indicazioni della Camera Civile sull'obbligo di informazione al cliente in materia di conciliazione e mediazione delegata

## ● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

---

- |                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lucio Strazziari</i> | 70 - Il protocollo generale per le udienze civili                                                               |
|                         | 83 - Incontro di presentazione del protocollo generale per le udienze civili                                    |
| <i>Giovanni Delucca</i> | 84 - Relazione di illustrazione del protocollo generale per le udienze civili                                   |
|                         | 90 - Il programma della Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, Bologna 29-30 maggio 2010 |

## ● FORMAZIONE CONTINUA

---

- |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Giovanni Berti Arnoaldi Veli<br/>e Antonio Spinzo</i> | 92 - L'aggiornamento della circolare sulla formazione continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: I "settori di esercizio dell'attività professionale" e le "materie di attività prevalente" |
| <i>Sandro Callegaro</i>                                  | 100 - La convenzione di reciprocità fra avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro per l'accreditamento degli eventi formativi rispettivamente organizzati                                               |
|                                                          | 104 - Il protocollo d'intesa con la Facoltà di Giurisprudenza in materia di formazione professionale continua per i docenti universitari iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna               |

## ● ATTUALITÀ FORENSE

---

- |                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lucio Strazziari</i> | 109 - Intervento del Presidente della Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2010 |
| <i>Sandro Callegaro</i> | 113 - L'avvio del Processo Civile Telematico a Bologna                                                                                                                 |

## ● NON SOLO DIRITTO

---

- |                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Maria Marantonio<br/>Bernardini</i> | 114 - Pier Furio Zelaschi: I Giacobini, l'Imperatore e il divorzio |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## ● DEONTOLOGIA

---

- |                       |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Antonio Spinzo</i> | 116 - Il diritto di corrispondenza e informazione del difensore con il proprio assistito sottoposto a misura cautelare carceraria e/o domiciliare o in regime di detenzione definitiva |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

---

- |                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>A cura di<br/>Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 122 - Delibere e decisioni |
|---------------------------------------------------|----------------------------|

## ● ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

---

142 - Nuova convenzione per tutti gli avvocati con Alitalia

## ● DALLE ISTITUZIONI

---

*Giovanni Cerri* 143 - La riforma della previdenza e la IX Conferenza Nazionale della Cassa Forense

*Micheline Grillo* 145 - Le Casse di previdenza degli avvocati in Italia e in Europa: riprende il confronto, finalizzato all'analisi dei sistemi e delle soluzioni e alla costruzione di un fronte comune contro le ricorrenti tentazioni di "esproprio" dei patrimoni

## ● DALLE ASSOCIAZIONI

---

*Maria Anna Alberti (A.N.F.)* 148 - Le novità della riforma della previdenza forense

*A.N.F.* 150 - La nuova polizza di responsabilità professionale del Sindacato Avvocati di Bologna

## ● IUS BOLOGNA SPORT

---

*Gianna Machirelli* 151 - Il 44° campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati: tre ori per Bologna!

*Manlio D'Amico* 153 - Ius Bologna Ciclismo

## ● NOTIZIE UTILI

---

*A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 155 - Aggiornamento del testo standard dei decreti ingiuntivi

158 - I criteri di utilizzo dei giudici onorari nel Tribunale civile

163 - Assegnazione delle stanze d'udienza ai giudici onorari nel Tribunale civile

164 - Distribuzione del dvd "Avvocato"

## ● RINGRAZIAMENTI

---

166 - Lettera di ringraziamento dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila

167 - Lettera di ringraziamento del dott. Francesco Pintor

## ● ULTIMA PAGINA

---

168 - Lavori in corso

BOLOGNA FORENSE

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA DEL 27 GENNAIO 2010

LUCIO STRAZIARI

Cari Colleghi,

redigo la presente relazione al compimento del biennio di attività al quale questo Consiglio è stato chiamato dalla volontà da Voi manifestata all'esito del turno elettorale svoltosi nel mese di gennaio 2008.

Mentre sento di dovere ringraziare tutti Voi, e i Colleghi del Consiglio, per avermi confermato il mandato di rappresentare anche per il biennio trascorso l'Ordine Forense di Bologna, non posso non manifestare ancora tutta la mia trepidazione per un compito così arduo come quello di avere la responsabilità di un Foro tanto importante e così prestigioso nello scenario forense nazionale.

Alla scadenza di un altro mandato non posso certamente affermare di avere superato ansia e preoccupazione, né di essere riuscito a fare quanto necessario e dovuto.

Posso solo dire di avervi dedicato tutto il mio impegno, avendo potuto giovarmi della preziosa collaborazione e delle grandi capacità di tutti i Consiglieri, che ringrazio di cuore per l'aiuto concreto che mi hanno sempre assicurato, in tema di operatività e di contributo saggio e prezioso nelle tante decisioni che il Consiglio ha dovuto assumere, e per l'amicizia che mi hanno dimostrato, consentendo un espletamento dei compiti del Consiglio in un clima di armonia e di confronto franco e aperto.

Il biennio trascorso è stato caratterizzato, per l'Avvocatura italiana, dall'impegno, ancora più radicato e convinto, di ottenere quella **riforma dell'ordinamento professionale** che gli avvocati attendono ormai da oltre settanta anni.

Considerata la assoluta necessità di affrontare i tanti problemi che la affliggono, la classe forense, attraverso le sue espressioni istituzionali e le rappresentanze associative, seguendo un percorso complesso, che ha comportato anche momenti di contrasto e di accesi dibattiti, è riuscita ad elaborare, in sinergia di intenti, un progetto unitario di riforma dell'ordinamento forense, che, alla fine del mese di febbraio dello scorso anno, è stato presentato alla classe politica per il vaglio parlamentare.

Proprio la raggiunta unità della avvocatura era stata prospettata come garanzia per un percorso celere e lineare.

Così non è stato, se è vero che il progetto ha dovuto confrontarsi fin dall'inizio con i numerosi emendamenti che sono stati presentati da tutte le parti politiche, e dallo stesso Governo.

Ora, comunque, un primo passo appare compiuto. Il progetto ha ottenuto, alla metà dello scorso mese di novembre, la approvazione della Commissione Giustizia del Senato, senza che vi siano state apportate modifiche sostanziali.

E dunque, essendo già iniziato l'"iter parlamentare", l'auspicio, e la speranza, è che lo stesso possa proseguire, e concludersi, celermente, così da consentire che l'avvocatura italiana, in occasione del "XXX Congresso Nazionale", che si svolgerà a Genova nel prossimo mese di novembre, possa confrontarsi con la nuova normativa, e sia già in grado di valutare e di affrontare, in un aperto e propositivo confronto, le tante novità che i nuovi scenari presenteranno, per la attività

dei singoli avvocati, e per i nuovi significati e per le mutate prospettive che qualificheranno la presenza della avvocatura nel contesto sociale.

L'importante sarà che le modifiche che vi potranno essere ancora apportate non vanifichino, e non travolgano, i principi fondanti sui quali la riforma appare incentrata, e che sono stati così enunciati all'esito dell'incontro dei Presidenti degli Ordini Forensi svoltosi presso il Consiglio Nazionale il 17 ottobre 2009:

- la specialità dell'ordinamento professionale forense;
- le regole di accesso alla professione volte, non a limitare la concorrenza, ma a tutelare la sicurezza e l'affidabilità delle prestazioni professionali;
- la previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione del servizio dell'avvocato;
- la riserva professionale di consulenza legale, per assicurare la maggiore protezione dell'affidamento del cittadino;
- la legittimità dei minimi tariffari, come parametro di adeguata e corretta retribuzione delle prestazioni professionali;
- il ripristino del divieto del patto di quota lite, a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato rispetto agli interessi tutelati;
- i contenuti e i limiti della pubblicità consentita, che deve ispirarsi ad una corretta informazione ed al rispetto del decoro della professione;
- l'effettività e continuità dell'esercizio professionale come condizione

per la permanenza nell'Albo, a garanzia della affidabilità delle prestazioni legali;

- l'esclusione dei soci di mero capitale dalle forme associative, a tutela del ruolo costituzionale attribuito alla avvocatura, e della sua funzione sociale.

Il Foro di Bologna, che ha contribuito fattivamente a questo percorso innovativo, attende con fondate speranze, come tutte le altre realtà territoriali forensi, la concreta attuazione di questi principi, così da ottenere che la avvocatura possa giovare di un ordinamento che le consenta di proporsi veramente alla collettività come presenza qualificata e responsabile per l'espletamento di quel compito di garanzia della tutela dei diritti che le è riconosciuto dallo stesso dettato costituzionale, e che rappresenta esigenza ineludibile per il nostro stato di diritto.

E, del resto, l'Europa incombe, e richiede queste necessarie innovazioni.

Ma i nuovi scenari non potranno essere compiutamente realizzati se non vi sarà il contributo della Università, la quale dovrà orientarsi, in armonia di intenti, a formulare nuove strutture dei piani di studio, che prevedano e favoriscano, rispetto ad una preparazione di carattere generale e uguale per tutti, aree disciplinari obbligatorie nelle quali siano ricompresi gli esami fondamentali e necessari per l'esercizio della professione: una sorta di specializzazione che rappresenti fino dalla stagione degli studi una preparazione specifica, quantomeno per le tre professioni tradizionali di magistrato, di avvocato e di notaio.

Queste esigenze hanno già trovato in qualche modo attuazione attraverso lo sforzo che l'avvocatura ha reso da qualche tempo operativo, pure nella assenza di specifiche previsioni normative, di dare vita ad una attività di formazione e di aggiornamento professionale, cui tutti gli iscritti sono vincolati, per favorire il raggiungimento di quella qualità delle prestazioni che rappresenta requisito indispensabile di fronte allo sviluppo ed alla complessità dei rapporti che connota oggi il tessuto sociale.

Riservandomi di ritornare sul tema quando parlerò più specifica-

mente della nostra locale attività, mi piace qui sottolineare come l'Ordine di Bologna abbia risposto da subito, con grande impegno, a tale compito e a così stimolante prospettiva di lavoro, dando vita alla **Fondazione Forense Bolognese**, che si propone lo scopo precipuo di preparare i praticanti alla professione, con il "Corso di tecnica forense", e di consentire l'aggiornamento degli avvocati attraverso un programma di incontri, di seminari, di convegni, che si presenta fra i più qualificati nell'intero panorama nazionale, per la varietà e la completezza dei temi trattati, e per la preparazione e la competenza dei Colleghi che sono chiamati a presiedere i vari eventi.

La Fondazione Forense Bolognese, che ha già raggiunto i dieci anni di attività, deve la sua felice stagione all'impegno e alla capacità del Collega Sandro Callegaro, al quale rivolgo, a nome di tutti, un ringraziamento particolare e sincero. Non è solo il Direttore della Scuola, compito che svolge in maniera esemplare, ma di tutta la Fondazione è il vero centro propulsore e la mente sempre vivide di idee e di nuove iniziative.

Lo coadiuvano nelle complesse attività in cui si articola la vita dell'Ente, i Colleghi: Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che svolge le funzioni di Segretario, con meritevole attenzione e riconosciuta dedizione; Gino Martinuzzi, che, da Tesoriere oculato ed attento, ha consentito alla Fondazione di raggiungere una propria autonomia patrimoniale; Vincenzo Florio e Tiziana Zambelli, che fanno parte del Consiglio di amministrazione. E voglio ricordare, altresì, e ringraziare, il Collega Stefano Dalla Verità, prezioso ed ormai insostituibile collaboratore.

Meta e speranza del Consiglio è che la Scuola, ancora prima che possa esserne riconosciuta la obbligatorietà a livello normativo, arrivi ad essere considerata quale necessario complemento della pratica, non solo da parte dei praticanti ma anche dei Colleghi ai quali i futuri avvocati si affidano per il loro tirocinio.

Fra gli avvenimenti che ci apprestiamo a vivere nel corrente anno emerge per la sua importanza, e perché rappresenta tappa tradizionalmente dedicata, ogni due anni, all'esame e alla verifica della situazione della avvocatura nell'intero Paese, il **XXX**

**Congresso Nazionale**, che, come già ho più sopra accennato, è previsto a Genova nel prossimo mese di novembre.

Il Consiglio provvederà a convocare apposita Assemblea Straordinaria per la nomina dei delegati al Congresso, così che il Foro di Bologna possa rappresentare, nella massima assise nazionale, una presenza qualificata e propositiva.

Come sappiamo, nel corso del Congresso, si procederà al rinnovo della Assemblea dei delegati dell'**Organismo Unitario della Avvocatura**, organo permanente ed emanazione stessa del Congresso, nel quale confluiscono tutte le componenti della avvocatura, e al quale sono assegnati compiti prettamente politici e di rappresentatività.

Il riferimento al nuovo Presidente dell'Organismo, Avv. Maurizio De Tilla, rende doveroso rinnovare alla Collega del nostro Foro, Michelina Grillo, il più vivo ringraziamento per avere guidato l'O.U.A. per tanti anni, con quella capacità, con quell'impegno e con quella competenza, che tutti le hanno riconosciuto, e che ha conferito grande lustro e prestigio a tutto il foro bolognese.

Nel presente mandato Bologna è rappresentata dai Colleghi Lorenza Bond e Ercole Cavarretta, ai quali rivolgo il compiacimento per la fiducia e la stima loro riservata dai nostri iscritti, e il ringraziamento per l'impegno gravoso e responsabile che si sono assunti. Grazie alla loro partecipazione ai lavori dell'Organismo, e ai conseguenti riferimenti da loro costantemente eseguiti in sede di Unione Regionale dei Consigli Forensi, riusciamo ad essere aggiornati sulle novità che intervengono in ambito nazionale, a livello normativo o più strettamente ordinamentale.

Il Foro di Bologna è altresì validamente rappresentato nell'altro Organismo nazionale, la **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense**, che acquisisce sempre maggiore importanza per ogni singolo iscritto, in previsione degli anni futuri.

A seguito delle elezioni svoltesi lo scorso anno sono stati chiamati a fare parte del Comitato dei delegati i Colleghi Michelina Grillo e Giovanni Cerri. Per la Michelina si tratta della continuazione di un impegno a favore

della avvocatura che la qualifica da sempre; per Giovanni rappresenta la significativa possibilità di rappresentare la avvocatura a livello nazionale, dopo i tantissimi anni di impegno profuso per il foro locale, quale Consigliere dell'Ordine.

Ad entrambi rivolgo, a nome di tutti, vivo compiacimento e auspici di proficuo e fruttuoso lavoro a favore della intera classe forense. A Giovanni Cerri, in particolare, che, proprio per potersi dedicare con il massimo impegno alla Cassa, ha ritenuto di interrompere la sua esperienza nel Consiglio forense di Bologna, porgo il più vivo ringraziamento per il contributo che ha apportato nei tanti anni di una sua presenza, sempre puntuale, stimolante e fervida di idee e di concreta e positiva operosità.

Ritengo di non dovere, in questa sede, soffermarmi sulla situazione della giustizia nel nostro Paese.

Il discorso sarebbe troppo lungo rispetto alla ragione e al significato di questa relazione, e vi sono altre sedi nelle quali poterlo fare, prima fra tutte la Cerimonia di Inaugurazione dell'anno giudiziario 2010, che si svolgerà sabato prossimo 30 gennaio, nell'Aula Bachelet della Corte d'Appello.

Sarà solo sufficiente rilevare come la "crisi" che attanaglia la giustizia non tende, non dico a risolversi, ma neppure ad attenuarsi, nonostante le varie riforme che hanno interessato tanti aspetti sostanziali e processuali del diritto.

Proprio in questi tempi si parla di una globale riforma della giustizia, che occupa la parte centrale della agenda dei lavori parlamentari; e la stessa opinione pubblica ne viene interessata attraverso i mezzi di informazione. Attendiamo. Convinti, comunque, che, almeno al livello attuale, l'unica certa riforma sia ancora rappresentata dalla volontà di ciascuno dei componenti della giurisdizione di continuare a svolgere il proprio compito con impegno, serietà ed applicazione, per fare in modo che la collettività, al cui solo interesse il "servizio giustizia" è rivolto, subisca quanto meno possibile il pregiudizio e le disillusioni che una tale situazione inevitabilmente determina.

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il riferimento alla attività svolta dal Consiglio non può non considerare i maggiori compiti che il legislatore ha da tempo assegnato agli Ordini forensi, che li vede quali Enti integrati nell'apparato pubblico, con pubbliche funzioni da espletare secondo il principio della sussidiarietà.

A) La normativa sulle **difese d'ufficio** ha rappresentato una importante e rivoluzionaria novità nella specifica materia. La stessa ha determinato una più forte responsabilizzazione degli Ordini, che hanno vista riconosciuta per legge la funzione pubblica di predisporre l'elenco dei difensori d'ufficio, con relativo aggiornamento trimestrale, e di dare attuazione ad un sistema automatico ed oggettivo per la indicazione dei difensori d'ufficio da nominare nei singoli procedimenti, su richiesta della Autorità giudiziaria e degli Uffici della Polizia Giudiziaria.

Il Consiglio, nella piena attuazione di detta normativa, provvede ad organizzare i Corsi annuali previsti per l'inserimento degli avvocati nell'elenco dei difensori d'ufficio del Tribunale Ordinario. E lo fa in sinergia di intenti e in piena collaborazione con la locale Camera Penale "Franco Bricola".

Desidero, a tale riguardo, porgere il più vivo ringraziamento al Consigliere Antonio Spino, che è il responsabile del Consiglio per questa specifica attività, che svolge con grande scrupolo e riconosciuta capacità. E sincero ringraziamento rivolgo anche alla Camera Penale, nelle persone del Presidente Avv. Elisabetta d'Errico, e del responsabile della formazione Avv. Alessandro Valenti, per la fattiva e preziosa collaborazione.

In tema di corsi di formazione e di aggiornamento debbo sottolineare anche quello avente ad oggetto la materia del diritto minorile, che rappresenta requisito fondamentale per l'inserimento degli avvocati nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio.

Per questo specifico versante il ringraziamento va al Consigliere Fausto Sergio Pacifico, che ha posto a beneficio dei Colleghi il prezioso tesoro della sua esperienza e della

sua preparazione in questo così qualificato ramo del diritto.

Il Consiglio ha poi ritenuto di impegnarsi anche nella delicata e così importante materia della immigrazione, che tanto rilievo assume nel quotidiano vivere della nostra comunità, avendo programmato anche quest'anno un Corso che ha visto la partecipazione di moltissimi Colleghi interessati agli specifici approfondimenti, e al successivo inserimento nell'apposito elenco che il Consiglio ha predisposto.

Anche per questo impegno si deve porgere ringraziamento e compiacimento al Consigliere Antonio Spino, che ne ha curato struttura ed organizzazione.

In relazione a tutti questi Corsi rivolgo poi il più sincero ringraziamento ai tanti Colleghi che si rendono disponibili per presiedere i vari incontri, ponendo a servizio dei partecipanti le proprie conoscenze delle singole materie e le riconosciute capacità di sistematico approfondimento.

B) La nuova disciplina del **patrocinio a spese dello Stato** vede l'Ordine forense investito della funzione di effettuare un primo vaglio delle domande presentate, con l'esame della sussistenza o meno dei requisiti di carattere patrimoniale richiesti dalla legge per la ammissione al beneficio, e con la valutazione della "non manifesta infondatezza" delle questioni oggetto della "richiesta di giustizia" da parte dei cittadini.

Per questo specifico ed importantissimo compito debbo rivolgere vivo ringraziamento ai componenti della Commissione Consiliare che vi è stata preposta: innanzitutto alla responsabile Avv. Annalisa Atti, e poi ai Consiglieri Federico Canova e Chiara Rigosi, che ne hanno fatto parte.

Se si pone attenzione ai numeri (1024 sono state, nell'anno, le delibere del Consiglio, fra quelle che hanno accolto la richiesta, e quelle che l'hanno rigettata) ci si può rendere conto di quale sia la rilevanza di un tale impegno per il quale il Consiglio ha istituito un autonomo Ufficio, delegandovi in modo stabile proprio personale, e destinandovi idonei ed adeguati strumenti operativi.

E, direttamente collegata al detto Ufficio, deve essere presa in

considerazione l'attività, intensa ed impegnativa, relativa alla valutazione delle parcelle dei legali che, espletato il mandato difensivo quali difensori d'ufficio, e non avendo ottenuto il pagamento delle loro parcelle da parte del proprio difeso, hanno necessità del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine per potere ottenere dallo Stato la liquidazione dei loro compensi.

Sono pervenute, nell'anno 2009, 441 richieste, e il parere di congruità è stato espresso su 435 parcelle.

Se si considera che sono attualmente giacenti solo 6 richieste, si può veramente affermare che l'Ufficio, per tale specifico settore, non ha arretrato.

Ne riconosco il merito ai Consiglieri incaricati: Antonio Spino, che ne è stato il referente, Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico e Tiziana Zambelli.

C) In tema di funzioni che il legislatore si propone di affidare agli Ordini Forensi, è per ora solo ipotizzata, ma potrà diventare concreta ed effettiva realtà, quella che riconosce ai Consigli forensi l'accreditamento quali Organi abilitati a dare corso a quel tentativo di **conciliazione** che le previsioni normative indicano come obbligatorio, prima di iniziare l'azione giudiziaria, per una serie di materie che comprendono quasi tutto il "diritto civile".

Si tratterebbe veramente di una "rivoluzione epocale"; con prospettive, esigenze e necessità di risorse, oggi del tutto sconosciute ai Consigli Forensi.

Il nostro Consiglio, in una tale previsione, ha già costituito una apposita Commissione, nella quale è stata designata come referente il Consigliere Annalisa Atti, e della quale sono stati chiamati a fare parte gli altri Consiglieri Sandro Callegaro, Sandro Giacomelli e Chiara Rigosi.

Brevi cenni, ora, sulla attività ordinaria del Consiglio, i cui componenti tutti ringrazio per la dedizione e per l'impegno nello svolgimento degli specifici compiti a ciascuno assegnati, e per lo spirito di collaborazione che ha sempre qualificato le nostre sedute.

Pure nella dialettica che ha animato tante nostre discussioni,

sono sempre stati raggiunti profili di mediazione dei diversi punti di vista che hanno consentito decisioni risultate frutto, veramente, dell'apporto di tutti.

Un particolare ringraziamento debbo rivolgere all'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che ha svolto le funzioni di Segretario, compito estremamente importante ed impegnativo perché deve estendersi a tutte le attività e a tutte le iniziative che il Consiglio svolge ed intraprende.

Lo ha fatto in modo scrupoloso e rigoroso, apportando un contributo decisivo e di grande stimolo alla vita del Consiglio.

Un altrettanto vivo ringraziamento rivolgo all'Avv. Sandro Giacomelli, che svolge da anni le funzioni di Tesoriere.

La espansione della attività del Consiglio in termini di numero degli iscritti e di ampliamento dei suoi compiti che, come ho sottolineato, hanno grandemente dilatato il ristretto ambito istituzionale ove la normativa lo colloca, richiede ancora più oculatezza, lungimiranza e rigore.

L'Avv. Giacomelli ha dimostrato tali capacità, come emergerà dalla illustrazione del bilancio.

#### **ALCUNI DATI DELL'ANNO 2009**

**Iscrizioni all'Albo e ai Registri.** Gli avvocati iscritti all'Albo (compresi i Registri speciali) sono, alla data del 31 dicembre 2009, 4201 (rispetto ai 4070 che risultavano iscritti al 31 dicembre 2008, vi è stato un aumento di 131 avvocati). Nell'anno precedente vi era stato un incremento di 152 avvocati.

Se si considera che nell'anno 2007 l'aumento era stato di 303 avvocati, il notevole calo, circa la metà, verificatosi nell'anno 2008, e l'ulteriore diminuzione, sia molto più limitata, dell'anno appena trascorso, induce a ritenere che si stia verificando una sorta di "controtendenza". Lo potremo constatare nei prossimi anni.

I praticanti iscritti (con patrocinio e non) alla data del 31 dicembre 2009 sono 1207 (rispetto ai 1167 del 31 dicembre 2008 vi è un aumento di 40).

I praticanti iscritti nell'anno 2009 sono stati 408 (360 erano stati i praticanti iscritti nell'anno 2008).

Il numero di praticanti iscritti nell'anno 2009 è, sia pure di poco, superiore a quello dell'anno precedente. Resta tuttavia di gran lunga inferiore al numero di praticanti che mediamente si iscrivevano fino a tre anni fa. Ritengo che tale dato, certamente meritevole di maggiore approfondimento, non faccia che confermare le maggiori difficoltà dell'inserimento in un mondo professionale che, per il numero di avvocati che anche a Bologna, come in tutti i Fori d'Italia, ha raggiunto livelli ormai non più controllabili, presenta pesantissime criticità in tema di possibilità di concreto e produttivo esercizio della attività forense.

Sono state rilasciate 136 autorizzazioni al patrocinio, rispetto alle 145 rilasciate nell'anno 2008.

**Sedute consiliari.** Le sedute consiliari sono state, nell'anno 2009, 65, di cui 48 ordinarie e 17 disciplinari dibattimentali (le sedute consiliari erano state, nell'anno 2008, 68, di cui 54 ordinarie e 14 disciplinari).

L'impegno del Consiglio, visto e valutato nella sua operatività collegiale, si è mantenuto pressoché negli stessi termini dell'anno precedente.

**Situazione degli esposti e dei procedimenti disciplinari.** Gli esposti pervenuti nell'anno 2009 sono stati 293 (nell'anno 2008 erano stati 223). Gli esposti archiviati sono stati 239 (nell'anno 2008 erano stati archiviati 185 esposti). Gli esposti pendenti al 31 dicembre 2009 sono 375 (rispetto ai 364 pendenti alla fine dell'anno 2008).

I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2009 sono 96 (di cui 15 si trovano nella fase di impugnazione presso Organi superiori). I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2008 erano 88. I procedimenti disciplinari aperti nell'anno 2009 sono stati 51 (rispetto ai 41 aperti nell'anno 2008).

Nel corso dell'anno sono state pronunciate 17 decisioni disciplinari, rispetto alle 10 pronunciate nell'anno 2008. I dati sopra riportati meritano alcune considerazioni.

Gli esposti pervenuti nell'anno 2009 superano di 70 quelli pervenu-

ti nell'anno precedente. Non ritengo il dato allarmante, sia per il più alto numero degli avvocati iscritti, sia perché sono di molto aumentate le archiviazioni pronunciate dal Consiglio (239 nell'anno 2009 rispetto alle 185 dell'anno 2008); e il dato è significativo per maturare la convinzione che spesso, o troppo spesso, vengono presentati esposti per motivazioni che nulla hanno a che vedere con violazioni di carattere disciplinare.

Certamente tutto questo comporta attenzione e impegno, e rende plausibile la ragione per la quale, nonostante il maggiore lavoro svolto dal Consiglio, il numero degli esposti attualmente pendenti sia aumentato.

E altrettanto deve dirsi per quanto attiene ai procedimenti disciplinari: il numero maggiore di procedimenti aperti (51 rispetto ai 41 dell'anno precedente), ha fatto lievitare, sia pure di poco, il numero dei procedimenti disciplinari pendenti (96 rispetto agli 88).

Resta la necessità che il nuovo Consiglio si dedichi con ancora maggiore impegno allo specifico, importantissimo compito, in attesa che la nuova legge professionale intervenga a modificare tutta la struttura e la disciplina della funzione disciplinate.

**Opinamento parcelle.** Sono pervenute per l'opinamento, nell'anno 2009, 706 parcelle (rispetto alle 637 dell'anno precedente 2008). Nei confronti di 54 parcelle sono stati presentati "ricorsi in prevenzione" (l'anno precedente erano stati 44).

Nell'anno 2009 sono state emesse 527 delibere di opinamento (rispetto alle 549 dell'anno precedente); 9 richieste sono state rinunciate.

Il maggior numero, neppure tanto insignificante, di richieste, e la più frequente presentazione, da parte di clienti, di "ricorsi in prevenzione", rappresentano significativi segnali che la crisi economica che ha investito la nostra società non risparmia certamente il ceto professionale, nei suoi rapporti con la clientela.

Il numero di delibere di opinamento assunte, pressoché analogo a quello dell'anno precedente, qualifica una attività istituzionale particolarmente delicata e di responsabilità,

che il Consiglio cerca di espletare in tempi ragionevoli.

Se ne deve riconoscere il merito al Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, che è stato responsabile del particolare settore, e che ha coordinato la Commissione composta dai Consiglieri Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi e Fausto Sergio Pacifico.

Non si può sottacere come la materia, specie nel campo della "attività stragiudiziale", si presenti alle volte particolarmente complessa ove si debba, come necessariamente si deve, operare la esatta individuazione delle voci di tariffa cui si riferisce l'attività del Legale, e lo "scaglione" cui rapportare il valore della pratica.

Un doveroso riconoscimento va rivolto a tutti i Consiglieri ai quali, di volta in volta, viene affidato ogni singolo fascicolo per il necessario studio, e per il successivo riferimento che consente al Consiglio di assumere poi, nella sua collegialità, le relative delibere.

**Pratica forense.** Il Consiglio ha cercato di assolvere, come sempre, con attenzione e scrupolo l'importantissimo compito che il "Regolamento ministeriale" gli affida, da un lato, per un serio controllo sulla effettività dello svolgimento della pratica, ma, da altro lato, per assicurare ai praticanti aiuto e opportune verifiche in ordine ai tanti problemi che debbono affrontare in questa loro esperienza.

Ringrazio, per questo, tutti i Consiglieri che hanno composto la relativa Commissione, che è stata coordinata da Tiziana Zambelli, e che si è avvalsa di Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Giovambattista Fragomeni e Chiara Rigosi.

Da qualche anno il Consiglio procede alla consegna del "libretto di pratica" ai nuovi praticanti iscritti in un incontro che si svolge il primo lunedì di ogni mese, nel corso del quale il Presidente, il Segretario ed i Consiglieri deputati alla pratica forense porgono ai nuovi arrivati il saluto dell'Ordine e sottolineano gli aspetti più qualificanti del percorso che il giovane si appresta ad affrontare.

L'esame di avvocato si svolge, da ormai molti anni, secondo la nuova disciplina, che prevede che la correzione degli elaborati scritti sia effettuata da Commissione diversa da quella locale, secondo criteri di estrazione a sorte. Le prove orali vengono poi sostenute presso la Commissione del proprio Distretto.

Mentre sono ancora in corso le prove orali riferite alla sessione 2008-2009, si sono svolti gli scritti dell'esame 2009-2010, per la cui correzione è stata "sorteggiata" la Commissione del Distretto di Roma, mentre alla Commissione di Bologna è stato assegnato il compito di correggere gli elaborati scritti dei candidati del Distretto di Napoli.

Il numero di gran lunga superiore dei candidati di Napoli ha necessitato il Ministero della Giustizia a costituire altre quindici sottocommissioni, oltre le sette già nominate. Rivolgo vivo ringraziamento a tutti i Colleghi che si sono resi disponibili per questo importante e così delicato compito, e, in particolare, a coloro che hanno dovuto accettare un incarico loro richiesto con la urgenza che la situazione ha reso inevitabile. A tutti l'auspicio di fruttuoso lavoro.

**Formazione continua.** Principio fondante che qualifica il progetto di riforma dell'ordinamento professionale appare quello che riservi l'iscrizione agli Albi a coloro che diano garanzia di adeguate qualità professionali e deontologiche, con una valutazione che non si esaurisca all'atto della iscrizione iniziale, ma che sia effettuata anche successivamente attraverso la verifica del costante aggiornamento.

E' un impegno che, prescindendo da precetti normativi, l'avvocatura ha già volontariamente assunto, con riflessiva condivisione, innanzitutto da parte degli ordini forensi, che assolvono il compito di ricercare e di organizzare tipologie di eventi di comoda fruibilità e di sicura utilità, valendosi, sia della attività delle Fondazioni Forensi istituite da molti Consigli (e richiamo qui specificamente quanto già ho riferito precedentemente sulla preziosa attività svolta in questi anni dalla Fondazione Forense Bolognese, per consentire adeguata preparazione ai praticanti avvocati e aggiornamen-

to professionale per gli avvocati), sia della collaborazione e dell'impegno sinergico con le componenti associative della avvocatura.

L'impegno, e il compito, è quello di offrire agli iscritti quella possibilità di concreto arricchimento del proprio bagaglio di preparazione, che valga a vanificare il rischio di una preparazione obsoleta, e che salvaguardi, al contrario, quella esigenza di qualità che è requisito oggi indispensabile per acquisire il necessario consenso in seno alla società civile, potendo giovare, accanto alla ineliminabile preparazione di base, del valore aggiunto della specializzazione.

Quest'anno i Consigli dell'Ordine saranno chiamati alla prima verifica del percorso di aggiornamento compiuto nel triennio da ciascun iscritto.

Ringrazio tutti i Consiglieri che hanno operato in questa così importante Commissione, per l'impegno profuso, che si è presentato particolarmente complesso per la assoluta novità della materia nel mondo forense: il referente Antonio Spinzio, e i componenti Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro e Fausto Sergio Pacifico.

**Osservatorio sulla giustizia civile.** Bologna aveva dato vita a questo Organismo già alla metà degli anni novanta. Poi, di fatto, tale realtà aveva perduto concreta incidenza ed era rimasta inattiva. Ora, su iniziativa del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, con il pieno e convinto concorso della avvocatura, nella sua veste istituzionale e nelle rappresentanze associative, e con la adesione della struttura amministrativa, è stato ridato impulso all'"Osservatorio sulla giustizia civile" per consentire, come già è in atto da molti mesi, di operare collegialmente per ricercare e dare attuazione a "prassi virtuose" che consentano di affrontare con sforzo congiunto e condiviso i molteplici aspetti che connotano l'espletamento della funzione giudiziaria, fra i quali di non trascurabile rilievo sono le problematiche di ordine pratico ed organizzativo che affliggono la funzionalità degli Uffici Giudiziari.

E già la Commissione sul "protocollo generale", che è una delle

cinque Commissioni attraverso cui si articolerà l'attività dell'"Osservatorio sulla giustizia civile", ha elaborato un proprio documento che è stato posto a conoscenza, proprio in questi giorni, dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo.

La situazione del "servizio giustizia" continua a non consentire rassicuranti previsioni, ma iniziative come questa non possono non rappresentare segnale positivo cui affidarsi con convinzione ed impegno.

Hanno partecipato, per il Consiglio, a tale Organismo, i Consiglieri Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni e Gino Martinuzzi, che ringrazio per l'impegno e la capacità dimostrate.

**Bologna Forense.** E' il Notiziario dell'Ordine di Bologna, che, raggiunti ormai tantissimi anni dalla sua prima edizione, e ottenuto lusinghiero interesse fra i Colleghi e fra gli operatori del mondo giudiziario ai quali vengono inviate le 5.000 copie delle quali si compone la tiratura di ogni numero, ha da qualche tempo acquisito una veste nuova, più elegante, più facilmente leggibile, in una parola, più gradevole per l'affezionato pubblico.

I tre numeri che escono ogni anno consentono di presentare un panorama sufficientemente completo ed esauriente delle attività del Consiglio, e delle problematiche più rilevanti che emergono a livello locale, oltre che studi ed approfondimenti sui tanti temi che il mondo giudiziario propone.

Il riconoscimento per tale realizzazione va al responsabile per il Consiglio Avv. Sandro Giacomelli, e ai membri del Comitato di redazione: Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri, Gino Martinuzzi, Antonio Spinzio e Tiziana Zambelli.

**Edilizia giudiziaria.** Non posso prescindere dall'avvenimento rappresentato dalla nuova struttura di Palazzo Legnani-Pizzardi, nel quale dovranno trovare sistemazione tutti gli Uffici del Tribunale.

Non intendendo certamente ripercorrere le lunghe e complesse vicende che da anni hanno interessato, al riguardo, il mondo giudiziario bolognese, mi preme qui ribadire

come, mentre la individuazione di Palazzo Legnani-Pizzardi quale sede del Tribunale non sia stata una sua scelta, o anche solo una sua indicazione, la avvocatura, di fronte alla proposta avanzata dal Comune di Bologna, vi ha manifestato adesione e consenso, come del resto hanno fatto la quasi totalità degli Uffici Giudiziari, nelle persone dei responsabili della magistratura e delle strutture amministrative.

Ora, completati i lavori di ristrutturazione, sono state avanzate riserve proprio da parte dei magistrati e dei responsabili delle Cancellerie circa la capacità della struttura di accogliere con la necessaria funzionalità tutti gli Uffici del Tribunale.

Nel confermare la propria convinzione, secondo cui la soluzione adottata sia idonea ed adeguata, e offra un ambiente di lavoro prestigioso e confortevole, l'avvocatura non si nasconde come qualsiasi nuova sistemazione di una struttura così complessa ed articolata quale è quella del Tribunale non possa non comportare difficoltà e problemi.

E tuttavia ritiene, e auspica, che il trasferimento possa essere effettuato in un clima propositivo da parte di tutti, guardando ai tanti aspetti migliorativi rispetto alla attuale sistemazione, e rendendosi disponibile ad apportarvi ogni possibile, concreto e convinto contributo.

La Commissione che si è interessata degli specifici problemi è stata composta dai Consiglieri Sandro Callegaro, che ne è stato il referente, e Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli e Chiara Rigosi. Tutti li ringrazio.

**Biblioteca.** Rappresenta una preziosa risorsa per il nostro Foro, utilizzata non solo dai colleghi, ma da magistrati, da funzionari e anche da studenti della Università degli Studi. Al relativo aggiornamento, in tema di riviste, collane, monografie, provvedono i responsabili, per il Consiglio, che sono i Colleghi Sandro Giacomelli, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio e Gino Martinuzzi.

**Le Associazioni.** Il rapporto del Consiglio con le associazioni che operano a livello locale è positivo e proficuo. Le stesse rappresentano una grande ricchezza per l'avvoca-

tura, perché stimolano energie, suscitano interessi, contribuiscono ad assolvere quel compito, cui gli Ordini Forensi sono chiamati, di favorire e incentivare la capacità della classe forense di rispondere a quella esigenza di continuo aggiornamento che è resa necessaria dalle tante novità normative con cui ogni operatore del diritto deve continuamente confrontarsi.

Desidero, in particolare, sottolineare:

a) la collaborazione, importante e fattiva, con la locale Sezione della Associazione Nazionale Forense, per la consulenza che da anni svolge nella complessa e così rilevante materia della "previdenza forense", attraverso lo "Sportello Previdenza", al quale i colleghi si rivolgono per ottenere chiarimenti sulle problematiche relative alle proprie posizioni previdenziali, e per la gestione delle "cassette" collocate presso l'Ufficio notifiche, ove vengono inseriti gli atti da restituire, notificati, agli Studi Legali.

Per tale collaborazione ringrazio il Segretario Avv. Maria Anna Alberti, e tutti i componenti del Direttivo.

b) La presenza attiva e qualificata della Camera Penale "Franco Bricola", della cui disponibilità e piena collaborazione per la organizzazione del Corso per i difensori d'ufficio, ho già parlato. Ma non posso tralasciare di ricordare tutte le iniziative per incontri, seminari, convegni, nella materia penale, che rappresentano prezioso punto di riferimento per il Foro bolognese.

Esprimo il mio compiacimento, e il ringraziamento, al Presidente Avv. Elisabetta d'Errico, e agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

c) I rapporti proficui avuti anche nell'anno trascorso con A.I.A.F., A.G.I. e Associazione per la tutela dei minori, per la organizzazione di incontri di studio sul tema sempre delicato e di grandissima attualità del "diritto di famiglia".

Un grazie sincero alle rispettive responsabili, Avv. Ada Valeria Fabj, Avv. Clara Cirillo, Avv. Francesca Palumbi, Avv. Rosa Mazzone e Avv. Nadia Del Frate.

d) La Associazione dei Giuslavoristi, che, ottenuto il riconosci-

mento a livello nazionale, ha svolto preziosa attività di aggiornamento nel campo così importante del diritto del lavoro.

Mi compiacio, e ringrazio, il responsabile distrettuale Avv. Flavio Chiussi, e il responsabile circondariale Avv. Alberto Piccinini.

e) Abbiamo la felice presenza di una Sezione A.I.G.A., presieduta dalla Collega Angela Carpi.

Ringrazio lei e i componenti del Direttivo per le utilissime iniziative che hanno avuto ad oggetto tematiche di particolare rilevanza nei vari campi del diritto.

f) E' nata da poco, ma ha già svolto meritoria attività, la Sezione locale della Camera Civile, una delle associazioni di maggiore prestigio in campo nazionale.

Rivolgo al Presidente Avv. Massimiliano Fiorin, e ai componenti della associazione, il più vivo compiacimento, ed i più fervidi auspici di fruttuoso lavoro su un terreno, quale è quello del diritto civile, che è il più praticato dalla grande maggioranza dei colleghi.

**U.R.C.O.F.E.R.** L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna si è riunita con cadenza mensile (9 sono state le riunioni), e sempre con larga partecipazione dei suoi membri, rappresentanti dei nove Consigli Circondariali, e delegati regionali agli Organismi Nazionali dell'avvocatura.

L'Organismo continua a mantenere la sua attualità, perché consente di rapportarsi, non solo al proprio interno a livello regionale, ma anche con le altre Unioni Regionali costitutesi in quasi tutti i distretti, e di rappresentare così, insieme, un punto di riferimento prezioso per iniziative e confronti con lo stesso Consiglio Nazionale Forense.

**Segreteria.** Non posso concludere questa verifica sulla attività del Consiglio, nella quale ho cercato di sottolineare la necessità della collaborazione, certamente di tutti i Consiglieri, ma anche di tanti altri Colleghi che, pure non facendo parte del Consiglio, hanno offerto la loro disponibilità per il comune intento di rendere sempre più visibile e responsabile la classe forense nella nostra realtà cittadina, senza sottolineare con assoluta convinzione il

ruolo primario e decisivo che deve essere riconosciuto alla nostra struttura organizzativa, ormai articolata secondo una distribuzione di mansioni che qualifica particolarmente il lavoro dei singoli collaboratori, e che è chiamata oggi, e ancora più lo sarà in futuro, ad affrontare compiti sempre più complessi e articolati, a fronte delle crescenti esigenze dei nostri Colleghi e dei cittadini.

E' per questo che sento di dovere esprimere il ringraziamento più sincero, mio e del Consiglio, a tutto il nostro personale, costituito da (la citazione è in ordine di anzianità del rapporto di dipendenza presso il Consiglio): Monica D'Atti, Valentina Cappitelli, Daniela Stefanizzi, Loretta Zoli, Riccardo Russo, Elvis Agassi, Loretta Madera e Mariafrancesca Pizzi, che sono coadiuvati da altro personale che svolge la propria attività sulla base di contratti di collaborazione a progetto, e cioè, in ordine alfabetico, Marianna Cicognani e Giuseppe De Risio; nonché da Matilde Baravelli, che è stata assunta temporaneamente in sostituzione di Daniela Stefanizzi, attualmente assente per maternità.

Sono convinto che sapranno continuare ad assolvere i rispettivi compiti loro assegnati, con adeguatezza, disponibilità e competenza.

Sono purtroppo mancati nel corso dell'anno i Colleghi: Marcantonio Bezicheri, Elisabetta Borioni, Giulio Bruno, Francesco Capucci, Valerio Cerritelli, Romano Gori, Anna Lippi Bruni, Gabriele Monizio, Valeria Musconi, Ferruccio Pilla, Gian Luigi Porelli, Piergerardo Trambajolo. Li ricordiamo con commosso rimpianto, e con sentimenti di affettuosa e umana solidarietà, da parte di tutti noi, al dolore dei famigliari.

Concludo richiamando la nostra appartenenza all'Ordine Forense che vogliamo continui a rappresentare presidio della libertà degli avvocati, nell'interesse e a garanzia della intera collettività, e a svolgere un ruolo istituzionale di assoluto rilievo nel difficile equilibrio fra i diritti e i doveri che connotano il rapporto dei cittadini con lo Stato.

Con tali auspici, auguro a tutti un felice 2010, nella speranza che risulti propizio per la avvocatura e per tutto il mondo giudiziario.



## **COMPOSIZIONE PER IL MANDATO 2010-2011 DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

*Il 4 febbraio 2010 si sono completate, con lo scrutinio delle votazioni del turno di ballottaggio, le operazioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, all'esito delle quali sono risultati eletti, per il mandato 2010-2011, i seguenti Consiglieri (in ordine alfabetico):*

**AVV. ANNALISA ATTI**  
**AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI**  
**AVV. SANDRO CALLEGARO**  
**AVV. FEDERICO CANOVA**  
**AVV. GUIDO CLAUSI-SCHETTINI**  
**AVV. VINCENZO FLORIO**  
**AVV. GIOVAMBATTISTA FRAGOMENI**  
**AVV. SANDRO GIACOMELLI**  
**AVV. GINO MARTINUZZI**  
**AVV. FAUSTO SERGIO PACIFICO**  
**AVV. FLAVIO PECCENINI**  
**AVV. CHIARA RIGOSI**  
**AVV. ANTONIO SPINZO**  
**AVV. LUCIO STRAZZIARI**  
**AVV. TIZIANA ZAMBELLI**

*Nella adunanza del 15 febbraio 2010, il Consiglio  
ha proceduto alla nomina al proprio interno delle cariche, eleggendo*

**AVV. LUCIO STRAZZIARI - PRESIDENTE**  
**AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI - SEGRETARIO**  
**AVV. SANDRO GIACOMELLI - TESORIERE**

## COMMISSIONI, NOMINE E INCARICHI NEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Alle adunanze del 1° e 8 marzo 2010, il Consiglio dell'Ordine ha proceduto a costituire le proprie commissioni di lavoro, e a designare nomine e incarichi per l'attività istituzionale distinguendo, nella distribuzione degli impegni dei singoli Consiglieri, le fattispecie di "nomina", che il Consiglio dispone quando è a ciò chiamato da enti esterni, di "incarico", che viene assegnato a un singolo Consigliere (con possibilità di identificare un Consigliere supplente) con onere di riferire la propria attività delegata al Consiglio, e di "commissione", che costituisce un gruppo di lavoro formato da più Consiglieri, in conformità alla seguente tabella:

| ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                                           | CONSIGLIERI                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspetti deontologici della pubblicità</b>                     | Gino Martinuzzi (referente),<br>Sandro Callegaro, Federico Canova, Chiara Rigosi, Antonio Spinzo                                                                                                                   |
| <b>Conciliazione</b>                                             | Annalisa Atti (referente),<br>Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli, Flavio Peccenini, Chiara Rigosi                                                                      |
| <b>Formazione continua</b>                                       | Antonio Spinzo (referente),<br>Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,<br>Sandro Callegaro, Chiara Rigosi                                                                                                     |
| <b>Opinamento note penali per difese d'ufficio</b>               | Antonio Spinzo (referente),<br>Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli                                                                                                                    |
| <b>Patrocinio a spese dello Stato</b>                            | Annalisa Atti (referente),<br>Federico Canova, Chiara Rigosi                                                                                                                                                       |
| <b>Pratica Forense</b>                                           | Tiziana Zambelli (referente),<br>Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Giovambattista Fragomeni, Chiara Rigosi                                                                                   |
| <b>Revisione Albo</b>                                            | Vincenzo Florio (referente),<br>Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro,<br>Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi                                                                                         |
| POLITICA GIUDIZIARIA E FORENSE                                   | CONSIGLIERI                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Edilizia giudiziaria e commissione manutenzione</b>           | Sandro Callegaro (referente),<br>Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli, Chiara Rigosi, Tiziana Zambelli                                                                                     |
| <b>Osservatorio sulla giustizia civile</b>                       | Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),<br>Annalisa Atti, Giovambattista Fragomeni,<br>Gino Martinuzzi, Flavio Peccenini                                                                                         |
| <b>Osservatorio sulla giustizia penale</b>                       | Antonio Spinzo (referente),<br>Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli                                                                                                                    |
| <b>Pari opportunità</b>                                          | Annalisa Atti (referente),<br>Fausto Sergio Pacifico, Chiara Rigosi, Tiziana Zambelli<br><i>(la Commissione potrà avvalersi della collaborazione dell'Avv. Maria Anna Alberti e dell'Avv. Elisabetta d'Errico)</i> |
| ATTIVITA' DI RELAZIONE LOCALE                                    | CONSIGLIERI                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rapporti con la magistratura e gli uffici giudiziari</b>      | Giovambattista Fragomeni (referente),<br>Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Gino Martinuzzi, Fausto Sergio Pacifico, Chiara Rigosi, Antonio Spinzo                                                    |
| <b>Rapporti con l'Università e le Scuole di Specializzazione</b> | Flavio Peccenini (referente),<br>Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Federico Canova, Antonio Spinzo                                                                                                                  |

| ATTIVITA' DI SERVIZIO                          | CONSIGLIERI                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biblioteca</b>                              | Gino Martinuzzi (referente),<br>Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio, Sandro Giacomelli                                                                                       |
| <b>Incontri di "Prassi Comune"</b>             | Sandro Callegaro (referente),<br>Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,<br>Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi,<br>Fausto Sergio Pacifico, Flavio Peccenini, Antonio Spino |
| <b>Informatizzazione e processo telematico</b> | Sandro Callegaro (referente),<br>Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi, Antonio Spino                                                                                              |
| <b>Ius Bologna Sport</b>                       | Vincenzo Florio (referente),<br>Federico Canova, Gino Martinuzzi                                                                                                                       |
| <b>Notiziario "Bologna Forense"</b>            | Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),<br>Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Federico Canova,<br>Gino Martinuzzi, Antonio Spino, Tiziana Zambelli                                     |
| <b>Sito internet</b>                           | Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),<br>Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Antonio Spino                                                                                            |

| ATTIVITÀ                                                                                                                                  | CONSIGLIERI                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Assegnazione opinamenti</b>                                                                                                            | Sandro Giacomelli                 |
| <b>Commissione Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario</b>                                                                             | Annalisa Atti                     |
| <b>Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese</b>                                                                    | Vincenzo Florio, Tiziana Zambelli |
| <b>Consiglio della Camera arbitrale della Camera di Commercio</b>                                                                         | Vincenzo Florio                   |
| <b>Consiglio della Camera arbitrale immobiliare della Camera di Commercio</b>                                                             | Giovambattista Fragomeni          |
| <b>Consiglio Giudiziario</b>                                                                                                              | Sandro Giacomelli                 |
| <b>Coordinamento centrale delle Scuole Forensi</b>                                                                                        | Sandro Callegaro                  |
| <b>Corso di abilitazione per l'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio penali e civili innanzi al Tribunale per i minorenni</b>   | Fausto Sergio Pacifico            |
| <b>Corso di deontologia e formazione del penalista, abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio</b>                     | Antonio Spino                     |
| <b>Corso di formazione e aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo</b>                                          | Antonio Spino                     |
| <b>Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense</b>                                                                                      | Sandro Callegaro                  |
| <b>Rapporti con l'A.S.T.A.F.</b>                                                                                                          | Sandro Giacomelli                 |
| <b>Rapporti con la Camera di Commercio</b>                                                                                                | Giovambattista Fragomeni          |
| <b>Rapporti con la Cassa Forense e i delegati distrettuali</b>                                                                            | Sandro Giacomelli                 |
| <b>Rapporti con il C.U.P.</b>                                                                                                             | Guido Clausi-Schettini            |
| <b>Rapporti con la Federation des Barreaux</b>                                                                                            | Guido Clausi-Schettini            |
| <b>Rapporti con l'O.U.A. e i delegati distrettuali</b>                                                                                    | Fausto Sergio Pacifico            |
| <b>Scuola Superiore dell'Avvocatura</b>                                                                                                   | Sandro Callegaro                  |
| <b>Coordinamento area "Deontologia e ordinamento forense" della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti"</b> | Sandro Callegaro                  |

# PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 7 settembre 2009 al 18 gennaio 2010)

| ADUNANZE                     | 7<br>set. | 9<br>set. | 16 *<br>set. | 21<br>set. | 23 *<br>set. | 28<br>set. | 30 *<br>set. | 5<br>ott. | 7<br>ott. | 12<br>ott. | 14 *<br>ott. | 19<br>ott. | 21<br>ott. | 26<br>ott. | 28 *<br>ott. |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Annalisa Atti                | NO        | ▪         | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | NO           | ▪         | NO        | ▪          | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | ▪            |
| Giovanni Berti Arnoaldi Veli | ▪         | ▪         | NO           | NO         | ▪            | ▪          | NO           | ▪         | ▪         | ▪          | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | NO           |
| Sandro Callegaro             | NO        | ▪         | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | NO           | ▪         | ▪         | NO         | NO           | ▪          | NO         | ▪          | NO           |
| Federico Canova              | ▪         | NO        | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | NO           | ▪         | ▪         | ▪          | NO           | ▪          | NO         | ▪          | NO           |
| Giovanni Cerri               | ▪         | NO        | NO           | ▪          | NO           | ▪          | NO           | ▪         | NO        | ▪          | ▪            | ▪          | NO         | ▪          | ▪            |
| Guido Clausi-Schettini       | ▪         | NO        | ▪            | ▪          | NO           | ▪          | ▪            | ▪         | ▪         | ▪          | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | NO           |
| Vincenzo Florio              | ▪         | ▪         | ▪            | NO         | NO           | ▪          | ▪            | ▪         | ▪         | ▪          | NO           | ▪          | ▪          | NO         | NO           |
| Giovambattista Fragomeni     | NO        | NO        | ▪            | ▪          | ▪            | NO         | ▪            | ▪         | NO        | ▪          | NO           | ▪          | NO         | NO         | NO           |
| Sandro Giacomelli            | ▪         | ▪         | ▪            | ▪          | ▪            | ▪          | ▪            | ▪         | ▪         | ▪          | ▪            | NO         | ▪          | NO         | ▪            |
| Gino Martinuzzi              | ▪         | ▪         | ▪            | ▪          | ▪            | ▪          | ▪            | ▪         | NO        | ▪          | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | ▪            |
| Fausto Sergio Pacifico       | ▪         | ▪         | NO           | ▪          | NO           | NO         | NO           | ▪         | ▪         | ▪          | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | NO           |
| Chiara Rigosi                | ▪         | NO        | ▪            | ▪          | NO           | ▪          | ▪            | ▪         | NO        | ▪          | ▪            | ▪          | NO         | ▪          | ▪            |
| Antonio Spinzo               | ▪         | NO        | NO           | ▪          | NO           | ▪          | NO           | ▪         | NO        | NO         | ▪            | ▪          | NO         | ▪          | ▪            |
| Lucio Strazziari             | ▪         | ▪         | ▪            | ▪          | ▪            | ▪          | ▪            | ▪         | ▪         | ▪          | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | ▪            |
| Tiziana Zambelli             | NO        | ▪         | ▪            | NO         | NO           | NO         | ▪            | NO        | NO        | ▪          | ▪            | ▪          | NO         | ▪          | ▪            |

| ADUNANZE                     | 2<br>nov. | 4 *<br>nov. | 9<br>nov. | 10<br>nov. | 11<br>nov. | 16<br>nov. | 18 *<br>nov. | 23<br>nov. | 25 *<br>nov. | 30<br>nov. | 2<br>dic. | 7<br>dic. | 9<br>dic. | 14<br>dic. | 16 *<br>dic. |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Annalisa Atti                | ▪         | ▪           | ▪         | ▪          | NO         | ▪          | ▪            | ▪          | NO           | ▪          | ▪         | NO        | ▪         | ▪          | NO           |
| Giovanni Berti Arnoaldi Veli | NO        | NO          | ▪         | ▪          | ▪          | ▪          | ▪            | ▪          | ▪            | ▪          | ▪         | NO        | NO        | ▪          | ▪            |
| Sandro Callegaro             | ▪         | ▪           | ▪         | NO         | NO         | ▪          | NO           | ▪          | NO           | ▪          | NO        | NO        | NO        | ▪          | NO           |
| Federico Canova              | ▪         | ▪           | ▪         | NO         | ▪          | ▪          | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | NO        | ▪         | ▪         | ▪          | NO           |
| Giovanni Cerri               | ▪         | NO          | ▪         | NO         | ▪          | ▪          | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | NO        | NO        | ▪         | ▪          | NO           |
| Guido Clausi-Schettini       | ▪         | NO          | ▪         | ▪          | ▪          | ▪          | NO           | ▪          | NO           | NO         | NO        | NO        | ▪         | ▪          | ▪            |
| Vincenzo Florio              | ▪         | ▪           | ▪         | NO         | NO         | NO         | ▪            | ▪          | NO           | ▪          | ▪         | ▪         | NO        | NO         | ▪            |
| Giovambattista Fragomeni     | NO        | NO          | NO        | NO         | NO         | ▪          | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | NO        | NO        | NO        | ▪          | ▪            |
| Sandro Giacomelli            | NO        | NO          | ▪         | ▪          | NO         | ▪          | ▪            | ▪          | NO           | NO         | NO        | ▪         | ▪         | ▪          | NO           |
| Gino Martinuzzi              | ▪         | NO          | ▪         | ▪          | NO         | NO         | ▪            | ▪          | NO           | ▪          | ▪         | ▪         | NO        | ▪          | NO           |
| Fausto Sergio Pacifico       | NO        | ▪           | ▪         | ▪          | ▪          | ▪          | ▪            | NO         | NO           | ▪          | ▪         | NO        | ▪         | NO         | ▪            |
| Chiara Rigosi                | ▪         | ▪           | ▪         | ▪          | NO         | NO         | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | ▪         | ▪         | NO        | ▪          | NO           |
| Antonio Spinzo               | ▪         | ▪           | ▪         | ▪          | ▪          | ▪          | NO           | ▪          | ▪            | ▪          | ▪         | ▪         | ▪         | ▪          | ▪            |
| Lucio Strazziari             | ▪         | ▪           | ▪         | NO         | ▪          | ▪          | ▪            | ▪          | ▪            | ▪          | ▪         | ▪         | ▪         | ▪          | ▪            |
| Tiziana Zambelli             | ▪         | NO          | NO        | NO         | ▪          | ▪          | ▪            | ▪          | ▪            | ▪          | NO        | ▪         | NO        | NO         | ▪            |

| ADUNANZE                     | 17 *<br>dic. | 21<br>dic. | 11<br>gen. | 18<br>gen. | totale presenze |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Annalisa Atti                | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 26 su 34 (76%)  |
| Giovanni Berti Arnoaldi Veli | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | 24 su 34 (70%)  |
| Sandro Callegaro             | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 19 su 34 (55%)  |
| Federico Canova              | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 24 su 34 (70%)  |
| Giovanni Cerri               | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | 21 su 34 (61%)  |
| Guido Clausi-Schettini       | NO           | ▪          | ▪          | NO         | 22 su 34 (64%)  |
| Vincenzo Florio              | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 23 su 34 (67%)  |
| Giovambattista Fragomeni     | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | 16 su 34 (47%)  |
| Sandro Giacomelli            | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | 24 su 34 (70%)  |
| Gino Martinuzzi              | NO           | NO         | ▪          | ▪          | 25 su 34 (73%)  |
| Fausto Sergio Pacifico       | ▪            | NO         | ▪          | ▪          | 22 su 34 (64%)  |
| Chiara Rigosi                | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 25 su 34 (73%)  |
| Antonio Spinzo               | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 26 su 34 (76%)  |
| Lucio Strazziari             | ▪            | ▪          | ▪          | ▪          | 33 su 34 (97%)  |
| Tiziana Zambelli             | NO           | ▪          | ▪          | ▪          | 20 su 34 (58%)  |

La tabella, elaborata a puri fini statistici, rileva la presenza alle adunanze e alle udienze disciplinari dei Consiglieri che abbiano presenziato ai lavori per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta.

(delibera del 17 febbraio 2003)

\* = udienza disciplinare

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

(periodo dal 7 settembre 2009 al 23 gennaio 2010)

| <b>Consigliere</b>            | <b>presenze</b> | <b>turni<br/>assegnati</b> | <b>percentuale rispetto<br/>ai turni assegnati</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| avv. Antonio Spinzo           | 15              | 17                         | 88%                                                |
| avv. Gino Martinuzzi          | 14              | 18                         | 77%                                                |
| avv. Federico Canova          | 13              | 18                         | 72%                                                |
| avv. Giovanni Cerri           | 12              | 18                         | 66%                                                |
| avv. Sandro Callegaro         | 11              | 18                         | 61%                                                |
| avv. Fausto Sergio Pacifico   | 9               | 9                          | 100%                                               |
| avv. Tiziana Zambelli         | 8               | 9                          | 88%                                                |
| avv. Guido Clausi-Schettini   | 8               | 17                         | 47%                                                |
| avv. Annalisa Atti            | 7               | 8                          | 87%                                                |
| avv. Chiara Rigosi            | 7               | 8                          | 87%                                                |
| avv. Giovambattista Fragomeni | 5               | 17                         | 29%                                                |
| avv. Vincenzo Florio          | 0               | 18                         | 0%                                                 |

(il Presidente avv. Lucio Strazziari, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli  
e il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sono esonerati dai turni di ricevimento)

## TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI PER IL MANDATO 2010-2011

| <b>giorno</b>    | <b>orario</b>       | <b>Consiglieri</b>                                                           |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUNEDÌ</b>    | dalle 12<br>alle 13 | avv. Sandro Callegaro<br>avv. Gino Martinuzzi                                |
| <b>MARTEDÌ</b>   | dalle 12<br>alle 13 | avv. Chiara Rigosi<br>avv. Tiziana Zambelli<br>(a settimane alternate)       |
| <b>MERCOLEDÌ</b> | dalle 12<br>alle 13 | avv. Federico Canova<br>avv. Vincenzo Florio<br>avv. Flavio Peccenini        |
| <b>GIOVEDÌ</b>   | dalle 12<br>alle 13 | avv. Giovambattista Fragomeni<br>avv. Antonio Spinzo                         |
| <b>VENERDÌ</b>   | dalle 12<br>alle 13 | avv. Annalisa Atti<br>avv. Fausto Sergio Pacifico<br>(a settimane alternate) |
| <b>SABATO</b>    | dalle 12<br>alle 13 | avv. Guido Clausi-Schettini                                                  |

(il Presidente avv. Lucio Strazziari, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli  
e il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sono esonerati dai turni di ricevimento)

# IL SORPASSO (NELL'ALBO ORDINARIO):

**AVVOCATI E PRATICANTI ISCRITTI ALL'ALBO E AI REGISTRI DELL'ORDINE DI BOLOGNA AL 31 DICEMBRE 2009**

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Come anticipavamo nel precedente numero di Bologna Forense (cfr. articolo "Verso il sorpasso!", a pagine 40-41), si è effettivamente compiuto nel nostro Ordine lo storico sorpasso delle colleghe rispetto agli avvocati di sesso maschile, con definitivo tramonto della cd. "maschia avvocatura" (cfr. anche il libro dal titolo omonimo di Antonella Meniconi, Il Mulino, Bologna 2006, edito nella collana del C.N.F. sulla storia dell'avvocatura in Italia).

Il sorpasso si è in realtà verificato con riguardo esclusivamente agli iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati, che al 31 dicembre 2009 contava di 2003 avvocati e 2004 avvocate (colgo così – seppure con qualche mia personale resistenza – l'invito che mi è stato rivolto da alcune gentili colleghe a non utilizzare il termine "avvocatesse"). Se invece consideriamo il numero complessivo degli iscritti all'Albo, come integrato da quello degli iscritti ai relativi Elenchi speciali (che ricomprende gli addetti agli uffici legali di enti pubblici, i professori universitari a tempo pieno e gli avvocati stranieri), la proporzione complessiva è ancora in favore del maggiore numero degli iscritti di sesso maschile, che sono in totale 2109 (vale a dire una percentuale pari al 50,2%) contro 2092 colleghe (49,8%). Ma, visto il crescente *trend* di "femminilizzazione" della professione d'avvocato, è facilmente prevedibile che nel volgere di breve tempo anche questa residua distanza verrà colmata e le colleghe diverranno a tutti gli effetti, nel nostro Albo, la maggioranza.

Fra i praticanti, come già osservavamo nell'articolo precedente, il sorpasso è compiuto da tempo e la proporzione è saldamente consolidata in favore delle praticanti di sesso femminile, che sono complessivamente (cioè senza distinguere fra abilitati al patrocinio e non) 719 (il 59,6%) contro 487 (il 40,4%), con una chiara tendenza all'ulteriore aumento della forbice di distanza fra la percentuale dei due generi.



|          | Albo ordinario |  | Elenchi speciali |  | Totale |  |
|----------|----------------|--|------------------|--|--------|--|
| AVVOCATI | 4007           |  | 194              |  | 4201   |  |

| TOTALE AVVOCATI CON DISTINZIONE DI GENERE | Albo ordinario |      | Elenchi speciali |    | Totali |      |
|-------------------------------------------|----------------|------|------------------|----|--------|------|
|                                           | M              | F    | M                | F  | M      | F    |
|                                           | 2003           | 2004 | 106              | 88 | 2109   | 2092 |
|                                           | 4007           |      | 194              |    | 4201   |      |

|            | Abilitati al patrocinio |  | Non abilitati |  | Totale |  |
|------------|-------------------------|--|---------------|--|--------|--|
| PRATICANTI | 472                     |  | 734           |  | 1206   |  |

| TOTALE PRATICANTI CON DISTINZIONE DI GENERE | Abilitati al patrocinio |     | Non abilitati |     | Totali |     |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|-----|--------|-----|
|                                             | M                       | F   | M             | F   | M      | F   |
|                                             | 189                     | 283 | 298           | 436 | 487    | 719 |

## GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E AL REGISTRO DEI PRATICANTI NEGLI ALTRI ORDINI DEL DISTRETTO DELL'EMILIA ROMAGNA

(dati aggiornati al 31 dicembre 2009)

|               | AVVOCATI                        | PRATICANTI                 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| MODENA        | 1760 (di cui 314 cassazionisti) | 421 (di cui 159 abilitati) |
| PARMA         | 1116 (di cui 181 cassazionisti) | 335 (di cui 98 abilitati)  |
| RIMINI        | 1033 (di cui 188 cassazionisti) | 335 (di cui 171 abilitati) |
| REGGIO EMILIA | 926 (di cui 170 cassazionisti)  | 207 (di cui 87 abilitati)  |
| FERRARA       | 841 (di cui 161 cassazionisti)  | 182 (di cui 96 abilitati)  |
| RAVENNA       | 783 (di cui 192 cassazionisti)  | 162 (di cui 102 abilitati) |
| FORLÌ-CESENA  | 774 (di cui 155 cassazionisti)  | 252 (di cui 101 abilitati) |
| PIACENZA      | 666 (di cui 176 cassazionisti)  | 138 (di cui 58 abilitati)  |

## LE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI NEI NOVE ORDINI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DELL'EMILIA ROMAGNA

| ORDINE        | QUOTA AVVOCATI | QUOTA CASSAZIONISTI |
|---------------|----------------|---------------------|
| RIMINI        | 310            | 360                 |
| PIACENZA      | 240            | 270                 |
| REGGIO EMILIA | 230            | 250                 |
| MODENA        | 220            | 260                 |
| FORLÌ-CESENA  | 216            | 246                 |
| PARMA         | 200            | 240                 |
| RAVENNA       | 175            | 200                 |
| FERRARA       | 170            | 200                 |
| BOLOGNA       | 165,19         | 191,19              |

## DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 27 luglio 2009 al 22 febbraio 2010)

- 1) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 2) Osservatorio sulla giustizia civile
- 3) Conciliazione e mediazione
- 4) Edilizia giudiziaria
- 5) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 6) Congresso Nazionale Forense
- 7) Nomine e incarichi
- 8) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 9) Premi
- 10) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 11) Autorizzazioni
- 12) Deontologia
- 13) Opinamento note
- 14) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 15) Consiglio Nazionale Forense
- 16) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
- 17) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 18) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 19) Fondazione Forense Bolognese
- 20) Associazioni forensi
- 21) Magistratura onoraria
- 22) Polisweb e processo telematico
- 23) Formazione continua
- 24) Pari opportunità
- 25) Elezioni forensi
- 26) Progetto di riforma dell'ordinamento forense
- 27) Sport
- 28) Varie

### 1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli di avere preso visione di una **comunicazione affissa nel corridoio antistante la cancelleria del G.I.P.**, datata 15 luglio 2009 a firma del Presidente Dott. Floridia e del Cancelliere Dott. Ricci, nella quale si avvertono gli Avvocati che le richieste di rito alternativo e le memorie difensive debbono essere depositate in cancelleria 7 giorni prima dell'udienza preliminare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di approfondire e riferire in prossima adunanza.

(adunanza del 27 luglio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla iniziativa assunta dal Presidente della Corte d'Appello di **applicare a turno Magistrati dei Tribunali distrettuali per integrare i Collegi in occasione della decisione delle cause di Corte d'Appello di vecchio rito**, come da nota del 15 settembre 2009 inviata anche a tutti i Consigli degli Ordini del Distretto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, prende atto dell'iniziativa e, a maggioranza, delibera di riservarsi di esprimere ogni valutazione anche alla luce dei risultati che tale iniziativa potrà comportare, ritenendo comunque che le iniziative volte a migliorare la situazione dei gravi ritardi che si verificano da anni in Corte d'Appello devono essere valutate positivamente.

*(adunanza del 21 settembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sulla opportunità di consentire agli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna di avere accesso all'**elenco degli estratti delle sentenze di fallimento emesse dal Tribunale di Bologna**, similmente a quanto accade per i commercialisti iscritti al relativo Ordine locale, che possono consultare tale elenco in area riservata del sito internet del loro Ordine professionale.

Il Consigliere Avv. Cerri richiama i primi contatti presi a suo tempo dal Consigliere Avv. Sandro Callegaro con il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Dott. Giuseppe Colonna, il quale aveva dichiarato – da una parte – la sua indisponibilità a fornire copia a questo Consiglio degli estratti delle sentenze, dallo stesso già fornita al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e – dall'altra – la sua adesione alla consegna, da parte di quest'ultimo, al Consiglio Forense di copia degli estratti, per la loro diffusione protetta fra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati dell'Ordine di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, pur rammaricandosi del fatto che il Consiglio non abbia incontrato, nel Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Dott. Giuseppe Colonna, la medesima disponibilità da questi concretamente manifestata al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di prendere contatto con il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, nella persona del Dott. Claudio Solferini, per concordare le modalità di trasmissione al Consiglio di copia degli estratti delle sentenze di fallimento, per i fini della loro pubblicazione nell'area riservata del sito del Consiglio, mandando alla Commissione "Rapporti con gli Uffici Giudiziari e con la Magistratura" di segnalare la circostanza in una prossima riunione della "Commissione paritetica" del Consiglio con la Magistratura locale, con l'auspicio che in future occasioni l'Ordine degli Avvocati non debba essere oggetto di trattamento differenziato rispetto ad altri Ordini professionali.

*(adunanza del 5 ottobre 2009)*

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta il 7 ottobre 2009 dall'Avv. Giovanni Battista Frisoli, con quale, in relazione alle notizie apparse in pari data sulla stampa locale che hanno riferito della convocazione innanzi al C.S.M. dei vertici degli Uffici Giudiziari di Bologna per fornire chiarimenti sulle disfunzioni rilevate dalla recente **ispezione ministeriale presso il Tribunale**, chiede che il Consiglio voglia adoperarsi per ottenere copia della relazione depositata dagli ispettori del Ministero di Giustizia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con il Presidente e la Dirigente del Tribunale per chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere copia della relazione redatta dagli ispettori ministeriali.

*(adunanza del 12 ottobre 2009)*

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari **sulla visita del Ministro di Giustizia On. Angelino Alfano** ha condotto il 13 novembre scorso presso gli Uffici Giudiziari bolognesi. All'incontro, tenutosi nell'aula della Corte d'Assise d'Appello, hanno partecipato una trentina di Magistrati, fra i quali tutti i capi degli Uffici, i quali hanno lamentato le difficoltà in termini di risorse e di carenza di personale, anche di Magistrati, che impedisce il buon funzionamento degli Uffici. In particolare, il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ed il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari hanno consegnato al Ministro le statistiche degli Uffici dagli stessi rispettivamente diretti, dalle quali emerge l'anomalia della situazione di Bologna, che dispone di un organico inferiore a quello di altre sedi omogenee di Tribunale e Corte d'Appello.

Il Ministro ha comunicato l'intenzione di convocare una riunione con i 26 Presidenti di Corte d'Appello, per verificare la distribuzione delle risorse nelle varie sedi di Corte d'Appello.  
(adunanza del 16 novembre 2009)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul provvedimento in data 29 dicembre 2009, pervenuto al Consiglio in data 7 gennaio 2010, emesso dal Procuratore della Repubblica di Bologna Dott. Roberto Alfonso, con il quale comunica che a far tempo dal 4 gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, lo **sportello dell'ufficio udienze della Procura della Repubblica** sarà aperto al pubblico nelle giornate dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 9.30 alle 11.30.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di dare comunicazione agli iscritti, mediante circolare e-mail, del provvedimento inviato dal Procuratore della Repubblica, esprimendo in ogni caso contrarietà sia al fatto che il detto provvedimento è stato preso senza previa consultazione con il Consiglio, sia al merito dello stesso, che si traduce in una limitazione delle possibilità di accesso dei difensori alle cancellerie e, pertanto, in una contrazione dell'esercizio del diritto di difesa, e si riserva, non appena si sarà insediato il prossimo Consiglio dell'Ordine, di prendere contatto con il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, e con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, per richiedere un incontro collegiale nel corso del quale esaminare le problematiche inerenti alla organizzazione degli uffici giudiziari della Procura della Repubblica.

(adunanza dell'11 gennaio 2010)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 28 dicembre 2009 dal Presidente Vicario della Corte d'Appello di Bologna, Dott. Mario Miranda, con la quale, in esecuzione a quanto disposto dal Consiglio Giudiziario in data 14 dicembre 2009, chiede di far pervenire osservazioni su eventuali disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio 11 luglio 2006-11 luglio 2010 che, al fine della loro eliminazione, siano state dal Consiglio formalmente e tempestivamente comunicate al Presidente della **Sezione G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Bologna**, Dott. Giorgio Giuseppe Floridia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare riscontro comunicando che nel quadriennio indicato non sono state rilevate e comunicate disfunzioni organizzative al Presidente della Sezione G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Bologna, Dott. Giorgio Giuseppe Floridia, il quale anzi si è distinto per capacità organizzativa, cui va dato ancora maggiore riconoscimento in considerazione del numero di procedimenti cui l'Ufficio è quotidianamente interessato, e dell'importanza e delicatezza dei compiti attribuiti ai Giudici della Sezione.

(adunanza dell'11 gennaio 2010)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 15 gennaio 2010 dal Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, Avv. Elisabetta d'Errico, nella quale si esprime contrarietà al progetto di spostare tutte le **udienze del Tribunale di Sorveglianza** nei locali della Casa Circondariale di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di condividere e fare proprie le valutazioni espresse dalla locale Camera Penale, e di formalmente esprimerle a tutti i soggetti cui la segnalazione della Camera Penale è indirizzata.

(adunanza del 18 gennaio 2010)

---

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato, su delega del Consiglio, alla **riunione convocata dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale**, Avv. Desi Bruno, tenutasi il 15 gennaio 2010, dopo che era stata rinviata quella originariamente fissata per il giorno precedente, presso la sede dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale di Bologna, alla quale hanno partecipato anche l'Assessore ai servizi Sociali del Comune di Bologna, Luisa Lazzari, altri rappresentanti di Enti ed Istituzioni del volontariato, dei servizi sociali, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, in persona della Dott. Maria Longo, la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, in persona della sua Presidente Avv. Elisabetta d'Errico, la Facoltà di Giurisprudenza, in persona dei Prof. Massimo Patarini e Avv. Bruno Guazzaloca.

La Garante Avv. Desi Bruno ed anche gli altri intervenuti hanno messo in risalto la grave situazione in cui versano gli istituti penitenziari (compreso quello bolognese e quelli emiliani) per via di un sovraffollamento oramai inaccettabile ed incontenibile per le attuali strutture edilizie, nonché la scarsità di risorse umane (agenti di polizia, volontari, personale dei servizi

sociali) e di materiali, al punto da mancare beni di stretta necessità (quali ad esempio gli stessi prodotti per la sanità e l'igiene) che hanno fortemente aggravato le condizioni di vita delle persone ristrette in detti istituti, sia essi in attesa di giudizio che definitivi.

Molti reclusi nel carcere della "Dozza" o nei centri di detenzione per clandestini vivono, infatti, in una situazione drammatica per via della condizione di sovraffollamento e dei tagli di bilancio; molti detenuti non dispongono dei beni primari necessari alle più semplici azioni quotidiane: prodotti per l'igiene personale (spazzolini da denti, saponi, shampoo, dentifrici, bagnoschiuma, deodoranti), ma anche francobolli, carta da lettera, biancheria intima, infradito per doccia.

E' stato evidenziato come "il sovraffollamento delle carceri (il carcere di Bologna detiene attualmente circa 1.200 persone) costituisce poi di per sé trattamento inumano e degradante, e impedisce la territorializzazione dell'esecuzione della pena, indispensabile presupposto di programmi efficaci di reinserimento nei contesti sociali di appartenenza".

E' stato inoltre messo in risalto il mutamento di rotta giurisprudenziale affermatosi, soprattutto da ultimo e conseguentemente al cambio della Dirigenza e di numerosi Magistrati, presso il nostro Tribunale di Sorveglianza, che ha fortemente limitato l'accesso alle misure alternative alla pena da parte dei detenuti.

L'Avv. d'Errico ha ribadito la intenzione della Camera Penale di farsi promotrice presso il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dell'esame dello stato delle posizioni di quei detenuti che hanno presentato richieste di accesso alle misure alternative. E' infatti accaduto in passato che fossero state fissate udienze di applicazione di misure a cessazione dello stato di detenzione.

Il Consigliere Avv. Spinoza propone che il Consiglio, nel prendere atto di tale grave situazione in cui versa il sistema penitenziario e l'applicazione delle norme da parte del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, verifichi, nell'interesse dei diritti delle persone detenute, se non vi siano state ulteriori limitazioni all'esercizio del diritto di difesa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Spinoza per la partecipazione all'incontro e il riferimento.

*(adunanza del 18 gennaio 2010)*

## **2) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE**

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile** tenutasi il 24 settembre 2009 nell'ufficio del Presidente del Tribunale.

Alla riunione erano presenti, per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il Presidente della III sezione Dott. Bruno Gilotta, il Presidente della IV sezione Dott. Giuseppe Colonna, il Dott. Pasquale Liccardo, la Dott. Chiara Graziosi, la Dott. Elisabetta Candidi Tommasi ed il Dott. Antonio Costanzo; per l'Avvocatura, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Gino Martinuzzi (per il Consiglio dell'Ordine), l'Avv. Maria Anna Alberti e l'Avv. Alessandro Lovato (per l'Associazione Sindacale degli Avvocati-A.N.F.), l'Avv. Flavio Chiusi (per l'A.G.E.R.-Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna), l'Avv. Ada Valeria Fabj, l'Avv. Daniela Abram e l'Avv. Isabella Trebbi Giordani (per l'A.I.A.F.-Associazione Italiana Avvocati della Famiglia e dei minori), l'Avv. Arianna Petazzoni e l'Avv. Alessandro Rizzoli (per la Camera Civile); per la Cancelleria, la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca ed il Direttore di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi.

Preliminarmente, i componenti dell'Osservatorio hanno concordato sulla necessità di identificare e formare alcuni gruppi di lavoro, ciascuno incaricato di censire le prassi esistenti e proporre la redazione di protocolli condivisi per la gestione delle udienze e la organizzazione dei procedimenti trattati nelle rispettive materie di interesse, nel rispetto dello spirito e delle finalità dichiarati nel documento di ricostituzione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna.

In seguito, il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha riferito della formale richiesta, pervenuta al Consiglio, della Camera Minorile dell'Emilia Romagna di potere partecipare ai lavori dell'Osservatorio, ed in particolare a quelli in materia minorile e di diritto di famiglia, ancorchè non si tratti di associazione forense formalmente riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense. I componenti dell'Osservatorio hanno approvato la richiesta di partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, nel gruppo di lavoro in materia di diritto di famiglia e minorile, degli Avvocati Nadia Del Frate e Stefania Tonini, quali rappresentanti della Camera Minorile e, nell'occasione, stabilito il criterio generale che ogni richiesta di partecipazione all'Osservatorio da parte di soggetti che ad oggi non vi fanno parte dovrà sempre essere riferita e presentata nel corso delle periodiche riunioni plenarie dell'Osservatorio, affinché i componenti dello stesso possano previamente esprimere il proprio gradimento.

Sono poi stati costituiti i seguenti cinque gruppi di lavoro:

- 1) sul "protocollo generale per i procedimenti civili", i cui componenti sono incaricati di riprendere, rivedere e concludere la predisposizione della bozza di protocollo già elaborata, in modo che la sua presentazione possa costituire la prima manifestazione pubblica dell'Osservatorio. All'interno di tali lavori troveranno disamina le proposte in materia di pari opportunità già presentate dal Consigliere Avv. Annalisa Atti e di cui al verbale della adunanza del Consiglio del 6 luglio 2009, che erano state previamente inoltrate ai componenti dell'Osservatorio. A tale gruppo di lavoro partecipano: per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, il Dott. Pasquale Liccardo e la Dott. Chiara Graziosi; per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Annalisa Atti (per il Consiglio dell'Ordine), l'Avv. Maria Anna Alberti (per l'Associazione Sindacale degli Avvocati); per la Cancelleria, il Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e il Direttore di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi;
- 2) sul nuovo procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.), i cui componenti, oltre a predisporre un protocollo per la gestione di tale tipologia di procedimenti, sono incaricati anche di compilare il questionario che in materia è stato predisposto e diffuso nel circuito degli Osservatori italiani. A tale gruppo di lavoro partecipano: per la Magistratura, il Dott. Pasquale Liccardo e la Dott. Chiara Graziosi; per l'Avvocatura, il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi (per il Consiglio dell'Ordine), l'Avv. Alessandro Rizzoli (per la Camera Civile), l'Avv. Giovanni Delucca (per l'Associazione Sindacale degli Avvocati); per la Cancelleria, la Dott. Emanuela Biotti;
- 3) sul diritto di famiglia. A tale gruppo di lavoro partecipano: per la Magistratura, il Presidente della I sezione (non appena sarà nominato e insediato), la Dott. Matilde Betti, il Dott. Antonio Costanzo ed un Giudice del Tribunale per i minorenni, da identificare; per l'Avvocatura, gli Avvocati Ada Valeria Fabj, Daniela Abram e Isabella Trebbi Giordani (per l'A.I.A.F.), gli Avvocati Nadia Del Frate e Stefania Tonini (per la Camera Minorile); per la Cancelleria, la Sig.ra Alessandra Benazzi;
- 4) sui criteri di risarcimento del danno. A tale gruppo di lavoro partecipano: per la Magistratura, il Presidente della III sezione Dott. Bruno Gilotta, la Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, il Presidente f.f. della sezione Lavoro Dott. Maurizio Marchesini ovvero altro Giudice del Tribunale del Lavoro; per l'Avvocatura, l'Avv. Alessandro Lovato (per l'Associazione Sindacale degli Avvocati), l'Avv. Flavio Chiussi (per l'A.G.E.R.) e l'Avv. Francesca Palumbi;
- 5) sul diritto del lavoro. A tale gruppo di lavoro partecipano: per la Magistratura, il Dott. Filippo Palladino ed il Dott. Mauro Dallacasa; per l'Avvocatura, il Consigliere Avv. Chiara Rigosi (per il Consiglio dell'Ordine), l'Avv. Arianna Petazzoni (per la Camera Civile) e l'Avv. Flavio Chiussi (per l'A.G.E.R.); per la Cancelleria, la Dott. Mariella Castriota.

I gruppi di lavoro così costituiti, oltre agli altri che l'Osservatorio si riserva di costituire, saranno liberi di organizzare al meglio i propri lavori, in ogni caso designando al proprio interno un referente organizzativo, che curi la convocazione delle riunioni, ne rediga i relativi verbali, svolga l'attività di coordinamento con gli altri gruppi di lavoro dell'Osservatorio bolognese (e con gli eventuali gruppi di lavoro costituiti per la medesima materia presso altri Osservatori italiani) e riferisca nelle riunioni plenarie dell'Osservatorio, che saranno comunque aperte alla partecipazione di tutti i componenti di ciascun gruppo di lavoro. Viene inoltre previsto che, in casi particolari e in determinate occasioni, i gruppi di lavoro possano invitare a partecipare ai propri lavori singoli esponenti di altre categorie professionali (ad esempio, medici legali, commercialisti, ufficiali giudiziari, esponenti dei servizi sociali, eccetera), previo accordo raggiunto in tal senso dall'Osservatorio riunito nella sede plenaria.

Ai soli fini della convocazione della prima riunione dei gruppi di lavoro come sopra individuati, è stato assegnato l'incarico organizzativo di promuovere le riunioni rispettivamente agli Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Gino Martinuzzi, Isabella Trebbi Giordani, Alessandro Lovato e Flavio Chiussi.

Tutte le riunioni dei gruppi di lavoro dovranno tenersi presso gli uffici del Tribunale, previo accordo con la Dirigenza dello stesso.

Infine, in merito alla richiesta pervenuta dalla giunta distrettuale dell'A.N.M. di indicare un Avvocato componente dell'Osservatorio per completare la lista dei relatori al convegno intitolato "Il nuovo processo civile: un passo avanti verso l'efficienza?", che si terrà a Bologna il 23 ottobre 2009 in occasione della giornata europea per la giustizia civile, i componenti dell'Osservatorio hanno designato a parteciparvi, in rappresentanza dell'Osservatorio, l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

La prossima riunione in sede plenaria dell'Osservatorio è stata fissata al 29 ottobre

2009, ad ore 15.30, secondo la già convenuta calendarizzazione che prevede la fissazione di riunioni periodiche da tenersi ogni ultimo giovedì del mese, presso gli uffici del Presidente del Tribunale.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli del riferimento.

(adunanza del 5 ottobre 2009)

### 3) CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sull'incontro tenutosi il 7 ottobre 2009 presso la sede della Camera di Commercio di Bologna, al quale ha partecipato unitamente al Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, al Presidente della C.C.I.A.A. Dott. Bruno Filetti, accompagnato dalla Dott. Grandi e dalla Dott. Cavina, nonché ai Presidenti (o loro delegati) degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Architetti, degli Ingegneri, dei Consulenti del Lavoro, e dei Collegi Notarile e dei Geometri.

L'incontro mirava a presentare una bozza di **protocollo di intesa**, che si vorrebbe venisse sottoscritto da tutti i soggetti invitati, **per la diffusione e l'incremento della conciliazione**, vista come strumento estremamente utile non solo al decremento delle abnormi pendenze giudiziarie, ma anche alla soluzione non avversariale delle controversie.

La bozza, redatta di concerto tra la C.C.I.A.A. ed il Presidente del Tribunale, vorrebbe anche avere l'ambizioso intento di anticipare la ormai prossima attuazione della normativa delegata al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui all'art. 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Detta normativa, che mira a realizzare una rete di "organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione", da un lato auspica la creazione di organismi di conciliazione "generali" istituiti presso i Tribunali dai Consigli degli Ordini degli Avvocati, e di altri organismi "speciali", per controversie in particolari materie, presso i Consigli degli Ordini professionali, e dall'altro conferma la competenza ormai acquisita e la organizzazione già predisposta in materia dalle Camere di Commercio, interessate al fenomeno della conciliazione sin dal 1993 (con la legge n. 580 del 29 dicembre 1993).

La bozza, dopo un preambolo di richiamo alla disciplina normativa, comunitaria ed italiana, in materia di conciliazione, si apre con alcune dichiarazioni di intenti (sub "considerato che", 6 capoversi) e prosegue con alcune proposizioni fattive (sub "le parti convengono e stipulano quanto segue", 8 capoversi). Di particolare interesse per il Foro sono l'impegno a promuovere ed incrementare la cd. conciliazione delegata, ovvero la possibilità durante il giudizio, qualora ne ricorrano i presupposti di percorribilità (tipologia della lite, posizione e comportamento delle parti, ecc.), di sospendere il procedimento inviando le parti medesime davanti ad un conciliatore (sulla suggestione di quanto previsto in Francia dalla loi 95-125 dell'8 febbraio 2005, e ripreso anche dalla legge delega sopra citata, in incremento di quanto già contemplato - e non utilizzato - dall'art. 296 c.p.c.), e l'impegno ad informare i clienti, in occasione della prestazione della propria opera professionale, dell'esistenza di strumenti alternativi di soluzione dei conflitti (impegno già previsto dalla legge delega, ove anzi è qualificato come obbligo), e quando possibile a inserire nei contratti di cui ci si occupa clausole di conciliazione.

Di particolare interesse dell'Ordine, e della Fondazione Forense, è l'impegno a delineare (e organizzare) percorsi formativi comuni sulle normative in materia di conciliazione e sulle tecniche di gestione delle relative procedure.

Il Consigliere Avv. Atti ritiene che l'iniziativa sia di estremo interesse; la professione forense, contrariamente a quanto alcuni credono, è volta da sempre dalla mediazione degli interessi del cliente con quelli dei terzi e con l'interesse generale, ed anche l'attività più propriamente contenziosa non è aliena dalla ricerca continua del miglior interesse sostanziale (e non solo processuale) del cliente, con la ricerca costante della soluzione di minore costo emotivo ed economico per lo stesso. Inoltre, il Consiglio da tempo partecipa ad iniziative, studi e progetti, anche nazionali, in materia di risoluzione alternativa delle controversie, e potrebbe istituire un organismo di conciliazione, in ossequio a quanto previsto dalla normativa sopra citata ed a quanto già attuato presso altri Ordini italiani.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce inoltre della bozza di testo sottoposta a valutazione, nella quale vi sono alcune disposizioni che suscitano perplessità, e che dunque dovrebbero preferibilmente essere emendate. Le previsioni sono sostanzialmente due, oltre ad un irrisolto problema di fondo.

In primo luogo, appare difficile conciliare la disciplina normativa, secondo la quale gli organismi di conciliazione "generalisti" saranno in primo luogo quelli istituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali, e solo secondariamente quelli già istituiti presso le C.C.I.A.A. e/o presso altri enti pubblici o privati (tralasciando per il momento gli organismi "specialistici" in particolari materie), e la previsione che - contenuta nel protocollo - la conciliazione debba svolgersi "preferibilmente" presso la locale C.C.I.A.A. (e si suppone che anche le clausole conciliative da inserire negli atti e nei contratti per i quali gli iscritti agli enti firmatari prestino la propria opera siano formulate per sottoporre le conciliazioni "preferibilmente" all'organismo istituito presso la locale C.C.I.A.A.).

In secondo luogo, pare difficile conciliare l'attuale previsione di legge, probabilmente diversa da quella di cui alla emananda normativa, secondo la quale per i conciliatori "ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati" (art. 4 del d.m. n. 222 del 23 luglio 2004) e la previsione, contenuta implicitamente nella bozza, che conciliatori abilitati siano solo quelli formati secondo gli standard Unioncamere (Camere che certamente sono tra i principali formatori di conciliatori, ma non sono gli unici possibili formatori, e non sono necessariamente i formatori degli iscritti da più di quindici anni ad albi professionali ed attività economica o giuridica).

Il problema di fondo, poi, è costituito dal fatto che in nessun punto del protocollo viene menzionata la auspicabilità della difesa tecnica della parte, anche durante la procedura di conciliazione. La questione non è, ovviamente, una mera lobbying corporativistica; il ruolo del difensore nel procedimento di conciliazione, pur se ovviamente molto diverso dal ruolo svolto in sede di consulenza stragiudiziale ed in sede di difesa giudiziale, resta insostituibile proprio nell'interesse della parte stessa, la quale solo in tal modo può essere adeguatamente informata e conscia dei presupposti e delle conseguenze giuridiche di quanto si accinge a concordare con l'altra parte; solo mediante l'assistenza tecnica, cioè, si può escludere che vi siano asimmetrie informative e scelte non consapevoli, che in un futuro possono essere foriere di contenzioso.

Il Consigliere Avv. Atti ritiene quindi che l'articolato della bozza dovrebbe essere riformulato come segue (sostituendo, nell'intero documento, la dizione "parti firmatarie" con quella "soggetti firmatari", per evitare confusione con le parti assistite o litiganti):

- (secondo capoverso) la collaborazione avrà altresì ad oggetto la sperimentazione della c.d. "conciliazione delegata", da effettuarsi, nel pieno rispetto della volontà delle parti litiganti, presso uno degli organismi di conciliazione iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia, tra i quali vi è il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, secondo i regolamenti da essi adottati. Tale sperimentazione, salvo specifiche, diverse, previsioni di legge, verterà su tutte le materie aventi per oggetto diritti disponibili;
- (terzo capoverso) eliminare testo dopo "fatto salvo il principio di riservatezza della procedura conciliativa";
- (sesto capoverso) gli altri soggetti firmatari si impegnano a segnalare ai propri iscritti l'opportunità di inserire, all'interno delle procedure e nel corso delle attività per le quali presteranno la loro opera professionale, ed afferenti a diritti disponibili, informazioni sulla conciliazione e ove possibile clausole contrattuali di impegno a ricorrere alla conciliazione di eventuali liti, nonché l'opportunità, in caso di contenzioso ormai sorto, di indicare alle parti assistite percorsi conciliativi;
- (dopo il sesto capoverso, inserire un nuovo punto del seguente tenore) tutti i soggetti firmatari si impegnano a rappresentare alle parti litiganti, indirizzate ad una procedura di conciliazione o mediazione stragiudiziale, l'opportunità di essere assistiti da un difensore.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Atti dell'ampio e dettagliato riferimento e delibera di aderire al progetto, facendo proprie le osservazioni al testo come illustrate dal Consigliere Avv. Atti, in vista della sottoscrizione del protocollo d'intesa che verrà stilato.

(adunanza del 12 ottobre 2009)

---

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della "Commissione conciliazione", di avere partecipato, unitamente ai Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Giovambattista Fragomeni, al convegno su **"La conciliazione in ambito forense: la disciplina, il ruolo degli Ordini e gli organismi di gestione"** che si è tenuto a Perugia nei giorni 27 e 28 novembre 2009.

L'evento è stato molto interessante e proficuo, anche per chi non fosse un novizio dell'argomento. Le due giornate sono state molto diverse tra loro; nel corso della prima è stato possibile ascoltare alcune pregevoli relazioni, tra tutte brillantissima quella del Prof. Francesco Paolo Luiso, e importante, in particolar modo per la qualifica del relatore, quella della Dott. Augusta Iannini, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e direttamente interessata alla redazione dell'emanando testo di legge, nonchè seguire il vivace dibattito che ne è seguito; nel corso della seconda è stato possibile partecipare a diversi workshop, più tecnici o comunque focalizzati all'offrire ai partecipanti utili esperienze ed informazioni pratiche.

Nella prima giornata i relatori hanno posto in luce i punti critici e criticabili del disegno di decreto legislativo sulla mediazione e conciliazione civile e commerciale, approvato recentemente dal Senato; la Dott. Iannini ha a sua volta rimarcato alcuni punti riferiti come irrinunciabili della disciplina.

In particolare, le critiche si sono accentrate sulla improprietà della previsione dell'obbligo per il mediatore, in caso di non raggiungimento di un accordo tra le parti, di formulare una proposta di soluzione della controversia (della quale dovrà tenere conto il Giudice: art. 11, comma 4); infatti, in tal modo si dà luogo ad una commistione tra mediazione facilitativa e mediazione valutativa, si esula dalla natura e dalla struttura della conciliazione (che è volta a realizzare un regolamento di interessi e non di posizioni) e, laddove non si prevede, almeno come nella disciplina della conciliazione societaria, che la suddetta proposta sia emanabile solo su concorde richiesta delle parti, si deroga insanabilmente alla caratteristica volontarietà di ogni passaggio della procedura conciliativa (cosa che non è incompatibile anche con la ipotetica obbligatorietà del procedimento conciliativo), minandone le possibilità di successo e creando in nuce le condizioni di fallimento dello strumento della mediazione civile e commerciale.

Ancora, è stata criticata la previsione dell'art. 4, comma 3, che introduce una "sanzione" (nullità del mandato professionale) del tutto sproporzionata (ed anche sintomatica della fiducia nutrita dal legislatore nella categoria forense, al di là della dichiarazione di facciata secondo la quale l'introduzione della mediazione diffusa ed in alcuni casi obbligatoria costituirebbe una nuova possibilità di lavoro per la categoria); criticata la stessa previsione dell'obbligatorietà di tentativi di conciliazione in numerose materie (art. 5, comma 1), chiaro indice dello scopo quasi esclusivamente deflattivo del contenzioso; criticata la mancata previsione di una obbligatorietà, o almeno opportunità, di avvalersi di una difesa tecnica anche nel procedimento conciliativo; criticati inoltre altri aspetti, più specifici, di singole previsioni.

La Dott. Iannelli ha confermato che nel futuro verranno introdotte regole nuove sia per gli organismi di conciliazione sia per i conciliatori, che tenderanno tutte a richiedere una specifica preparazione e formazione ed una alta efficienza e affidabilità; ha indicato poi come difficilmente modificabile la previsione maggiormente criticata (art. 11), che risponderebbe all'esigenza di disincentivare atteggiamenti dilatori e disinteresse durante la fase di conciliazione.

Nella seconda giornata i relatori hanno portato le esperienze dei propri fori (workshop sulla conciliazione delegata, in particolare sul progetto "Conciliamo" di Milano) o degli organismi di conciliazione già costituiti (workshop sulla costituzione degli organismi e sui requisiti di gestione), o fatto il punto sulla formazione e sull'informazione agli/degli Avvocati in conciliazione (workshop sulla formazione).

I materiali relativi si trovano in larga parte sul sito [www.conciliazioneforense.it](http://www.conciliazioneforense.it), nella sezione dedicata alle attività delle commissioni, e potranno comunque essere richiesti al "Coordinamento della conciliazione forense" una volta che il Consiglio dell'Ordine di Bologna vi abbia aderito.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'esauriente riferimento.

*(adunanza del 30 novembre 2009)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, a seguito dell'approfondimento della tematica e della partecipazione al convegno di Perugia sulla conciliazione in ambito forense, sulla **possibilità ed opportunità di costituire anche presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna un organismo di conciliazione**, sull'esempio di quelli già operanti presso altri Ordini (ad esempio, Milano, Firenze, Perugia e molti altri).

Attualmente, la disciplina dei requisiti necessari per la costituzione di un organismo di conciliazione, e le modalità di iscrizione nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, sono fissati all'art. 4 del d.m. n. 222/2004. Si tratta di una procedura complessa anche se non complicata, ma soprattutto di requisiti, riferiti sia all'ente costituente l'organismo sia ai conciliatori

che vi presteranno opera, abbastanza articolati e dettagliati, che peraltro, in un panorama come quello attuale di evoluzione in fieri della normativa in materia, paiono destinati a cambiare o ad essere diversamente precisati ed articolati entro breve tempo.

Infatti, nel disegno di decreto legislativo attuativo dell'articolo 60 della legge n. 69 del 19 giugno 2009, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, è previsto all'art. 16 che solo sino all'emanazione di nuovi decreti ministeriali – previsti nella normativa emananda – continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della Giustizia nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004.

Allo stato, il "Coordinamento per la conciliazione forense" ha già predisposto un vademecum per la costituzione di organismi di conciliazione che tiene conto delle indicazioni contenute nella normativa in via di approvazione; ad esso può essere fatto utile riferimento per farsi un'idea della procedura e delle formalità necessarie, che potrebbero anche essere intraprese in brevissimo tempo.

Tuttavia, poiché la concreta costituzione di un organismo di conciliazione non può prescindere da molteplici condizioni e circostanze che necessitano di una preparazione non improvvisata e di un lavoro a lungo termine (ad esempio, il reperimento di una sede presso il Tribunale; lo studio, la progettazione e la organizzazione di mezzi e persone per il funzionamento dell'ufficio; il reperimento di conciliatori che prestino servizio in esclusiva per l'organismo costituendo, la scelta di amministratori dell'organismo che non possano poi prestare la propria opera quali conciliatori, e così via), sarebbe opportuno che di tutto ciò si occupasse il Consiglio nel prossimo mandato, anche se fin da ora sarebbe utile aderire al "Coordinamento per la conciliazione forense", al fine di fare tesoro delle esperienze più avanzate altrui e fare parte della rete di organismi forensi di conciliazione, che – secondo quanto è dato ricavare dalla nuova normativa – verranno a trovarsi su di un piano privilegiato rispetto ad altri organismi identicamente abilitati.

Secondo l'art. 18 del disegno di decreto legislativo (da comparare all'art. 19 del medesimo testo), infatti, solo gli organismi costituendi dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati potranno avere sede presso i Tribunali, ed avranno competenza "generale", indistintamente per qualsiasi tipo di controversia e di materia (conciliabile), mentre analoghi organismi costituiti da altri Ordini professionali avranno competenza limitata a materie specifiche, e gli organismi costituiti dalla Camere di Commercio non avranno sede presso i Tribunali.

Parrebbe inoltre necessario predisporre percorsi formativi sia per conciliatori, sia per Avvocati che assistano le parti in conciliazione; non pare infatti probabile che, in futuro, possa essere iscritto nel registro o albo dei conciliatori il professionista che abbia semplicemente maturato quindici anni di iscrizione all'Albo (unico requisito ora richiesto, secondo la normativa sulla conciliazione societaria), bensì che venga richiesta all'aspirante una apposita formazione, presumibilmente analoga a quella oggetto degli standard formativi Unioncamere (cioè, avere seguito corsi teorico-pratici, di durata di almeno 36 + 16 ore, con superamento di test finale; si veda anche la parte finale del già citato art. 16 del testo: "Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, l'albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale").

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di aderire al "Coordinamento della conciliazione forense", mandando al Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della "Commissione conciliazione", che ringrazia per il dettagliato riferimento, di prendere contatti con lo stesso (nella persona del coordinatore Avv. Angelo Santi del Foro di Perugia); delibera inoltre di integrare la composizione della propria "Commissione conciliazione" con l'inserimento anche del Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni.

*(adunanza del 30 novembre 2009)*

#### 4) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, richiamato quanto deliberato alla adunanza del 4 maggio 2009, sul **progetto di acquisizione di nuovi spazi per gli uffici del Consiglio dell'Ordine**, comunicando che a tal fine sono state acquisite le planimetrie dei locali della Corte d'Appello adiacenti e sottostanti i locali attualmente occupati dal Consiglio, che sono state consegnate all'Ing. Paolo Fava, libero professionista consulente del Consiglio, il quale a seguito degli incontri intercorsi con il Presidente Avv. Lucio Strazziari e il Segretario Avv. Giovanni Berti

Arnoaldi Veli ha elaborato due proposte di acquisizione di spazi attualmente in fase di approfondimento.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e rimane in attesa dell'elaborato del consulente Ing. Paolo Fava, riservando ogni valutazione ed eventuale deliberazione al riguardo.  
(adunanza del 27 luglio 2009)

#### 4) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione intermedia della F.B.E. (Federation des Barreaux d'Europe)** che si terrà a Valencia (Spagna) dal 1° al 3 ottobre 2009, organizzata dall'I.C.A.V. (Consiglio dell'Ordine di Valencia), dal titolo "La mediazione come nuova formula per risolvere i conflitti. Il ruolo della professione legale. La direttiva europea negli aspetti della mediazione negli affari civili e commerciali."

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare a parteciparvi l'Avv. Flavia Masè Dari.

(adunanza del 21 settembre 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 29 settembre 2009 dall'A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati di concessione di patrocinio morale ed economico al Congresso Straordinario della Associazione, che si terrà dal 23 al 24 ottobre 2009 a Genova.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di non accogliere la richiesta di patrocinio, confermando il proprio orientamento in forza del quale il Consiglio ritiene di esaminare esclusivamente **richieste di patrocinio per congressi, convegni ed eventi** che si svolgono nella provincia di Bologna.

(adunanza del 5 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla partecipazione del Consiglio e della Fondazione Forense al **Salone della Giustizia**, che si terrà a Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009, comunicando in particolare di avere ottenuto il diretto coinvolgimento del Consiglio in due incontri organizzati nell'ambito della manifestazione: il primo, avente ad oggetto "Organizzazione, innovazione e responsabilità sociale: la responsabilità degli operatori della giustizia nei confronti dei cittadini" si svolgerà il 4 dicembre, organizzato d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e di Milano, e vedrà la partecipazione, in rappresentanza del Consiglio, del Consigliere Avv. Sandro Callegaro; il secondo, avente ad oggetto "A.D.R. La mediazione delle liti civili e commerciali. Ruoli, responsabilità e opportunità dell'Avvocatura nella risoluzione alternativa delle controversie" e consistente in una simulazione con attori, fra i quali anche il Presidente Avv. Lucio Strazziari, si svolgerà il 5 dicembre, organizzato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Per il primo incontro, al Consiglio è stato richiesto un contributo economico di €2.000,00, con riserva di 30 posti per Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna; per il secondo incontro, al Consiglio è stato richiesto un contributo economico di € 1.000,00, con partecipazione non limitata (che quindi seguirà l'ordine di prenotazione) per gli Avvocati dell'Ordine di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per la efficace organizzazione degli eventi in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e di Milano e delibera di approvare la spesa di € 3.000,00 come sopra illustrata, mandando inoltre al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di promuovere presso gli iscritti, mediante circolare e-mail, la più ampia partecipazione al Salone della Giustizia e, in particolare, ai due eventi come sopra illustrati.

(adunanza del 16 novembre 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il **1° Salone della Giustizia**, svoltosi alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009, ha ottenuto grande visibilità sui mezzi di comunicazione, anche se la pure rilevante partecipazione è stata per gran parte limitata ad Avvocati e Magistrati.

Numerosi sono stati gli eventi che hanno visto la partecipazione di illustri relatori, con dibattiti che hanno approfondito le tematiche di volta in volta trattate.

Il Consiglio e la Fondazione Forense Bolognese hanno allestito lo "stand", come programmato, che ha consentito di illustrare varie attività, attraverso la presentazione, e la distribuzione, di libri e riviste.

L'esperienza di questo primo anno consentirà di predisporre, per gli anni futuri, struttu-

re che consentano di meglio fare conoscere le realtà operative del Consiglio e della Fondazione.  
(adunanza del 7 dicembre 2009)

## 7) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense di indicazione degli Avvocati che dovranno fare parte delle **sottocommissioni esaminatrici per l'esame da Avvocato**, sessione 2009/2010.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione e raccolta la disponibilità dei Colleghi, delibera di designare quali componenti delle sottocommissioni esaminatrici per l'esame da Avvocato, sessione 2009/2010, gli Avvocati Fabio Massimo Addari, Nicoletta Amadei, Beatrice Belli, Marco Dell'Amore, Augusto Ferrari, Carlo Gandolfi Colleoni, Saverio Luppino, Francesco Antonio Maisano, Maria Marone, Marco Masi, Luigi Minelli, Cesare Montali, Gianni Mucci e Michele Petrella.

(adunanza del 28 settembre 2009)

## 8) PRATICANTI E PATROCINIATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta in data 24 settembre 2009 richiesta da parte del Dott. \*, iscritto nel registro dei praticanti Avvocati in data 10 novembre 2008, di potere svolgere la pratica forense, durante il terzo semestre, presso le sezioni civili del Tribunale ordinario di Bologna, come previsto dalla convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti Avvocati stipulata in data 28 maggio 2009 dal Consiglio con la Presidenza del Tribunale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento; rilevato che la convenzione in oggetto prevede, all'art. 1, che "i praticanti Avvocati, durante il primo anno di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio per il periodo di sei mesi"; ritenuto che il richiedente Dott. \* risulta iscritto al registro dei praticanti Avvocati dal 10 novembre 2008, cosicché il primo anno di iscrizione è ormai prossimo al suo compimento, e che, in forza di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, non è possibile svolgere la **pratica forense presso le sezioni civili del Tribunale** in periodo successivo al secondo semestre di pratica; delibera di non poter accogliere la richiesta.

(adunanza del 28 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che sono pervenute, rispettivamente in data 8 e 10 ottobre 2009 richieste da parte dell'Avv. \* di poter accogliere nel suo studio, come terzo e quarto praticante, la \* e il Dott. \* in deroga al limite massimo fissato dall'art. 2 del regolamento della pratica forense approvato dal Consiglio con delibera del 12 maggio 2003, in considerazione dell'incremento dell'attività di studio connessa anche all'aumento di pratiche per azioni monitorie e della necessità di consentire ai praticanti una rotazione interna per dedicarsi alle attività formativa e di studio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ritenuto che l'incremento della mole del lavoro di studio può ritenere giustificabile la deroga al **limite dei due praticanti fissato dall'art. 2 del regolamento della pratica forense** come sopra approvato dal Consiglio, mentre non può essere ritenuta accoglibile la richiesta di deroga per esigenza di rotazione dei praticanti, delibera di esprimere parere favorevole alla iscrizione della Dott. \* come terzo praticante dell'Avv. \*, mentre esprime parere negativo alla iscrizione del Dott. \* come quarto praticante dell'Avv. \*.

(adunanza del 26 ottobre 2009)

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 7 gennaio 2009 dal Dott. \*, con la quale chiede parere sulla **possibilità di ottenere l'abilitazione al patrocinio**, essendo egli assunto dal Comune di Casalecchio di Reno con la qualifica funzionale di **"assistente di Polizia Municipale"** ma comunque trovandosi, dal 1° gennaio 2009 e per un periodo di tre anni, "in congedo straordinario per motivi di studio" in seguito alla ammissione ad un dottorato di ricerca in diritto e processo penale presso l'Università di Bologna, con la precisazione che l'abilitazione al patrocinio verrebbe richiesta esclusivamente per la durata del detto periodo di aspettativa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;  
rilevato

- che è noto che un Ufficiale di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria non può esercitare l'atti-

vità forense, intervenendo l'incompatibilità di legge prevista dall'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 (operante per l'Avvocato ma non per il praticante, come stabilito da Cass. Civ., S.U., n. 28170 del 26 novembre 2008), volta a risolvere il possibile conflitto fra, da una parte, l'obbligo di riservatezza imposto al Legale anche nel caso in cui, in virtù del mandato conferitogli, apprenda dell'avvenuta commissione di un reato e, dall'altra parte, l'obbligo di denuncia di reato imposto ai "Pubblici Ufficiali incaricati di un pubblico servizio" dagli artt. 361 c.p. e 331 c.p.p., sui quali inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 330 e 347 c.p.p., grava l'obbligo di acquisire, anche su propria iniziativa, le notizie di reato delle quali essi hanno avuto conoscenza;

- che, in ogni caso, l'obbligo del segreto professionale è esteso anche al praticante senza patrocinio, come espressamente stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 dell'8 aprile 1997;
- che la violazione dell'obbligo del segreto professionale è prevista come reato dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p., oltre che come illecito deontologico per inosservanza del dovere di segretezza e riservatezza prescritto dall'art. 9 del codice deontologico forense, il quale estende espressamente tale obbligo ai "collaboratori ... ed a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale" dell'Avvocato;
- che, inoltre, l'obbligo di riservatezza in capo al praticante – con o senza patrocinio – è confermato anche dall'art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 101 del 10 aprile 1990 (Regolamento della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato), il quale prescrive che la pratica deve essere svolta rispettando, fra gli altri, l'obbligo di riservatezza;

ritenuto

- che, come stabilito da Cass. Civ., S.U., n. 28170 del 26 novembre 2008, non sussiste incompatibilità all'iscrizione di un agente di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria nel registro dei praticanti non abilitati al patrocinio, mentre rimane confermata la incompatibilità della iscrizione nell'Albo degli Avvocati;

- che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 361 c.p. e 331 c.p.p. emerge che presupposto per l'operatività dell'obbligo di denuncia e per la punibilità della relativa omissione è il fatto che il Pubblico Ufficiale abbia avuto notizia del reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio;

- che, tuttavia, l'art. 68 della legge n. 121 del 1° aprile 1981 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) prescrive che "gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione";

- che, inoltre, "nell'ordinamento delle forze di polizia, sia a carattere militare che non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l'indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi" (parere del Consiglio Nazionale Forense n. 39 del 24 ottobre 2007);

- che, pertanto, nella fattispecie in esame a nulla rileva il fatto che l'istante, nel periodo di aspettativa in corso per motivi di studio, non eserciti di fatto le funzioni di incaricato di Pubblica Sicurezza, gravando comunque a suo carico l'obbligo di denuncia incompatibile con l'obbligo di segretezza discendente dall'esercizio della professione forense, anche nei soli limiti riservati al praticante abilitato al patrocinio;

il Consiglio

- richiamato il precedente riferimento in materia, a verbale della adunanza di questo Consiglio del 16 settembre 2002;

- visti anche i pareri emessi dal Consiglio Nazionale Forense n. 39 del 24 ottobre 2007, n. 83 del 22 novembre 2006, n. 45 del 13 luglio 2006, n. 93 del 14 dicembre 2005, senza numero del 14 ottobre 2003, n. 171 del 27 giugno 2003, n. 164 del 15 dicembre 2000, n. 129 del 25 maggio 2000, n. 124 del 14 aprile 2000, e le sentenze emesse dal Consiglio Nazionale Forense n. 162 del 17 dicembre 2008, n. 52 del 9 giugno 2008, n. 124 del 21 settembre 2007, n. 10 del 26 febbraio 2007, n. 81 del 5 ottobre 2006, n. 288 del 29 novembre 2004 e n. 87 del 18 giugno 2002;

delibera

di esprimere parere negativo alla richiesta di autorizzazione al patrocinio da parte del Dott. \*.

(adunanza del 18 gennaio 2010)



## 9) PREMI

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari conferma che nel corso della Assemblea Ordinaria che si svolgerà il 27 gennaio 2010 si procederà alla consegna del **"Premio Jacchia"** che, per la sessione 2006-2007, verrà assegnato all'Avv. Elosia Cremaschi del Foro di Modena e, per la sessione 2007-2008, all'Avv. Bruno Santino Mazzitelli del Foro di Ferrara; e del **Premio "Alberto Vighi"** che, per la sessione 2006-2007, verrà assegnato all'Avv. Lisa Montuschi del Foro di Bologna.

*(adunanza del 18 gennaio 2010)*

## 10) ICRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta in data 25 settembre 2009 dal Sig. \* della Guardia di Finanza, contenente quesito sulla eventuale **incompatibilità della professione di Avvocato con la nomina a sindaco o a "Presidente del Consiglio" in un Comune con oltre 30.000 abitanti.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; rilevato che l'Avvocato che si trovi a svolgere gli incarichi segnalati non percepisce dallo Stato uno stipendio ma una indennità e che, soprattutto, non svolge tali attività in regime di rapporto di lavoro subordinato (come invece accade per chi svolga la funzione di Segretario Comunale); ritenuto pertanto che, per tali motivi, non ricorrano le condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione; delibera di comunicare al richiedente quanto sopra.

*(adunanza del 28 settembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere presentata il 16 ottobre 2009 dal Dott. \*, in merito alla **possibilità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di un cittadino romeno iscritto nella "Uniunea Colegilor Consilierilor Juridici Din Romania" (Unione dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania).**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- rilevato che dalla documentazione raccolta è emerso che lo statuto della professione di "Consigliere Giuridico", esercitata in Romania, prevede, all'art. 17, che "la professione di Consigliere Giuridico è incompatibile con la qualità di Avvocato";
- ritenuto che pertanto tale figura professionale non è equiparabile a quella dell'Avvocato;

delibera

di esprimere parere negativo sulla possibilità, allo stato, di iscrizione del Dott. \* all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna.

*(adunanza del 16 novembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna, Sezione Speciale riservata agli Avvocati "stabiliti"**, del Solicitor \*, avente cittadinanza greca.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato il difetto dell'esercizio della professione forense nel paese di provenienza, come risultante dal certificato (peraltro depositato in copia semplice e non tradotta) emesso dalla "Solicitors Regulation Authority", attestante che la Solicitor \* non è titolata ad esercitare la professione di solicitor in Inghilterra ed in Galles, delibera di non accogliere la domanda.

*(adunanza del 14 dicembre 2009)*

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati** pervenuta in data 22 aprile 2009 dal Dott. \*, di cui già alle adunanze del 18 e del 25 maggio 2009, illustrando la documentazione integrativa depositata dall'istante.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Il Dott. \* ha commesso, negli anni 1998 e 1999, i gravi reati oggetto dei procedimenti penali e delle relative sentenze di condanna agli atti, in un periodo nel quale la sua vita è stata pesantemente condizionata dallo stato di tossicodipendenza nel quale egli si trovava.

Lo stesso ha poi superato quel travagliato momento della sua vita, accettando di entrare in Comunità, e riuscendo a svolgere un percorso terapeutico fruttuoso e positivo, che lo ha portato ad abbandonare le pregresse devianze e a recuperare appieno la capacità di reinserimento nella società, tanto da completare gli studi con il conseguimento, nell'anno 2003, della laurea in giurisprudenza e da ottenere poi il titolo per potere esercitare la professione di Avvocato.

Il Consiglio ritiene che tale positivo percorso e il conseguente fruttuoso recupero di un

corretto stile di vita inducano a riconoscere come le pregresse condotte facciano parte di un passato ormai superato, il cui disvalore il Dott. \* ha pienamente compreso.

Il Consiglio prende inoltre atto che il Dott. \* ha fornito la prova documentale di avere definito ogni pendenza penale, così consentendo di escludere che in futuro possano essere adottati a suo carico provvedimenti della Autorità giudiziaria limitativi della sua libertà personale.

Esprimono parere contrario alla iscrizione del Dott. \* all'Albo degli Avvocati i Consiglieri Avvocati \* e \*, i quali ritengono che il percorso fruttuoso e positivo che si deve riconoscere sia stato compiuto dal Dott. \* non può attenuare la gravità dei comportamenti dallo stesso tenuti, che imediscono di valutarne quella condotta corretta e irreprensibile che è normativamente richiesta per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

P.Q.M.

il Consiglio, a maggioranza, delibera l'iscrizione all'Albo degli Avvocati del Dott. \*, a decorrere dalla data odierna.

(adunanza del 22 febbraio 2010)

## 10) DEONTOLOGIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio a scioglimento della "riserva" assunta nell'adunanza del 25 febbraio 2009; - vista ed esaminata la **richiesta** avanzata dall'avv. \*, con missiva in data 16 febbraio 2009, pervenuta il 20 febbraio 2009, **di modifica e di revoca, in sede di autotutela, del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare**, nel quale era stata emesso, in data 31 gennaio 2009, decreto di citazione per l'udienza del 25 febbraio 2009, assumendo che le affermazioni contenute nell'atto amministrativo e la minaccia di un provvedimento disciplinare nei confronti di un soggetto che abbia promosso un'azione giudiziale che è garantita dalla costituzione nazionale e da quella comunitaria, e che è ancora pendente, sì che l'Ente amministrativo non ha alcuna facoltà di giudicarne la fondatezza o meno, costituiscono due illeciti disciplinari;

osserva quanto segue.

La richiesta avanzata dall'avv. \* appare infondata solo che si consideri come l'apertura di un procedimento disciplinare, e la conseguente formulazione del relativo capo di incolpazione, non significhi affatto affermazione di responsabilità disciplinare dell'incolpata, ma rappresenti l'esercizio di un preciso potere-dovere conferito al Consiglio Forense dalla normativa in materia. E sarà proprio il vaglio dibattimentale che consentirà di verificare, in contraddittorio, la sussistenza dei fatti e le eventuali violazioni a norme e principi che negli stessi si possano ravvisare; e comunque, secondo recente orientamento giurisprudenziale, l'apertura del procedimento disciplinare sarebbe stata suscettibile di autonoma impugnazione, che nel caso di specie non risulta essere stata esercitata.

P.Q.M.

rigetta la richiesta avanzata dall'avv. \*, e dispone la prosecuzione del procedimento disciplinare, rificiandolo all'udienza del 16 dicembre 2009, ad ore 15,30.

(adunanza del 7 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamata la delibera in data 18 maggio 2009, sulla richiesta di parere pervenuta il 4 maggio 2009 dall'Avv. \*, con la quale chiede se sia conforme ai principi deontologici il **deposito in giudizio di una lettera "riservata personale" proveniente da un Collega difensore della controparte, ma indirizzata personalmente all'assistito seppure presso e nello studio del difensore avversario**.

Il Consigliere Avv. Atti osserva come, nel caso di specie, debbano essere considerati i dettami degli artt. 27 e 28 c.d.f.

Il Consiglio osserva preliminarmente che, non conoscendo il contenuto concreto della missiva oggetto di quesito, non è dato sapere se la lettera inviata dal difensore della controparte alla parte personalmente rientri o meno nelle ipotesi consentite dal canone I dell'art. 27; e neppure se si tratti di lettera avente il contenuto contemplato dai canoni I e II dell'art. 28, anche se è lecito supporre non sia così, in quanto in tali casi il quesito così come posto non avrebbe significato.

In particolare, in assenza di analisi del contenuto, non è dato sapere chi fosse il destinatario effettivo e reale della missiva (indipendentemente dall'indirizzo di spedizione, presso il difensore, e indipendentemente dalla correttezza o meno di tale invio), cioè se la lettera fosse effettivamente destinata alla sola parte personalmente ovvero fosse inviata anche alla parte personalmente (per motivi che a questo fine non interessano) ma fosse qualificabile sostanzialmente come corrispon-

denza tra Collegghi.

Il punto è estremamente rilevante, poiché l'interesse tutelato dai divieti e dai canoni di comportamento dettati in materia dal vigente codice deontologico è quello della lealtà e probità nei rapporti tra Collegghi; pertanto, una lettera destinata ad un soggetto che non è Avvocato, è da questi producibile nel rispetto delle ordinarie regole sulla produzione di corrispondenza, indipendentemente dal fatto che sia qualificata dal mittente come riservata.

Molto diverso sarebbe il caso in cui quella missiva fosse qualificabile come corrispondenza intercorsa tra Collegghi. Si vedano infatti, sia pure in fattispecie differenti da quella concretamente in esame (conformità o meno al precetto della produzione di propria corrispondenza definita riservata), un parere ed una pronuncia del C.N.F., entrambi negativi circa la liceità della produzione: "Tuttavia, in via del tutto astratta, si deve convenire che, essendo l'interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei rapporti tra Collegghi, si ritiene che il divieto di cui all'art. 28 c.d.f. faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi, in ispecie quando la sua produzione è in grado di danneggiare ingiustamente la controparte (come nel caso di lettera contenente proposta transattiva": parere 16 aprile 2008, n. 19. "Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'Avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il Collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite": decisione n. 36 del 21 febbraio 2005).

In conclusione, nell'ipotesi in cui la corrispondenza oggetto di quesito sia concretamente qualificabile come corrispondenza scambiata tra Collegghi, i due incisi dei precedenti richiamati, ovvero "il divieto di cui all'art. 28 c.d.f. fa riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi" e "se la corrispondenza è qualificata come riservata dallo stesso mittente, tale qualifica non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità", valgono anche a risolvere il caso specifico, in senso negativo.

*(adunanza del 12 ottobre 2009)*

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di parere presentata l'11 novembre 2009 dagli Avvocati \* e \*, iscritte nel Registro Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del r.d.l. n. 1578/1933, quali Legali dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., perché il Consiglio esprima **parere circa la violazione del disposto dell'art. 37 del Codice Deontologico Forense ("Conflitto d'interessi")** che possa essere ravvisata, nella condotta, dalle stesse posta in essere, di avere dato corso ad azione giudiziaria nei confronti dell'Ente loro datore di lavoro per ottenere il riconoscimento di "superiore e diversa qualifica di inquadramento".

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

L'art. 37 c.d.f. vieta all'avvocato di "prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito". Ora, se è vero che i Legali dipendenti dagli Enti Pubblici sono sottoposti alla stessa disciplina e debbono agire nella osservanza degli stessi principi deontologici che presiedono all'espletamento della attività professionale forense, la posizione dei Legali richiedenti il parere deve essere valutata alla luce della specialità del loro esercizio professionale, che si qualifica per essere limitato alle questioni riguardanti l'Ente Pubblico del quale sono dipendenti.

Ne discende che, se nessun dubbio può essere avanzato circa la sussistenza di "conflitto di interessi" nella condotta dell'avvocato iscritto all'Albo ordinario che agisca nei confronti di un proprio cliente, per la tutela di interessi propri o di terze persone: senza avere rinunciato al mandato, nella prima ipotesi, o, nella seconda ipotesi, senza che sia trascorso un biennio dalla cessazione del mandato conferitogli dal cliente, e sempre che l'oggetto della azione sia estraneo alla materia per la quale aveva svolto la precedente attività professionale, la situazione del Legale dipendente di Ente Pubblico, nel cui solo interesse lo stesso è legittimato a svolgere l'attività professionale, deve essere valutata in modo diverso, nel senso di escludere, a giudizio di questo Consiglio, la integrazione del conflitto di interessi di cui all'art. 37 citato.

Se così non fosse infatti, il legale dipendente, o dovrebbe rinunciare a far valere in via giudiziale diritti che ritenga gli competano o, volendo agire per farseli riconoscere, dovrebbe essere assegnato all'espletamento di attività diversa da quella legale, con compromissione di quella qualificazione professionale che rappresenta il fondamento del suo rapporto di lavoro; fino ad ipotizzare l'obbligo di un suo recesso dal contratto di dipendenza. Perché, se incompatibilità debba essere ritenuta, la stessa, lungi dall'essere limitata alla attività giudiziale, dovrebbe necessariamente estendersi anche alla attività stragiudiziale che rappresenta modalità ricorrente di prestazione della assistenza

legale a favore del proprio cliente.

Sono tutte ipotesi che comporterebbero una inaccettabile lesione dei diritti del legale.

Conclusivamente ritiene questo Consiglio che l'avvocato debba mantenere la facoltà di svolgere l'attività difensiva a favore dell'Ente, salva l'esigenza di verificare, come per qualsiasi legale, che la detta attività sia sempre espletata nel rigoroso rispetto dei principi di diligenza, di probità e di correttezza, per il più scrupoloso perseguimento degli interessi e delle aspettative dell'Ente stesso. Ma si tratta di verifiche da effettuare, all'occorrenza, per singole ipotesi, che nulla hanno a che vedere con la valutazione di carattere generale cui il presente parere è vincolato.

(adunanza del 16 novembre 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di parere presentata dall'Avv. \* in relazione alla **producibilità in causa civile avanti il Giudice di Pace di Bologna di corrispondenza** (di cui viene allegata copia) intercorsa con l'Avv. \*, che assiste la controparte; e sulla conseguente autorizzazione, da parte del Consiglio, alla detta produzione.

All'esito del riferimento, premesso:

- che il Consiglio non ha alcuna legittimazione ad autorizzare la produzione in giudizio di documenti da parte dei legali;

ritenuto

- che il Consiglio non può esprimere parere nel merito di specifiche fattispecie rispetto alle quali potrebbe assumere, nel futuro, la funzione di organo disciplinare;

il Consiglio

non può che richiamare i principi generali che disciplinano, sotto il profilo deontologico, le dette fattispecie, nel senso della non producibilità in giudizio, ai sensi dell'art. 28 c.d.f., di corrispondenza intercorsa fra i Legali che sia qualificata "riservata personale", o che contenga comunque proposte transattive sulle specifiche pendenze oggetto delle singole controversie; così da evitare di potere utilizzare quali elementi probatori, a fondamento delle domande avanzate nell'interesse del proprio cliente, proposte e riconoscimenti che il Legale di controparte possa avere formulato ai soli fini, e solo in relazione, ad una possibile definizione della vertenza.

(adunanza del 7 dicembre 2009)

#### **14) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla richiesta pervenuta dalla A.I.G.E.S. - Associazione Italiana Genitori Separati volta ad ottenere l'invio in via telematica dell'**elenco degli Avvocati dell'Ordine di Bologna abilitati al patrocinio a spese dello Stato**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di non accogliere la richiesta in quanto il suddetto elenco è a disposizione dei soli aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e non è disponibile in via generica al pubblico.

(adunanza del 21 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino di promuovere, per i propri iscritti, una operazione di **factoring con cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato per pagamento delle prestazioni professionali rese in procedimenti assistiti dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Giovanni Cerri di prendere contatto con i Colleghi del Consiglio dell'Ordine di Torino per ottenere copia di tutta la documentazione riguardante la iniziativa suddetta, riservando all'esito ogni valutazione ed eventuale deliberazione in merito ad analoghe iniziative.

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sulla convenzione stipulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con la Banca Popolare di Sondrio in merito alla "anticipazione parcelle agli Avvocati iscritti all'Ordine di Milano su parcelle difese d'ufficio e patrocinio dello Stato", depositando per i Consiglieri interessati copia della proposta di convenzione della Banca Popolare di Sondrio.

(adunanza del 28 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere concordato con l'Avv. Alessandro Valenti, referente per la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, la organizzazione e programmazione del **X corso istituzionale di aggiornamento, deontologia e formazione del penalista, abilitante all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio**.

Il corso si articolerà in 33 incontri della durata di due ore ciascuno, come da programma che

viene illustrato, e consentirà agli iscritti, che vi abbiano partecipato in misura non inferiore all'80% della sua complessiva durata, il conseguimento di 24 crediti formativi nonché l'accesso al colloquio finale al cui esito positivo consegnerà il rilascio dell'attestato per l'inserimento negli elenchi dei difensori abilitati alla difesa di ufficio.

Il Consigliere Avv. Spinzo propone, in accoglimento dei suggerimenti formulati dalla Fondazione Forense, di determinare in € 280,00 (i.v.a. inclusa) la quota di iscrizione, quale contributo per le spese.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 14 ottobre al 10 novembre 2009; il primo incontro è programmato per il 13 novembre 2009, alle ore 18, per la presentazione del corso e gli indirizzi di saluto del Presidente Avv. Lucio Strazziari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, visti:

- l'art. 97, comma 2°, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 60 del 6 marzo 2001, che ha stabilito che i Consigli dell'Ordine di ciascun Distretto di Corte d'Appello debbano predisporre gli elenchi dei difensori abilitati alla difesa d'ufficio in materia penale;

- l'art. 29, comma 1° bis, norme attuazione c.p.p., come modificato dalla legge n. 60 del 6 marzo 2001, che ha stabilito che "per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p. è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionali organizzati dagli Ordini medesimi o, ove costituita, dalla Camera Penale territoriale ovvero dall'Unione delle Camere Penali";

- richiamate le delibere consiliari del 16 ottobre 2006 e 4 giugno 2007 ed il proprio regolamento emanato per il corso di aggiornamento e formazione abilitante all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio in materia penale;

delibera di approvare il corso illustrato, approvandone il programma e ringraziando il Consigliere Avv. Spinzo e l'Avv. Alessandro Valenti per la puntuale organizzazione del corso.

*(adunanza del 12 ottobre 2009)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere esaminato la documentazione sulla iniziativa presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per accelerare i tempi di **liquidazione e pagamento dei compensi professionali spettanti agli Avvocati che abbiano prestato la propria attività quali difensori d'ufficio e/o quali difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.**

In particolare, il Consigliere Avv. Spinzo riferisce che anche nel Foro di Bologna – come è noto a tutti e come da molti Collegi è stato segnalato al Consiglio – la situazione delle liquidazioni è ugualmente drammatica, dal momento che i pagamenti vengono effettuati con moltissimo ritardo, a distanza di lunghissimi mesi ed anche anni dalla data di presentazione della istanza di liquidazione. Peraltro, da notizie apprese dal Rag. Ciardiello, funzionario delegato presso la Corte d'Appello di Bologna, le istanze di liquidazione presentate nell'anno 2008 sono tutte bloccate per mancanza assoluta di fondi corrispondenti a quel periodo di bilancio.

Il Consigliere Avv. Spinzo, manifestando auspicio che possa essere approvato un qualche provvedimento legislativo che consenta agli Avvocati di portare in compensazione tali crediti con loro debiti tributari, ritiene che allo stato l'iniziativa assunta dai Consigli dell'Ordine di Milano e di Torino che ha portato a stipulare convenzioni con istituti di credito di anticipazione su fatture e di factoring finalizzata alla cessione del credito vantato dal professionista nei confronti dello Stato debba essere accolta con favore, quale rimedio per mitigare gli attuali ed insostenibili tempi di liquidazione dei compensi professionali.

Il Consigliere Avv. Spinzo chiede pertanto che il Consiglio faccia propria la iniziativa già attuata nei Fori torinese e milanese e ne verifichi la fattibilità per il Foro di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento; considerato che il grave ritardo nel pagamento dei compensi professionali in favore degli Avvocati che hanno prestato la loro opera quali difensori d'ufficio e/o quali difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato meriti degli interventi che garantiscano in concreto, ed in tempi ragionevoli e comunque più celeri, il diritto al pagamento dei compensi professionali; ritenuto che, allo stato, la iniziativa di stipulare convenzioni con istituti di credito che siano disposti ad anticipare somma di danaro a fronte della corrispondente cessione del credito oggetto della istanza di liquidazione nei confronti dello Stato, meriti di essere valutata con favore; delibera di mandare ai Consiglieri Avvocati Giovanni Cerri - già interessato con delibera del 28 settembre 2009 di approfondire la tematica in quella sede illustrata dal Consigliere Avv. Annalisa Atti - e Antonio Spinzo di verificare la fattibilità di tale iniziativa assumendo contatti con istituti di credito locali, per poi riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 26 ottobre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, richiamata la delibera assunta alla adunanza del 26 ottobre 2009, sulla iniziativa di **convenzionamento con istituti di credito per la anticipazione degli onorari in favore dei Colleghi che hanno prestato attività professionale con patrocinio a spese dello Stato e che sono in attesa della liquidazione e del pagamento dei relativi compensi**. Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce in particolare che sono tuttora in corso le trattative intraprese con due istituti di credito, la Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Agricola Mantovana) e il Credito Emiliano, ai quali i Consiglieri Avvocati Spinzo e Giovanni Cerri hanno sottoposto la iniziativa di factoring e/o di anticipazione bancaria in favore dei Colleghi creditori nei confronti dello Stato. Entrambi gli Istituti si sono riservati di dare una risposta dopo il loro esame di fattibilità interna. In particolare, il 14 gennaio scorso il Credito Emiliano ha richiesto maggiori e più precisi dati circa il numero annuale delle posizioni creditorie dei Colleghi e dell'ammontare dei crediti, richiesta per la quale il Consigliere Avv. Spinzo si è attivato presso i funzionari della Corte d'Appello e del Tribunale, Rag. Carviello e Dott. Marzia Motta, al fine di ottenere i suddetti dati statistici, che dovrebbero pervenire entro la fine del mese corrente. Si tratta di dati che peraltro interessano, come richiesto al Consiglio, anche il Consiglio Nazionale Forense, dei quali ci si riserva di riferirne in prossima adunanza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia i Consiglieri Avvocati Spinzo e Cerri e rimane in attesa degli ulteriori aggiornamenti.

(adunanza del 18 gennaio 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, richiamata la delibera assunta alla adunanza del 29 giugno 2009, sul **progetto di protocollo di intesa con gli Uffici Giudiziari per la liquidazione degli onorari in favore dei Colleghi che hanno prestato attività nelle procedure con patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio**.

Riferisce in particolare il Consigliere Avv. Spinzo che il gruppo di lavoro istituito dal Consiglio, del quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni forensi locali, si è riunito più volte ed è già pervenuto alla redazione di una prima bozza di guida per i Colleghi, riguardante la procedura di liquidazione degli onorari per attività prestata nelle procedure con patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio.

Essendo intervenuta, nelle more, comunicazione da parte del Presidente della Corte d'Appello di Bologna di attivazione del nuovo sistema informatico "SIAMM" di liquidazione dei compensi anche degli Avvocati interessati alle procedure in oggetto, il gruppo di lavoro ha deciso di aggiornare i propri lavori per la discussione di eventuali proposte da sottoporre prima all'esame del Consiglio e poi ai responsabili degli Uffici Giudiziari, dopo aver esaminato e studiato il nuovo sistema informatico di liquidazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo e rimane in attesa degli ulteriori aggiornamenti.

(adunanza del 18 gennaio 2010)

## 15) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **"riunione itinerante" del Consiglio Nazionale Forense svoltasi a Parma** presso il Centro Congressi Paganini il 24 ottobre 2009.

Per il Consiglio hanno partecipato, oltre al Presidente, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e i Consiglieri Avvocati Giovanni Cerri, Vincenzo Florio e Antonio Spinzo.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa ha svolto relazione sulla attuale situazione dell'iter parlamentare, presso la Commissione Giustizia del Senato, del progetto di riforma dell'ordinamento forense, rilevando come vi siano fondate prospettive per una approvazione del detto progetto in tempi ragionevolmente celeri, e senza modifiche sostanziali.

E' seguito il dibattito, nel corso del quale coloro che sono intervenuti hanno svolto argomentazioni su specifici aspetti del complesso articolato.

La riunione si è conclusa in sede conviviale presso lo stesso Centro Congressi.

Nel pomeriggio si è svolto un convegno presso la sede della Banca Monte Parma, avente ad oggetto la illustrazione, da parte di quattro relatori, delle principali novità contenute nello stesso progetto di riforma dell'ordinamento forense.

La complessiva organizzazione dell'evento, da parte del Consiglio Forense di Parma, è risultata di alto livello, e il Presidente ne ha dato riconoscimento al Presidente dell'Ordine di Parma Prof. Avv. Luigi Angiello.

Il Consiglio ringrazia il Presidente del puntuale riferimento.

(adunanza del 26 ottobre 2009)

**16) CASSA DI  
PREVIDENZA  
E ASSISTENZA  
FORENSE**

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri di avere partecipato, quale Delegato, unitamente all'Avv. Michelina Grillo, ai lavori del **Comitato dei Delegati della Cassa Forense** che si sono svolti il 24 luglio 2009.

Nella seduta è stata approvata l'istituzione delle commissioni di studio. Degno di menzione è il fatto che gli altri tre Delegati distrettuali, Avvocati Cecilia Barilli di Reggio Emilia, Mauro Sonzini di Piacenza e Alberto Nalin di Modena, sono stati chiamati a fare parte della commissione "bilancio e patrimonio". L'Avv. Michelina Grillo presiederà la commissione "rapporti con Casse nazionali ed estere", della quale fare parte anche l'Avv. Giovanni Cerri.

Il Delegato Avv. Cerri è stato inoltre chiamato a fare parte della "commissione studi" ed è stato investito dal Presidente di un incarico speciale afferente il riordino normativo della fiscalità della Cassa Forense, con particolare riferimento alle problematiche legate alla doppia imposizione.

Sono state inoltre approvate ulteriori misure di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal sisma.

In merito allo stato della riforma previdenziale, il Presidente della Cassa Avv. Marco Ubertini ha riferito che si è in attesa della fissazione di una conferenza di servizi tra i tre ministeri vigilanti che, finalmente, dovrebbe esplicitare in forma scritta le critiche ed i suggerimenti per il successivo placet.

È stata stipulata una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per una speciale carta di credito che consentirà anche il pagamento in forma dilazionata dei contributi, sulla quale il Consigliere Avv. Cerri si riserva di riferire nel dettaglio non appena avrà esaminato il testo. La iniziativa appare comunque di interesse per gli iscritti, in considerazione della crisi finanziaria diffusa e delle sanzioni per i ritardi nei versamenti dei contributi.

Il riferimento più interessante svolto nel corso dei lavori riguarda lo stato dell'arte sull'input dei "modelli 5" per via telematica. Il Presidente Avv. Ubertini ed il Vice Direttore Dott. Michele Proietti si sono detti molto soddisfatti del fatto che il numero delle dichiarazioni inviate ammonta a circa 77.000, delle quali ben 3.400 provenienti proprio da Bologna, che ha meritato un espresso plauso. Tale successo conforta la prosecuzione dell'impegno ad organizzare convegni e ad inviare informative al ceto forense, anche tramite l'area "Previdenza forense" che il Consiglio ha attivato nel proprio sito internet. Anche in quest'ottica, si è certamente rivelato importante avere partecipato al convegno recentemente organizzato a Bologna dalla Fondazione Forense in collaborazione con la sede locale dell'A.N.F.

Infine, è stato riferito che la Cassa stima in circa il 30% il certo recupero dell'investimento nei fondi Lehmann & Brothers.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Giovanni Cerri del riferimento.

*(adunanza del 27 luglio 2009)*

Il Consigliere Avv. Cerri riferisce sui lavori della **riunione dei Delegati della Cassa Forense** che si sono svolti a Roma il 18 settembre 2009, depositando per i Consiglieri interessati copia di proprio resoconto e della "convenzione per l'emissione della carta di credito destinata agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, denominata Forensecard".

*(adunanza del 28 settembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri, quale Delegato distrettuale alla Cassa Forense, che i Ministri vigilanti hanno espresso l'**approvazione sul progetto di riforma adottata dal Comitato dei delegati di Cassa Forense** nella seduta 19 settembre 2008.

Fra le più rilevanti prescrizioni ministeriali si segnalano la previsione di nuovi requisiti minimi più rilevanti di età e di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, gradualmente, già nel 2021 (e non più nel 2027) raggiungerà il suo primo regime (70 anni di età e 35 di contribuzione), e l'aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo, limitato però ad un periodo non superiore ad anni 6 decorrenti dal 1° gennaio 2010.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella prossima seduta del 5 dicembre 2009, sarà chiamato ad adottare la formale delibera di recepimento delle suddette prescrizioni ministeriali, per consentire l'immediato varo della riforma con operatività dal 1° gennaio 2010, rispettando tutti i consequenziali adempimenti, anche formali.

Con la riforma saranno non solo meglio salvaguardati gli equilibri finanziari di lungo periodo di Cassa Forense, ma anche rafforzato il patto intergenerazionale a migliore vantaggio dei Colleghi più giovani.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Cerri per l'aggiornamento.  
(adunanza del 30 novembre 2009)

---

**17) ORGANISMO  
UNITARIO DEL-  
L'AVVOCATURA**

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che l'**Assemblea dei Delegati dell'O.U.A.** il 15 e 16 ottobre 2009 terrà i propri lavori a Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di offrire ai partecipanti la cena del 15 ottobre, presso ristorante da identificare, assumendo a proprio carico l'onere della relativa spesa.  
(adunanza del 21 settembre 2009)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla delibera assunta il 22 febbraio 2010 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, con la quale sono stati proclamati lo **stato di agitazione dell'Avvocatura e la astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per il giorno 10 marzo 2010**, nel rispetto della normativa di legge in materia e del codice di autoregolamentazione, ed è stata convocata una manifestazione pubblica per lo stesso 10 marzo 2010, alle ore 10, a Roma, presso l'Hotel Nazionale, per protestare contro la mancata calendarizzazione in Parlamento del progetto di riforma della legge professionale forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di condividere i motivi di preoccupazione espressi dall'O.U.A. e di dare diffusione agli iscritti, anche mediante circolare e-mail, della delibera assunta dall'O.U.A., mandando al Presidente di partecipare alla manifestazione pubblica che si terrà a Roma.

(adunanza del 22 febbraio 2010)

---

**18) UNIONE  
REGIONALE  
DEI CONSIGLI  
DELL'ORDINE  
DELL'EMILIA  
ROMAGNA**

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari riferisce sui lavori della **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.** tenutasi il 1° ottobre 2009, che hanno avuto ad oggetto la designazione degli Avvocati indicati quali componenti delle sottocommissioni per il prossimo esame da Avvocato, la riunione itinerante del C.N.F. che si terrà a Parma il 24 ottobre prossimo, i convegni dell'O.U.A. che si terranno, rispettivamente, il 15-16 ottobre 2009 a Bologna ed il 20-22 novembre 2009 a Roma, nonché la applicazione alle sezioni civili della Corte d'Appello di Bologna di giudici dei Tribunali del Distretto, ai fini dello smaltimento dell'arretrato della Corte d'Appello. A quest'ultimo riguardo, l'U.R.C.O.F.E.R. ha emesso delibera esprimendo contrarietà a tale iniziativa.

(adunanza del 5 ottobre 2009)

---

**19) FONDAZIONE  
FORENSE**

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro rammenta che nella seduta del 7 settembre scorso è stato distribuito a ciascun Consigliere il programma della stagione sinfonica 2009/2010 della **rassegna "Musica Insieme"**, per la quale la Fondazione Forense Bolognese, in occasione del decennale della sua costituzione, ha messo a disposizione due abbonamenti chiedendo a ciascun Consigliere di esprimere la propria opzione per le serate programmate.

Non essendo pervenuta alcuna richiesta, le serate coperte dagli abbonamenti verranno offerte ai Colleghi docenti ed ai collaboratori della Fondazione ed ai dipendenti della stessa e del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rinnova il proprio ringraziamento al Consigliere Avv. Callegaro per l'offerta degli abbonamenti, e prende atto.

(adunanza del 21 settembre 2009)

---

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che, all'esito del riuscitissimo e partecipatissimo **convegno del 14 settembre scorso sulla riforma del codice di procedura civile**, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Giuridici, l'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata dei Magistrati del Distretto e Guida al Diritto-II Sole 24 ore, con il patrocinio del C.N.F. e della Scuola Superiore dell'Avvocatura, sono disponibili due cd contenenti la registrazione audio dell'intera giornata, e chiede al Consiglio se valuti opportuno riprodurne alcune copie da mettere a disposizione dei Colleghi e degli organizzatori.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel ringraziare il Consigliere Avv. Callegaro per l'ottima

organizzazione e riuscita del convegno, delibera di realizzare 100 copie del cd usufruendo, per quanto possibile, dei mezzi interni al Consiglio.

*(adunanza del 21 settembre 2009)*

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere ricevuto dal Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, dvd con la registrazione video della rappresentazione dello **spettacolo "E lo difendono pure"**, che si è tenuta il 13 ottobre 2009 al Teatro Duse, organizzata dalla Fondazione Forense, in una serata della quale il Consiglio si compiace del grande successo e della perfetta riuscita, come anche testimoniata, fra gli altri, dal biglietto di ringraziamento ricevuto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Dott. Gianfranco Tomassoli, del quale il Presidente dà lettura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per il gradito dono e per la organizzazione della serata, ottimamente riuscita, che si è inserita nell'ambito delle iniziative di festeggiamento del decennale della Fondazione Forense Bolognese.

*(adunanza del 26 ottobre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla **cerimonia di inaugurazione dei corsi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" e della Fondazione Forense Bolognese**, che si è svolta il 20 novembre 2009, alla quale ha partecipato in sostituzione del Presidente Avv. Lucio Strazziari, impegnato a Roma alla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura organizzata dall'O.U.A., portando i saluti del Presidente e del Consiglio e rimarcando la circostanza, salutata con soddisfazione da tutti i presenti, della straordinarietà dell'inaugurazione congiunta di scuole che, pur nelle rispettive prerogative e caratteristiche, mirano entrambe alla formazione professionalizzante degli Avvocati del futuro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Annalisa Atti della partecipazione e del riferimento.

*(adunanza del 23 novembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, quale Tesoriere della Fondazione Forense Bolognese, richiamata la delibera assunta alla adunanza del 29 giugno 2009, sulla **sistemazione delle partite contabili in sospeso fra il Consiglio e la Fondazione Forense**.

Il Consigliere Avv. Martinuzzi, essendosi previamente consultato con il Tesoriere del Consiglio Avv. Sandro Giacomelli, propone che la suddetta sistemazione avvenga mediante un progressivo incremento del fondo di dotazione della Fondazione in misura equivalente ai crediti, tuttora vantati dal Consiglio, cui quest'ultimo intende volontariamente rinunciare, e ciò mediante le seguenti fasi successive:

- a) il Consiglio si riserva di erogare alla Fondazione la somma di € 42.500,00, ad integrazione del fondo di dotazione;
- b) la Fondazione rinuncia al credito di € 5.000,00 annui, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010; a dare corso al pagamento della somma di € 2.500,00 (relativa all'obbligo di restituzione dell'anticipazione di pari somma erogata a suo tempo dal Consiglio per la pubblicazione di un "Quaderno della Fondazione" e mai restituita); a dare corso al pagamento della somma di € 39.828,25, come risultante a bilancio dei due Enti a debito della Fondazione per saldo restituzione delle somme anticipate dal Consiglio in occasione dell'evento "Toghe d'oro";
- c) il Consiglio prende atto, riceve i suddetti pagamenti e si riserva di deliberare la erogazione alla Fondazione della somma di € 42.500,00 per integrazione del fondo di dotazione, revocando definitivamente la delibera del 29 novembre 2004 relativa alla erogazione dell'importo di € 5.000,00 annui, che ormai non ha più ragione d'essere, stante il consolidato risanamento delle finanze della Fondazione, anche grazie alla gestione delle macchine fotocopiatrici dislocate nei vari Uffici Giudiziari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Martinuzzi e delibera di approvare il programma illustrato, riservando ogni conseguente delibera di attuazione.

*(adunanza del 18 gennaio 2010)*

Il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico riferisce sulla organizzazione del **corso istituzionale di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile penale**.

Il corso si terrà presso i locali della Fondazione Forense in via del Cane, e si articolerà in sette incontri aventi ad oggetto temi di diritto penale sostanziale e processuale, oltre che di materie ausiliarie, inclusa la deontologia dell'Avvocato nell'ambito del procedimento minorile.

Il corso inizierà il 5 marzo 2010 e terminerà alla fine del maggio successivo. Gli incontri saranno mediamente di tre ore e prevedono l'intervento di Avvocati esperti in materia, Magistrati che ricoprono od hanno ricoperto funzioni presso il Tribunale per i Minorenni, operatori sociali, psichiatri e/o psicologi, Giudici onorari. Il programma dettagliato con le date degli incontri verrà pubblicato a breve nel sito della Fondazione Forense.

Il corso consentirà l'iscrizione nel registro dei difensori d'ufficio, come previsto dall'art. 11 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988, dall'art. 97 c.p.p. e dall'art. 15 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, a condizione che gli iscritti forniscano la prova di avervi interamente partecipato, senza avere mancato ingiustificatamente ad alcun incontro, e di avere sostenuto e superato il colloquio finale.

In caso di impedimento assoluto a partecipare ad un incontro sarà necessario fornire adeguata giustificazione dello stesso; la valutazione sulla fondatezza dell'impedimento sarà rimessa al Consiglio dell'Ordine.

Ai fini della formazione continua, il corso non è inteso per moduli e attribuirà n. 21 crediti formativi, di cui 2 in materia deontologica.

Responsabile del corso sarà il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico, che sarà affiancato dal Consigliere Avv. Tiziana Zambelli e dall'Avv. Maria Grazia Tufariello.

Il corso è destinato a tutti gli Avvocati iscritti nel Distretto. Le richieste di iscrizione da parte di Avvocati di fuori Distretto saranno valutate di volta in volta e soltanto nell'ipotesi in cui vi siano ancora posti disponibili.

Le iscrizioni sono già aperte e verranno chiuse il giorno 2 marzo 2010: esse avverranno presso la Fondazione Forense. Il costo di iscrizione è di € 200,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Pacifico per la puntuale organizzazione del corso e ne delibera la sua approvazione, in conformità a quanto illustrato.

*(adunanza del 15 febbraio 2010)*

---

## 20) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 25 febbraio 2009 dall'Avv. Massimiliano Fiorin, nella qualità di Presidente della **Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna**, con la quale richiede autorizzazione ad indicare come sede legale dell'associazione la sede del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che già altre associazioni forensi locali hanno indicata nei rispettivi statuti la loro sede legale presso la sede del Consiglio dell'Ordine, delibera di accogliere la richiesta.

*(adunanza del 19 ottobre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di rimborso pervenuta dall'**Associazione degli Avvocati Imolesi** per l'affitto delle sale di Palazzo Marchi in Imola presso il quale si sono svolti eventi formativi con attribuzione di crediti, organizzati dalla predetta associazione in collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di accogliere la richiesta di rimborso disponendo che il Tesoriere provveda per quanto di competenza ad erogare l'importo di complessivi €2.640,00.

*(adunanza del 2 novembre 2009)*

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 23 dicembre 2009 dall'**U.I.A.-Union Internationale des Avocats** di versamento del contributo di adesione per l'anno 2010, pari ad € 775,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera il versamento del contributo richiesto e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

*(adunanza dell'11 gennaio 2010)*

---

## 22) POLISWEB E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, richiamato quanto deliberato alle adunanze del 3 novembre e 22 dicembre 2008, in merito alla interruzione del **sistema di libera consultazione per via telematica dei registri di Cancelleria sia civili che penali della Corte di Cassazione e di accesso telematico alle sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato**.

Il Consigliere Avv. Callegaro rileva che tale accesso è attualmente fruibile esclusivamente mediante convenzioni stipulate da enti esponenziali, e non più da singoli utenti, e riferisce di colloqui

informali avuti con i magistrati bolognesi Dott. Maria Acierno e Dott. Massimo Ferro, attualmente in servizio presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, secondo i quali sarebbe possibile per il Consiglio stipulare direttamente una convenzione con la Corte di Cassazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Callegaro di assumere informazioni per la possibilità di convenzionamento con la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, e di riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 27 luglio 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che nel prossimo mese di novembre scade il termine fissato dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 per l'acquisizione da parte dei professionisti di una casella di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**.

Pur non essendo previste sanzioni in caso di mancata attivazione sono stati presi contatti con Poste Italiane s.p.a., che ha fatto pervenire offerta per n. 4.200 caselle di posta elettronica di durata annuale al costo di 1 euro ciascuna anziché di 25 euro, con nessuna spesa di attivazione (che ammonterebbe a 100 euro circa, cadauna).

Il Consigliere Avv. Callegaro propone di mettere comunque a disposizione dei Colleghi la casella di posta elettronica certificata con dominio dell'Ordine. Ogni successivo canone dopo il primo anno dovrà essere ovviamente a carico dei singoli interessati. L'iniziativa dovrà essere assunta in relazione all'incombenza del termine, mentre ogni iscritto dovrà provvedere autonomamente negli anni successivi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta in conformità, mandando al Consigliere Avv. Callegaro per gli adempimenti necessari.

*(adunanza del 21 settembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla imminente **scadenza dei certificati delle prime smart card** rilasciate da Postecom s.p.a. ed a suo tempo distribuite agli iscritti dell'Ordine negli uffici di Segreteria del Consiglio, proponendo che, per il rinnovo di tutte le smart card di prossima scadenza, il Consiglio voglia inviare ai Colleghi che devono rinnovare la validità delle smart card una lettera circolare contenente l'avviso della prossima scadenza con un vademecum di istruzioni per potere operare il rinnovo direttamente, senza che gli Uffici di Segreteria del Consiglio vengano gravati da incombenze di consegna che, moltiplicati per i molti interessati, sarebbero suscettibili di ingolfare l'attività di segreteria del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta in conformità.

*(adunanza del 28 settembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, richiamata la delibera del 21 settembre scorso, sulla già deliberata **fornitura degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) per gli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna**, proponendo che gli annuali rinnovi della stessa, a partire dal novembre 2010, facciano carico al Consiglio anziché essere lasciati alla libera iniziativa dei singoli iscritti. Il relativo costo, pari ad € 28,00 annuali per ciascun iscritto, potrebbe essere recuperato mediante un aumento di corrispondente importo della quota annuale di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di confermare integralmente quanto già deliberato al riguardo alla adunanza del 21 settembre scorso, riservando alla prossima assemblea ordinaria degli iscritti la decisione sulla eventuale assunzione da parte del Consiglio dell'onere di rinnovo delle PEC degli iscritti, per l'anno 2010 ed i successivi, con conseguente aumento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

*(adunanza del 5 ottobre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla opportunità di prendere contatto con il Presidente del Tribunale per verificare e concordare la **possibilità di attivazione del sistema di comunicazione telematica agli Avvocati degli avvisi di Cancelleria**, anche sulla scorta del protocollo d'intesa già stipulato fra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e di Milano, in forza del quale alcuni funzionari della Cancelleria del Tribunale di Milano si sono recati presso il Tribunale di Rimini per la formare i funzionari di Cancelleria di quel Tribunale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di prendere contatto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e di riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 26 ottobre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale incaricato per il **Processo Civile Telematico** e, richiamate le precedenti discussioni e relative delibere a verbale delle adunanze del 27 ottobre 2008, 3 novembre 2008, 1° dicembre 2008, 12 gennaio 2009, 16 febbraio 2009 e 13 luglio 2009, evidenzia l'esistenza di due elementi di novità che nel frattempo si sono concretizzati.

Il primo riguarda il protocollo di collaborazione per la realizzazione del progetto per il processo civile telematico (PCT) e per le comunicazioni di cancelleria, solennemente sottoscritto in data 28 ottobre 2009 dal Direttore Generale del Ministero della Giustizia Dott. Stefano Aprile, dall'Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico e Piano Telematico, Armando (detto Duccio) Campagnoli e dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, alla presenza del Presidente Avv. Lucio Strazziari e dell'Avv. Sandro Callegaro quali rappresentanti del Consiglio, di rappresentanti della Magistratura, del personale dirigente della Cancelleria e dei mass media. Tale accordo consentirà di ridurre sensibilmente i costi per le infrastrutture telematiche che, come anticipato nei precedenti riferimenti, venivano obtorto collo e di fatto posti a carico dell'Avvocatura.

Tale avvenimento, così formalmente e solennemente assunto dalle Autorità Giudiziarie e di Cancelleria, consente altresì di superare le perplessità, giustamente evidenziate dal Consiglio nella predetta delibera del 13 luglio 2009, sull'effettivo impegno dei Magistrati e dei Cancellieri ad assumersi responsabilità ed oneri di lavoro relativi al nuovo sistema.

Il secondo elemento di novità riguarda l'impegno che il Ministero avrebbe assunto per la formazione in proprio dei Cancellieri di Bologna, a mezzo dei Cancellieri di Milano (analogamente a quanto pare sia avvenuto per il Tribunale di Rimini), con ulteriore decremento di costi per i quali era di fatto onerato sempre il Consiglio.

A fronte di ciò e della decisa assunzione di impegno del Ministero e degli organi giudiziari locali, il Consigliere Avv. Callegaro rileva la necessità di assumere le seguenti decisioni in merito:

- all'avvio di tutto ciò che si rende necessario per la realizzazione del Punto di Accesso (PdA) telematico, già deliberato nelle precedenti adunanze citate;
- alla formazione a tal fine degli Avvocati;
- alla formazione dei Magistrati;
- all'assunzione degli oneri dell'organo preposto al corretto coordinamento e allineamento dei lavori tra Avvocatura, Magistratura e Cancelleria e che sarà chiamato a mantenere, eventualmente, anche i contatti con il Ministro sollecitandone, all'occorrenza, le necessarie decisioni;
- all'istituzione di un "Ufficio per il PCT" destinandovi in via esclusiva o prevalente un dipendente del Consiglio.

Il Consigliere Avv. Callegaro passa poi ad analizzare nello specifico le necessità ed i relativi costi, rammentando che il sistema Polisweb (ovverossia il sistema di rilevazione dei registri di cancelleria) verrà assorbito dal sistema PCT, ed evidenziando che il Consiglio nel bilancio del 2009 aveva già appostato una somma, ancora disponibile, di € 60.000,00 circa.

Punto d'Accesso: come da delibere richiamate, il fornitore sarà la Net Service s.r.l. del gruppo Datamat s.p.a. (facente capo a Finmeccanica), che ha confermato la validità ed attualità del contratto già sottoscritto in precedenza e "congelato" dal Consiglio. Esso consentirà l'accesso e la gestione delle procedure relative al procedimento per decreto ingiuntivo ed al contenzioso in genere, delle esecuzioni (mobiliari e immobiliari), delle procedure concorsuali e delle notifiche di cancelleria.

Ogni Avvocato dovrà fare richiesta di iscrizione al PdA; l'iscrizione sarà subordinata ad un corso di formazione che si rende assolutamente necessario al fine della buona riuscita del progetto.

Il costo, a suo tempo previsto e confermato dalla Net Service s.r.l., è di € 30.000,00 oltre I.V.A.

Istituzione dell'"Ufficio per il PCT": al fine di consentire una corretta gestione delle varie fasi di iscrizione, di coordinamento con gli uffici del Tribunale e delle Cancellerie, di controllo sulla formazione e sulle notifiche delle comunicazioni di cancelleria, nonché della verifica delle anagrafiche e della migrazione dei dati, si rende necessaria l'istituzione di un ufficio a ciò preposto, allocato in uno spazio idoneo, corredato degli strumenti informatici necessari. A tale ufficio dovrà essere applicato, in via esclusiva o prevalente, un dipendente del Consiglio che allo stato può essere individuato nel Dott. Elvis Agassi atteso che, come già anticipato, la cosiddetta "Postazione Polisweb" verrebbe di fatto soppiantata dall'"Ufficio per il Processo Civile Telematico".

Quanto alla collocazione di detto "ufficio", nella consapevolezza dell'attuale ristrettezza degli spazi a disposizione del Consiglio e non potendo ritenersi a tal fine idoneo il corridoio del Tribunale, dove è stata allestita anni fa in via provvisoria la "postazione Polisweb", il Consigliere Avv. Callegaro suggerisce, almeno provvisoriamente e sino a quando il Consiglio non individuerà altra sede magari presso Palazzo Pizzardi, nuova destinazione del Tribunale, di richiedere la disponibilità di una stanza alla Fondazione Forense Bolognese, atteso che la vecchia segreteria di via del Cane

10/a è stata trasferita in via Marsili 8.

Il costo dovrebbe essere quello ordinario che il Consiglio già sostiene per la corrente amministrazione, salvo un adeguamento dell'hardware già in posizione.

**Formazione formatori:** la formazione degli Avvocati volta a fare conoscere i nuovi strumenti di lavoro e ad applicarli in maniera corretta, senza che le inefficienze personali possano costituire ostacolo o deterrente al veloce avvio del processo telematico, costituisce un onere non indifferente, ma necessario, ove si consideri che dovrà essere "formato" un apposito corpo docente che dovrà "formare" gli attuali circa 4.200 Avvocati nonché tutti quelli che in futuro verranno.

A tal fine, oltre all'ausilio della Fondazione Forense Bolognese cui delegare tale compito che in ipotesi potrà svolgere anche in collaborazione con l'Università, come già avvenuto a Milano, il Consiglio dovrà inizialmente farsi carico degli oneri dei docenti per "formare i nostri formatori", dopo di che detti formatori potranno essere coordinati dalla Fondazione Forense per svolgere a loro volta formazione agli Avvocati del nostro Ordine.

La società individuata, già testata ed ampiamente collaudata con piena soddisfazione e ottimi risultati dal Consiglio dell'Ordine di Milano, è la Maat s.r.l., che già nel marzo 2009 aveva fatto pervenire un'offerta, di recente aggiornata al 30 ottobre 2009, nella quale si impegna, anche in collaborazione con l'Università di Bologna, a fornire, per la durata di un anno, il necessario supporto tecnico e di docenza per "formare i formatori locali" nonché a formare il dipendente, il Dott. Elvis Agassi, che svolgerà per i primi tempi la funzione di assistenza (help desk).

In fase di avvio, a motivo delle note carenze di risorse anche finanziarie messe a disposizione dal Ministero, il Consiglio si dovrà onerare anche per un minimo di formazione di alcuni Magistrati. Si ritiene, infatti, che una volta intrapreso il percorso e messa in moto la complessa procedura, il Ministero non potrà far venire meno quanto necessario per proseguire nell'evoluzione del sistema che porterà a importanti economie ed all'abbattimento degli attuali costi di gestione della macchina giudiziaria.

Il costo preventivato si aggira in € 15.000,00 circa oltre I.V.A.

Il Consigliere Avv. Callegaro consegna al Presidente Avv. Lucio Strazziari, ponendola a disposizione del Consiglio, copia dell'offerta della Maat s.r.l. in data 30 ottobre 2009 sopra illustrata.

**Fattore comune:** con tale termine viene indicata l'attività di consulenza organizzativa e di assistenza al Consiglio dell'Ordine ed al Tribunale, per l'attivazione a valore legale del PCT, allo stato, relativa alla procedura monitoria ed alle comunicazioni telematiche di Cancelleria. In particolare, tale attività di assistenza si concretizzerà, ad esempio, nell'analisi, progettazione e supporto al cambiamento organizzativo per favorire la massima diffusione possibile dei sistemi di comunicazione ed interscambio telematico (Avvocatura-Cancelleria-Magistratura e ritorno), sin dalla fase di avvio; nell'integrazione delle diverse parti coinvolte in questa fase di avvio (Avvocati, Magistrati, Cancellieri, formatori, assistenti e dipendenti), supportando la progettazione operativa e la realizzazione del progetto stesso; nel monitoraggio costante delle diverse fasi progettuali, rilevando e segnalando in itinere difficoltà e patologie e suggerendo possibili soluzioni.

Il soggetto selezionato a tal fine è la C.O. Gruppo s.r.l., già nota al Consiglio e che ha maturato nella sperimentazione del PCT nelle sette sedi pilota (compresa Bologna) e nella sua attivazione a valore legale presso i Tribunali di Milano, Napoli, Padova e nei Fori della Lombardia un'indubbia esperienza.

Il Consigliere Avv. Callegaro consegna al Presidente Avv. Lucio Strazziari, ponendola a disposizione del Consiglio, copia della proposta datata 1° novembre 2009 e contenente, fra l'altro, gli obiettivi e le aree di intervento, in sintesi, previste.

Il costo complessivo di tale intervento è stato preventivato in € 27.000,00 oltre I.V.A., da corrispondere secondo modalità e tempi da concordare.

A questo punto il Consigliere Avv. Callegaro, dopo aver osservato che i costi preventivati a fronte di un cambiamento così imponente e complesso devono ritenersi assai contenuti e comunque oltremodo giustificati dall'interesse che l'intera Avvocatura ha all'adeguamento ed alla riorganizzazione dell'apparato giudiziario, e dallo spirito di responsabilità che l'Avvocatura ha sempre inteso assumersi quale compartecipe della giurisdizione al fine di raggiungere un grado di efficienza della giustizia quanto meno dignitosa e rispettosa del dettato costituzionale, e dopo avere evidenziato che la stima dei costi rientra nei limiti delle voci di bilancio 2009, chiede che il Consiglio valuti quanto esposto ed assuma le decisioni che riterrà di adottare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro, incaricato per il PCT, dell'approfondita analisi e dell'articolata e documentata proposta, e dopo ampio dibattito, richiamate e confermate le precedenti delibere a verbale delle adunanze del 27 ottobre 2008, 3 novembre 2008, 1° dicembre 2008, 12 gennaio 2009, 16 febbraio 2009 e 13 luglio 2009, con le quali

fra l'altro è stata autorizzata la firma del contratto con la Net Service s.r.l. per la fornitura del Punto d'Accesso, delibera:

- a) di istituire all'interno del Consiglio dell'Ordine l'"Ufficio per il PCT", che provvisoriamente potrà essere allocato in un locale della Fondazione Forense Bolognese in via del Cane 10/a, previa disponibilità della stessa Fondazione e raggiungimento di un accordo in merito, per il quale viene delegato il Presidente Avv. Lucio Strazziari, destinando a tale Ufficio, in via esclusiva o prevalente, il proprio dipendente Dott. Elvis Agassi;
- b) di delegare la Fondazione Forense Bolognese a predisporre idonei corsi di formazione per l'iscrizione degli Avvocati al PdA e per la formazione dei Magistrati;
- c) di approvare il programma presentato dalla Maat s.r.l. per l'importo preventivato ed illustrato di € 15.000,00 circa, oltre I.V.A.;
- d) di approvare il programma presentato dalla C.O. Gruppo s.r.l. per l'importo preventivato ed illustrato di € 27.000,00, oltre I.V.A.;
- e) di mandare al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di proseguire nell'incarico già affidatogli per portare a termine il programma relativo all'effettivo avvio del PCT così come sopra illustrato.

*(adunanza del 2 novembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla opportunità di sottoscrivere un **protocollo d'intesa fra il Consiglio ed il Tribunale di Bologna "per l'innovazione del servizio giustizia attraverso la locale attivazione delle soluzioni del Processo Telematico"**, della cui bozza, predisposta d'intesa con la CO Gruppo s.r.l., dà lettura, allegandola al presente verbale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare il protocollo d'intesa in oggetto e manda al Presidente per la sua sottoscrizione.

*(adunanza del 9 novembre 2009)*

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sul **protocollo d'intesa fra il Consiglio ed il Tribunale di Bologna "per l'innovazione del servizio giustizia attraverso la locale attivazione delle soluzioni del Processo Telematico"**, di cui alla adunanza del 9 novembre 2009, comunicando di avere ricevuto, per il tramite del Presidente Avv. Lucio Strazziari, dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari una nuova formulazione della proposta di convenzione.

Riferisce inoltre il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla riunione convocata dal Ministero della Giustizia d'intesa con la Regione Emilia Romagna, che si terrà il 15 dicembre 2009 presso la sede della Regione, nel corso della quale verranno definite le concrete modalità della collaborazione tra il Ministero e la Regione, e l'apporto che la Regione potrà assicurare ai Consigli dell'Ordine del Distretto per realizzare un "coordinato dispiegamento del processo civile telematico".

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di prendere contatto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari per verificare le diversità fra le due formulazioni della bozza di protocollo, comunicando la difficoltà del Consiglio ad aderire allo stato alla proposta di riformulazione della bozza del protocollo come pervenuta dal Presidente del Tribunale, riferendo all'esito in prossima adunanza, nonché di designare il Consigliere Avv. Callegaro a partecipare, in sostituzione del Presidente Avv. Lucio Strazziari, alla riunione come sopra convocata, per poi anch'egli riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 14 dicembre 2009)*

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, in relazione allo **stato dei lavori di attivazione del Processo Civile Telematico**, riferisce che il Punto d'Accesso è già stato certificato dal Ministero della Giustizia, e conseguentemente chiede che per i contratti già deliberati dal Consiglio, sia per il Punto d'Accesso che per la formazione e il coordinamento, si proceda ai pagamenti previsti o quanto meno al versamento di un congruo acconto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di procedere ai pagamenti degli acconti, nella misura del 50% dell'importo contrattuale, dei suddetti contratti sottoscritti.

*(adunanza del 15 febbraio 2010)*

In vista della prossima assemblea ordinaria e delle **elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine**, il Consigliere Avv. Giovanni Cerri propone:

- a) di istituire seggi elettorali anche nelle sedi delle sezioni distaccate del Tribunale di Bologna, a tal fine sottoponendo al Consiglio una proposta di modifica del regolamento elettorale, per la eventua-

le approvazione;

b) che l'assemblea ordinaria degli iscritti venga convocata non a mezzo lettera, bensì a mezzo pubblicazione su giornale quotidiano, sul sito internet del Consiglio e mediante invio di circolare e-mail, per ragione di economicità;

c) che la tradizionale cd. "lista del Consiglio" venga qualificata ed identificata come una lista personale, senza riferimento al Consiglio, nella quale possano essere inseriti i Consiglieri uscenti che intendono ricandidarsi;

d) che il Consigliere che si ricandidi, rendendosi disponibile ad essere inserito nella cd. "lista del Consiglio", si impegni a non dare analoga disponibilità per altre liste.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che tutti i candidati, compresi i Consiglieri uscenti che intendano ricandidarsi, non possano essere inseriti in più di una lista elettorale, ivi compresa la cd. "lista del Consiglio".

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari propone che nessuno dei candidati possa permanere all'interno del seggio, Consiglieri uscenti compresi, e che il Presidente e il Segretario uscenti nominino loro delegati quali componenti del seggio elettorale, in modo che dello stesso non faccia parte alcun candidato.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro propone che all'interno della Biblioteca del Consiglio, tradizionale sede delle elezioni di rinnovo del Consiglio, venga installato un numero limitato di cabine elettorali, al fine di consentire che le operazioni di voto vengano regolate con ordine d'ingresso al seggio e si compiano con la dovuta riservatezza; propone inoltre che all'ordine del giorno della assemblea ordinaria venga messa la possibilità per il Consiglio, da sottoporre alla eventuale approvazione da parte dell'assemblea, di indicare Avvocati di chiara fama che possano essere chiamati a fare parte, quali componenti esterni al Consiglio, di commissioni cui delegare alcune attività consiliari, con specifici compiti delegati, anche indicando all'assemblea una rosa di nominativi da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio, all'esito della discussione, delibera a maggioranza:

a) in ordine al problema del numero di nominativi di candidati da indicare, necessari per la validità della scheda elettorale, di confermare il proprio orientamento, in adesione alla interpretazione giurisprudenziale corrente, secondo il quale vanno indicati tanti nominativi quanti siano i Consiglieri da eleggere, tanto nel primo turno di votazioni quanto nell'eventuale tornata di ballottaggio;

b) di non aderire alla proposta di istituire seggi elettorali anche nelle sedi delle sezioni distaccate del Tribunale di Bologna, non essendo allo stato possibile il controllo in tempo reale sulla eventualità che un iscritto possa esercitare il proprio voto sia nella tradizionale sede elettorale istituita presso la Biblioteca del Consiglio sia presso ulteriori e diverse sedi;

c) di confermare il proprio orientamento in ordine alla pubblicizzazione dell'assemblea ordinaria e delle elezioni di rinnovo del Consiglio a mezzo lettera da inviare agli iscritti, disponendo comunque, ad integrazione di tale modalità, che di ciò venga data notizia anche mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio e mediante circolare e-mail da inviare agli iscritti;

d) di confermare il proprio orientamento sulla legittimità e sulla presentazione della cd. "lista del Consiglio", nella quale potranno essere indicati tutti i Consiglieri uscenti, in tale espressa veste, che intendano ripresentare la propria candidatura;

e) di confermare il proprio orientamento sulla legittima indicazione in più liste, anche qualora una di queste sia la cd. "lista del Consiglio", del nominativo di candidati;

f) di ritenere non opportuno sottoporre alla approvazione della assemblea ordinaria una rosa di nominativi di Avvocati da nominare, quali componenti esterni al Consiglio, in commissioni consiliari, e di ritenere comunque superfluo sottoporre alla assemblea la richiesta di autorizzazione del Consiglio a nominare componenti esterni nelle proprie commissioni di lavoro, essendo tale eventuale nomina prerogativa del Consiglio e comunque in considerazione del fatto che tale facoltà del Consiglio viene espressamente prevista nel testo della legge di riforma dell'ordinamento forense, di preannunciata prossima discussione in Parlamento;

g) di confermare il proprio orientamento, come espresso nel vigente regolamento elettorale del Consiglio, sulla presenza all'interno del seggio elettorale dei Consiglieri uscenti e sulla composizione della commissione elettorale;

h) di ritenere non praticabile la installazione di un numero limitato di cabine elettorali all'interno del seggio, poichè tale eventuale previsione avrebbe inevitabili ed incidenti conseguenze limitative sull'afflusso al seggio e sulla partecipazione degli iscritti alle operazioni elettorali.

Dispone infine che copia dell'avviso di convocazione della assemblea venga inviato al Consiglio Nazionale Forense per la pubblicazione sul sito internet dello stesso.

*(adunanza del 21 dicembre 2009)*

Il Consigliere Avv. Giovanni Cerri dichiara che, dopo sette mandati e quattordici anni di Consiglio, non si ricandiderà alle prossime **elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine**, dichiarandosi comunque a disposizione, nella sua veste di Delegato distrettuale alla Cassa Forense, per prestare assistenza e consulenza ai Colleghi nella materia previdenziale, con ricevimento su base regolare e continuativa degli stessi nella sede del Consiglio dell'Ordine (anche in considerazione del collegamento telematico e della linea riservata di assistenza telefonica istituiti fra il C.N.F. ed il Consiglio), in giorni ed orari da concordare e con modalità che garantiscano la non sovrapposibilità ed anzi la piena collaborazione con il servizio di "Sportello Previdenza" che da molti anni è meritoriamente garantito dai Colleghi del Sindacato Avvocati presso la sede locale dell'A.N.F.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari rivolge al Consigliere Avv. Cerri, a nome dell'intero Consiglio, le espressioni della più viva gratitudine per l'impegno profondo ed appassionato costantemente profuso dall'Avv. Cerri nei lunghi anni della sua presenza in Consiglio, sempre caratterizzata da assidua ed operosa partecipazione ai lavori ed alla vita della istituzione forense bolognese, nella convinzione che i Colleghi del Foro, pur non potendo per il futuro più contare sull'impegno dell'Avv. Cerri all'interno del Consiglio, sono oggi autorevolmente ed efficacemente rappresentati dallo stesso alla Cassa Forense.

*(adunanza dell'11 gennaio 2010)*

---

## **26) PROGETTO DI RIFORMA DELL'ORDINA- MENTO FORENSE**

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato, unitamente al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Consigliere Avv. Vincenzo Florio, al **Convegno sul progetto di riforma dell'ordinamento professionale organizzato a S. Maria Capua Vetere dall'Unione dei Consigli Forensi della Campania**, nei giorni 9 e 10 ottobre 2009.

La partecipazione è stata numerosa e qualificata, e l'intervento del Ministro della Giustizia, On. Angelino Alfano, ha conferito particolare interesse all'evento.

Il Ministro ha assicurato che il progetto di legge sarà approvato al più presto dalla Commissione Giustizia del Senato, ma non si è pronunciato circa il suo contenuto e sul pericolo che la approvazione dei tanti emendamenti proposti dalla parte parlamentare e dal Governo possa modificare in modo radicale i principi su cui la Avvocatura la ha voluta qualificare. E su tale lunghezza d'onda si sono articolate le varie relazioni e si è svolto il dibattito.

Il C.N.F. e l'O.U.A., presenti con le loro massime rappresentanze, svolgeranno ogni possibile azione al fine di ottenere che il progetto sia approvato nel rispetto dei fondamentali principi cui è ispirato, che sono sostanzialmente:

1. inderogabilità dei minimi tariffari;
2. ripristinare il divieto di patto quota-lite;
3. prevedere l'esclusività della consulenza legale;
4. contrarietà alle società di capitale e con soci di solo capitale;
5. introduzione del numero chiuso all'Università e accesso programmato di 4.000 Avvocati l'anno alle scuole di formazione forense;
6. maggiore rigore all'accesso.
7. limite dei 50 anni di età e validità del certificato di abilitazione di cinque anni;
8. continuità ed effettività nell'esercizio dell'attività e l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Cassa Forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Presidente del riferimento.

*(adunanza del 12 ottobre 2009)*

---

## **27) SPORT**

Riferisce il Consigliere Segretario f.f. Avv. Chiara Rigosi che è pervenuta in data 15 ottobre 2009 dall'Avv. Pietro Giampaolo, Presidente della associazione **Jus Bologna Calcio – Toghe nel pallone**, richiesta di un contributo per la gestione economica della squadra in vista del prossimo 39° Campionato Nazionale di calcio forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, sentito il Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, delibera di riconoscere alla Jus Bologna Calcio – Toghe nel pallone ASD un contributo di € 2.100,00, pari alla tassa di iscrizione al Campionato, nonchè, vista la ulteriore richiesta dell'Avv. Giampaolo, a parziale modifica ed integrazione della precedente delibera in data 16 febbraio 2009, delibera di autorizzare la distribuzione dei capi di abbigliamento sportivo prodotti dalla Jus Bologna Calcio –

Toghe nel pallone ASD anche a soggetti estranei alla associazione che diano garanzia di utilizzarli in modo dignitoso.

(adunanza del 2 novembre 2009)

## 28) VARIE

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, richiamato quanto deliberato alla adunanza del 4 maggio 2009, sul **“progetto culturale di recupero degli archivi giudiziari storici”**, comunicando che la società che potrebbe essere incaricata della bonifica dei documenti è stata individuata nella Frati & Livi s.r.l. di Castelmaggiore, mentre il Comune di Bologna si è reso disponibile a individuare gli spazi dove allocare detta documentazione dopo il risanamento.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce inoltre di avere preso contatto con alcuni enti e istituti bancari che hanno dato la loro disponibilità a contribuire ai relativi oneri economici.

Infine, il 23 luglio 2009 il Prof. Federico Carpi ha indicato quale referente interessato al progetto per conto dell'Università il Prof. Padovani, storico del diritto, con il quale il Consigliere Avv. Callegaro prenderà contatto a breve.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e rimane in attesa di ulteriore riferimento sul seguito delle trattative, riservando ogni deliberazione in merito alla realizzazione del progetto.

(adunanza del 27 luglio 2009)

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla fornitura di 1.000 copie della edizione ristampata del **libro “Angiola Sbaiz: pagine sparse sull'Avvocatura”**, curato dall'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli e pubblicato dal Consiglio, proponendo di destinare una parte di tali copie ristampate alla diffusione gratuita agli iscritti interessati, mantenendo la parte residua per le occasioni di rappresentanza del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di destinare alla distribuzione gratuita agli iscritti interessati, mediante ritiro presso gli uffici di segreteria del Consiglio, n. 300 copie del libro **“Angiola Sbaiz: pagine sparse sull'Avvocatura”**, dandone avviso agli iscritti mediante circolare e-mail e, eventualmente, pubblicazione su **“Bologna Forense”**.

(adunanza del 28 settembre 2009)

Riferisce il Segretario f.f. Avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dall'Avv. Sandro Callegaro e relativa al fatto che il Tribunale di Ravenna pubblica nel proprio sito [www.tribunalediravenna.net](http://www.tribunalediravenna.net) gli estratti delle procedure concorsuali dichiarate dalla sezione fallimentare del Tribunale di Ravenna, come risulta dalla documentazione depositata.

Il Consiglio, rilevato di avere già deliberato di consentire che vengano inseriti nel sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna gli **estratti delle sentenze di fallimento dichiarate dal Tribunale di Bologna**, con possibilità di accesso con password da parte dei Colleghi nell'area riservata, auspica una pronta realizzazione di tale accesso riservato.

(adunanza del 9 dicembre 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'incarico di docenza svolto dal Consigliere Avv. Giovanni Cerri nell'ambito del **“Seminario di deontologia: il codice etico dell'Avvocato”** organizzato dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nella giornata del 28 novembre 2009, e sulla comunicazione pervenuta dal Consigliere Avv. Cerri, che ha manifestato il desiderio di destinare il proprio compenso, pari ad € 700,00, **al fondo di solidarietà forense del Consiglio**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Cerri per la generosità ed il gesto di concreta solidarietà, e delibera di inoltrare all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza la formale autorizzazione richiesta dalla stessa, nonché di rimborsare al Consigliere Avv. Cerri le spese sostenute per la trasferta.

(adunanza del 14 dicembre 2009)



# Speciale conciliazione e mediazione delegata

## LA MEDIAZIONE PUÒ RAPPRESENTARE RIMEDIO ALLA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE?

LUCIO STRAZIARI

Non è da oggi che anche nel nostro mondo giudiziario si parla di “forme alternative di risoluzione delle controversie”, quale strumento per ricercare un qualche rimedio alla situazione della giustizia civile, che vede nella lentezza dei processi l’aspetto che più negativamente incide sui diritti delle persone.

Voglio prendere le mosse, in questa breve analisi della attuale situazione, dal disegno di legge governativo che fu approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 giugno 2000, recante “Norme per l’accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie, e per la abbreviazione dei tempi del processo civile”.

Tralasciando ogni valutazione sull’ultima parte di tale disegno di legge, ma limitandomi a sottolineare come non si potesse non accogliere con favore qualsiasi misura che consentisse di accelerare l’iter processuale civile, purché fosse previsto nel rispetto del principio del contraddittorio e nella salvaguardia del diritto di difesa, assumeva fino da allora grande rilievo quella si poteva definire la “via della conciliazione” quale strumento alternativo per la risoluzione dei conflitti civili.

A parte la considerazione che il tentativo di conciliazione, già previsto in sede precontenziosa per specifiche materie, e come momento necessario dell’iter processuale nella riforma divenuta operante nel 1995, aveva offerto risultati assai scarsi, l’avvocatura non poteva non manifestare la propria preoccupazione, più che

per la scelta che il legislatore intendeva operare, per il modo come tali ipotesi conciliative erano previste e strutturate.

Ritenuto che l’unica sede che può assicurare il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti sia quella dell’assetto giurisdizionale, e che sia momento improprio di definizione dei conflitti quello che non preveda il “processo”, con le sue regole certe, normativamente previste e applicate, suscitava, e suscita ancora, perplessità la tendenza a generalizzare e a incentivare il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, nei quali appaia esclusa, o comunque non assicurata, per il cittadino ogni ipotesi di tutela di carattere tecnico, e quindi di difesa.

E allora, la valutazione critica di tale scelta legislativa appare seria e motivata: il percorso conciliativo è, e deve essere, una operazione di cultura giuridica, e non può avere uno scopo meramente deflattivo degli affari giudiziari: non può in sostanza rappresentare una sorta di filtro con previsione di sbarramenti e forme che possano rappresentare penalizzazione dei diritti dei singoli, pur di raggiungere, comunque, il fine prefissato.

Ma se le “camere di conciliazione” si debbano comunque prevedere quale strumento necessario per ridisegnare il riassetto quantitativo e qualitativo della giurisdizione, debbono almeno essere ipotizzate in una previsione che rappresenti tutela per il cittadino salvaguardando quel diritto di difesa che è uno dei principi fondamentali riconosciuti dal nostro

ordinamento costituzionale.

La conclusione è che, se è vero che i diritti individuali possono trovare soddisfazione anche in sede di conciliazione, è tuttavia necessario che l’accordo consensuale sia ricercato e raggiunto con quei criteri di sensibilità, di esperienze, di attenzione, che rendano il singolo consapevole di realizzare i propri diritti, e non come soluzione da accettare, sempre e comunque, al fine di evitare esiti peggiori e pregiudizievoli.

I concetti che ho cercato di esprimere e sviluppare rappresentano il sostanziale fondamento delle posizioni critiche che la avvocatura ha assunto rispetto alla normativa di cui al d.lgs. n. 28/2010, entrata in vigore il 20 marzo 2010.

E si sostanziano specificamente sugli aspetti della detta normativa che possono essere riferiti: ad una “obbligatorietà” e, al contrario, ad una “mancata obbligatorietà”.

La obbligatorietà (art. 5) si riferisce a quella parte della normativa che prevede che, per una serie di materie che comprendono gran parte del contenzioso civile, l’azione giudiziaria non possa essere iniziata se non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione presso una “camera di conciliazione” accreditata dal Ministero della Giustizia.

Ora non si può non rilevare, da un lato, che la previsione della “mediazione obbligatoria” risulta contraddittoria, in quanto contrasta con la struttura e la *ratio* di un procedimento volto a ricercare un accordo fra le parti, e pare rispondere non a finalità

di ampliamento della tutela ma solo a un mero intento deflattivo dell'accesso alla giurisdizione; e, dall'altro lato, che la obbligatorietà non è menzionata nella legge delega, e la normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, limitandosi a consentirne la previsione da parte del legislatore nazionale.

Si deve inoltre aggiungere che la previsione di obbligatorietà è riferita a materie eterogenee, sì da poter dubitare della sua ragionevolezza, e quindi della sua conformità alla Costituzione, in relazione sia all'art. 3 che all'art. 24.

La "non obbligatorietà" si riferisce alla esclusione che le parti deb-

bano essere assistite dall'avvocato, dovendosi rilevare che l'accesso agli organismi di mediazione senza l'assistenza dell'avvocato sia inaccettabile in un procedimento di mediazione che può concludersi con proposte conciliative che debbono fare riferimento ai parametri normativi che regolano il rapporto, quantomeno con riferimento al fatto che il contenuto dell'accordo non deve essere contrario all'ordine pubblico o a norme imperative.

Con queste considerazioni, intendo sottolineare gli aspetti che mi sembrano meritevoli di accenni critici, auspicando che il legislatore possa portare le dovute modificazioni

che meglio corrispondano alle richieste che proprio in questi tempi l'avvocatura propone con il conforto di un pressoché unanime consenso da parte degli Ordini circondariali, e che impediscano che lo strumento della conciliazione, lungi dal rappresentare rimedio idoneo e proficuo per cercare di portare a miglioramento la situazione della giustizia che vede nell'eccessivo numero delle azioni giudiziarie gran parte delle ragioni della sua lentezza, ormai non più tollerabile, finisca invece per comportare ulteriori ritardi e sia foriera di nuovi oneri economici per i cittadini che sono i veri fruitori del "servizio giustizia".

# FORMAZIONE CONTINUA

**31 dicembre 2010:  
scadenza del primo triennio  
di formazione obbligatoria**

## ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua"  
del sito internet del Consiglio dell'Ordine

**[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)**

**sono pubblicati, con aggiornamento costante,**  
tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine  
direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,  
ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

## LA NUOVA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI. QUALCHE CONSIDERAZIONE (CRITICA) E ALCUNI SPUNTI OPERATIVI

ANNALISA ATTI

Una vasta letteratura, frutto di movimenti di opinione, studi, esperienze concrete a livello nazionale, comunitario e internazionale, attesta che la mediazione delle controversie è uno strumento per la soluzione dei conflitti utile, efficace, appropriato, spesso più efficiente e idoneo a realizzare l'interesse sostanziale del litigante rispetto ad una pronuncia del giudice, in quanto strumento non avversariale. *"Mediazione non è transazione, né compromesso. Non si tratta soltanto di fare reciproche concessioni per raggiungere un accordo che eviti la lite, ma di prospettare possibilità e inventare alternative per una 'vittoria' comune. Tanto meno è giudizio: non si tratta di decidere, di 'tagliare' con la spada della giustizia per separare una ragione da un torto, un'innocenza da una colpevolezza, al fine di attribuire responsabilità. Mentre il giudizio guarda al passato per raccogliere gli elementi su cui fondare la sua 'verità', la mediazione è rivolta al futuro per generare opportunità. La sua logica non è quella escludente dell'aut-aut e del tertium non datur, ma quella inclusiva dell'et-et. In questo senso, soprattutto, è radicalmente alternativa al modello giudiziario standard di soluzione dei conflitti"* (G. Così, *La conciliazione tra storia e attualità*, relazione alla Assemblea Nazionale Conciliatori, 2007).

Di per sé, la mediazione è un procedimento *"non giurisdizionale di risoluzione delle controversie condotto da una parte terza neutrale"* (Libro verde sui metodi alternativi di risoluzione del controversie in materia civile e commerciale, COM 2002 196), *"un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito o ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato*

*membro"*; 'mediatore' è *"qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalla modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione"* (Direttiva n. 2008/52 del 21 maggio 2008, art. 3); *"il conciliatore non ha il potere di imporre una soluzione della controversia alle parti"* (Model Law UNCITRAL 2002 on International Commercial Conciliation, art. 1 comma 3).

Secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza della IV Sezione del 18 marzo 2010, emessa nelle cause riunite da C-317/08 a C-320/08, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 22 maggio 2010), *"l'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali (la previsione di una facoltatività viene reputata meno efficace, n.d.r.). Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costitui-*

*sca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone"*.

La sentenza evidenzia un punto importante anche per la valutazione della nostra recente disciplina nazionale, ovvero il d.lgs. n. 28/2010: la conformità al diritto comunitario di una mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità, *"a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone"* (elementi tutti, tranne – allo stato – quello relativo ai costi per chi non è ammesso al gratuito patrocinio, rispettati dal d.lgs. n. 28/2010).

Uno dei profili principali di critica da parte dell'avvocatura, dunque, pare già *in nuce* destinato a scarsa fortuna. Le altre principali critiche alla disciplina nostrana, da parte dell'avvocatura, sono a) la mancata previsione di una assistenza tecnica obbligatoria in mediazione; b) l'art. 4, con la sanzione dell'annullabilità del contratto d'opera professionale in caso di mancata informazione sulla mediazione da parte dell'avvocato al cliente; c) la disciplina della proposta del mediatore, sotto gli aspetti della formulabilità anche in assenza di richiesta delle parti e dell'influenza sulle spese del successivo giudizio; d) la mancata previsione di criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione.

Si tratta dei punti oggetto della protesta capitanata dall'O.U.A. (che chiama l'istituto *mediaconciliazione*, e ha proposto articolate modifiche alla legge; si veda però M. Bove, *Editoriale su Guida al diritto* del 26 giu-

gno 2010). Non mancano ovviamente altre critiche, di minore rilievo, almeno in questa fase iniziale di applicazione (si veda il *Dossier di documentazione* del C.N.F., edito il 21 giugno 2010).

A ogni buon conto, la mediazione è disciplina vigente, ed è qualcosa con cui fare i conti. È anche una possibile opportunità di lavoro: non tutti faremo, o potremo o vorremo o sapremo fare, i mediatori, ma tutti continueremo ad essere avvocati, e dunque a difendere clienti che dovranno o vorranno andare in mediazione.

È un'occasione che *deve* essere colta, perché, come ci ricorda il C.N.F. (circolare n. 18 del 21 giugno 2010), *"il pericolo che si deve evitare con ogni accortezza è che il mancato funzionamento sia attribuito alle colpe dell'Avvocatura: gli altri Ordini professionali, che si sono già attrezzati, o dicono di averlo fatto, non aspetterebbero altro pretesto per occupare tutti gli spazi possibili, anche all'interno della macchina di amministrazione della giustizia, causando agli Ordini, agli avvocati che vedono nella mediazione una occasione ulteriore di lavoro, e all'immagine stessa della nostra categoria, un danno incalcolabile e irrimediabile"*.

Ultimo, ma non da ultimo, il rischio che si corre è quello che il fallimento della mediazione, così come prevista dal d.lgs. n. 28/2010 – possibile, anche solo per una questione di numeri, di risorse, di oneri – venga imputato all'ostilità dell'avvocatura, che verrebbe *more solito* tacciata di avere voluto far fallire la mediazione per ragioni corporative, per interessi di casta, per atteggiamento genetico anticoncorrenziale e contrario agli interessi dei cittadini. Si tratta di *refrain* che abbiamo già sentiti.

Proviamo allora a guardare alla disciplina vigente, con occhio né cinico né entusiasta, per cercare di individuare (sommariamente) gli aspetti più importanti.

### ASPETTI INTERESSANTI

#### - Regime fiscale e tributario

Si tratta dell'esenzione da imposta di bollo e da ogni altra spesa per gli atti e documenti del procedimento di mediazione, e dell'esenzione del verbale di conciliazione dall'imposta di registro entro il valore di 50.000 euro, nonché della gratuità del procedimento di mediazione (quella obbligatoria condizione di procedibilità) per chi si

trovi nelle condizioni di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 17), e infine della (rivedibile nel meccanismo) previsione dell'attribuzione di un credito di imposta sino a 500 euro a fronte dell'indennità corrisposta agli organismi di conciliazione (art. 20).

#### - Effetti su prescrizione e decadenza

*"Dal momento della comunicazione alle altre parti"* la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale (sulla prescrizione e decadenza; art. 5, comma 6); a parte gli aspetti problematici di una simile previsione (sui quali *infra*), il dettato è pienamente rispettoso della normativa europea di riferimento (direttiva 2008/52/CE, art. 8).

#### - Efficacia dell'accordo

Il verbale omologato ha valore di titolo esecutivo utile per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12), dunque una efficacia superiore al verbale di conciliazione giudiziale (artt. 185 e 474 c.p.c.), paragonabile a quella del verbale di conciliazione ex societario.

#### - In caso di mancata mediazione obbligatoria, semplice differimento del processo

Si tratta della previsione di cui all'art. 5, comma 1 (e richiamata, per la mediazione prevista in contratto, nell'art. 5 comma 5, applicabile anche in corso di procedimento arbitrale); senz'altro una soluzione più agevole, meno onerosa e dispendiosa, della sospensione o interruzione del processo.

### PUNTI CRITICI (E CRITICATI)

#### - Informativa al cliente e contratto d'opera professionale

Nella formulazione originaria del disegno di decreto, l'art. 4 comma 3 prevedeva che *"l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e degli sgravi fiscali. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito"*. L'attuale art. 4, comma 3, prevede che l'informazione debba essere fornita dall'avvocato all'assistito *"all'atto del conferimento dell'incarico"*, e che *"in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile"*.

Nessuna delle due formulazioni ha mai posto in pericolo la procura alla liti conferita al difensore contestualmente all'incarico professionale, e dun-

que la validità dell'attività defensionale svolta perdurante la violazione dell'obbligo di informazione (così, espressamente, Cass. n. 83889 del 2 settembre 1997). Ben diverse, tuttavia, sono le conseguenze della mancata informazione sul contratto d'opera professionale; prima, la previsione della nullità, dunque non convalidabile, operante *ex nunc*, rilevabile d'ufficio e da chiunque vi abbia interesse; dopo, l'annullabilità, dunque convalidabile, rilevabile solo dalla parte nel cui interesse è prevista, operante *ex nunc*. Nel concreto, l'effetto dell'attuale previsione sul contratto di patrocinio è davvero minimo. Il giudice che in prima udienza rilevi la mancata allegazione dell'informativa al fascicolo – e dunque si suppone il mancato assolvimento del dovere di informazione – *"informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione"* (art. 4, comma 3 in fine), si presume invitando l'avvocato a integrare con la relativa informativa gli atti di causa; dunque, l'annullabilità sarà destinata a soccombere di fronte alla convalida del mandato difensivo implicitamente contenuta nella tardiva sottoscrizione dell'informativa da parte del cliente. Evidentemente, non è questa la ragione della generale contestazione mossa alla formulazione dell'art. 4: è invece l'offensività della previsione, nei confronti della professionalità e della correttezza dell'avvocato, che, anche per codice deontologico, italiano e europeo, ha il dovere di informare l'assistito su tutte le alternative percorribili per ottenere il risultato che si prefigge.

#### - Dovere di riservatezza e proposta del mediatore

Uno dei principi cardine della mediazione è la riservatezza su tutto quanto viene discusso tra le parti, o riferito al mediatore, nel corso della procedura. Si tratta di un principio che, oltre a essere uno dei doveri deontologici previsti in tutti i codici di condotta del mediatore (nazionali e internazionali), è anche uno degli elementi caratterizzanti la procedura; il dovere di riservatezza, del mediatore e delle parti stesse, infatti, costituisce uno dei pilastri sui quali si fonda la fiducia nel mediatore e nella procedura di mediazione (e che, per inciso, rivela la distanza siderale dal giudizio, dove il rispetto del principio del contraddittorio – la *disclosure* in altri sistemi – è sovrano). Esso è ribadito anche dall'art. 7 della Direttiva n. 2008/52/CE e dall'art. 9 del decreto, ed è assistito dalla previsione di cui all'art. 10 (sulla

quale ci sarebbe però da osservare che nulla è previsto per l'interrogatorio formale, e neppure per l'utilizzo, in ipotesi scorretto, di dichiarazioni o documentazioni proprie). Tuttavia, pur se nell'art. 11, al comma 2, si dice che *"salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento"*, appare improbabile che la proposta del mediatore non sia influenzata o indirizzata proprio dalle suddette dichiarazioni o informazioni. Ne consegue ogni possibile critica, dal fatto che così entrano a far parte dell'eventuale successivo processo elementi non passati al vaglio del contraddittorio tra le parti (cosa che di per sé sola consiglierebbe l'assistenza di un avvocato in mediazione), a quello che le parti, in questa prospettiva, non dicano o rammostrino quanto invece sarebbe utile in mediazione, impedendone un esito positivo.

- *Proposta del mediatore "imposta" (e influenza anche sul giudice)*

L'art. 11 del disegno di decreto prevedeva che, al termine della procedura, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, *"il mediatore formula una proposta"* e che, in caso di mancato accoglimento, *"forma processo verbale con l'indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo"*. Dato che il mancato raggiungimento di un accordo poteva ben essere conseguente anche solo alla mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione (art. 11, comma 4), si intuisce chiaramente la pericolosità di una simile previsione, che assegnava al mediatore il potere/dovere di imporre una proposta alle parti, persino in "pseudo contumacia" di una di esse, dal potenziale effetto di cui all'art. 13.

La nuova formulazione attenua la gravità, ma non la elimina: oggi come oggi il mediatore, in caso di fallimento della procedura, *"può"* formulare una proposta (*"deve"* formularla solo se le parti gliene fanno *concorde* richiesta) e non è tenuto a verbalizzare alcunché sulle ragioni della eventuale mancata accettazione. La quale tuttavia produce – può produrre – le gravi conseguenze di cui all'art. 13 (su cui vedi *infra*) sulle spese di giudizio.

E' bene però, senza ipocrisia, darsi che le possibili conseguenze della mancata accettazione della

proposta del mediatore in tema di addossamento delle successive spese processuali sono gravi, ma non le peggiori temute. Ciò che si teme, data la produzione in giudizio della proposta, e dunque di un qualcosa che proviene da un procedimento in cui ogni valutazione della ragione o del torto *dovrebbe* essere assente (e infatti non è assistito da nessuna garanzia, tipicamente processuale, di rispetto del contraddittorio, di conoscenza e conoscibilità di tutto quanto sottoposto al Giudice, e così via), è l'influenza anche solo inconscia sul giudice, che ne indirizzi la decisione. Un rimedio sarebbe la scelta all'inglese: la proposta viene vista dal giudice solo dopo l'emanazione della sentenza che decide il giudizio ma prima della liquidazione delle spese; un'altra soluzione sarebbe prevedere, nei regolamenti adottati dagli organismi di conciliazione, il divieto per i propri conciliatori di formulare proposte se non espressamente richieste.

- *Impostazione sanzionatoria*

La mediazione è (dovrebbe essere) una procedura basata sulla volontà libera e incondizionata delle parti di accedervi, continuarla, concluderla. Ma sono numerose le previsioni della normativa nazionale che stridono con ciò: dall'art. 8, comma 5 (che peraltro richiama indebitamente l'art. 116, comma 2, c.p.c., il quale tratta del comportamento *nel* processo, e non *fuori* da esso), all'art. 13, con le conseguenze a carico di chi non accetta la proposta del conciliatore di un regime delle spese di lite ben più sanzionatorio di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. (sull'art. 13 si segnala un'ulteriore particolarità: si parla di spese legali, proprie e della controparte, successive alla formulazione della proposta non accettata... ma in caso di mediazione il giudizio si svolge – pressoché – sempre *tutto interamente dopo* la mancata accettazione).

La formulazione della norma è peggiorativa rispetto a quella un tempo prevista nella conciliazione societaria (art. 40 comma 5 del d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003: *"La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando*

*comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente"*), ed è aggravata dal fatto che le spese sono previste a carico della parte che, semplicemente, abbia *"rifiutato la proposta"*, senza neppure un *"ingiustificatamente"* che avrebbe forse reso la norma più aderente allo spirito della recente riforma degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Tuttavia, poiché la proposta che il mediatore può (e non deve; questa è già una prima barriera) formulare al termine del procedimento dovrebbe avere come substrato gli interessi (sostanziali) delle parti e non le loro posizioni (giuridiche e/o processuali), ben difficilmente la proposta del mediatore sarà raffrontabile con la sentenza del giudice, per definizione volta a individuare un torto e una ragione nell'ambito tracciato dalle domande delle parti (dunque, avendo come substrato le posizioni e non gli interessi). Se tuttavia trovasse accoglimento l'idea, da alcuni espressa (ad esempio, dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine Forense, certo con intento opposto al risultato che però ne conseguirebbe), secondo la quale la proposta del mediatore dovrebbe essere comunque rispettosa ed aderente ai principi regolatori della materia controversa, questa incompatibilità e incomparabilità di fondo scemerebbe grandemente.

- *Le controversie oggetto di mediazione obbligatoria*

Oltre all'obbligatorietà in sé (su cui tuttavia si veda quanto scritto *supra*), anche l'elencazione delle materie oggetto di controversia, sottoponendo alla mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1), ha suscitato notevoli perplessità sotto numerosi profili. I più significativi sono il rischio di una espansione incontrollata delle controversie che andranno in mediazione obbligatoria (per fare qualche esempio: la materia diritti reali concerne anche qualsiasi contratto traslativo, per non parlare delle patologie del contratto preliminare; le controversie in materia di contratti bancari e finanziari possono includere anche tutte le controversie tra operatori specializza-

ti; così pure le controversie riguardanti i contratti assicurativi, che comprendono ogni tipo di garanzia assicurativa, ivi incluse fideiussioni e cauzioni) e i possibili dubbi sull'effettiva disponibilità – o sull'intreccio indissolubile con diritti indisponibili – dei diritti controversi (ad esempio, patti di famiglia e affitto di azienda).

- *Costi della mediazione, specie se obbligatoria o delegata*

Si tratta di un punto critico di notevole importanza. La procedura di mediazione ha un costo, attualmente, secondo tariffe ministeriali, abbastanza ridotto per controversie sino ad un valore di 50.000 euro, ma sensibilmente più elevato oltre tale soglia. Un costo che, in caso di esito positivo, esaurisce l'esborso per il cittadino (ma è maggiore del contributo unificato, ed è dovuto da ciascuna parte), mentre in caso di esito negativo si aggiunge a quello del giudizio. Evidentemente, è un punto particolarmente dolente per le controversie che saranno oggetto di mediazione obbligatoria, tranne che nei casi di astratta ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato; ma lo è altrettanto, se non ancora di più, per i casi di conciliazione delegata (art. 5, comma 2) e su invito del giudice (protocolli di sperimentazione), dove neppure chi è ammesso o ammissibile al patrocinio può essere esente dal pagamento del compenso. È dunque un punto da considerare con grande attenzione da parte del giudice, in quanto potenzialmente è uno dei principali ostacoli a monte alla fruttuosità della mediazione delegata (il costo potrebbe essere l'ago della bilancia tra rifiuto netto, iniziale alla mediazione, e adesione alla proposta).

- *Proliferazione delle tipologie di mediazione*

Secondo l'art. 1, la normativa non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche e neppure le procedure di reclamo previste da carte servizi. Si tratta di fenomeni che poco hanno a che fare con la mediazione in senso classico (anche solo perché manca un terzo neutrale), ma sono abbastanza diffusi in Italia, soprattutto per certi tipi di *small claims*. La previsione, tuttavia, fa comprendere che non viene – ovviamente – neppure preclusa la scelta di ricorrere *volontariamente* alla mediazione presso gli organismi abilitati, anche nel caso in cui la controversia non verta su materie che dovranno essere oggetto di mediazione obbligatoria.

Dunque, si potranno configurare ben tre tipologie di mediazione svolta dagli organismi abilitati: volontaria (ma se prevista in contratto, è obbligatoria ex art. 5, comma 5) e stragiudiziale, obbligatoria e pre-giudiziale stragiudiziale, delegata o sollecitata dal giudice.

Il dubbio è, tuttavia, se saranno tutte identicamente soggette alla medesima disciplina (ad esempio: effetti su prescrizione e decadenza, efficacia del verbale, regime fiscale, termine massimo di durata del procedimento, effetti ai fini della legge Pinto, ecc.), oppure no.

- *L'assistenza tecnica*

Uno dei punti della normativa maggiormente criticati dall'avvocatura è la non menzione (non però come nell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo, dove si prevede che le adesioni all'azione di classe sono presentate "senza ministero di difensore") dell'obbligatorietà di una difesa tecnica, ovvero a opera di un avvocato, nel procedimento di mediazione. Le proposte di riforma, da più parti avanzate, spaziano dal prevedere una assistenza tecnica obbligatoria in mediazione *tout court*, al prevederla solo nei casi di mediazione obbligatoria, o al richiederla solo oltre una determinata soglia di valore della controversia.

Certamente, in un procedimento dove l'esito, positivo o negativo, è destinato a influire sui futuri rapporti giuridici delle parti (regolati dal nuovo accordo, o oggetto di giudizio dove si discute *anche* dell'andamento del fallito procedimento di mediazione), dovrebbe essere prevista, perché consigliabile, l'assistenza di un professionista. Il quale però dovrebbe essere consapevole che assistenza in mediazione non è assistenza in giudizio; servono conoscenze e competenze differenti, un approccio diverso alla *res litigiosa* e al cliente.

### ALCUNI PRIMI DUBBI E QUESITI OPERATIVI

- *Informativa e procura*

Dal 20 marzo 2010 è obbligatorio fornire ai clienti l'informativa di cui all'art. 4. I primi dubbi riguardano, quanto al dovere di informazione e alla forma dell'informativa, *a)* il momento in cui l'avvocato deve informare, per iscritto, il cliente, facendogli sottoscrivere l'informativa (all'atto del conferimento dell'incarico: ma incarico di difesa giudiziale, come sarebbe forse più logico, e dunque alla sottoscrizione della pro-

cura, oppure fin dall'inizio del rapporto professionale, anche se si trattasse di richiesta di assistenza stragiudiziale che solo eventualmente può sfociare in una controversia? Sembra più corretta la prima ipotesi); *b)* per quali tipologie di controversie sia necessaria (ad esempio, deve essere fornita anche per le controversie – o fasi delle – menzionate all'art. 5, commi 3 e 4); *c)* per quali materie oggetto di controversia (e si ritiene debba riguardare ogni tipo di controversia, vertente su diritti disponibili, anche se non compresa nell'elenco di quelle per cui sarà prevista la mediazione obbligatoria); *d)* se se ne debba fare menzione anche nella procura (come suggerisce il C.N.F.; l'unico vantaggio potrebbe essere quello di conferire una sorta di data certa al documento contenente l'informativa) e come comportarsi in caso di possesso di procura generale alle liti da parte di un cliente (l'informativa deve riguardare *quel singolo* giudizio, e dunque essere specifica per ogni lite, indipendentemente dalla unica procura generale); *e)* se debba essere allegata all'atto oppure se possa essere solo contenuta nel fascicolo di parte (e sembra più appropriata la seconda soluzione).

Ancora, quanto alla formulazione dell'informativa (ne sono state redatte modelli dal C.N.F. e dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, pubblicate anche in questo numero di *Bologna Forense*), ci si è chiesto se essa debba elencare le materie per le quali la mediazione costituirà condizione di procedibilità, nonostante al momento la relativa previsione non sia in vigore (e la risposta è positiva, precisando però l'applicazione solo futura). Ci si è poi domandati se l'informativa debba essere data dal difensore anche al cliente convenuto in giudizio, e se anche questi debba allegare alla prima difesa lo scritto che comprova l'assolvimento degli obblighi informativi (e la risposta è ancora una volta positiva). Un quesito ricorrente è se si possa eccepire la mancata informativa, da parte dell'avversario, al suo cliente; ma poiché la contro parte non è soggetto nel cui interesse è prevista l'annullabilità del contratto di patrocinio, se ne dovrebbe dedurre l'assoluta inutilità e irrilevanza dell'eccezione.

*Aspetti "processuali"*

Nulla si dice, nel decreto, circa ipotesi di procedimenti pluriparte, o di connessione di controversie, come pure

delle ipotesi di chiamata in causa o di intervento in giudizio. Il problema concerne prevalentemente la prevista improcedibilità se la controversia verte su determinate materie (ad esempio, per risarcimento del danno), e dunque se si debba ritenere che occorra dare luogo a un (nuovo) procedimento di mediazione ogni volta un diverso soggetto venga chiamato o coinvolto in giudizio. La questione potrebbe essere risolta promuovendo comunque l'azione, e attendendo la fine della "catena" di chiamate e interventi, per esperire la procedura di mediazione solo a contraddittorio perfezionato e integrato, con tutte le parti interessate. Non vi è peraltro alcuna ragione ostativa all'esperimento di una procedura di mediazione pluriparte, se non una oggettiva maggiore difficoltà operativa e di gestione della stessa.

La normativa nulla dice neppure sulla eventuale domanda riconvenzionale, se sia cioè necessario, in controversia avente a oggetto materia sottoposta a mediazione obbligatoria, esperire una nuova mediazione allorché il convenuto proponga una domanda riconvenzionale. In ossequio a giurisprudenza formatasi su altre ipotesi di condizioni di procedibilità (ad esempio, in materia di telecomunicazioni), si dovrebbe ritenere che l'obbligatorietà si "consumi" in un solo tentativo.

L'art. 4, comma 1, prevede che *"in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione"* (e il riferimento è all'art. 8, 1 comma: *"la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante"*). E' vero che, per quanto riguarda il procedimento di mediazione, non si può parlare di litispendenza in senso proprio, ma balza agli occhi la differenza tra queste previsioni e quella dell'art. 39 comma 3 c.p.c.. Là la notificazione (e si prescinde qui dalla equivalenza o differenza tra "comunicazione con ogni mezzo" e "notificazione") è – normalmente – antecedente al deposito stesso dell'atto introduttivo, mentre qui la comunicazione segue non solo

al deposito ma anche alla fissazione, da parte dell'organismo, della data del primo incontro (e il termine per l'organismo è di quindici giorni dal deposito); occorrerà che i richiedenti tengano conto di queste profonde diversità, di disciplina e di tempi. Inoltre, come noto, la notificazione si perfeziona (per il richiedente) nel momento del deposito della richiesta presso l'Ufficio notifiche, mentre in materia di mediazione il momento discriminante è quello dell'effettiva ricezione della domanda da parte del destinatario. Per complicare il quadro ci si potrebbe chiedere, *quid iuris* se la comunicazione avvenisse mediante notifica?

Un altro grande problema, legato alla prevista improcedibilità della domanda giudiziale, se non preceduta da un procedimento di mediazione nelle materie indicate all'art. 5, comma 1, è rappresentato dalla frequente impossibilità di identificazione esatta di tutte le controparti in un certo tipo di cause (ad esempio, di usucapione, eredità), per le quali infatti si ricorre sovente alla notifica per pubblici proclami, e si procede poi in contumacia. Si deve pensare che anche per la (comunicazione della) domanda di mediazione si debba ricorrere alla notifica con quella modalità? Ma è modalità compatibile con i tempi del procedimento di mediazione? E ancora, è sensato richiedere obbligatoriamente una mediazione preliminare destinata, per sua natura, a non svolgersi per mancata adesione delle altre parti?

L'art. 8, comma 5, stabilisce che *"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c."*. E' innanzitutto stridente il contrasto tra il trattamento (sanzionatorio versus ampia tutela) di chi non partecipa al procedimento di mediazione e di chi invece non partecipa al processo, rimanendovi contumace. Ma a parte ciò, la relazione illustrativa menziona tra i casi di giustificata mancata partecipazione *"colui che sia stato chiamato davanti ad un organismo privo di qualsiasi competenza specifica per la materia trattata o in un luogo molto distante dalla sua residenza senza alcun legame territoriale con l'oggetto della causa"*. Tutti i commentatori del de-

creto hanno rilevato la totale assenza, nel testo, di qualsiasi indicazione sulla competenza, territoriale e non, degli organismi di mediazione; si è risposto che ciò è conforme alla attuale mancata copertura capillare del territorio da parte degli organismi abilitati, dall'intento di favorire la concorrenza (?) tra organismi, e dal desiderio che nascano organismi particolarmente specializzati, ai quali non è giusto impedire l'accesso solo per la lontananza territoriale. Tuttavia, occorre anche tutelare la posizione di chi, in particolare modo nei casi di mediazione obbligatoria, si veda costretto ad affrontare oltre ai costi della mediazione anche quelli di soggiorno o domiciliazione in luogo lontano; ben venga dunque la precisazione offerta dalla relazione illustrativa, ma rimettere il giudizio sulla "giustificazione" o meno della mancata partecipazione a una valutazione discrezionale, non assistita da parametri guida, da parte del giudice, pare meno rispettoso della chiarezza e uniformità di trattamento del dettare qualche criterio, anche scarno, direttamente nella legge. - ...e "sostanziali"

Secondo il comma 3 dell'art. 5, *"lo svolgimento della mediazione non preclude (...) la trascrizione della domanda giudiziale"*; tuttavia, poiché molti atti introduttivi di un giudizio passibili di trascrizione vertono in materie oggetto di mediazione obbligatoria (ad esempio, diritti reali, divisione, successione ereditaria), ci si chiede come si possano conciliare le due previsioni; sembrerebbe che in tali casi sia opportuno iniziare il giudizio, trascrivendo la relativa domanda, e promuovere la mediazione immediatamente dopo, o al limite a seguito della prima udienza, nella quale il giudice rileverà, o la controparte eccepirà, l'improcedibilità ex art. 5, comma 1.

Secondo l'art. 5, comma 6, *"dal momento della comunicazione ad altre parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (...) ed impedisce la decadenza"*. Anche sotto questo profilo, dunque, ritorna all'esame quanto previsto dall'art. 8, 1 comma: chi è onerato (e dunque responsabile) della "comunicazione" alla/e controparte/i? L'organismo o la parte? Sembrerebbe logico indicare la parte, che è quella che ha interesse

a impedire decadenza o prescrizione, anche alla luce dell'art. 2943 c.c. (che menziona atti o modalità a carico dell'interessato); anche, infine, quanto al tipo di "comunicazione", sembrerebbe opportuno riflettere su quale sia il migliore "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" di cui all'art. 8.

#### - La conciliazione delegata

All'art. 5, comma 2, si prevede che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti a procedere alla mediazione (...). Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine" di quattro mesi, di cui all'art. 6. Numerosi protocolli di intesa sulla conciliazione delegata, siglati da Ordini forensi e Tribunali italiani (tra tutti, si segnalano i progetti *Conciliamo* di Milano e *Nausicaa* di Firenze, già operativi da qualche tempo; ma, come in altri Tribunali, anche a Bologna è in corso la sperimentazione della conciliazione delegata, in virtù del protocollo siglato l'8 febbraio 2010 e pubblicato in questo numero di *Bologna Forense*), favoriscono e auspicano l'invito alle parti, da parte del giudice, a ricorrere a procedure di mediazione "da effettuarsi nel pieno rispetto della volontà delle parti litiganti".

Questa procedura, evidentemente, è ben diversa sia dalla mediazione iniziale condizione di procedibilità, sia da una scelta volontaria delle parti pre-giudiziale. È una mediazione che si inserisce in un contenzioso già esistente, dove le possibilità di accordo sono probabilmente già state sondate ed escluse, in cui magari è stata svolta una istruttoria, o sono state svolte attività diffusive imponenti.

La valutazione accurata, prudente e accorta de "la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti", da parte del giudice, è il *discrimen* tra il successo dello strumento conciliazione delegata e il fallimento della mediazione anche non delegata. Non sempre una causa agli inizi è più facilmente indirizzabile in mediazione, come non sempre una causa in avanzato stato di istruttoria è inadatta alla conciliazione; non necessariamente una causa di modico valore è facilmente conciliabile mentre una vertente su somme importanti è inconciliabile (difficilmente sarà

mediabile una controversia in cui sia in gioco una questione di principio o di stretto diritto, indipendentemente dal valore); l'atteggiamento fortemente conflittuale delle parti non è per sé stesso ostacolo alla mediazione, mentre potrebbe esserlo una granitica sicurezza delle proprie posizioni. Anche la valutazione dei costi della mediazione delegata, come detto più sopra, è elemento da non trascurare nella scelta delle controversie per le quali invitare le parti a tentare una mediazione.

In sostanza, si tratta di valutare caso per caso, senza indulgere ad una massiccia applicazione dello strumento, e tenendo conto che, secondo il dettato della legge, solo "se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine", mentre in caso contrario non si deve e non si può dar luogo ad alcun rinvio a tal fine.

### QUALCHE CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

Secondo il movimento *Access to Justice*, progetto di ricerca risalente agli anni '70 del secolo scorso, e di cui uno dei principali promotori è stato il prof. Mauro Cappelletti (M. Cappelletti, *Access To Justice*, Giuffrè 1978), la concreta attuazione della eguale possibilità di accesso alla giustizia per ogni cittadino passava attraverso la successione di tre *ondate* operative: consentire anche a chi non ha mezzi economici sufficienti la possibilità di ricorrere a una autorità giudiziaria e di difendersi nel processo, gratuitamente o attraverso assunzione del relativo costo da parte dello Stato; favorire la tutela in forma collettiva di posizioni seriali e/o di modico valore, laddove il perseguimento del medesimo fine attraverso azioni individuali si riveli diseconomico, e quindi non praticato; promuovere, rendere possibile e incrementare la soluzione delle controversie mediante metodi alternativi al giudizio ordinario.

L'ordine di successione delle suddette fasi non è privo di significato e di conseguenze, anche nella valutazione astratta del sistema giustizia di un Paese: prima esigenza è rendere possibile per tutti l'accesso al processo, e renderlo possibile anche per questioni e controversie che altrimenti sarebbero destinate a non essere promosse o coltivate; solo dopo

che una simile efficienza del sistema sia raggiunta, creare e realizzare vie alternative per la ricerca di giustizia.

In sostanza, secondo questa teoria, le ADR sono possibilità adatte per un Paese e una giustizia *maturi* ed *efficienti* (ed efficaci): maturi per cultura e considerazione del processo, e di chi lo amministra e lo agisce, efficienti ed efficaci per le concrete soluzioni che sono in grado di offrire a chi abbia bisogno di un provvedimento di un giudice. Una volta resa efficace la tutela giurisdizionale dei diritti *nel processo*, si può meditatamente avere la possibilità di scegliere se ricorrere al processo, o invece a uno strumento diverso, in grado di attuare quei diritti in modo migliore.

Basterebbe questa considerazione (fin troppo storica e astratta) per qualificare la mediazione nostrana come una mossa visionaria o strumentale (dipende dai punti di vista), e sbagliata nei presupposti.

Una mediazione obbligatoria condizione di procedibilità è, nella elaborazione teorica della *mediation* classica (facilitativa), un ossimoro; una mediazione che si può concludere con una proposta del mediatore, che potrà avere una certa influenza sul successivo giudizio in cui viene prodotta, anche. Una scelta legislativa che ha, come primo e dichiarato motore, la deflazione del contenzioso esistente, rivela la carenza (almeno) di conoscenza del fenomeno, che mai può essere usato come *modus discensus* (l'espressione è di R. Caponi, *La giustizia civile alla prova della mediazione*, in *Foro It.*, 2010, parte V) dal processo, dai ruoli affollati, dai tempi biblici della giustizia ordinaria.

Nella formulazione della disciplina, una normativa dove la *diffusione* della novella sulla mediazione viene delegata agli avvocati (attraverso l'informativa di cui all'art. 4), non per stima nei loro confronti, ma sotto la minaccia dell'annullabilità del contratto d'opera professionale, e dove anche l'attuazione della mediazione viene delegata agli (Ordini degli) avvocati, anche qui non per fiducia, ma perché sopportino spese che lo Stato sceglie di non accollarsi più (cfr. art. 18, e art. 17, comma 5), è un uso quanto meno distorto dello strumento, ed è espressione di una politica giudiziaria fin troppo trasparente.

# IL PROTOCOLLO D'INTESA SULLA MEDIAZIONE DELEGATA SOTTOSCRITTO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE CON LA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE, LA CAMERA DI COMMERCIO E GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

L'8 febbraio 2010 è stato sottoscritto, presso la Sede della Camera di Commercio, il Protocollo d'intesa fra il Presidente del Tribunale, il Presidente della Camera di Commercio e i Presidenti dei principali Ordini e Collegi professionali avente ad oggetto la risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali. Nel pubblicare di seguito il testo del detto "Protocollo", già distribuito tramite circolare e-mail, rilevo l'importanza del documento

che si pone in linea con i recenti orientamenti legislativi volti a incentivare il ricorso alle procedure di conciliazione, ed in particolare alla "conciliazione stragiudiziale amministrata", sia come forma di risoluzione delle controversie in sede pre-contenziosa, sia a seguito di delega da parte del giudice competente.à

E Vi sottolineo l'impegno, assunto dai Presidenti firmatari, di segnalare ai propri iscritti l'opportunità di inserire all'interno delle pro-

cedure, e nel corso della propria attività, informazioni sulla conciliazione, e ove possibile, clausole contrattuali di impegno a ricorrere alla conciliazione delle liti, rappresentando altresì alle parti litiganti l'opportunità di essere assistiti da difensore.

È previsto poi l'impegno dei rappresentanti firmatari a delineare percorsi formativi comuni sulle normative in materia di conciliazione e sulle tecniche di gestione delle relative procedure.

*Il Presidente Avv. Lucio Strazziari*

## La storia del nostro Ordine dal 1874 al 1945

Disponibile presso la  
Fondazione Forense Bolognese  
e la segreteria  
del Consiglio dell'Ordine



|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                   |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br><b>TRIBUNALE DI BOLOGNA</b> |                                                                        | Ufficio di Conciliazione<br>Tribunale di Bologna<br>Via...<br>... |                                                |
| Ufficio degli Avvocati di Bologna                                                                                | Ufficio del Difensore Civico e degli Esperti Commercialisti di Bologna | Ufficio di Conciliazione del Lavoro della Procura di Bologna      | Ufficio degli Esperti della Procura di Bologna |
| Ufficio degli Avvocati di Bologna                                                                                | Ufficio del Difensore Civico e degli Esperti Commercialisti di Bologna | Ufficio di Conciliazione del Lavoro della Procura di Bologna      | Ufficio degli Esperti della Procura di Bologna |

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| <b>TRIBUNALE DI BOLOGNA</b><br>8370000000001 |            |     |
| <b>N. 776</b>                                |            |     |
| <b>19 FEB 2010</b>                           |            |     |
| UDR                                          | CC         | AGI |
| Forseste                                     | Mediobanca | AGI |
| Faccini                                      | Industria  |     |

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

E

LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

E

GLI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI, NOTAI, DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL LAVORO, INGEGNERI, ARCHITETTI, DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

E

I COLLEGI DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

- Vista la Legge 28/12/1993 n. 580 di riforma delle Camere di Commercio;
- Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 30/03/1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
- Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 4/4/2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo;
- Visto il Libro Verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, presentato dalla Commissione europea il 19/04/2002;
- Vista la Legge modello 57/18 sulla conciliazione commerciale internazionale della Commissione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 24/01/2003);
- Visti gli artt. 38-40 del Decreto Legislativo n. 5/2003 relativi alla conciliazione stragiudiziale delle controversie in materia di diritto societario;
- Vista la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
- Visti gli interventi legislativi a favore della conciliazione in materia di subfornitura (legge n. 192/98), in materia di servizi di pubblica utilità (legge n. 481/95), in materia di riforma della legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001), in materia di affiliazione commerciale (l. n. 129/04), in materia di Codice del consumo (D. L.vo n. 206/05), in materia di patto di famiglia (l. n. 55/2006), in materia di tirolelavanderia (l. n. 84/2006), in materia di class action (l. n. 214/07) e in materia di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (d. L.vo n. 179/07).



## TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ufficio degli Inquilini di Bologna

Ufficio del Tribunale Commerciali  
e degli Esperti Contabili di Bologna

Consiglio Nazionale  
del Tribunale di Bologna

Ufficio del Consorzio del Lavoro  
della Provincia di Bologna

Ufficio degli Ingegneri  
della Provincia di Bologna

Ufficio degli Inquilini di Bologna

Ufficio del Tribunale Agrario  
e dei Giudici Provinciali della provincia di  
Bologna

Ufficio del Consorzio e Consorzio  
terrestre della Provincia di Bologna

Ufficio del Tribunale Agrario  
e dei Giudici Provinciali della  
provincia di Bologna

- Visto il d.l. 1082-B approvato dal Senato della Repubblica il 26 maggio 2009 - "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 30 ("tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici"), l'art. 45 ("modifiche al libro primo del codice di procedura civile") e l'art. 60 ("delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali");

### considerato che

- il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie e commerciali Alternative Dispute Resolution (ADR) è un fenomeno in costante crescita a livello interno, comunitario ed internazionale;
- in Italia i recenti interventi normativi hanno confermato l'orientamento legislativo ad incentivare il ricorso alle procedure di ADR ed in particolare alla conciliazione stragiudiziale amministrata, sia come forma di risoluzione bonaria delle liti in sede pre-contenziosa, sia a seguito di una possibile delega da parte del giudice competente ad organismi terzi;
- i Tribunali, le Camere di Commercio, e i Consigli degli Ordini e Collegi Professionali sono tra i protagonisti principali delle ADR, così come definite nei provvedimenti di legge citati;
- le Camere di Commercio dell'Emilia - Romagna, coordinate dalla propria Unione Regionale anche nel contesto di azioni promosse a livello nazionale da Unioncamere, hanno curato in modo particolare la creazione di propri servizi di conciliazione e, segnatamente, la formazione dei conciliatori camerali;
- in particolare la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna dispone di una lista di conciliatori con un adeguato livello di professionalità, garantito da formazione e valutazione costanti che sono, peraltro, requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco stesso;
- la "Camera di Conciliazione", organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, in data 29 giugno 2007 è stata iscritta al n. 11 del Registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione tenuto dal Ministero di Giustizia, a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5;

### i soggetti firmatari convergono e stipulano quanto segue

- il Tribunale di Bologna, la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, gli Ordini professionali degli Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali ed i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Bologna collaboreranno al fine di promuovere una moderna cultura ed un'ampia diffusione delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili;
- la collaborazione avrà altresì ad oggetto la sperimentazione della c.d. "conciliazione delegata", da effettuarsi, nel pieno rispetto della volontà delle parti litiganti, presso uno degli organismi di conciliazione iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia, tra i quali vi è il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna e secondo i Regolamenti da essi adottati. Tale sperimentazione, salvo specifiche, diverse, previsioni di legge, verterà su tutte le materie avverti per oggetto diritti disponibili;
- la procedura di conciliazione delegata prevista dalla presente intesa ha natura volontaria. Le parti restano pertanto libere, in qualsiasi momento precedente all'avvenuta conciliazione, di

|                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TRIBUNALE DI BOLOGNA</b> |                                                                                 |                                         |                                                                      |                                                                                    | <b>Sezioni:</b><br>Civile, Penale, Amministrativa,<br>Lavoro, Fallimentare,<br>Arbitrato, Giustizia Minorile<br>e Tutela del Consumatore |
| Ordine degli Avvocati di Bologna                                                                                 | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna          | Consiglio Nazionale del Foro di Bologna | Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna          | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna                                  | Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna                                             |
| Ordine degli Archivi di Bologna                                                                                  | Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestieri della Provincia di Bologna |                                         | Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna | Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna |                                                                                                                                          |

rinunciare ad essa e di dare o ridare avvio all'eventuale contenzioso ordinario, fatto salvo il principio di riservatezza della procedura conciliativa;

- resta inteso che, salva diversa disposizione di legge, la condotta delle parti durante il tentativo di conciliazione non potrà in alcun caso formare oggetto di relazione e di valutazione da parte del giudice;
- il Presidente del Tribunale si attiverà invitando i magistrati, ricorrendo le condizioni, a segnalare alle parti litiganti la facoltà di attivare una procedura di mediazione stragiudiziale, favorendo eventualmente una richiesta congiunta dei difensori di sospensione del procedimento;
- gli altri soggetti firmatari si impegnano a segnalare ai propri iscritti l'opportunità di inserire, all'interno delle procedure e nel corso delle attività per le quali presteranno la loro opera professionale, ed afferenti a diritti disponibili, informazioni sulla conciliazione e ove possibile clausole contrattuali di impegno a ricorrere alla conciliazione di eventuali liti, nonché l'opportunità, in caso di contenzioso ormai sorto, di indicare alle parti assistite percorsi conciliativi;
- tutti i soggetti firmatari si impegnano a rappresentare alle parti litiganti, indirizzate ad una procedura di conciliazione o mediazione stragiudiziale, l'opportunità di essere assistiti da un difensore;
- i soggetti firmatari daranno ampia pubblicità dell'attivazione della sperimentazione, consentendo ad esempio l'affissione all'interno dei rispettivi locali di materiale promozionale;
- i soggetti firmatari si impegnano a delineare percorsi formativi comuni, rivolti a tutti i professionisti appartenenti agli Enti sottoscrittori del presente protocollo, sulle normative in materia di conciliazione e sulle tecniche di gestione delle relative procedure.

Bologna, 8 febbraio 2010

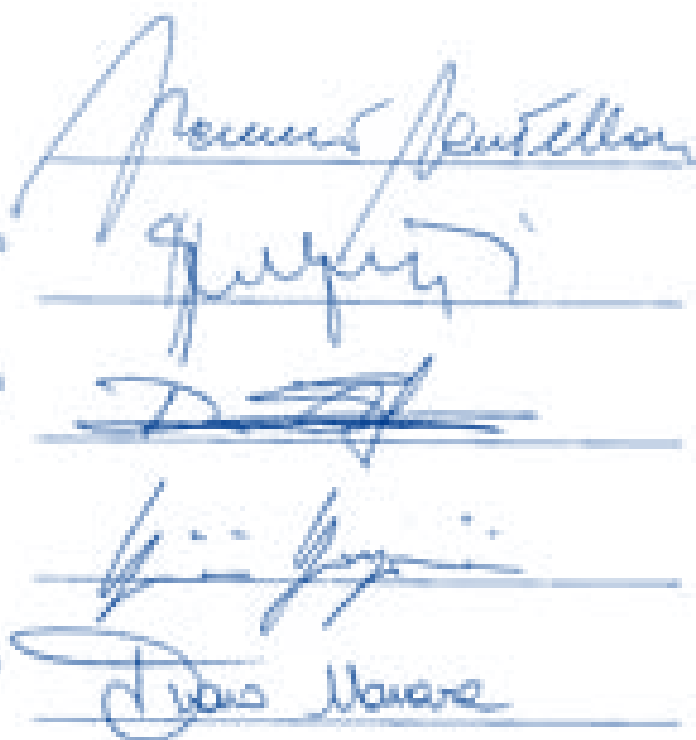
DOTT. FRAZIO SCUDILLARI  
Presidente  
Tribunale di Bologna

BRUNO FIATTI  
Presidente  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

GIUSEPPE SERRANO DIAMANTI  
Presidente  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna

DOTT. ING. GIOVANNI CASARANI  
Consigliere Segretario  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

P.L. ENZO MAURIZIO  
Presidente  
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna



**ARCH. ALESSANDRO MARIANI**  
Presidente  
Ordine degli Architetti di Bologna



**DOTT. ANTONELLA ROCI**  
Presidente  
Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di  
Bologna



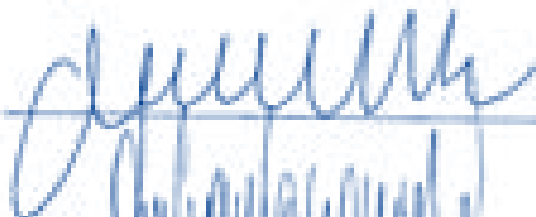
**DOTT. FABRIZIO SPINONI**  
Presidente  
Consiglio Notarile del Distretto di Bologna



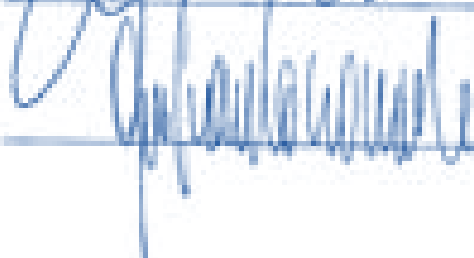
**AVV. LUCA STRAZZANI**  
Presidente  
Ordine degli Avvocati di Bologna



**DOTT. GABRIELE TESTA**  
Presidente  
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della  
provincia di Bologna



**DOTT. GIANFRANCO TOMARELLI**  
Presidente  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Bologna





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Prof. Guido Alpa*

Roma, 15 marzo 2010

N. 11-C-2010

**URGENTE**

*via e-mail*

*Ill.mi Signori Avvocati*

**PRESIDENTI DEI  
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**PRESIDENTI DELLE  
UNIONI REGIONALI FORENSI**  
PER IL TRAMITE DEI C.O.A. DISTRETTUALI

**PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE**

**PRESIDENTE DELL' O.U.A.**

**PRESIDENTI DELLE  
ASSOCIAZIONI FORENSI**  
MASSICCIAMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE

*il, per conoscenza:*

**COMPONENTI IL  
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

L O R O S E D I

*Cari Presidenti,*

nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di «attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Il decreto entrerà in vigore il 20 marzo prossimo.

Come è stato già comunicato, il Consiglio Nazionale forense ha istituito un'apposita Commissione (*per lo studio della mediazione e della conciliazione*) per fornire agli Ordine le informazioni e il supporto necessario a gestire il procedimento di mediazione disciplinato dalle nuove norme.

In quest'ottica è necessario innanzitutto segnalare che l'art. 4, 3° comma del decreto prevede che l'avvocato informi l'assistito delle possibilità di conciliare la lite, sanzionando l'omissione con l'annullabilità del contratto d'opera concluso.

Vi trasmetto pertanto il materiale predisposto dall'Ufficio Studi sul tema, comprensivo dei relativi modelli di informativa.

Il materiale è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio nazionale forense [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it) :

si suggerisce, al riguardo, l'opportunità della pubblicazione sui siti e sui bollettini d'informazione degli Ordini forensi territoriali, al fine di assicurare la maggiore divulgazione possibile.

Con i più cordiali saluti

The image shows the official circular stamp of the Consiglio Nazionale Forense (Italian Bar Council) on the left, featuring a central emblem and the text "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, with the name "avv. prof. Guido Alpa" written above it.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## L'obbligo di informativa previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010

**SOMMARIO:** 1. La previsione di legge 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.

3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

### *1.- La previsione di legge.*

L'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:

*all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.*

La previsione entrerà in vigore il 29 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assenti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all'adempimento dell'obbligo di legge.

Si precisa che l'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

### *2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.*

L'informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico.

In tale momento l'Avvocato dovrà informare l'assistito:

- a) della possibilità di giovare del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;

- b) dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affino di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»;
  - ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente»;
  - ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
  - ai sensi dell'art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta corrisposto all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà».

Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

*3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.*

Si propone un modello di informativa, distinto dall'atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l'utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro di essere stato informato dall'Avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del  
d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e \_\_\_\_\_  
(*indicazione della controparte*) in relazione a \_\_\_\_\_ (*indicazione della  
liti*), nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs.  
n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n.  
179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), **in  
quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra  
descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione,  
successioni ereditarie, parti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,  
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità  
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,  
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a  
spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali concessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità  
corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di  
successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione  
sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e  
natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di  
50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte  
eccedente.

Lugar e data.

(Sottoscrizione dell'assistito)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)

Si consiglia infine di indicare nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

***Modello di procura alle liti.***

« « Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 29 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo... »



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

declaro di essere stato informato dall'Avv. \_\_\_\_\_

in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicazione della controparte) in

relazione a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicazione della lite); nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell'assistito)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)

Si consiglia di indicare nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
 in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
 informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al  
 procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del  
 medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo,...





# UNIONE NAZIONALE delle CAMERE CIVILI

**STUDIO LEGALE** \_\_\_\_\_

**Affidamento di incarico professionale al sottoscritto avvocato /allo studio legale associato \_\_\_\_\_ qui rappresentato dall'avvocato \_\_\_\_\_.**

**Documento informativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.**

**Incarico conferito dal Signor \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_ a Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "assistito".**

**Oggetto della controversia:** \_\_\_\_\_

Con riferimento all'incarico professionale conferito in data odierna, relativo alla controversia indicata in oggetto, dichiaro di essere stato informato che:

- ho la possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione della controversia innanzi ad uno degli organismi previsti dalla normativa sopra richiamata;
- tale procedimento, di durata fissata dalla legge in un massimo di quattro mesi, è esente da spese per imposta di bollo, tasse e diritti e, in caso di accordo, l'imposta di registro si applica sulla parte eccedente Euro 50.000,00 (cinquantamila);
- la legge fissa criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, le maggiorazioni massime di tali indennità in caso di successo della mediazione.

Tanto premesso dichiaro che:

- ☐ - Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità richiedendo l'assistenza dell'avvocato \_\_\_\_\_, essendo consapevole che per tale assistenza il compenso sarà determinato in ragione del valore della controversia e con applicazione della tariffa professionale vigente per la materia stragiudiziale;

ovvero:

- ☐ - Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità e di attivarla personalmente, senza richiedere assistenza di avvocato;

ovvero:

- ☐ - Ho ritenuto di non avvalermi di tale possibilità ed ho chiesto pertanto di essere assistito, nell'azione giudiziaria che intendo promuovere, dall'avvocato \_\_\_\_\_ autorizzandolo sin da ora a produrre il presente documento mediante allegazione all'atto introduttivo; a tal riguardo sono stato informato che il giudice, nel corso del giudizio, e anche in grado di appello, prima dell'avvio alla fase della decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione e, se le stesse aderiscono all'invito, rimette le parti ad una udienza successiva alla scadenza dei quattro mesi fissati dalla legge per l'esperimento della mediazione.



Sono stato inoltre informato che:

-se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, e deve formulare se gliene viene fatta concorde richiesta da tutte le parti, una proposta di conciliazione;

-le parti devono comunicare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, la loro accettazione o il rifiuto di tale proposta;

-la mancata risposta equivale a rifiuto, e se la decisione corrisponde al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta, condanna la stessa parte vincitrice a rimborsare all'altra parte le spese relative al medesimo periodo ed a versare allo Stato un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato fissato dalla legge per l'iscrizione a ruolo del giudizio e, anche quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, con specifica motivazione, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.

**Letto e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**

**L'assistito**

**L'avvocato**

*Integrazione da sottoscrivere in caso di rapporto intercorso con persona che non è titolare del diritto che si intende tutelare con l'azione, e che ha instaurato il rapporto con l'avvocato in qualità di mandatario senza rappresentanza della parte ovvero di funzionario di ente o persona giuridica titolare del diritto che si intende tutelare:*

Il sottoscritto, nel confermare che ha instaurato il rapporto professionale nell'interesse e per mandato del Signor \_\_\_\_\_/del legale rappresentante dell'Ente \_\_\_\_\_/ della Società \_\_\_\_\_, titolare del diritto che si intende tutelare con l'azione prospettata, sottoscrivendo il presente documento si impegna a riferirne il contenuto integrale al titolare del diritto in oggetto, a fargliene sottoscrivere copia con dichiarazione di presa conoscenza ed a far pervenire detta copia personalmente, ovvero a mezzo di posta raccomandata o posta elettronica certificata al sottoscritto avvocato o, in caso di rifiuto, a dargliene immediata comunicazione.

**Letto e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**

**il delegato del titolare del diritto**

**L'avvocato**

## IL PROTOCOLLO GENERALE PER LE UDIENZE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

LUCIO STRAZZIARI

L'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, volto alla realizzazione di modelli organizzativi che consentano di apportare qualche rimedio alla situazione della giustizia civile, che già era stato costituito a Bologna alla metà degli anni novanta, ha ripreso nuova vita su iniziativa del Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, e con il pieno e convinto concorso della Avvocatura, nella sua veste istituzionale e nelle sue realtà associative, e dei rappresentanti della struttura amministrativa del Tribunale.

L'attività dell'Osservatorio si è subito articolata attraverso la costituzione di più commissioni, ciascuna

referita a una specifica area tematica. La commissione sul "protocollo generale" ha elaborato il documento che, già distribuito agli iscritti mediante circolare e-mail, pubblichiamo di seguito, sottoscritto il 23 dicembre 2009 dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio Forense e dal Primo Dirigente della Cancelleria, che rappresenta un primo atto di impegno condiviso verso "prassi comuni" che possano contribuire alla risoluzione di alcune problematiche di carattere pratico, in particolare nello svolgimento delle udienze civili.

Il Presidente del Tribunale ne ha dato comunicazione ai magistrati civili e agli operatori amministra-

tivi, invitandoli ad "attenta e proficua lettura", e confidando che "tutti i principi ivi contenuti siano considerati come valori condivisi, accettati e concretamente realizzati".

Nel diffondere il testo di questo primo documento, rivolgo a mia volta a Voi Colleghi, a nome del Consiglio, analogo invito, confidando nella accettazione e nella concreta applicazione delle "prassi virtuose" elaborate, per le parti che attengono specificamente al nostro esercizio professionale.

Il Consiglio resterà attento e disponibile a prendere in considerazione ogni Vostra valutazione e ogni Vostra conseguente suggerimento.



Ristampa anastatica del libro  
di Piero Calamandrei

Disponibile presso la  
Fondazione Forense Bolognese

*Serie Quaderni n. 6*

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ORDINE AVVOCATI<br>BOLOGNA |            |
| DATA ARRIVO                | 2 DIC 2009 |
| PROT. N°                   | 7126       |
| DATA USCITA                |            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| T. G. G.             |  |
| TRIBUNALE DI BOLOGNA |  |
| PRESIDIO             |  |
| L. 01                |  |

2 DIC 2009

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

|                                           |   |     |
|-------------------------------------------|---|-----|
| Preside                                   | 1 | 107 |
| Procuratore                               |   | 108 |
| Procuratore aggiunto                      |   | 109 |
| Procuratore sostituto                     |   | 110 |
| Procuratore delegato                      |   | 111 |
| Procuratore sostituto delegato            |   | 112 |
| Procuratore delegato aggiunto             |   | 113 |
| Procuratore sostituto delegato aggiunto   |   | 114 |
| Procuratore delegato sostituto            |   | 115 |
| Procuratore sostituto sostituto           |   | 116 |
| Procuratore delegato sostituto aggiunto   |   | 117 |
| Procuratore sostituto sostituto aggiunto  |   | 118 |
| Procuratore delegato sostituto sostituto  |   | 119 |
| Procuratore sostituto sostituto sostituto |   | 120 |

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

\*\*\*\*\*

## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

### PREMESSA

Il sistema giustizia non è attualmente in grado di fornire al cittadino un servizio adeguato alle necessità ed alle aspettative.

In questo quadro l'Osservatorio ritiene utile che i protagonisti del servizio giustizia, personale, magistrati ed avvocati condividano uno sforzo ulteriore di sussidio al sistema.

Si tratta di valorizzare ed introdurre atteggiamenti e comportamenti che possano alleviare un quadro di diffusa criticità.

In questa sede si intende individuare alcune indicazioni di carattere non normativo, ma espressione di un interesse alla collaborazione fra i diversi attori del processo.

L'efficacia di un tale sistema si basa sul conforme e consistente impegno di tutte le componenti interessate, in una ottica di cooperazione e di condivisione di attività e risorse.

### 1. OSSERVATORIO

La operatività di una metodologia condivisa presuppone l'intervento su tematiche di interesse generale.

Le parti interessate individuano nell'Osservatorio la sede propria per la trattazione preliminare di valutazioni a carattere generale di competenza di ciascuna componente.

Tali valutazioni dell'Osservatorio è opportuno vengano richiamate nei rispettivi provvedimenti a carattere generale.

I documenti elaborati dall'Osservatorio saranno oggetto di ampia diffusione e di illustrazione.

## **II. PROTOCOLLO GENERALE PER LE UDIENZE CIVILI**

### **1) COSTITUZIONE DELLE PARTI ED ASSEGNAZIONE**

- A)** Le parti tutte concordano sulla utilità della diffusione ed utilizzazione del programma per la redazione delle note di iscrizione a ruolo mediante codici a barre, ed in particolare della indicazione con diligenza di tutti i dati fiscali delle parti e dell'oggetto del giudizio e del relativo codice.
- B)** In attesa della attivazione del sistema di assegnazione automatica del Giudice all'atto dell'iscrizione a ruolo, in presenza di dati completi e corretti, l'assegnazione alla sezione ed alla designazione del Giudice avverrà nei tempi previsti ex art. 168 bis comma II c.p.c.
- C)** Del pari, ogni altra parte che si costituisce in giudizio dovrà ugualmente indicare correttamente i propri codice fiscale e indirizzo.

### **2) SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE COPIE DI ATTI E SENTENZE**

- A)** Per decongestionare gli sportelli di cancelleria, da entrambi i lati, si invita a richiedere alla Cancelleria il rilascio delle copie, quando non urgenti, preferibilmente con la modalità di prenotazione per e-mail (all'indirizzo: [copie.tribunale.bologna@giustizia.it](mailto:copie.tribunale.bologna@giustizia.it)), nei seguenti casi:
  - 1)** per le sentenze civili;
  - 2)** per i ricorsi introduttivi ed i decreti di fissazione della udienza presidenziale, nei procedimenti di separazione e divorzio;
  - 3)** per i verbali di omologa, nei procedimenti di separazione;
  - 4)** per i ricorsi introduttivi ed i decreti di fissazione della udienza di comparizione, nei procedimenti di a.l.p. e c.t.u. preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.).
- B)** La Cancelleria si impegna a dare riscontro di regola entro e non oltre cinque giorni alla richiesta pervenuta per e-mail, decorrenti

dal giorno in cui l'atto o la sentenza richiesta è disponibile in Cancelleria.

- C) Potranno essere richieste direttamente in sede di iscrizione a ruolo le copie ad uso notifica nei procedimenti cautelari e sommari introdotti con ricorso.

### **3) Copia degli atti e dei documenti per le controparti**

- A) Il difensore curerà il deposito di copia dei propri atti per tutti i difensori costituiti nel giudizio a prescindere dalle posizioni processuali.
- B) In caso di produzione di documenti, successiva all'iscrizione a ruolo, il difensore depositante, nel rispetto del dovere di colleganza, ne depositerà copia cartacea o ottica per tutti i difensori costituiti in giudizio, ovvero ne invierà copia elettronica ai medesimi. Qualora l'adempimento dovesse essere eccessivamente gravoso il difensore, informandone i colleghi, si impegna a tenere nel proprio studio a disposizione delle controparti copia dei documenti prodotti, affinché le stesse possano estrarne copia a propria cura.
- C) Le parti concordano che per un migliore utilizzo ed individuazione dei documenti prodotti, è raccomandato e necessario numerare progressivamente non solo i documenti depositati con i primi atti del giudizio, ma anche quelli successivi, proseguendo la numerazione di quelli già in atti.
- D) La cancelleria si impegna a elaborare un sistema che, in pendenza dei termini per la costituzione in giudizio ed ex art. 183, comma 6 c.p.c. possa consentire ai difensori di avere la disponibilità dei fascicoli per l'esame e l'estrazione di copia, previa richiesta e con preavviso di quattro giorni.

### **4) Comunicazioni dalla Cancelleria ai difensori**

- A) In attesa della attivazione del sistema di comunicazione tramite "posta elettronica certificata", le parti concordano sulla necessità, per la migliore fruizione del servizio, che i difensori indichino sempre, nell'atto di costituzione in giudizio, il proprio numero di

fax e l'indirizzo e-mail ai quali desiderano ricevere le comunicazioni di Cancelleria nel corso del procedimento, nonché a provvedere a dare immediata comunicazione di ogni variazione dei dati suddetti.

- B)** Nel caso di comunicazioni di Cancelleria ricevute mediante fax o e-mail, i difensori si impegnano a dare tempestiva ricevuta con lo stesso mezzo dell'avvenuta ricezione della comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l'invio della comunicazione ovvero al numero di fax indicato nell'avviso dalla Cancelleria.
- C)** I difensori che abbiano indicato nei propri scritti difensivi il numero di fax presso cui ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria avranno cura di garantire che l'apparecchio fax ricevente sia acceso e regolarmente funzionante durante l'orario di apertura del proprio studio professionale dal lunedì al venerdì.
- D)** Nel caso di comunicazione degli avvisi mediante fax o e-mail, la Cancelleria avrà cura di comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo, specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre il termine per l'impugnazione.

## **5) TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

- A)** Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 bis, V comma, c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'effettiva e decorosa trattazione, per ciascuna di esse, anche tenuto conto della esigenza di contenere il processo nei limiti della ragionevole durata.
- B)** Le udienze saranno organizzate per fasce orarie omogenee, suddivise per orari e per tipologie di attività processuali. A tal fine, le fissazioni ed i rinvii delle udienze verranno dal giudice disposti ad orari di fascia diversi in relazione all'attività processuale prevista ed alla sua prevedibile durata.
- C)** Nella fissazione degli orari delle udienze di rinvio, e quindi nella trattazione delle cause in ciascuna udienza, si prevederà tendenzialmente la priorità per le cause di maggiore anzianità di ruolo.

- D) Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, potranno essere fissate, con adeguato preavviso, le udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori e le esigenze di sicurezza dell'Ufficio.
- E) I giudici e i difensori concordano sulla necessità di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio, e che siano privilegiati il principio della oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.
- F) Nel caso di impedimento del giudice a tenere l'udienza, l'individuazione del giudice onorario che lo sostituirà dovrà essere fatta normalmente con adeguato anticipo per consentire a quest'ultimo di conoscere adeguatamente gli atti di causa per l'effettiva trattazione della causa. I difensori dovranno essere avvisati dell'eventuale sostituzione del giudice titolare con il giudice onorario contestualmente all'adozione del provvedimento di sostituzione ovvero con la massima possibile tempestività. In ogni caso, il giudice onorario, per quel che concerne gli eventuali rinvii, dovrà rispettare l'agenda e le preventive indicazioni del giudice titolare del ruolo.
- G) In caso di comparizione all'udienza di un sostituto processuale, regolarmente nominato ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, ovvero munito di regolare delega (anche eventualmente inviata a mezzo fax, su carta intestata, in caso di impedimenti improvvisi), lo stesso dovrà essere fornito dal difensore sostituito delle conoscenze e dei poteri necessari per una effettiva trattazione della causa e di precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

## 6) PUNTUALITÀ DELLE UDENZE

- A)** Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.
- B)** Qualora, a causa di concomitanze, vi siano sovrapposizioni di udienze, è onere del difensore che prevede di trovarsi nella condizione di non potere puntualmente comparire all'udienza fissata, prendere preventivo contatto con il giudice e con i difensori delle controparti, per eventualmente concordare una trattazione differita d'orario ovvero per comunque preavvertire del proprio possibile ritardo.
- C)** In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, gli altri difensori presenti si impegnano a prendere contatto telefonico con il difensore assente o con il suo studio, per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata. Nel caso in cui, anche a seguito del contatto telefonico, non sia possibile mettersi in contatto con il difensore assente, ovvero nel caso di mancato accordo fra tutti i difensori e il giudice sulla trattazione differita d'orario, il verbale di udienza potrà essere chiuso una volta decorso il termine di trenta minuti dall'orario fissato dell'udienza.
- D)** Nel caso in cui il prolungamento della trattazione delle udienze precedenti possa comportare ritardi eccedenti trenta minuti sulle udienze successive, il Giudice renderà disponibili i fascicoli delle cause immediatamente successive, per consentire l'inizio delle verbalizzazioni ed avrà cura di aggiornare il calendario dell'udienza indicando ai difensori la presumibile entità del ritardo ed il prevedibile nuovo orario delle udienze.

**7) DECORRENZA DEI TERMINI PER LE MEMORIE EX ART. 183, VI COMMA, C.P.C.**

Le parti concordano che nel caso in cui il termine per il deposito della prima e/o della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. cada nelle giornate di sabato o di domenica e debba quindi intendersi prorogato al lunedì successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il computo

della scadenza dei termini per le successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. andrà calcolato con decorrenza dal termine della precedente memoria come sopra prorogato e che quindi il sistema Polisweb annoterà le scadenze dei termini delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. tenendo conto delle eventuali proroghe dei termini come sopra verificatesi.

**8) MEMORIE ISTRUTTORIE E ORDINANZA DI AMMISSIONE**

- A)** I difensori si impegnano a formulare e/o riformulare in modo unitario le istanze di prova nelle memorie istruttorie, le quali dovranno contenere una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori, evitando, per una maggiore univocità, sia rinvii a precedenti atti di causa che il riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che", evitando che i capitoli possano contenere al loro interno la formulazione di valutazioni oltre che di fatti.
- B)** I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova, qualora qualche teste non sia chiamato su tutti i capitoli.
- C)** Il giudice indicherà il numero dei testi da assumere per ciascuna udienza, prevedendo un tempo adeguato per la loro escussione.

**9) INTIMAZIONE DEI TESTIMONI**

- A)** I difensori avranno cura di richiedere la citazione dei testimoni con congruo e ampio anticipo rispetto alla data di udienza fissata per l'espletamento della prova.
- B)** L'intimazione del testimone dovrà indicare anche l'indirizzo per esteso (via, numero civico, città) dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l'udienza, nonché il nome e cognome del magistrato avanti il quale il teste dovrà comparire.
- C)** Si raccomanda ai difensori, al fine di ridurre il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari, di utilizzare il servizio postale per l'intimazione dei testimoni, secondo le modalità previste dall'art. 250, III e IV comma, c.p.c.

## **10) ASSUNZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE**

- A)** L'assunzione delle prove orali sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza.
- B)** Il giudice e i difensori assicurano la riservatezza della assunzione delle prove orali.
- C)** I difensori avranno cura di preavvisare tempestivamente, per posta elettronica con unica comunicazione, il giudice e le controparti ove siano in anticipo a conoscenza che taluno dei testi o le parti non compariranno all'udienza fissata per la loro audizione.

## **11) CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

- A)** Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito.
- B)** Il c.t.u. dovrà depositare la relazione finale e gli eventuali chiarimenti, con i relativi allegati, unitamente ad una copia integrale per ciascuna parte costituita; in alternativa, fermo restando l'obbligo di deposito dell'originale della relazione, potrà trasmettere per e-mail la copia della relazione con i relativi allegati ai difensori allegando all'originale della relazione la stampa delle e-mail.
- C)** Nella liquidazione del compenso del c.t.u. si terrà conto, a norma dell'art. 52 (L4, II comma, del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A), degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, fatto salvo il caso delle eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano state richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e che siano state concesse dal giudice.

## **12) PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

- A)** Alla udienza di precisazione delle conclusioni, è necessario che i difensori depositino un foglio da allegare al verbale di udienza, contenente le definitive conclusioni precisate, salve le integrazioni

che si rendano necessarie a verbale alla luce delle conclusioni avversarie.

Il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni consentirà una più celere redazione della sentenza, con riduzione dei tempi di deposito della stessa.

- B)** In caso di mancato deposito del foglio di conclusioni, i difensori potranno essere richiesti di riportare a verbale con esattezza e definitività le conclusioni precisate, non ricorrendo ad espressioni generali di rimando agli atti precedenti.
- C)** Oltre al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, i difensori avranno cura di trasmettere al giudice, che in tale sede ne faccia eventualmente espressa richiesta, gli atti e le conclusioni precisate, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica che ciascun magistrato potrà segnalare ovvero con altro mezzo informatico.

### **13) SOTTOSCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice con dattiloscrittura del nominativo ovvero con apposizione, da parte della Cancelleria, del timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

### **14) SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.**

- A)** A seconda della natura e della difficoltà della causa, il giudice emetterà la sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause di natura seriale e di tutte quelle di più semplice soluzione.
- B)** Il giudice segnerà a verbale la sua decisione di emettere la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rinviando su istanza delle parti la discussione ad udienza successiva; in casi particolari, su richiesta delle parti e se il giudice lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito concesso.

- C)** Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

## **15) RINVII PER MANCATA COMPARIZIONE E PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE PER MANCATA COMPARIZIONE**

- A)** In caso di mancata presenza di tutti i difensori all'orario fissato per una udienza, i provvedimenti di cancellazione ed estinzione, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., saranno adottati non prima di trenta minuti dall'orario fissato per la trattazione della causa.
- B)** Nel caso di rinvii per mancata comparizione ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., i difensori si impegnano a comunicare al giudice preventivamente, col massimo possibile anticipo, la loro mancata comparizione, per consentire l'utilizzo del tempo riservato all'udienza. I difensori sono poi invitati a presentarsi, nel giorno fissato per la udienza, per prendere formalmente visione della ordinanza di rinvio della udienza, evitando che la Cancelleria sia gravata della necessità di notificare l'avviso del rinvio.

## **16) SEGNALAZIONI DI CORTESIA DA PARTE DEI DIFENSORI**

- A)** I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.
- B)** I difensori si impegnano a consegnare al giudice ed alle altre parti copia della dottrina e della giurisprudenza di merito citata negli scritti difensivi o nella discussione orale.

## **17) UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI**

- A)** Oltre a quanto previsto per l'utilizzo di Polis da parte dei giudici per la stesura delle sentenze, si auspica un ampio ricorso dei difensori al sistema Polisweb tramite smart card da studio, al fine di limitare gli accessi alle Cancellerie ed avere accesso informatico alle informazioni di Cancelleria relative ai procedimenti nei quali i difensori sono rispettivamente costituiti.

- B) L'inserimento dei dati nel sistema informatico Polisweb sarà curato con la massima tempestività possibile dalle Cancellerie, in modo che la consultazione dei registri informatici dia risultati utili per i difensori.
- C) Il legale esclusivamente domiciliatario potrà accedere al sistema informatico Polisweb solo depositando delega del difensore che lo abilita ad esercitare in sua vece i diritti di accesso al fascicolo.
- D) La Cancelleria assicura l'inserimento nel sistema Polisweb di tutti i difensori, anche in caso di codifesa a mandato congiunto.

## **18) DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ E IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ**

- A) Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatessse e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.
- B) Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatessse e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.
- C) Le Cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria daranno la precedenza all'avvocatessa o alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.
- D) Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.

## **DIALOGO**

Le parti si impegnano a rivedere e ad aggiornare le indicazioni del presente protocollo in presenza di innovazioni normative, strutturali od organizzative.

L'iniziativa per la convocazione delle sedute potrà essere assunta da ognuna delle componenti.

Le parti convengono della necessità di aggiornare periodicamente le previsioni del presente protocollo, anche sulla scorta dell'esperienza, avendo cura della diffusione e pubblicazione di ogni successiva intesa.

Bologna, 23/12/2003

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dott. Francesco Scutellari)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Avv. Lucio Strazzanti)



IL DIRIGENTE

AVV. ELENA SARTI



Il 23 aprile 2010 si è svolto l'incontro pubblico di presentazione del primo protocollo sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna. A causa dell'elevatissimo numero di richieste di partecipazione pervenute, si è dovuto spostare la sede dell'incontro dalla Sala Bolognini in San Domenico al più capiente (950 posti) Teatro Duse, andato comunque esaurito. Ringraziamo tutti i presenti della partecipazione.

## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

Presidenza del Tribunale di Bologna  
Dirigenza amministrativa del Tribunale di Bologna  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna - A.N.E.  
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - A.I.A.F.  
Associazione dei Consulenti dell'Emilia-Romagna - A.C.E.R.  
Camera Civile "Adolfo Tabarelli" di Bologna  
Camera Minori dell'Emilia-Romagna

**VENERDÌ 23 APRILE 2010, ORE 15.30 – 18.30**

Convento di S. Domenico, Sala Bolognini, piazza S. Domenico 10, Bologna

## IL PROTOCOLLO PER LE UDIENZE: UN PROGETTO PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE

- in **15/16** registrazioni partecipanti
- **modera:** dott. Giuseppe Colonna, Presidente della IV sezione civile del Tribunale di Bologna
- **salute e introduzione:**
  - dott. Francesco Scroffati, Presidente del Tribunale di Bologna
  - avv. Lucio Strazzari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
  - dott. Elise Barca, Dirigenza del Tribunale di Bologna
- **spetta, ascolta e abbassa** dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, nel contesto degli Osservatori italiani avv. Giovanni Berti Amadori Viti, Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- **il protocollo generale per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna:** dott. Pasquale Licante, Presidente della II sezione civile del Tribunale di Bologna, avv. Giovanni Deluca, Vice Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna, e dott. Rosalba Palazzi, Direttore di Casellaria del Tribunale di Bologna
- **interventi e dibattito**

**la partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione inviando e-mail a  
[formazione@ordineavvocatibologna.net](mailto:formazione@ordineavvocatibologna.net)**

la partecipazione all'evento pubblico  
in qualità di avvocato nella materia disciplinata  
nel rispetto delle modalità previste dalla "Struttura attuativa e interpretativa  
del regolamento sulla formazione continua del C.N.A." emanata dal  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

## IL PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA: UN PROGETTO PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE<sup>1</sup>

GIOVANI DELUCCA<sup>2</sup>

Ringrazio la Presidenza di questo consesso e tutte le Presidenze e Dirigenze presenti, così come i colleghi dell'Osservatorio per la possibilità di intervenire in questa sede.

Non tanto per la prestigiosa *location* teatrale, alla quale l'interesse degli operatori della giustizia e il numero degli avvocati intervenuti ci ha spostato dalla più ridotta sede originariamente prevista, quanto per l'occasione in sé, che è viva, che si muove in prospettiva, che vede coinvolti tutti in spirito di collaborazione e parità. Una sede, insomma, che invita alla fiducia.

Siamo chiamati a occuparci oggi di argomenti formalmente privi di straordinarietà, e forse di modernità, come sono da un lato la cura e l'attenzione per le attività quotidiane, normali e non eccezionali, e dall'altro il desiderio di riflettere sulle medesime attività quotidiane, e sui ragionamenti e sugli atteggiamenti che le accompagnano, con spirito virtuoso di attività e non di passività.

Sempre in via di introduzione, e dopo gli ampi e illuminati interventi del Presidente avv. Strazziari, del Consigliere Segretario avv. Berti Arnoaldi Veli, del Presidente del Tribunale dott. Scutellari, dei Presidenti di Sezione dott. Colonna e dott. Liccardo, del Dirigente del Tribunale dott.ssa Barca, e prima di passare la parola al Direttore di Cancelleria dott.ssa Palazzi, ho ben chiaro, ed è bene lo sia

*hinc et nunc*, di essere l'unico intervenitore, per così dire, di natura privata.

Tutti gli oratori che mi hanno preceduto e che mi seguiranno, ricoprono importanti responsabilità di rilevanza pubblicistica, nell'amministrazione della giustizia, nell'Ordine giudiziario e dell'Ordine forense, anch'esso, come noto, ente pubblico, associativo e territoriale.

Questa iniziativa, però, non promana unicamente da soggetti titolari di compiti di amministrazione e di potestà organizzative e regolamentari.

Troppo facile sarebbe archiviare il tema dei protocolli come una nuova e ulteriore fonte di regole e obblighi, e quindi come un frutto della burocrazia.

Questa iniziativa, invece, vive ed è caratterizzata dalla presenza e dalla attiva partecipazione delle associazioni forensi che ad essa hanno prestato interesse e impegno.

In questa sede intervengo a nome del Sindacato Avvocati di Bologna, sede locale della Associazione Nazionale Forense (A.N.F.). Il Sindacato è presente da sempre sui temi delle prassi virtuose, della formazione professionale gratuita e dei protocolli; in particolare sulla ricerca di soluzioni organizzative con metodo del dialogo reciproco il Sindacato c'è, investe e opera da quindici anni.

Erano infatti anni che il Sindacato si impegnava per arrivare all'obiettivo di oggi, e per tanto tempo

si è temuto di lavorare inutilmente.

Non sempre in questi quindici anni ci sono stati soggetti coi quali dialogare, e ben lo sa l'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che di questi quindici anni è stato il *trait d'union*.

Ma verità e giustizia vogliono che si dica con chiarezza che la costituzione di un Osservatorio funzionante, e la formazione di un protocollo, se come detto partono da lontane istanze sindacali, sono state però possibili in concreto per la attiva sensibilità di tutti coloro che prima di me sono oggi intervenuti, e senza i quali il cammino iniziato solo da alcuni sarebbe oggi ancora una fatica senza meta.

L'oggettiva primogenitura sindacale, se pure è un dato cristallizzato, non è immutabile, perché in modo indiscutibilmente positivo all'Osservatorio hanno aderito – oltre al Sindacato Avvocati – anche l'A.I.A.F., l'A.G.E.R., la Camera Minorile e la Camera Civile.

Le associazioni non sono enti e non hanno potestà di natura pubblica. Esse hanno fra i loro scopi la promozione e la tutela del ceto forense, e non il perseguimento di interessi generali.

La fattiva partecipazione delle associazioni all'Osservatorio sta proprio a significare che ciò che lì accade non ha come obiettivo il perseguimento di un generico interesse diffuso al miglior andamento del servizio giustizia, ma ha come concorrente condizione irrinunciabile quella di tenere presenti e conciliare la sensibilità e le

1 Il presente scritto è la rielaborazione aggiornata della comunicazione resa al convegno di presentazione del protocollo per le udienze, organizzato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna e intitolato "Il protocollo per le udienze: un progetto per una migliore organizzazione", tenutosi al Teatro Duse il 23 aprile 2010.

2. Vice Segretario del Sindacato Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna – A.N.F.

esigenze degli avvocati.

La necessaria presenza degli avvocati, organizzati in associazioni, significa poter apportare all'elaborazione dell'Osservatorio una sensibilità che nasce, per così dire, dal basso, e che è propria di chi opera a cavallo tra i problemi delle parti assistite e quelli del sistema, in condizioni di lavoro spesso non semplici e gravate da adempimenti e problemi normalmente sconosciuti al di fuori dell'ambito forense.

Si tratta di una sensibilità che desidera vivere e operare in un sistema migliore, che può condividere il peso del cambiamento, ma che non può sostenerlo in via esclusiva.

L'avvocato si avvicina al tema dei protocolli partendo dall'esperienza della effettiva quotidianità: ed è per questo che la mia visuale è quella dell'avvocato che parla per primo ai colleghi, come è nella logica e nella scelta del Sindacato, con la consapevolezza che solo sulla condivisione diffusa di un progetto e di una proposta – e dei valori che ad essi sono sottesi – si può recepire la stesura di un documento che si possa calare con concretezza nelle nostre attività e nelle nostre aspettative.

Parliamo allora di un protocollo. Anzi del protocollo generale per il Tribunale di Bologna.

In ambito nazionale, in questi anni, sono stati adottati, applicati (ma anche abbandonati, rilanciati o archiviati) molti protocolli, tanto che una semplice interrogazione su un qualsiasi motore di ricerca può trovare parecchie decine di migliaia di pagine.

L'apertura di alcune di queste pagine, poi, fa immediatamente percepire la varietà dei documenti in essere, spesso accomunati dalle sole titolazioni e dalle volontà dei redattori. Ciò dimostra che non c'è il protocollo ideale, così come non esiste una medicina unica per tutte le malattie; questo per il semplice fatto che nelle situazioni ideali – e cioè laddove tutto funziona – non c'è necessità di alcun protocollo.

Dove invece ci sono problemi, e i problemi si presentano con manifestazioni diverse da luogo a luogo, c'è necessità di un intervento extra ordinario. E gli interventi possono e devono essere vari, e originali. Tante sono le malattie, tante sono le terapie.

Nel nostro caso i presidi terapeutici hanno la medesima materialità e si muovono nell'ambito delle stesse patologie – probabilmente in inconsapevole accostamento al metodo omeopatico – e sono dati semplicemente dalle cose da fare e dagli atteggiamenti da assumere, per contribuire tutti, secondo le proprie possibilità, a un generale e diffuso miglioramento.

Non parliamo quindi di una rivoluzione di alcuni, ma un passo avanti collettivo.

Per avvicinarsi alla lettura del documento è utile notare che nel redigere il testo, proprio per il desiderio di manifestare la unitarietà dell'approccio e la necessità di una effettiva condivisione, si è scelto di usare espressioni come *“le parti concordano che...”*, *“le parti condividono...”*, *“le parti sono invitate...”*, *“le parti avranno cura di...”*. Sappiamo che vi sono sedi nelle quali la forma è sostanza: non solo nel processo, ma anche nelle relazioni socio-istituzionali. Per questo, e di norma, si sono volute evitare espressioni di natura imperativa, e dunque affette da inevitabile miopia, focalizzando particolari immediati e perdendo invece di vista l'orizzonte prospettico.

Non ci sono *“regole”*, o *“deve”*, *“è tenuto”*, *“si obbliga”*. Queste sono espressioni coerenti con un contratto, avente un contenuto patrimoniale, e non con un accordo di cooperazione.

Su questo punto occorre essere chiari, e capirsi con un esempio. L'attuazione del protocollo chiede a noi avvocati di fare qualche fotocopia in più. E non c'è legge che ci obblighi a tale prestazione. Se quindi qualcuno – un po' miope – leggesse tale indicazione semplicemente dicendo che è obbligatorio fare più copie dei documenti e poco più,

la reazione di rigetto che ne conseguirebbe sarebbe del tutto giustificata e forse condivisibile.

L'approccio, come meglio cercherò di dire, è di tipo diverso. L'avvocato ha il dovere di lavorare bene, non di fare le fotocopie al posto di altri. Se però per lavorare bene, e in un'ottica di reciprocità e colleganza, occorre fare le fotocopie, ebbene le copie e le stampe si faranno, e credo che tutti le facciamo, soprattutto se vi è la consapevolezza di riceverle a nostra volta. Ma questo non fa di noi degli operatori di copisteria. Siamo semplicemente buoni avvocati che, operando virtuosamente, possono risparmiare tempo.

Non si tratta allora di una pillola indorata, come se fosse una scelta di *marketing* politico, e cioè quelle per cui valorizzare significa vendere o che usano la parola opportunità invece di obbligo. È una scelta sostanziale, conseguente alla corretta ed effettiva individuazione del piano di intervento del protocollo.

Il protocollo, pena il rischio di un possibile non attecchimento, non si muove sul piano precettivo delle regole, ma su quello di alcuni principi. Le regole ci sono e sono altrove, e la loro precettività promana da fonti di diritto. È dunque utile individuare gli angoli di visuale che possono consentire di intercettare e condividere la sensibilità insita nel protocollo.

I piani fondamentali cui avere riguardo sono essenzialmente tre, e riferibili da un lato all'individuazione dei valori, dall'altro lato alla loro condivisione metodologica su un piano di concreta attuazione, e infine al momento della verifica.

Il primo punto è il piano deontologico, e cioè quello della individuazione delle modalità di concreta attuazione dei principi oltre che codicistici<sup>3</sup>, anche quelli specifici di diligenza, decoro e lealtà che informano in modo trasversale e omogeneo i codici etici di tutte le nostre professioni di magistrati<sup>4</sup>, avvocati<sup>5</sup> e cancellieri<sup>6</sup>.

3 - Art. 88 c.p.c. (Dovere di lealtà e di probità): “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”.

Si tratta, insomma, di dire e dirsi in quali comportamenti materiali si manifestano principi la cui attuazione concreta presuppone necessariamente la loro traduzione anche in comportamenti specifici.

Il secondo piano è quello della cooperazione e cioè l'afflato – che per esistere deve essere comune – a essere parte di un progetto complessivo, condiviso e collettivo.

Non è un accenno casuale quello agli accordi di cooperazione sopra effettuato. Al di là dell'assonanza con importanti tematiche di rilievo comunitario, infatti, il nostro accordo di cooperazione verticale non si muove su un piano economico, quanto invece partecipativo e associativo, nel quale l'agire collettivo presuppone la comunanza dei fini e la pari dignità di ogni operatore.

Il terzo piano, indefettibile, è proprio quello dell'effettività, e cioè della verifica e del controllo. Al giudizio di valore della necessità di determinati comportamenti, occorre conseguire l'assicurazione dell'effettiva applicazione delle indicazioni che concordemente ci si è dati; questo non per il reciproco aiuto a uscire dall'indifferenza, ma anche e soprattutto per riconoscere e distinguere i comportamenti virtuosi da quelli che virtuosi non sono. E provvedere di conseguenza.

Chiariti i piani della condivisione, può anche delinearsi brevemente il punto di conflitto, e cioè il luogo nel quale le buone pratiche incontrano la criticità della realtà.

Il punto nel quale spesso le buone intenzioni possono prestare il fianco a un nemico insidioso e non

sempre visibile. Quel luogo in cui si incontra l'avversario è la terra del lassismo. Le parole d'ordine di quella terra sono l'indifferenza, il dire che è lo stesso, il trovare scuse, il lavorare male. E ancora di più, il luogo nel quale chi così opera pretende di dire che quello è il bene. In quel terreno la tolleranza non è un valore, ma un limite.

Occorre avere chiaro, invece, quali sono i valori positivi, e occorre combattere gli errori, per prima cosa distinguendo cosa va bene e cosa va male.

L'obiettivo che tutti accumuna è lavorare meglio, il lavorare prestando interesse alla qualità del servizio e del prodotto.

Ancora qualche parola va spesa per dire cosa non è il protocollo. Questo passaggio non è un artificio retorico per produrre righe, ma è un ragionamento a contrario che può essere utile per avere qualche coordinata di lettura. È a mio avviso un approfondimento necessario, anche in coerenza con le premesse, per avere presente quali direzioni interpretative non prendere.

Il protocollo non è uno strumento avente diretta valenza normativa. Una lettura affrettata, ma anche a dire il vero la lettura di qualche altro protocollo, potrebbe far pensare a un desiderio dei compilatori di migliorare il codice di procedura civile, integrandolo con alcune previsioni mancanti. Non che il codice (quale che sia la versione vigente nel momento in cui queste righe venissero lette) possa mai dirsi perfetto, d'altra parte è opera dell'uomo; il punto è che nell'Osservatorio non siede il legislatore.

Nella stesura delle previsioni protocollari, infatti, non si possono introdurre nuovi obblighi, che inevitabilmente potrebbero essere recepiti come fini a sé stessi, ma ci si riferisce a concrete indicazioni che si basano su regole preesistenti, spesso generali e astratte, e che possono creare un clima di miglioramento.

Il protocollo, poi, non è uno strumento eterodato, ottriatto, imposto. Si è detto che non ci sono nuove imposizioni e nuove regole, così come si è detto che si ha a che fare con un lavoro condiviso tra parti che hanno pari dignità. In questo senso non è la carta dei diritti di qualcuno contro qualcun altro.

Il creditore delle prestazioni che il protocollo prevede non è di volta in volta il cancelliere, l'avvocato o il giudice, visto che indistintamente tutti sono soggetti alle previsioni dell'accordo, ma è soprattutto la qualità del lavoro e del sistema.

La base del protocollo, infatti, è il consenso comune, la concorde valutazione dell'utilità di determinati atteggiamenti, nella convinzione che la situazione possa migliorare. Il protocollo, quindi, è fonte di impegno, e non di diritti su qualcun altro. Non è un punto di conclusione.

Il lavoro sottostante il protocollo – e lo si è cercato di illustrare in precedenza – si fonda sull'analisi dell'esperienza quotidiana, che in sé è mutevole. Quello che solo vorrebbe essere definitivo nell'iniziativa è lo spirito, l'impostazione condivisa: non mai le concrete soluzioni e le proposte. Anzi, è vero l'opposto, e cioè che le indicazioni sono costantemente mi-

4 - Il d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, all'art. 1 (Doveri del magistrato), prevede: *"Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni"*

5 - Il codice deontologico forense, infatti, prevede all'art. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro): *"L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro"*; all'art. 6 (Doveri di lealtà e correttezza): *"L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza"*; all'art. 8 (Doveri di diligenza): *"L'avvocato deve adempiere i propri doveri"*

6 - Il C.C.N.L. 2006-2009 del personale dirigente area 1, sottoscritto il 12 febbraio 2010, prevede all'art. 7 (Obblighi del dirigente): *"Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, antepo-  
nendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. ... In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare: ... c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'Amministrazione con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniforme a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Amministrazione"*; *"professionali con diligenza"*

gliorabili e controllabili.

Ogni operatore può essere latore di idee, proposte e pretese, nell'ottica di un affinamento dello strumento. Per questo ogni singolo operatore ha i suoi interlocutori e portatori di istanze (per l'avvocatura l'Ordine e le associazioni) per rappresentare situazioni, idee, problemi, e anche per attivare quegli indispensabili momenti di controllo e verifica dei quali si è detto.

Oltre a quello che ci occupa, infatti, altri protocolli sono *in itinere*, sul procedimento sommario di cognizione, ormai ultimato<sup>7</sup>, sul risarcimento dei danni alla persona, sul diritto di famiglia, sul diritto del lavoro, sui decreti ingiuntivi e così via. Si tratta di altri strumenti specifici, ma collegati dalla stessa finalità.

Come ultima cosa, e con un'iperbole, il protocollo non è un documento da leggere. Scorrendo le righe del protocollo non v'è nulla di sapiente o intelligente: molte cose sono semplici, e hanno il quotidiano sapore della normalità.

Il giudizio di normalità in questo senso sarebbe esatto, perché la delicatezza e la complessità del protocollo non risiede nelle soluzioni tecniche, quanto nella dialettica tra le componenti, nei giudizi di valore condivisi e nella volontà di miglioramento.

Il punto, quindi, non è tanto il recepire meccanicamente e acriticamente le indicazioni scritte nel protocollo, il che sarebbe un po' arido e finirebbe per spegnersi per carenza motivazionale, ma l'auspicio è quello di dividerne i fini con la consapevolezza di potere anche personalmente concorrere ad affinarne il mezzo.

In ogni argomentazione arriva un momento in cui occorre anche dire qualcosa di concreto. Quel momento è l'insidiosa illustrazione dei contenuti. Insidiosa perché si tratta di dare prova che le analisi sui principi non sono dissertazioni di defatigante astrazione, ma hanno in sé qualcosa di concreto. Proprio perché si è detto che il protocollo non va banalmente letto, l'illustrazione dei contenuti non sarà inizialmente ordinata secondo la

struttura numerica, ma per linee di intervento.

Il protocollo generale di Bologna infatti ha quattro linee di intervento, e cioè quelle riferite a:

- valori e cioè a principi condivisi tra tutti gli operatori e ai quali devono informarsi alcune attività;

- procedimenti, e quindi ad attività che riguardano più soggetti e che presuppongono collaborazione tra di essi;

- accorgimenti, consistenti in attività individuali, il cui fine mira al perseguimento di interessi generali anche lo stesso soggetto agente;

- chiarimenti, nel senso di prassi da consolidare e la cui diffusione mira a evitare fraintendimenti (come ad esempio il computo dei termini – cfr. art. 7 – o l'individuazione del giudice: cfr. art. 13).

**I valori.** Le cose importanti, preziose, che possono essere individuate nel protocollo sono tre: il dialogo, l'udienza, il tempo.

Il dialogo è un atteggiamento importante, perché si dialoga tra pari, e perché implica la consapevolezza dell'incidenza che i comportamenti degli uni hanno sulla sfera di operatività degli altri. Per questo la premessa e il punto I del protocollo prevedono:

- il comune impegno di tutte le componenti, che si riconoscono ugualmente necessarie all'approccio alla problematicità del servizio giustizia;

- l'individuazione di argomenti di interesse generale, cercando, cioè di intervenire su temi ad ampio respiro e che possano avere effetti diffusi;

- l'espressione di valutazioni preventive su decisioni di carattere generale di ciascuna componente, per affinare un contesto di solidarietà interistituzionale, che abitui sempre più non solo a valutare, ma anche a condividere gli effetti che le decisioni di alcuni soggetti possono avere sugli altri e sull'efficienza dell'intero sistema.

È per questo che il punto III del protocollo ne prevede l'aggiornamento e la verifica, per cercare di mantenerlo attuale (o di mantenerli quando

saranno operativi anche altri) e migliorarlo, e anche per intervenire laddove ci siano difficoltà operative, siano esse oggettive (per la imperfezione degli strumenti) o soggettive (per l'imperfezione degli operatori).

Una delle righe più incisive del protocollo è l'art. 5E, che riguarda l'udienza, nel quale si legge che: *"i giudici e i difensori concordano sulla necessità di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio, e che siano privilegiati il principio della oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti"*. Le parole possono essere importanti: non si dice che *si deve...*, che *l'avvocato deve*, che *il giudice deve*, come pure sta scritto su qualche altro protocollo, con il possibile effetto che ciò consentisse sempre a qualcuno di collezionare pagliuzze altrui disinteressandosi dei propri problemi oculari.

Tutti abbiamo dei doveri – quelli non mancano mai – e non ne servono di nuovi.

Qui si dice che quel momento è un valore, che è importante, che è un'occasione; e le occasioni perse sono fonte di impoverimento.

Tutti sappiamo che ci sono alcune udienze nelle quali occorre dire e dirsi delle cose, e anche udienze che possono essere svolte in modo più automatico.

Occorre che quando si celebrano udienze nelle quali è utile al processo che talune questioni possano essere trattate, ciò sia possibile sia per la disponibilità di tempo che per la conoscenza del fascicolo da parte dei difensori presenti e del giudice.

In questa ottica l'effettività dell'udienza significa per tutti poter evitare riserve, memorie, attese, rinvii, e anche tutti i possibili disguidi che ad essi possono conseguire.

Non tutto può essere sempre risolto in udienza, ma molte cose sì, e bisogna essere in grado, in quella sede, di dialogare. Questo deve essere un obiettivo, da raggiungere provando e

7 - Il protocollo sul procedimento sommario di cognizione è stato sottoscritto l'8 giugno 2010.

riprovando, e dal giudizio di meritevolezza di questo atteggiamento non possono che derivare conseguenze pratiche, in tema di rifissazioni, di orari, e anche di durata delle udienze.

Il terzo valore, il tempo, è il *fil rouge* del protocollo. Tutti ne abbiamo poco e per questo è doveroso il rispetto delle persone e del loro tempo. Molti sono gli elementi che si pongono nel protocollo come una specie di banca del tempo. Cioè come attività del singolo che consente al sistema (e quindi anche al singolo agente) di risparmiare tempo.

Gli esempi possono dare un'idea pratica. Il tempo che l'avvocato usa per fare le copie dei documenti per il proprio avversario è infinitamente inferiore a quello che gli servirebbe per chiedere il fascicolo in visione, ritirarlo, fare le copie e ridepositarlo. Il tempo che il giudice impegna per formulare il quesito già in sede di ammissione della c.t.u. è di gran lunga inferiore a quello che sarebbe necessario provvedendo in udienza, avanti al perito e ai difensori, dove a volte capita pure di sentire ridiscutere dell'ammissibilità o meno della c.t.u.

Questa ottica di risparmio virtuoso, di banca del tempo la incontreremo in molte occasioni, ma è focalizzata dall'art. 6, sempre sull'udienza, nel quale, sinteticamente, ci si dice:

- cerchiamo tutti di essere puntuali;
- se un avvocato pensa di poter ritardare, lo dica prima al giudice e ai colleghi, in modo che si organizzi;
- se qualcuno non arriva lo si cerchi telefonicamente e poi, passata mezz'ora, si chiuda il verbale;
- se il giudice è in ritardo occorrerà mettere a disposizione i fascicoli delle cause successive o aggiornare gli orari delle udienze.

Tutto questo serve a usare tempo, e il protocollo contiene vari accorgimenti e previsioni in questo senso.

**Gli accorgimenti.** Si è detto che sono comportamenti che non sono fini a loro stessi, ma hanno una utilità sia diffusa che specifica. In questo caso si può effettivamente seguire il protocollo per individuare quanto suggerito alle parti, magari ponendo attenzione al tono esortativo e non

imperativo del testo.

Un primo tema è quello dell'iscrizione a ruolo, oggetto dell'art. 1. È sempre più un adempimento da svolgere in modo diligente e non disattento: i dati fiscali delle parti, ad esempio, sono e devono essere nella disponibilità del difensore, ed evitano difficoltà e problemi in sede di pubblicazione della sentenza.

Altro elemento critico è quello dell'individuazione del codice identificativo dell'oggetto, che deve essere effettuato con cura: un'indicazione errata può comportare l'assegnazione a una sezione tabellarmente incompetente, e quindi allungare i tempi e moltiplicare gli adempimenti.

Va anche detto, nell'ottica del processo telematico, che l'abitudine all'utilizzo di strumenti informatici per la redazione delle note diventerà metodo ordinario con l'utilizzo della *consolle* dell'avvocato.

Lo stato attuale è che, a fronte del corretto utilizzo del programma di redazione della nota con codici a barre, è anche possibile rendere celeri i successivi procedimenti di assegnazione del fascicolo alla sezione e al magistrato designato. Si tratta di un'attività che già ora funziona ed è portatrice di un miglioramento operativo.

Altro accorgimento importante è quello previsto dall'art. 3 in materia di copie. Andando indietro con la memoria, e non al medio evo o alla guerra fredda, ma solo a un paio di decenni fa, c'erano le veline e le marche da bollo, mentre le fotocopiatrici erano poche. In quei tempi si risparmiava sulle copie scambio, e anche sulle fotocopie, un tempo costose. Oggi non è più così, i costi sono diversi e diminuiti, mentre le attrezzature non sono più opzionali, ma sono in pratica indispensabili.

In un contesto di generale ed elevata informatizzazione, allora, rendere disponibili ai colleghi le copie degli atti e dei documenti prodotti evita a tutti code, richieste, attese, consegne e riconsegne.

Come si illustrava in un precedente esempio, se due avvocati fanno fare un po' più di lavoro alla fotocopiatrice e alla stampante (e parliamo di qualche minuto) evitano di gravare la propria organizzazione di attese per diverse mezz'ore.

Mi pare che un siffatto comportamento sia espressione di un dovere di colleganza (tra i colleghi) e di lealtà processuale (rispetto al giudizio), con la conseguenza che un'inottemperanza all'impegno del quale si discute, e quale che sia l'elemento soggettivo dell'agente, può assumere uno specifico rilievo su diversi piani.

Visto che gli accorgimenti devono essere ragionevoli, è logico che se i documenti sono veramente molti si potrà evitare di riprodurre automaticamente tutto, e diversamente predisponendo copie ottiche o tenendo i documenti a disposizione del collega.

Numerare e ordinare i documenti, poi, non è un puntiglio, ma serve a renderli reperibili e individuabili nel fascicolo. Non occorre spendere parole per dirci che il giudice deve essere messo in grado di trovare agevolmente i documenti necessari alla tesi di chi li produce: ebbene, è utile che i fascicoli siano ordinati e che i documenti siano reperibili, e questo non già nell'interesse del giudice, ma nell'interesse della decisione.

Un altro aspetto percepito spesso dal Foro come problematico è quello delle sostituzioni dei giudici, anche per questioni eminentemente pratiche, come ad esempio capire dove si terrà l'udienza, o se certe attività potranno o meno essere svolte. Su questo interviene l'art. 5 F. Questo punto è già in corso di attuazione, e da un po' di tempo le sostituzioni vengono calendarizzate in anticipo.

A tutti coloro che correttamente pensano che in ciò non v'è nulla di eccezionale, ben si può rispondere che è vero, ma che solo ora, in un clima di non indifferenza è stato reso possibile.

Al processo, poi, giova in modo importante la chiarezza, che è antichissima dell'immediatezza. Per questo la previsione dell'art. 8, riferita alla modalità di articolazione delle istanze istruttorie, è anche in questo caso un consiglio operativo che giova alla decisione, e quindi a tutti i soggetti del processo.

Per questa ragione articolare istanze istruttorie chiare, possibilmente concentrate in un paio di memorie riepilogative (quelle cioè deputate alle istanze istruttorie), serve per esprimere una difesa complessiva, per non correre il rischio che qualche istanza

esposta in modo disordinato possa essere pretermessa, e infine serve per la gestione dell'udienza di prova.

La previsione dell'art.11, poi, fornisce identica applicazione agli stessi principi, sul presupposto che la discussione sull'ammissibilità della c.t.u. include anche il quesito. Per questa ragione, così come la richiesta di ammissione della c.t.u. necessita della formulazione di una proposta di quesito, così anche al giudizio sull'ammissibilità consegue la formulazione del quesito.

La ricerca della chiarezza, infine, si sublima nella precisazione delle conclusioni, delle quali si occupa l'art. 12. Le conclusioni devono essere chiare e complete. Quello di concludere *come in atti* è un antico vizio, spesso frutto di una certa pigrizia, e a ben vedere di un non senso. Mi chiedo, infatti, dove altro potrebbero essere le conclusioni se non in atti: non certo in fatti, in pensieri o in omissioni. Se dal giudizio si vuole una sentenza, alla sentenza servono conclusioni univoche e aggiornate (ma serve continuare a chiedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, o la convalida dello sfratto o insistere per istanze istruttorie già ammesse? O non da forse l'idea di una difesa approssimativa?).

Gli artt. 9 e 10 si occupano della prova testimoniale. Ci sono indicazioni utili: a citare il teste all'ultimo momento è più facile che non compaia, o che non ci sia la prova della notifica, o manchino le cartoline. Da qui tempo perso per tutti nell'immediato, e rinvii non strettamente necessari, tra l'altro non facilmente risarcibili secondo la legge Pinto.

Di certo vi sono previsioni ragionevoli, come quella di procedere con citazione a mezzo raccomandata postale, così evitando code all'U.N.E.P. e ulteriori costi.

Occorre anche dire che per i testi serve il tempo di sentirli, ed è necessario che ci sia, ma questo ci riporta all'affermazione della centralità dell'udienza per il processo.

La rubrica dell'art. 16 è certamente poco invitante, perché nulla del sistema giustizia inviterebbe alla cortesia. Le segnalazioni delle quali si parla, però, non sono bizantinismi, ma hanno come obiettivo quello di poter

creare tempo da riutilizzare per altre attività, anche urgenti. Anticipare al giudice che le parti non compariranno, che non verranno i testi, arrivare con le conclusioni già pronte, serve a risparmiare tempo, e a usarlo meglio: sia per chi tratta l'udienza, che per chi attende.

Alcuni obiettano che spesso per attendere il momento di segnalare cortesemente qualcosa si rischia di sostare a lungo in corridoio. In questi casi ritengo che l'uso della posta elettronica istituzionale possa essere molto importante e funzionale, visto che una *e-mail* richiede un istante.

L'art. 18 tratta il tema del rispetto per le colleghe. In questo caso credo il testo vada davvero letto e compreso. Mi pare siano disposizioni di civiltà, sulle quali non penso possano esservi discussioni, ma solo attenzione.

**I procedimenti.** Il dialogo tra le parti non è solo quello istituzionale, o anche solo dialettico, ma è anche quello procedimentale. L'Osservatorio ha elaborato alcune prassi da attuare in collaborazione tra i soggetti per l'ottenimento di risultati migliori in termini di efficienza.

Alcuni punti possono essere messi in luce. Uno degli obiettivi importanti è quello della immediatezza e concentrazione delle attività procuratorie, sulle quali si incentra l'art. 2, in materia di copie degli atti. Da un lato si intensifica l'utilizzo della richiesta in via telematica delle copie, senza necessità di accesso agli uffici, se non per il ritiro. Dall'altro è una significativa semplificazione la richiesta delle copie dei ricorsi all'atto del deposito degli stessi, e la decorrenza del termine per il ritiro, in pratica, dalla pubblicazione del decreto sul Polis.

L'uso intensivo del Polisweb auspicato all'art.17A – e in particolare per chi utilizza già la *console* dell'avvocato e la struttura informativa del processo civile telematico – va valorizzato come strumento ordinario per l'acquisizione delle informazioni. In questo senso è anche formalizzato l'impegno della Cancelleria a curare tempestivamente l'immissione dei dati. Sul tema dell'inserimento dei codifensori e dei domiciliatari si sta lavorando tra varie difficoltà.

È anche utile tenere presente che il processo civile telematico renderà accessibile il fascicolo tramite Polisweb a tutti i difensori inseriti nella nota di iscrizione a ruolo, rendendo possibile un unico inserimento dati, ed evitando la doppia anagrafica attuale.

Altro tema di possibile miglioramento dell'efficienza è quello delle comunicazioni. Quante volte l'udienza salta per un biglietto di Cancelleria non tornato indietro. Rispondere al fax o alla *e-mail* degli avvisi di Cancelleria è utile e serve a concludere un procedimento, e mettere il fascicolo in archivio, dove peraltro ci piace trovarlo quando ci serve. Può costare poco ed evita complicazioni.

Un elemento interessante, per la semplificazione e celerità del processo, può essere quello della decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*, della quale si occupa l'art. 14. L'Osservatorio per prima cosa esprime un giudizio, riconoscendo che è bene usare questo strumento, che è snello e può dare risposte rapide alle domande. Naturalmente va salvaguardato il diritto di difesa, ed è ragionevole che all'incombente possa essere dedicato un tempo adeguato, e un preavviso, anche contenuto.

Da ultimo il tema dei rinvii *ex art. 309 c.p.c.* L'Osservatorio ha elaborato un modulo che consente sia di prendere visione del rinvio, ed evitare comunicazioni, che ritirare il fascicolo. Anche in questo caso il sistema consente di arrivare più rapidamente all'archiviazione del fascicolo.

Come si è visto in tutta questa relazione si è trattato di cose semplici, non rivoluzionarie o eclatanti. Ma il generico malcontento e il vuoto lamento sull'andamento delle cose non producono nulla.

La vita è nella quotidianità, ed è l'attività di tutti i giorni quella nella quale la normalità, la diligenza e il lavoro fatto bene possono veramente cambiare la scena.

# OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Il 29 e 30 maggio 2010 si è svolta a Bologna, nel complesso di S. Domenico, la annuale Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, organizzata dal Consiglio dell'Ordine e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, che ha visto una numerosissima e qualificata partecipazione (oltre 400 presenze) da molte parti d'Italia,

## SABATO 29 MAGGIO 2010

- **ore 8,30: registrazione partecipanti**
- **modera:** avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Direttore della Fondazione Carlo Maria Verardi, Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna*
- **ore 9: indirizzi di saluto**
  - dott. Francesco Scutellari, *Presidente del Tribunale di Bologna*
  - avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
  - dott. Elena Barca, *Dirigente del Tribunale di Bologna*
- **ore 9,30: relazione introduttiva**
  - dott. Luciana Breggia, *Coordinatrice degli Osservatori sulla giustizia civile, Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze*
- **ore 10: relazioni**
  - **La informatizzazione degli uffici giudiziari: luci, pericoli e prospettive** – dott. Claudio Castelli, *Responsabile dei processi di innovazione del Tribunale di Milano*
  - **I funzionari di Cancelleria quali soggetti protagonisti della giurisdizione** – prof. avv. Giorgio Costantino, *Ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, Comitato scientifico della Fondazione Carlo Maria Verardi*
  - **Lo svolgimento della pratica forense negli uffici giudiziari: l'esperienza del Triveneto** – avv. Antonio Rosa, *Presidente della Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Osservatorio sulla giustizia civile 'Valore Prassi' di Verona*
  - **I 'contrats de procédure' per la regolamentazione delle udienze nel diritto processuale francese** – avv. Maria Giulia Canella, *Ricercatrice di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna*
- **ore 11,30 - 13: relazioni di aggiornamento dell'attività degli Osservatori**
  - **La conciliazione delegata dagli uffici giudiziari e il 'Progetto Nausicaa' dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze** – avv. Silvia Pinto, *Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze*
  - **Il protocollo sulle esecuzioni immobiliari dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Verona** – dott. Paola Matteucci, *Osservatorio sulla giustizia civile 'Valore Prassi' di Verona*
- **Il protocollo sul rito locatizio dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino** – dott. Raffaella Bosco, *Osservatorio sulla giustizia civile di Torino*
- **Il protocollo per le udienze civili di cognizione ordinaria dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Pescara** – avv. Marcello Pacifico, *Osservatorio sulla giustizia civile di Pescara*
- **Il protocollo generale per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna** – avv. Alessandro Lovato, *Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna*
- **ore 15: registrazione partecipanti**
- **ore 15,30 – 18,30: gruppi di lavoro**
  - **1) Risorse informatiche e organizzazione.** Dirige i lavori: dott. Enrico Consolandi, *Osservatorio sulla giustizia civile di Milano*
  - **2) Il procedimento sommario di cognizione, tra presente e futuro.** Dirige i lavori: dott. Pasquale Liccardo, *Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna*
  - **3) La conciliazione delegata, tra norme in itinere e progetti pilota.** Dirige i lavori: avv. Francesco Barbato, *Osservatorio sulla giustizia del Distretto di Salerno*
  - **4) Genitori e figli: un osservatorio sulla crisi della famiglia.** Dirige i lavori: dott. Angela De Meo, *Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna*
- **ore 20: festa degli Osservatori**



# OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

con rappresentanza di Osservatori, Consigli dell'Ordine, avvocati, magistrati, dirigenti e funzionari di Cancelleria, esponenti dell'Accademia; fra i partecipanti, segnaliamo con piacere la presenza del prof. Giovanni Maria Flick, già Ministro della Giustizia e Presidente della Corte Costituzionale.

**DOMENICA 30 MAGGIO 2010**

- **ore 9: registrazione partecipanti**
- **modera:** dott. Giuseppe Colonna, Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
- **ore 9,30: relazioni di sintesi dei lavori dei gruppi**
- **1) Risorse informatiche e organizzazione:** avv. Giorgio Rognetta, Osservatorio sulla giustizia civile di Reggio Calabria
- **2) Il procedimento sommario di cognizione, tra presente e futuro:** prof. Remo Caponi, Ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze
- **3) La conciliazione delegata, tra norme in itinere e progetti pilota:** dott. Filippo Paone, Osservatorio sulla giustizia civile di Roma
- **4) Genitori e figli: un osservatorio sulla crisi della famiglia:** dott. Antonella Magaraggia, Osservatorio sulla giustizia civile di Venezia
- **ore 10,30: tavola rotonda**
- **modera:** Giovanni Negri, giornalista de *Il Sole 24 Ore*
- dott. Luciano Gerardis, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Osservatorio sulla giustizia civile di Reggio Calabria
- dott. Gianfranco Gilardi, Presidente della Fondazione Carlo Maria Verardi, Presidente del Tribunale di Verona, Osservatorio sulla giustizia civile 'Valore Prassi' di Verona
- dott. Luciano Panzani, Presidente del Tribunale di Torino, Osservatorio sulla giustizia civile di Torino
- dott. Francesco Scutellari, Presidente del Tribunale di Bologna, Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
- dott. Claudio Viazzi, Presidente del Tribunale di Genova, Osservatorio sulla giustizia civile di Genova
- avv. Sergio Paparo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze
- avv. Lucio Strazziari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
- dott. Elena Barca, Dirigente del Tribunale di Bologna, Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
- dott. Ivonne Pavignani, Dirigente del Tribunale di Modena, Osservatorio sulla giustizia civile di Modena
- **ore 12,30: relazione di sintesi**
- dott. Vincenzo Carbone, Primo Presidente della Corte di Cassazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI BOLOGNA

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA  
CIVILE DI BOLOGNA

FONDAZIONE  
CARLO MARIA VERARDI

## I TRIBUNALI AL TEMPO DELLA CRISI

Realtà e prospettive di rilancio



## ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Convento di S. Domenico, Sala Bolognini,  
piazza S. Domenico 13, Bologna

**29 - 30 MAGGIO 2010**

## L'AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CON- SIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA.

### I “SETTORI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE” E LE “MATERIE DI ATTIVITÀ PREVALENTE”

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI  
ANTONIO SPINZO

Trascorsi ormai oltre due anni dalla entrata in vigore del “regolamento per la formazione professionale continua” emesso dal Consiglio Nazionale Forense – la cui legittimità è stata confermata anche in sede giurisprudenziale con le sentenze del T.A.R. Lazio n. 7081, 7230, 9769 e 9770/2009 – e in vista del compimento del primo triennio di valutazione dell'obbligo formativo (in scadenza il 31 dicembre prossimo), il Consiglio – anche sulla base delle istanze e richieste di chiarimenti presentate in questi primi due anni – ha aggiornato, integrandola, la propria “circolare attuativa e interpretativa” del regolamento del C.N.F. sulla formazione continua.

Pubblichiamo il testo aggiornato della circolare, nel quale sono state in particolare precisate le disposizioni del regolamento del C.N.F. e dell'art. 17 *bis* del codice deontologico forense riguardanti la possibilità di spendita degli eventuali “settori di esercizio dell'attività professionale” e/o delle “materie di attività prevalente”, mediante una più dettagliata previsione dei relativi presupposti e limiti nonché di una articolata procedura per il conseguimento della relativa autorizzazione e per i successivi controlli da parte del Consiglio. Le parti della circolare oggetto del più recente aggiornamento sono, per praticità, evidenziate.

Rammentiamo che il Consiglio ha istituito un Ufficio di Segreteria per la “Formazione Continua”, collocato presso la sede del Consiglio nei locali che ospitano anche l'Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (a metà dello scalone che porta al Consiglio, a palazzo Baciocchi; tel. 051-64.48.118 – *e-mail*: [formazione@ordineavvocatibologna.net](mailto:formazione@ordineavvocatibologna.net)), la cui addetta dott. Mariafrancesca Pizzi è a disposizione degli iscritti e dei soggetti organizzatori di eventi formativi per ogni chiarimento o necessità, così come sono a disposizione degli interessati, nei rispettivi orari di ricevimento, i Consiglieri della Commissione “Formazione Continua” avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Chiara Rigosi e Antonio Spinzo (referente).

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

### **CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

*approvata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 22 ottobre 2007  
(e integrata con delibere del 12 novembre 2007, 21 luglio 2008 e **21 dicembre 2009**)*

#### **Preambolo**

- 1) La presente circolare fa espresso riferimento al “regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate; gli articoli della circolare fanno riferimento ai corrispondenti articoli del regolamento del C.N.F.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica della stessa nonché del regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio regolamento, ovvero ancora in applicazione delle norme di attuazione che il C.N.F. dovesse emettere ai sensi dell'art. 10 del regolamento.

#### **Articolo 1**

A) Fermo restando quanto previsto per i patrocinatori legali, gli avvocati tenuti all'obbligo della formazione continua sono tutti quelli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna, ivi pertanto comprendendo anche gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali (degli addetti agli uffici legali di enti pubblici, dei docenti universitari a tempo pieno, degli avvocati stabiliti).

B) Per i patrocinatori legali, l'obbligo di formazione continua sorge: 1) al momento della iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio, nei casi in cui l'iscrizione avvenga contestualmente al rilascio del certificato di compiuta pratica oppure il certificato fosse già stato rilasciato in periodo antecedente a detta iscrizione; 2) al momento della data di rilascio del certificato di compiuta pratica, se l'iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio era già avvenuta in precedenza. In entrambi i casi, il primo periodo di valutazione dell'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo - rispettivamente - alla data di iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio (nella ipotesi *sub* 1) ovvero alla data di rilascio del certificato di compiuta pratica (nella ipotesi *sub* 2).

C) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

#### **Articolo 2**

A) A partire dal secondo triennio di valutazione (con decorrenza quindi dal 1° gennaio 2011), i crediti formativi che l'iscritto dovrà conseguire nelle materie ordinamentali - professionale e previdenziale - e deontologica nel corso del triennio (in misura complessivamente non inferiore a 15 crediti), dovranno essere conseguiti in misura non inferiore a 4 crediti per ciascun anno del triennio, fermo restando il minimo di 6 crediti formativi da conseguire complessivamente nell'arco del primo triennio di valutazione (2008-2010) ai sensi dell'art. 11 n. 3 del regolamento del C.N.F.

B) L'iscritto che intenda comunicare a terzi **uno o più “settori di esercizio” e/o di “attività prevalente” di esercizio della propria attività professionale** deve richiedere al Consiglio la previa

verifica del regolare conseguimento dei crediti formativi necessari, e potrà spendere la indicazione del **“settore di esercizio” e/o della “attività prevalente”** solamente in caso di riconoscimento da parte del Consiglio di un numero di crediti formativi idonei e sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 n. 5 del regolamento del C.N.F. (ovvero dall’art. 11 n. 5, per il primo triennio di valutazione).

**C) Le materie per le quali il Consiglio dell’Ordine potrà concedere la autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” di cui all’art. 17 bis del codice deontologico forense, come richiamato dall’art. 1 n. 3 del regolamento sulla formazione continua del C.N.F., sono tassativamente le seguenti:**

- 1) diritto civile;
- 2) diritto penale;
- 3) diritto amministrativo;
- 4) diritto tributario;
- 5) diritto internazionale e comunitario.

Le materie per le quali il Consiglio dell’Ordine potrà concedere la autorizzazione alla spendita della **“attività prevalente”** di cui all’art. 17 bis del codice deontologico forense, come richiamato dall’art. 1 n. 3 del regolamento sulla formazione continua del C.N.F., sono tassativamente le seguenti:

- 1) diritto dell’immigrazione;
- 2) diritto di famiglia e delle persone;
- 3) diritto del lavoro;
- 4) diritto commerciale e concorsuale;
- 5) diritto bancario;
- 6) diritto industriale;
- 7) locazione e condominio;
- 8) conciliazione e arbitrato;
- 9) diritto penale dell’economia;
- 10) diritto penale minorile;
- 11) diritto urbanistico;
- 12) contratti e appalti pubblici;
- 13) diritto sportivo.

Non è possibile essere autorizzati a spendere contemporaneamente la indicazione di più di tre “settori di esercizio” e/o di “attività prevalenti”, complessivamente. All’interno del numero massimo di tre indicazioni, non è in ogni caso possibile essere autorizzati a spendere contemporaneamente la indicazione di più di due “settori di esercizio”.

**D) Ferma la previa attività di verifica e controllo da parte del Consiglio dell’Ordine, la autorizzazione alla spendita dei “settori di esercizio” e/o di “attività prevalente” potrà essere concessa dal Consiglio non prima della scadenza del primo triennio (2008-2010) di valutazione.**

La verifica all’esito della quale il Consiglio potrà concedere la autorizzazione avrà ad oggetto sia il puntuale adempimento dell’obbligo formativo triennale sia il regolare conseguimento nell’anno 2010 di almeno 10 crediti formativi in una delle materie sopra indicate.

**E) Per i trienni di valutazione successivi al primo (quindi, a partire dall’anno 2011), l’iscritto che voglia mantenere o conseguire la autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” dovrà, al termine di ciascun anno, rinnovare ovvero depositare la richiesta di autorizzazione, allegando idonea documentazione comprovante la maturazione nell’anno di almeno 10 crediti formativi in ciascuna materia già oggetto di precedente autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” (ovvero nelle materie sopra indicate, nel caso di prima richiesta di autorizzazione).**

**F) Nel caso di cui al comma precedente, l’iscritto che voglia mantenere o conseguire la autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” dovrà inoltre, al termine di ciascun anno, depositare idonea documentazione comprovante la maturazione nell’anno di**

almeno 20 crediti formativi (di cui almeno 4 in deontologia o nelle materie ordinamentali); in tale caso, il Consiglio dell'Ordine procederà alla verifica annuale, anziché al termine del triennio, del puntuale assolvimento dell'obbligo formativo generale.

G) L'iscritto che già abbia ottenuto la autorizzazione, per l'anno precedente, alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente" in una o più determinate materie, e che non abbia rinnovato la richiesta di autorizzazione per l'anno successivo, decade automaticamente dalla autorizzazione alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente".

H) La autorizzazione del Consiglio dell'Ordine alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente" abilita l'iscritto a riportare, nelle informazioni comunicate ai terzi con le modalità consentite, le seguenti diciture:

1) *"esercita nel settore del diritto ... (autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)"* ovvero, in forma abbreviata: *"settore di esercizio: ... (autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)"*;

2) *"esercita attività prevalente nella materia del ... (autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)"* ovvero, in forma abbreviata: *"attività prevalente: ... (autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)"*.

Altre e diverse diciture non sono consentite.

### Articolo 3

A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine (pubblicato sul sito [www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)). Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà pervenire al Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione al relativo evento formativo.

B) L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, ed ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta, al fine di consentire al Consiglio di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati.

C) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine della effettiva partecipazione agli stessi.

D) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, devono anche trasmettere (all'indirizzo e-mail [formazione@ordineavvocatibologna.net](mailto:formazione@ordineavvocatibologna.net)) o depositare in formato elettronico (avendo cura che il relativo file sia di dimensione non superiore a 500 kilobytes) il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nella apposita area del proprio sito *internet* nella quale verranno pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio.

E) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITamento o del patrocinio - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti

formatori.

**F)** All'atto dell'accreditamento, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di crediti formativi attribuibili per ciascun evento formativo. Si specifica che, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini della attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento.

**G)** Ai fini del computo del termine di quindici giorni previsto all'art. 3 n. 4 del regolamento del C.N.F., la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonchè nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

**H)** Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio le richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di quindici giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

**I)** Una volta ottenuto dal Consiglio l'accreditamento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: *“evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna”*, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

**L)** L'accreditamento e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere reiterata.

**M)** Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” si intendono le commissioni e gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'Ordine, ovvero da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonchè la sottoscrizione degli stessi.

**N)** Nel caso dei suddetti “organismi nazionali ed internazionali” (da intendersi vuoi come enti istituzionali, vuoi come associazioni), il Consiglio si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi, tranne che per il caso di partecipazione a lavori di commissioni di studio o gruppi di lavoro istituiti dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense nonchè dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense: Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), Unione Italiana Forense (U.I.F.), Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), Società Italiana degli Avvocati Amministratori (S.I.A.A.), Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), **Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)**.

**O)** Fra gli “altri eventi specificamente individuati dal Consiglio dell'Ordine” ai sensi dell'art. 3 lett. C del regolamento del C.N.F., il Consiglio si riserva di ricomprendere gli eventi formativi organizzati dalle

Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane ovvero dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite i relativi Uffici dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati.

**P) Per l'attività formativa svolta nell'ambito universitario dai docenti universitari non titolari di insegnamento, dai dottori e dottorandi di ricerca e dagli altri collaboratori e giovani studiosi che svolgono la loro attività nell'Università, si rimanda a quanto convenuto nel protocollo di intesa fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna.**

**Q) Per il riconoscimento di crediti formativi a seguito della frequentazione di eventi formativi organizzati da altri Ordini professionali, si rimanda a quanto convenuto nella convenzione di reciprocità fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, ed il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna.**

#### Articolo 4

**A) Per le attività formative previste all'art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:**

| <i>Attività formative</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Crediti attribuiti</i>        | <i>Limiti massimi annuali</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche)                                      | 1 ora = 3 crediti                | max 12                        |
| Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche)                               | 1 ora = 2 crediti                | max 12                        |
| Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on line</i> , ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici                                    | 1 credito ogni 2 pagine stampate | max 12                        |
| Contratti di insegnamento o moduli didattici in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati                                                                                                                                                      | 1 ora di lezione = 3 crediti     | max 24                        |
| Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame                                                                                                                                                                             | 24                               | max 24                        |
| Compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti | 1 ora = 1 credito                | max 12                        |

**B) L'autorizzazione della attività di studio e aggiornamento organizzata direttamente da singoli avvocati o studi legali verrà concessa esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.**

**C) Ai fini della autorizzazione dell'attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti della adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di eventi formativi**

svolti in autonomia solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

**D)** Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati.

## Articolo 5

**A)** In considerazione della attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

**B)** Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata ed in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta dell'interessata (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

**C)** Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a motivata richiesta degli interessati ed in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta degli interessati (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

**D)** Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) ed altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

**E)** Nel caso di "grave malattia o infortunio od altre condizioni personali", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

**F)** Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

**G)** Nei casi di "impedimento" e di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'impedimento e della interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

## Articolo 6

**A)** In via di prima applicazione ed in deroga al regolamento del C.N.F. sulla formazione continua, si precisa che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riterrà sufficiente (salvo quanto previsto all'art. 2 lett. B della presente circolare), per il primo triennio di valutazione (2008-2010), la presentazione di un'unica relazione al termine del triennio, da depositare o inviare al Consiglio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, anziché di una relazione al termine di ciascuno dei tre anni costituenti il primo triennio di valutazione, fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 11 del regolamento del C.N.F. Nel caso di invio per posta della relazione, farà fede la data di invio. Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio - oltre alla sintetica relazione

sugli eventi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta - una dichiarazione d'onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno, con allegato estratto in fotocopia dal proprio "libretto della formazione continua", distribuito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nel quale l'iscritto avrà avuto cura di annotare tutti gli eventi formativi frequentati e la ulteriore attività formativa svolta. Con riguardo a quest'ultima, l'iscritto dovrà inoltre depositare idonea certificazione o documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della stessa.

**B)** Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini della attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto della relazione e della dichiarazione d'onore con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, oltre che con la documentazione depositata dall'iscritto, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

**C)** L'iscritto ha l'obbligo di conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa, al fine di depositarla o esibirla a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

**D)** Per gli eventi formativi accreditati o patrocinati da altri Consigli dell'Ordine Forense o dal Consiglio Nazionale Forense, che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il riconoscimento dei relativi crediti formativi, è onere dell'iscritto conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - gli attestati della propria partecipazione all'evento formativo, rilasciati dal soggetto organizzatore dell'evento, con la specificazione delle ore di effettiva partecipazione, al fine di depositarli o esibirli a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

## Articolo 7

**A)** Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese, sia organizzando - congiuntamente alla Camera Penale di Bologna, ai sensi dell'art. 29, co. 1 *bis*, disp. att. c.p.p. - i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e al Tribunale per i minorenni), sia partecipando alla organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.

**B)** La partecipazione a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, dal comitato organizzatore di "Prassi Comune" ovvero direttamente dal Consiglio dell'Ordine attribuisce ai partecipanti un numero di crediti formativi pari a quello previsto per la partecipazione agli eventi formativi organizzati da terzi e previamente accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.

## Articolo 8

La verifica sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguita dal Consiglio dell'Ordine su un campione percentuale degli iscritti e in ogni altro caso in cui si renderà opportuna.

## Disposizione transitoria

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di presidenza del C.N.F. il 26 ottobre 2007, possono essere accreditati - a richiesta degli organizzatori - anche eventi formativi svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, a condizione che la partecipazione degli iscritti agli eventi risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita. I relativi crediti formativi avranno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

## LA CONVENZIONE DI RECIPROCIÀ FRA AVVOCATI, COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI RISPETTIVAMENTE ORGANIZZATI

SANDRO CALLEGARO

Siamo lieti di informare che l'8 marzo 2010 è stata sottoscritta una convenzione di reciprocità tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fondazione Forense Bolognese, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, in forza della quale gli eventi formativi organizzati da detti enti, in considerazione della qualità dei rispettivi programmi formativi, vengono d'ora innanzi reciprocamente accreditati.

Si tratta di una novità di grande importanza e interesse, visto che la convenzione permetterà ai professionisti iscritti ai tre Ordini professionali, a determinate condizioni, di partecipare agli eventi formativi organizzati anche da Ordine e Fondazione di non appartenenza, ed è un risultato che pone ancora una volta il nostro Ordine Forense ai vertici del panorama nazionale in materia di formazione, essendo Bologna – per quanto ci risulta – la prima città in cui si è stipulato un accordo di questo genere, che riteniamo sia frutto del grande impegno che la nostra Fondazione Forense ha profuso da dieci anni a questa parte, ben prima quindi che la formazione professionale divenisse obbligatoria.



*La sottoscrizione della convenzione di reciprocità presso la sede del Consiglio dell'Ordine Forense. In primo piano: il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Lucio Strazziari. Dietro, da sinistra: la Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, Antonella Ricci; per la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il rag. Mario Spera; il Direttore della Fondazione Forense Bolognese, avv. Sandro Callegaro; il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. Gianfranco Tommasoli*

## CONVENZIONE DI RECIPROCITA'

Formazione Continua Professionisti Area Giuridico – Previdenziale – Lavoristica

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese, con sede in Bologna, Palazzo di Giustizia,

e

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, con sede in Bologna, via Farini 14,

e

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, con sede in Bologna, via Cairoli 7,

premesso

- 1) che il Consiglio Nazionale Forense, in data 13 luglio 2007, ha approvato il "Regolamento per la formazione professionale continua", successivamente aggiornato ed integrato;
- 2) che nell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è in vigore il "Regolamento per la formazione professionale continua", in attuazione di quanto disposto dal C.N.F. con il Regolamento di cui sopra;
- 3) che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi del d.lgs. n. 139/2005, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2008;
- 4) che l'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ha deliberato il proprio Regolamento sulla formazione in data 28 luglio 2008;
- 5) che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha deliberato il proprio Regolamento sulla formazione continua obbligatoria in data 22 febbraio 2006, con decorrenza dal 1° aprile 2006;
- 6) che i Regolamenti di cui sopra e le norme che disciplinano le rispettive professioni prevedono che gli Ordini territoriali promuovano, organizzino e

# FORMAZIONE CONTINUA

regolino la Formazione Professionale Continua dei propri iscritti e vigilar sull'assolvimento di tale dovere da parte dei medesimi;

7) che le professioni di Avvocato, Commercialista e Consulente del Lavoro hanno in comune varie materie istituzionali di studio, quali ad esempio il diritto commerciale, societario, fallimentare, tributario, privato, pubblico, penale, di lavoro e della previdenza sociale;

8) che vi sono altresì dei Professionisti che esercitano la propria attività nell'areo giuridico-previdenziale-lavoristica e che sono iscritti a più di uno degli Ordini epigrafi;

- tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fondazione Forense Bolognese, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna convengono che, nelle materie di interesse comune di cui a titolo esemplificativo si è fatto riferimento al punto 7 delle premesse, la partecipazione agli eventi formativi accreditati da parte dei Professionisti iscritti ad uno dei suddetti Ordini Professionali, certificata anche da uno solo degli Ordini o Fondazioni richiamati, sia riconosciuta valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, a tutti gli effetti, dall'Ordine Professionale di appartenenza.

Si precisa che la presente convenzione di reciprocità è valida solo per gli eventi organizzati e promossi direttamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese, dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e previamente comunicati e autorizzati dai rispettivi Consigli e/o Fondazioni e, per quanto riguarda l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Bologna, approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo le modalità previste nello specifico regolamento.

Bologna, 8 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
(Avv. Lucio Strazzari)



Il Direttore della Fondazione Forense Bolognese  
(Avv. Sandro Callegari)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna  
(Dott. Gianfranco Tomassoli)



Per la Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna  
(Rag. Mario Spers)



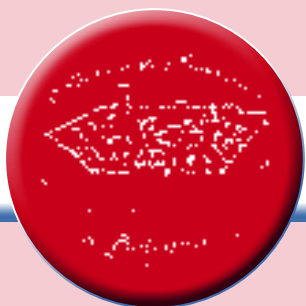
Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna  
(Sig.ra Antonella Ricci)



Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Consiglio Provinciale di Bologna  
Via F.lli Cervelli, 1  
40133 BOLOGNA (BO)

## **IL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER I DOCENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DELL'ORDINE DI BOLOGNA**

In occasione dell'aggiornamento della propria circolare sulla formazione continua, il Consiglio ha esaminato altre situazioni di possibile riconoscimento di crediti, quali l'attività formativa svolta, tramite la docenza in materie giuridiche nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, dai docenti che non siano professori o ricercatori incaricati e dagli "studiosi non incardinati" (dottori e dottorandi di ricerca, altri collaboratori e giovani studiosi), sottoscrivendo il seguente protocollo d'intesa con la Facoltà di Giurisprudenza.



[www.ordine-forense.bo.it](http://www.ordine-forense.bo.it)

[www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ORDINE AVVOCATI BOLOGNA |             |
| DATA APPROVATO          | 7 APR. 2010 |
| PROG. N°                | 2525        |
| DATA PRESENTAZIONE      | 1 APR. 2010 |

**PROTOCOLLO D'INTESA  
IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
PER I DOCENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
AVVOCATI DELL'ORDINE DI BOLOGNA**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, in persona rispettivamente del Presidente avv. Lucio Strazzari e del Preside prof. Stefano Cassinari,

promettono

- che in base all'art. 1 del regolamento sulla formazione professionale continua del C.N.F., l'obbligo di svolgere attività di formazione grava su tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati, in qualsiasi elenco (ordinario o dei docenti a tempo pieno) essi siano iscritti;
- che la formazione continua consta di due diverse tipologie di aggiornamento professionale: quella di base (deontologica, ordinamentale, previdenziale), obbligatoria per tutti, e quella specificamente professionalizzante, in materie a libera scelta dell'iscritto;
- che la formazione continua di base deve essere svolta in modo da maturare almeno 8 crediti nel triennio 2008-2010 e - successivamente - almeno 13 crediti ogni triennio (per l'Ordine di Bologna, decimo il primo triennio, 15 crediti di cui almeno 8 crediti per ciascun anno del triennio); e quella lavoro qualificante come specificamente professionalizzante deve essere svolta in modo da maturare complessivi 30 crediti nel triennio 2008-2010 (dei quali almeno 9 nel 2008, 12 nel 2009 e 18 nel 2010) e successivamente 90 crediti ogni triennio (di cui almeno 20 ogni anno);
- che dunque per la formazione cd. "di base", in materia deontologica, ordinamentale e previdenziale, tutti i docenti (a tempo parziale o a tempo pieno) iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna sono tenuti a maturare tra il 2008 ed il 2010 8 crediti, e successivamente, a regime (dal 2011), almeno 4 crediti annui e comunque 13 nel triennio;
- che per quanto riguarda la formazione professionalizzante, in base all'art. 3 del regolamento per la formazione continua del C.N.F., "sono esentati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento";
- che, in base all'art. 4 del medesimo regolamento, "integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole formali e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate o diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero




**FORMAZIONE CONTINUA**

# FORMAZIONE CONTINUA

pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equivalenti<sup>1</sup>;

- che ulteriori crediti possono essere maturati secondo quanto previsto nell'art. 3 del regolamento del C.N.F., ovvero mediante la frequenza a lezioni, seminari, eventi formativi e convegni, tra i quali possono rientrare quelli organizzati dalle Università in materie giuridiche<sup>2</sup>;
- che la circolare attuativa ed interpretativa adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il 22 ottobre 2009 (con successive modificazioni) ha ulteriormente specificato quanto previsto dall'art. 4 del regolamento del C.N.F.<sup>3</sup>;

convergenza quanto segue:

- il docente universitario iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna e titolare di insegnamento è esonerato dagli obblighi formativi ed. professionalizzanti, relativamente alla materia di insegnamento;
- il docente universitario iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna e titolare di modulo didattico deve integrare il proprio debito formativo annuale, sino a maturare il numero di crediti obbligatorio, mediante una delle attività previste dalla vigente normativa (art. 3 e 4 del regolamento del C.N.F., anche come specificati nella circolare interpretativa ed attuativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna);
- il docente avvocato che intenda indicare come materia di attività professionale prevalente una materia diversa da quella di insegnamento, dovrà assolvere all'obbligo di formazione continua in quella materia ex art. 1, comma 3, del regolamento del C.N.F.;

<sup>1</sup> Eventi formativi. 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se svolti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro e commissioni consultari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine; c) da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; d) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine.

<sup>2</sup> Art. 4. Per le attività formative previste all'art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell'Ordine riconosce crediti formativi nelle misure seguenti:

(1) Relazioni e lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni e scuole forensi e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche):  
1 ora = 3 crediti, max 12 annuali

(2) Introduzioni e moderazioni degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni e scuole forensi e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche):  
1 ora = 3 crediti, max 12 annuali

(3) Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate e diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici:  
1 articolo ogni 2 pagine stampate, max 12 annuali

(4) Contratti di insegnamento o moduli didattici in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equivalenti:  
1 ora di lezione = 3 crediti, max 24 annuali.

- il *debito formativo* dei docenti universitari non titolari di insegnamento, di qualsiasi fascia essi siano (e quello degli studiosi non incaricati, quali i dottori e dottorandi di ricerca e gli altri collaboratori e giovani studiosi), può essere assolto anche mediante l'attività da essi svolta nella Facoltà di Giurisprudenza, con la docenza in seminari o corsi o convegni universitari, oltre che mediante la pubblicazione di saggi, articoli, monografie, ecc.;

- in proposito si fa presente che la differenza tra "relazioni o lezioni" (punto a) e "contratti di insegnamento" (punto c) di cui all'art. 4 del regolamento del C.N.F. consiste nel fatto che la seconda tipologia di docenza prevede una certa continuità dell'incarico, mentre la prima riguarda lo svolgimento di lezioni, relazioni, ecc. occasionali e non significativamente continuative (più, indipendentemente dalla denominazione dell'incarico formale ricevuto, spesso chiamato "contratto di insegnamento" anche per una singola occasione);

- le attività riguardanti la docenza in lezioni (singole) o in modelli didattici, o in seminari o convegni, se non facenti già parte degli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza o da altri Consigli dell'Ordine o dal C.N.F. (come accade per alcuni convegni ed incontri e seminari universitari, non aperti dunque al pubblico generalizzato), devono essere annotati nel proprio personale libretto della formazione, e devono essere suscettibili di dimostrazione mediante idonea documentazione, in caso di richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine;

- per la docenza in lezioni o seminari, si raccomanda di conservare copia di un documento (ad es., il registro delle lezioni del titolare del corso in cui si sono svolte lezioni o seminari) idoneo a comprovare l'avvenuto svolgimento dell'evento; per quanto riguarda l'affidamento di modelli didattici, se richiesta del Consiglio dell'Ordine il docente avrà cura di domandare agli Uffici della Facoltà idonea certificazione, da produrre al Consiglio dell'Ordine;

- la frequenza a lezioni o incontri o seminari, qualora essi non siano previamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine o dal C.N.F., avrà valenza caso per caso dal Consiglio dell'Ordine sulla base dell'art. 3, lett. a) del regolamento del C.N.F. ("altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine") e su specifica domanda dell'interessato, che avrà quindi l'onere di richiedere al Consiglio dell'Ordine la riconoscibilità dell'evento, possibilmente *ex ante* (nel caso di seminari e lezioni di dottorato, organizzati in deciso anticipo) ma eventualmente anche *ex post* (per eventi organizzati o conosciuti all'ultimo momento, come incontri su eventi di attualità e svolti in altre sedi);

- anche per queste attività formative si procederà all'annotazione nel proprio personale libretto della formazione, e si avrà cura di conservare idonea documentazione, e cioè una attestazione di presenza, riportante luogo, titolo e durata dell'evento, confermata dal docente titolare dell'evento (o suo delegato; un esempio di documentazione è il libretto della frequenza ai seminari dei dottorandi);



# FORMAZIONE CONTINUA

è stata fissata per tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna l'obbligo, non derogabile, di svolgere attività di formazione continua in materia deontologico-ordinamentale; detta parte di obbligo formativo può essere assolta anche attraverso docenza e/o frequenza a eventi in materia, anche eventualmente organizzati all'uso dell'Università.

Bologna, 9 Aprile 2010

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il Presidente **Dr. Lucio Sparacchi**

**PRESIDENTE**  
**Dr. Lucio Sparacchi**



per la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, il Preside **prof. Stefano Cassarini**

**prof. Stefano Cassarini**



# ATTUALITÀ FORENSE

## INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA ROMAGNA ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2010

LUCIO STRAZZIARI

Sig. Presidente della Corte d'Appello, Sig. Procuratore Generale, Eminenza, Autorità Civili e Militari, Magistrati del Distretto, Colleghi, Signore e Signori, porgo il saluto della Avvocatura Regionale dell'Emilia Romagna, a nome della quale ho l'onore di prendere la parola in questa solenne cerimonia che chiama la comunità civile a riflettere sulla situazione della giustizia nel nostro distretto.

Le relazioni che hanno preceduto questo mio intervento (quella generale, cui riconosciamo, con vivo apprezzamento, completezza e profondità di analisi, svolta dal Primo Presidente della Corte d'Appello, che ha spaziato a pieno campo su tutti gli aspetti della giurisdizione, esaminati sull'intero nostro distretto; e quelle svolte dai rappresentanti del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, e dal Procuratore Generale) hanno delineato un quadro della giustizia che non si discosta sostanzialmente da quanto questa aula, solenne e maestosa, ha sentito risuonare nel passato, all'inizio di ogni anno giudiziario.

E sono "voci allarmate" per una situazione che continua a presentare poche luci, e tantissime ombre.

E il dato particolare dell'attuale momento è certamente rappresentato dalla constatazione che, mentre fino a qualche tempo fa le problematiche riguardanti il "servizio giustizia" erano oggetto di attenzione, di dibattito, di proposte di possibili rimedi, all'interno della giurisdizione, in sinergia di intenti fra i suoi componenti, oggi è la stessa opinione pubblica che ne viene interessata direttamente attraverso notizie, comunicazioni, prospettive, criticità, che i mezzi di comunicazione pongono alla attenzione di tutti.

Ed è così che l'agenda dei lavori parlamentari ha al centro proprio la giustizia nella annunciata prospettiva di una sua riforma globale.

Certo, chi non può condividere l'anelito, e la volontà propositiva, di intervenire in modo completo ed organico per affrontare e risolvere quei problemi che, specie sotto il profilo della lentezza, creano tanti disagi e così pesanti disillusioni nei cittadini.

Ma quale è oggi, su questa prospettiva di riforma, lo stato dell'esistente, con cui possiamo confrontarci?

Nel campo della giustizia civile è entrata da poco in vigore la ennesima riforma della procedura civile, con lo scopo dichiarato di migliorare l'efficienza del sistema, attraverso un modello processuale volto a rendere più snello, e quindi più celere, lo svolgimento delle cause, e ad eliminare quella molteplicità di riti che ha rappresentato vere difficoltà e comportato sconcerto in tutti gli operatori del diritto.

Il tentativo merita apprezzamento quantomeno perché ha concretamente evidenziato la criticità del sistema.

Ma alto appare il rischio di assistere ad un nuovo "vano tentativo", quanto è radicata la convinzione, tratta dalla concreta quotidiana attività, secondo cui non siano tanto le norme processuali, né siano tanto i comportamenti delle parti a determinare la ormai inammissibile durata delle vicende giudiziarie.

E così, anche nel campo del diritto penale, chi potrebbe non concordare, in punto di principio, su percorsi processuali che consentano allo Stato di dare risposta in "tempi brevi" a chi ha necessità di

vedere decisa la propria posizione di imputato, e a chi ha diritto, come vittima del reato, di ottenere una pronuncia che rappresenti risposta definitiva per i danni che la condotta antigiuridica ha provocato.

E ancora più, tutto questo, perchè in armonia con le pressanti richieste che provengono al nostro Paese dalla Comunità Europea, e nella attuazione del principio della "ragionevole durata" del processo, assunto oggi a rango costituzionale.

Ma, ancora una volta, si deve constatare che si agisce pressochè esclusivamente sulla procedura, limitandosi, in questo ultimo e specifico intervento normativo tuttora in discussione, ad indicare i tempi entro i quali le varie fasi del processo debbano essere concluse.

Non appare allora azzardato manifestare preoccupazione rispetto ad un simile approccio, e riaffermare come sia veramente arduo ipotizzare la concreta positività di interventi che prescindano dall'esame di un quadro generale e dalla definizione di "principi cardine" all'interno dei quali le riforme debbano e possano trovare adeguata collocazione; e che, soprattutto, non prevedano un aumento delle risorse di persone e di mezzi.

Ne consegue così, come ricorrente, ma inevitabile, il riferimento:

- 1) all'aumento, progressivo e continuo, degli affari giudiziari, rispetto ad un numero di magistrati che è rimasto da sempre, quantomeno nel nostro Distretto, del tutto immutato;
- 2) alla insufficienza del personale amministrativo che si fa sempre più rilevante ed incidente se, come sta troppo spesso succedendo da qualche tempo, i dipendenti collocati a riposo per raggiunti limiti di età non vengono poi sostituiti;
- 3) alla ormai cronica carenza di risorse economiche che rende a volte difficoltoso per gli Uffici Giudiziari potere fare fronte anche alle esigenze più elementari;
- 4) alla perdurante mancata predisposizione di un serio progetto di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riforma delle circoscrizioni che sia fondata sulla conoscenza, attendibile ed approfondita, dei dati riguardanti la natura e la tipologia della domanda di giustizia sul territorio, la produttività, le entrate, i costi, e il grado di copertura, effettivo e non virtuale, degli organici di ogni singolo Ufficio.

Nella sostanza, si deve constatare come le iniziative di riforma appaiano suggerite troppo spesso, e guidate, da situazioni di emergenza, e non invece realizzate ed inserite all'interno di un "organico disegno di riforma del sistema".

Non consentendo questa sede lo spazio per più complessi ed articolati approfondimenti, voglio poi limitarmi solo a richiamare, nel campo del diritto civile, uno scenario che pare avviato a concreta operatività, attraverso la previsione normativa contenuta nella legge n. 69 del 2009, rappresentato dal "tentativo di conciliazione" previsto come obbligatorio, prima di dare corso all'azione giudiziaria, per una serie di materie che comprendono la gran parte del diritto civile; e che dovrebbe essere esperito presso Camere di Conciliazione che ottengano il riconoscimento dal Ministero della Giustizia; ritenuti i Consigli Forensi circondariali organi già di per sé abilitati per svolgere la detta funzione.

L'avvocatura, anche prescindendo, per ora, dai problemi logistici, organizzativi e patrimoniali, che pure dovranno essere seriamente affrontati, vi manifesta il proprio interesse, ed assicurerà il proprio impegno, dovendo tuttavia fare ben presente come il percorso conciliativo è, e debba essere, una operazione di cultura giuridica, e non possa essere relegato a mero strumento deflattivo degli affari giudiziari.

Conclusivamente, le previsioni sulla annunciata "riforma della giustizia", se valutate nelle linee che sono state fino ad oggi prospettate, non appaiono certo rassicuranti.

E vi è ancora sullo sfondo, o forse al proscenio, la situazione di conflittualità fra politica e magistratura, rispetto alla quale la avvocatura auspica, come è stato auspicato anche in questi giorni nelle più alte sedi, il recupero di quell'equilibrio fra i poteri dello Stato, ciascuno autonomo ed indipendente, secondo il dettato costituzionale, e nell'interesse dei cittadini che è posto al centro di qualsiasi funzione che ogni autorità pubblica è chiamata a rendere.

Da sempre, ma anche recentemente, il Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano ha inserito la riforma dell'ordinamento forense fra le priorità cui si debba dare corso, a livello normativo, nell'ambito della riforma della giustizia.

Tale valutazione, e tale convincimento, non possono che trovare piena condivisione nella avvocatura italiana, quale componente fondamentale della giurisdizione.

E' infatti ormai da troppo tempo che la classe forense chiede di potersi avvalere di linee ordinamentali che la mettano in grado di rispondere in modo più adeguato alle esigenze della odierna società.

L'avvento del nuovo millennio ha evidenziato, per tutte le libere professioni, e anche per l'avvocatura, l'urgenza di cambiamenti, sotto la pressione di una repentina e radicale trasformazione del contesto di riferimento.

Le prestazioni dei servizi qualificati, quali quelli offerti dai professionisti, debbono misurarsi oggi con i ritmi frenetici imposti dall'avvento delle moderne tecnologie, con nuove potenzialità che incidono radicalmente sulla struttura e sulla organizzazione stessa del lavoro professionale, e con una

rapidità di evoluzione che non è neppure in grado di rispettare i tempi del cambio generazionale.

E' per questo che l'anno appena trascorso è stato proprio caratterizzato, per l'avvocatura italiana, dall'impegno, ancora più radicato e convinto, per ottenere la riforma del proprio ordinamento professionale.

La classe forense, attraverso le sue espressioni istituzionali e le rappresentanze associative, seguendo un percorso complesso che ha comportato anche momenti di contrasto e di accesi dibattiti, è riuscita ad elaborare, in sinergia di intenti, un progetto unitario di riforma, che, alla fine del mese di febbraio dello scorso anno, è stato presentato alla classe politica per il vaglio parlamentare.

Proprio la raggiunta unità della avvocatura era stata prospettata come garanzia per un percorso celere e lineare.

Così non è stato, se è vero che il progetto ha dovuto confrontarsi fin dall'inizio con i numerosi emendamenti che sono stati presentati da tutte le parti politiche, e dallo stesso governo.

Ora, comunque, un primo passo appare compiuto. Il progetto ha ottenuto, alla metà dello scorso mese di novembre, la approvazione della Commissione Giustizia del Senato, senza che vi siano state apportate sostanziali modifiche.

Dunque vi sono tutte le prospettive perché il progetto possa percorrere il residuo "iter parlamentare" in tempi sufficientemente rapidi.

E tuttavia lasciate che non nasconda una qualche preoccupazione. E lo faccio dando lettura, se me lo consentite, di alcune righe debitamente "virgolettate": *"Negli scorsi mesi il Ministro di grazia e giustizia ha presentato alle Assemblee legislative il disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed il disegno di legge ha già ottenuta l'approvazione della commissione di giustizia del Senato. Dimodochè sta per essere esaurito prossimamente, almeno secondo le normali previsioni, l'iter legislativo e il nostro ordinamento professionale dovrebbe finalmente conseguire la sua disciplina. Avrà così soddisfazione l'esigenza conclamata da anni di norme unitarie ed organiche che intervenissero a sostituire la caotica (e qualche volta difficilmente interpretabile, se non indecifrabile) selva di disposizioni che si era formata sul tronco del r.d.l. 29 novembre 1933 n. 1578, e del relativo regolamento di cui al r.d. 22 gennaio 1934 n. 37. Tanto più viva questa esigenza, in quanto che il nuovo ordinamento era già stato da lungo tempo non solo genericamente preannunciato, ma predisposto in concreto, discusso e revisionato, sì che il ritardo nella sua presentazione alle Assemblee legislative per la definitiva approvazione e promulgazione appariva ormai senza giustificazione e quasi incomprensibile".*

Fine della parte "virgolettata". Poichè il contenuto di tale testo corrisponde esattamente alla presente situazione, resta logico chiedersi a quale studioso di oggi debba essere riferito, o a quale attuale organo di informazione, o a quale rivista forense, possa essere attribuito.

Nulla di tutto questo. Farete difficoltà a credermi se dico che tale brano rappresenta la parte iniziale di un intervento che il nostro mai dimenticato Presidente avv. Angiola Sbaiz svolse al V Congresso Nazionale Giuridico Forense che si celebrò a Palermo nel mese di ottobre 1959.

Sono trascorsi, da allora, cinquanta anni, e ci troviamo nella stessa, identica situazione. Dobbiamo allora abbatterci?

Non vogliamo neppure pensarlo, e proprio agli illustri parlamentari della nostra regione, che sono qui presenti, dando loro atto di quanto già hanno fatto, rinnoviamo la convinta speranza che il progetto di legge possa concludere celermente il proprio *iter*, così da consentire di avviare al più presto un aperto e propositivo confronto con le tante novità che la nuova normativa presenterà per la attività dei singoli avvocati, e per i nuovi significati e per le rinnovate prospettive che qualificheranno la presenza della avvocatura nel contesto sociale.

Certo, l'importante sarà che le modifiche che vi potranno essere apportate non vanifichino, e non travolgano, i principi fondanti sui quali la riforma appare incentrata, e cioè:

- la specialità dell'ordinamento professionale forense;
- le regole di accesso alla professione volte, non a limitare la concorrenza, ma a tutelare la sicurezza e la affidabilità delle prestazioni professionali;
- la previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione del servizio dell'avvocato;
- la riserva professionale di consulenza legale, per assicurare la maggiore protezione dell'affidamento del cittadino;
- la legittimità dei minimi tariffari, come parametro di adeguata e corretta retribuzione delle prestazioni professionali;
- il ripristino del divieto del patto di quota lite, a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato rispetto agli interessi tutelati;
- i contenuti e i limiti della pubblicità consentita, che deve ispirarsi ad una corretta informazione ed al rispetto del decoro della professione;
- l'effettività e continuità dell'esercizio professionale come condizione per la permanenza nell'Albo, a garanzia della affidabilità delle prestazioni legali;

- l'esclusione dei soci di mero capitale dalle forme associative, a tutela del ruolo costituzionale attribuito alla avvocatura, e della sua funzione sociale.

Il Foro dell'Emilia Romagna, che ha contribuito fattivamente a questo percorso innovativo, attende, come tutte le altre realtà territoriali forensi, la concreta attuazione di questi principi, così da ottenere che la avvocatura possa giovare di un ordinamento che le consenta di proporsi veramente alla collettività come presenza qualificata e responsabile per l'espletamento di quel compito di garanzia della tutela dei diritti che le è riconosciuto dallo stesso dettato costituzionale, e che rappresenta esigenza ineludibile per il nostro Stato di diritto.

Ed è con questo auspicio, e con la precisa volontà della avvocatura di passare dal ruolo di interlocutore critico dei soggetti pubblici ad un ruolo di soggetto attivo e propositivo che, a nome di tutti gli avvocati del Distretto, qui rappresentati, formulo, per tutti, gli auspici più sinceri per il nuovo anno giudiziario che ci apprestiamo a vivere.

E ringrazio per la cortese attenzione.

Alla riunione del 19 marzo 2010 dell'U.R.C.O.F.E.R. – Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia Romagna, convocata dopo il rinnovo della composizione dei Consigli circondariali del Distretto, l'avv. Lucio Strazziari ha comunicato che, avendo già svolto la funzione di Presidente della Unione per tre mandati (il terzo mandato, rispetto alla prassi consolidata che li limita a due, fu deliberato dai Presidenti per la concomitanza dello svolgimento a Bologna del Congresso Nazionale Forense, nel mese di novembre 2008), di non intendere ripresentare la propria candidatura a Presidente dell'Unione.

Nel corso della stessa riunione, è stato nominato quale nuovo Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. l'avv. Giuseppe Picchioni, Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena. Sono stati poi nominati Vice-Presidente l'Avv. Luigi Angiello, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Parma, e Segretario l'Avv. Emanuele Prati, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena.

**I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Bologna manifestano il proprio più sentito ringraziamento al Presidente avv. Lucio Strazziari, per avere svolto per lunghi anni, con abnegazione e autorevolezza, la funzione di Presidente della Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense del Distretto, dando lustro al Consiglio dell'Ordine e all'intero Foro bolognese.**

# L'AVVIO DEL “PROCESSO CIVILE TELEMATICO” A BOLOGNA

SANDRO CALLEGARO

Il tanto atteso “Processo Civile Telematico” ha avuto il suo deciso avvio anche qui a Bologna, dopo Milano. Corrono con noi anche Brescia, Padova, Genova, Torino, Verona, Roma.

Negli ultimi anni il Tribunale di Bologna si è particolarmente impegnato nell’innovare la propria organizzazione e le modalità con cui eroga i servizi. Ciò al fine di migliorare la qualità dell’azione amministrativa e giudiziaria, semplificando le procedure e l’accesso ai servizi, favorendo l’efficacia e l’efficienza del sistema Tribunale.

Con opportune strumentazioni si potranno ricevere comodamente via internet comunicazioni e notifiche, sarà permesso l’accesso alle informazioni riguardanti le proprie cause direttamente dallo studio così come sarà possibile depositare i propri atti senza doversi recare fisicamente in Tribunale.

Le fasi che sono state concordate con il Presidente del Tribunale di Bologna, il Dirigente Generale del Ministero Dott. Aprile, dirigenti di Cancelleria, Magistrati, A.B.I., ecc., sono due: una riguarda le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali; l’altra riguarda, al momento, il decreto ingiuntivo, le comunicazioni di Cancelleria e il deposito e lo scambio di memorie.

Per entrambe è necessario, comunque, passare attraverso il Punto di Accesso, al quale ciascuno di noi si dovrà iscrivere.

Lo strumento informatico per consentire ciò è un programma racchiuso nella corrente denominazione “Consolle dell’Avvocato” a cui corrisponde una “Consolle del Giudice”, ecc.

Sulla scorta dell’esperienza ormai avviata e consolidata a Milano, si rende necessaria un’approfondita conoscenza di detto programma e del suo utilizzo, anche per evitare problemi all’intero sistema e ritardi o impedimenti sul lavoro. A tal fine sono stati “reclutati” degli esperti che avranno il compito di guidarci in questa nuova avventura.

Operativamente e concretamente il percorso sarà il seguente:

- 1) gli avvocati dovranno rivolgersi al dott. Elvis Agassi e prenotarsi per il corso che si terrà nell’aula informatica della Fondazione Forense Bolognese, in Via Marsili, 8, nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Il numero massimo di partecipanti per ogni giornata è di 20 unità;
- 2) nell’ambito del corso l’avvocato verrà guidato all’iscrizione al punto d’accesso e, nei giorni seguenti, il dott. Agassi procederà a guidare l’avvocato all’installazione sul proprio computer della “Consolle dell’Avvocato”.

Per la partecipazione al corso verranno riconosciuti 2 crediti formativi e per esso e per i costi di servizi connessi si richiede un contributo di 30 euro.

Inutile ricordare che è assolutamente indispensabile essere muniti di “Smart Card” con firma digitale. Chi avesse dubbi potrà rivolgersi al dott. Elvis Agassi al seguente indirizzo e-mail: [agassi@ordineavvocatibologna.net](mailto:agassi@ordineavvocatibologna.net).



# NON SOLO DIRITTO

## PIER FURIO ZELASCHI: I GIACOBINI, L'IMPERATORE E IL DIVORZIO

Giuffrè, Collana "Diritto e Rovescio", Nuova Serie 2009, pagine 148

MARA MARANTONIO BERNARDINI

***"Viene così l'occasione per dire che le leggi della Rivoluzione erano, di norma, molto ben scritte, soprattutto perché chiare ed esaustive, e pertanto di facilissimo uso. Era ... la consapevolezza del legislatore di star innovando radicalmente un intero sistema giuridico..."***

Il volume giunge a proposito. L'Autore, Pier Furio Zelaschi, è un avvocato civilista bolognese, che si occupa anche di diritto di famiglia, un ambito nel quale le trasformazioni sociali e culturali sono particolarmente evidenti. Egli è pure un appassionato di storia, in particolare dell'età napoleonica; anzi definisce le proprie letture in materia una sorta di "secondo lavoro", e nessuno più della sottoscritta comprende che solo la passione può darti la forza di metterti a tavolino, magari dopo una giornata di intenso impegno professionale, per corteggiare, leggere, studiare ciò che ti sta tanto a cuore; indi scriverne, il momento più rilevante. Il cognome Zelaschi, poi, direi che tradisce ascendenze polacche; inoltre la predilezione, da parte del titolare, per il collezionismo di oggetti storici e sembianze vagamente ottocentesche (beninteso nel significato più simpatico del termine), rende il personaggio quanto mai interessante.

Questa sua opera, dal titolo evocativo, tratta di un aspetto della Rivoluzione Francese – e della successiva epoca napoleonica – non conosciuto come merita, ma tra i più innovativi e carico di conseguenze per il nostro mondo occidentale: il rinnovamento radicale del diritto privato operato con la creazione dello Stato civile tramite la legge del 20 settembre 1792 – lo stesso giorno della leggendaria vittoria a Valmy delle armate rivoluzionarie sugli eserciti delle potenze europee e dei monarchici francesi – e l'affermazione della natura contrattuale del matrimonio.

Con la nuova legislazione, espressa in un linguaggio chiaro ed esaustivo, all'insegna del principio di uguaglianza, fondante il nuovo "ordine", mentre – come Zelaschi afferma in modo perspicuo - nell'*ancien régime* l'ordine era costituito dalla disuguaglianza – si perfeziona quella "laicizzazione della società" iniziata diverso tempo prima (pensiamo, tra l'altro, alle celebri polemiche gianseniste o alla questione delle sepolture effettuate in cimiteri recintati, anziché all'interno delle chiese): con la costituzione dello "Stato civile" – i cui atti, d'ora in poi, sono ricevuti e conservati dai Comuni – un'importante materia viene sottratta alla Chiesa; fino ad allora, infatti, erano le parrocchie a tenere i registri dei nuovi nati, anzi dei battezzati.

Alla sez. V del titolo IV della legge viene introdotto, in un separato decreto, il divorzio. Si afferma una (ri) definizione laica del concetto di matrimonio, una concezione di tipo contrattuale, come di unione fondata sul reciproco consenso. Quando quest'ultimo viene a mancare, sia pure da una parte sola, il vincolo non ha più ragione d'essere, in nome del prioritario diritto alla libertà del singolo.

Il nostro è un saggio non solo di diritto ma anche, e soprattutto, di storia: dunque apprezzabile in pieno anche da chi, come la sottoscritta, ha una formazione politico-sociale prima che giuridica; esso contiene infatti un'acuta analisi dei rapporti tra società e diritto vigente tramite il racconto degli aspetti quotidiani di un'epoca e dei suoi protagonisti.

Attraverso la nascita dell'istituto del divorzio, è ripercorsa la "grande storia" di importanti riforme, poi mantenute dal *Code Napoléon* del 1804 (che pure restaurò in senso conservatore), utilizzando la tecnica della cd. "microstoria", cioè il racconto degli aspetti quotidiani della vita, alcuni non conosciuti dal grande pubblico come meriterebbero.

Vi si leggono le vicende di personaggi pittoreschi e rilevanti come, ad esempio, il generale Fournier, con le sue funamboliche avventure, legate alle vicissitudini della Francia rivoluzionaria, o il barone Dominique Larrey, chirurgo capo della Guardia Imperiale napoleonica, inventore delle "ambulanze volanti", la cui importanza, pur nel mutare dei contesti, è ben evidente ancora oggi, nei teatri di guerra e non solo.

L'autore dà conto di quanto i pensatori della Rivoluzione Francese facessero riferimento ai principi della *polis* greca e di Roma repubblicana, con tutte le inevitabili problematiche annesse: come giustificare, ad esempio, la

# NON SOLO DIRITTO

schiavitù, istituto praticato nell'antichità, ma anche, in quel momento, nelle colonie francesi, alla luce della *égalité*? Il periodo fu, con le sue contraddizioni e i suoi travagli, un importante laboratorio, dal quale nacquero i principi liberali alla base dei movimenti nazionali ottocenteschi (incluso, non dimentichiamo, il movimento nazionalista ebraico fondato da Theodor Herzl) e del moderno mondo occidentale.

Il *Code*, successivamente adottato da Napoleone dopo alcuni anni di intensa elaborazione cui parteciparono i più illustri giuristi dell'epoca, dette forma sistematica alle innovazioni rivoluzionarie, abolendo qualunque residuo di diritto consuetudinario, sgomberando il campo dal diritto canonico (che regolava il diritto matrimoniale) e affermando la piena laicità dello Stato e della cosa pubblica, operando un più diretto riferimento al diritto romano.

Attraverso una disamina interessantissima di rilevanti eventi (pensiamo al Concordato sottoscritto tra Francia e S. Sede nel luglio 1801), dei singoli istituti giuridici nella loro evoluzione – in primo luogo del divorzio, che sopravvive pure in un contesto di restaurazione, o rivincita che dir si voglia, della famiglia patriarcale tradizionale, espressione di quella classe di “notabili” emersa nell'epoca postrivoluzionaria, arricchitasi grazie alla nascente industrializzazione e... alla confisca dei beni ecclesiastici – e del Codice nel suo complesso, Zelaschi ci accompagna attraverso i mutamenti avvenuti, a seguito della proclamazione dell'Impero, rispetto alla, per così dire, “purezza rivoluzionaria”.

Napoleone fu il salvatore o... il becchino della Rivoluzione? Domanda cui non è facile fornire una risposta. Tuttavia va rilevato che fu proprio il profondissimo mutamento culturale operato dopo il 1789 a far sì che, nonostante l'affermarsi di una realtà orientata in senso conservatore, come detto con la proclamazione dell'Impero e la promulgazione del *Code*, i principi affermatisi con la Rivoluzione restassero ugualmente saldi.

Il linguaggio è sempre spiritoso e vivace, in primo luogo quando l'argomento sono Napoleone Bonaparte e magari le sue celebri vicissitudini matrimoniali: lo sapevate che i militari adoravano Joséphine e furono assai contrariati dal divorzio (un autentico ripudio!) perché convinti che ella avesse portato fortuna non solo al marito, ma anche a loro?

Contrariamente a quanto accade per lo più, sono godibilissime le parti del testo scritte a caratteri più piccoli. Impagabile, tra gli altri, il ritratto di certa Olympe de Gouges, vissuta in epoca rivoluzionaria: la sua parabola da *femme galante* a *femme de lettres*, una sorta di proto-femminista, si concluse purtroppo sulla ghigliottina. Rivoluzionari sì, ma nell'animo conservatori. Le donne dovevano compiere ancora molta strada; d'altronde, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino le ignora.

Notevoli le annotazioni sociologiche su matrimonio, separazione (ha ragion d'essere, sempre e comunque, questo passaggio obbligato, si chiede giustamente l'autore?), divorzio, famiglia, città e campagna, condizioni economiche e sociali.

Senza trascurare, in chiusura, importanti riflessioni sul rapporto di contrapposizione tra Islam e Occidente e l'esigenza (sentita soprattutto da parte occidentale, ma anche dalle personalità più sensibili del mondo musulmano) che tale confronto non si radicalizzi. La risposta, certo, non può essere, da parte dello Stato, che la più assoluta e totale laicità; termine che mi permetto di preferire a “laicismo”, di sapore vagamente fondamentalista. Laicità che significa difesa di quel sistema di valori, fatti propri dall'Illuminismo, ma che hanno origine assai più lontana e variegata nel tempo, dei quali spesso, in nome del politicamente – o magari islamicamente – corretto, vasta parte della cultura europea sembra, ormai da troppi anni e assai prima del “terrificante biglietto da visita delle *Twin Towers*”, vergognarsi, preferendo nascondersi dietro il comodo e redditizio paravento del multiculturalismo, *bon à tout faire*.

Valori da mantenere alti l'uguaglianza tra le persone, lo Stato di diritto, la libertà di coscienza, la parità sessuale.

A quest'ultimo proposito è peraltro fuorviante, a mio avviso, mettere sullo stesso piano, come prevede l'odierna legislazione francese, veri simboli religiosi, quali ad esempio il crocifisso o il copricapo ebraico (*kippah*), con il velo islamico (nelle diverse versioni), che nulla ha di religioso, come sostengono pure autorevoli voci del mondo musulmano (tra l'altro, esso non è previsto dal Corano), ma è espressione, per così dire politico/antropologica, della condizione di sudditanza della donna rispetto all'uomo.

Difendere i Lumi – oltre che “leggere Lolita” – a Teheran, come suggerisce da ultimo Bernard-Henry Lévy è una battaglia oggi, più che buona, indispensabile.

## IL DIRITTO DI CORRISPONDENZA E INFORMAZIONE DEL DIFENSORE CON IL PROPRIO ASSISTITO SOTTOPOSTO A MISURA CAUTELARE CARCERARIA E/O DOMICILIARE O IN REGIME DI DETENZIONE DEFINITIVA

ANTONIO SPINZO

L'interesse ad approfondire la (diciamo noi problematica) tematica del rapporto di corrispondenza tra difensore e assistito è stato suscitato dalla richiesta pervenuta al Consiglio di chiarimenti circa la possibilità per il difensore di persona detenuta di ricevere dal proprio assistito, nel corso di un colloquio in carcere, uno scritto dallo stesso predisposto, avente ad oggetto una riepilogazione dei fatti oggetto di processo, nonché chiarimenti sull'eventuale obbligo, per il difensore, di fare visionare lo scritto che l'assistito abbia predisposto al militare di piantonamento in carcere, il quale non ha le competenze per valutare la attinenza, rispetto al processo in corso, degli appunti predisposti.

Una possibile risposta al problema deve necessariamente prendere in esame il dato normativo, ovvero le disposizioni del codice di procedura penale e le norme (anche regolamentari) dell'ordinamento penitenziario che disciplinano il rapporto tra l'avvocato difensore – tanto di fiducia che di ufficio – e l'assistito che sia indagato, imputato e/o condannato e che si trovi sottoposto alla misura cautelare carceraria o domiciliare ovvero che si trovi in regime di espiazione pena.

L'art. 103 c.p.p. (dal titolo "Garanzie di libertà del difensore") prevede una serie di garanzie sostanziali di libertà nell'esercizio della attività di difesa, costituite da altrettanti limiti alla possibilità (salve particolari eccezioni) di effettuare ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori, alla possibi-

lità di procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Tali limiti sono accompagnati da altre garanzie procedurali, quali ad esempio l'obbligo, a pena di nullità, per l'autorità giudiziaria, nell'accingersi ad eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, di avvisare il Consiglio dell'Ordine del luogo perché il Presidente o un Consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Ed ancora, il quarto comma del citato articolo prevede che alle ispezioni, alle perquisizioni ed ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

Il quinto comma prescrive poi che non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati ed incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

Infine, il sesto comma, che attiene al rapporto di informazione tra il difensore ed il proprio assistito, vieta il sequestro ed ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti

di corpo del reato.

Con riferimento a quest'ultimo divieto di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il difensore si è espressa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: è stata dichiarata la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che stabilisce il diritto di ogni uomo *"al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, e della sua corrispondenza"*, in riferimento alla libertà di corrispondenza fra detenuto e difensore, sottolineando che l'ordinamento penitenziario non definisce chiaramente la portata e le modalità di esercizio della discrezionalità attribuita alle pubbliche autorità. Nel caso specifico, l'esercizio smodato di tale potere, infatti, aveva impedito al ricorrente di avvalersi della garanzia prevista dalla norma internazionale (C.E.D.U. 15 novembre 1996, Diana, in D.P.P., 1997, 162; C.E.D.U. 15 novembre 1996, Domenichini, in D.P.P., 1997, 163).

E' stata, infatti, ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103 per violazione della direttiva 37 della legge delega per asserito ostacolo all'esercizio dell'azione penale ed all'acquisizione dei mezzi di prova, evidenziandosi che la norma costituisce, invece, garanzia *"del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell'art. 24 Cost."* (Cass., Sez. VI, 27 ottobre 1992, Genna, in C.P., 1993, 2020).

Come già detto, ed a tutela della libertà e segretezza delle comu-

nicazioni del difensore, il sesto comma dell'art. 103 prevede il divieto di controllo e di sequestro della corrispondenza, salvo il limite del corpo del reato.

Tale garanzia opera però, a differenza della più ampia previsione del quinto comma, soltanto quando si tratta di carteggio tra il difensore ed il suo assistito e sempre che detta corrispondenza sia rispettosa delle dettagliate modalità stabilite dall'art. 35 disp. att. c.p.p.

Costituisce eccezione il caso in cui vi sia "fondato motivo" che il messaggio costituisca corpo del reato, ferma comunque l'obbligatorietà di una specifica motivazione che giustifichi il provvedimento.

Si tratta di una garanzia per il difensore da far ritenere ad autorevolissima dottrina (Frigo) che la norma in oggetto, a prescindere dall'art. 35, quarto comma, disp. att. c.p.p., abbia tacitamente abrogato, limitatamente alla corrispondenza tra detenuto e difensore, le disposizioni relative alla cd. censura carceraria (art. 18, commi 8° e 9°, della legge n. 354 del 26 luglio 1975, e artt. 20, comma 1°, e 36, commi 5°, 6°, 7° e 8°, e 8 del d.p.r. n. 431 del 29 aprile 1976).

L'art. 104 ("Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare") stabilisce, al comma 1°, il "primo" e "primordiale" diritto di difesa, ovvero quello dell'indagato e/o dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

La persona arrestata in flagranza, o fermata a norma dell'articolo 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo e, nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o

il fermato è posto a disposizione del giudice.

Mentre il previgente codice di rito (all'art. 135) subordinava la possibilità di colloquio tra avvocato ed imputato *in vinculis* al permesso del magistrato procedente, e soltanto dopo l'espletamento dell'interrogatorio dell'imputato, l'attuale art. 104 c.p.p. riconosce al soggetto detenuto il diritto all'immediato colloquio con il difensore e senza necessità di alcuna autorizzazione, con il conseguente diritto del difensore di accedere immediatamente al luogo di custodia, così come stabilito dall'art. 36 disp. att. c.p.p.

La previsione di detta garanzia era (al momento della stesura del nuovo codice di procedura penale) ed è connaturale al "nuovo modello" processuale penale della riforma del 1989, nel quale il ruolo del difensore ha assunto, e non poteva essere altrimenti, un ruolo più pregnante che richiede e chiama in causa la propria funzione ed attività sin dalle prime battute del processo, *recte* del procedimento, non potendosi più accettare di essere meri "convitati di pietra" con il compito di riesaminare e/o meramente valutare criticamente gli atti di istruttoria (ora di indagine) compiuti dagli organi inquirenti.

Se innovativo e diverso è il ruolo del "nuovo" difensore, appare evidente la previsione di garantire l'indagato di usufruire dell'assistenza tecnica difensiva sin dalle prime attività, dovuta dalla necessità di una partecipazione paritaria tra accusa e difesa, di talché il diritto all'immediato colloquio del difensore con il proprio assistito costituisce, oggi – o per lo meno dovrebbe costituire – secondo la unanime dottrina processualpenalistica, un mezzo di difesa anziché, diversamente dal previgente codice di rito, uno strumento di investigazione.

Finalità, questa, confermata dalle altre disposizioni del codice, quali l'obbligo di procedere all'interrogatorio ex art. 294, comma 4°, c.p.p., in forza del quale il diritto al colloquio opera, per il sottoposto a custodia cautelare, "fin dall'inizio

dell'esecuzione della misura", mentre per l'arrestato o il fermato "subito dopo l'arresto o il fermo", ex art. 294, comma 2°, c.p.p.

Correlativamente, e proprio al fine di rendere effettivo ed immediato l'esercizio di tale diritto, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che eseguono il fermo o l'arresto o che eseguono l'ordinanza di custodia cautelare devono, per quanto disposto dagli artt. 293, comma 1°, e 386, comma 2°, c.p.p., avvertire la persona che vi è sottoposta della facoltà di nominare un difensore di fiducia informando immediatamente l'Avvocato eventualmente nominato, ovvero quello designato d'ufficio.

E' d'uopo precisare che il diritto ad un immediato colloquio potrà, e solo per la fase delle indagini preliminari, in presenza di specifici casi, essere differito, per un tempo comunque non superiore a cinque giorni, quando detto differimento è giustificato per "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela". Cautela connessa allo svolgimento delle indagini che, per effetto del colloquio, "rischierebbero di subire uno sviamamento o comunque un pregiudizio" (Cass. Pen., Sez. II, 21 marzo 1990, Ghidini, in G.I., 1990, II, 209), e "nell'esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo" (Cass. Pen., Sez. VI, 10 giugno 2003, Vinci, in Mass. Off., 226223).

E' del tutto evidente che tale deroga alla regola del diritto ad un immediato colloquio tra l'indagato ed il proprio difensore trova la sua unica giustificazione nella fase delle indagini preliminari, atteso che solo ragioni di pregiudizio per il loro celere espletamento e/o pericolo di inquinamento probatorio legittimano un rinvio, poiché solo in tale fase possono emergere ragioni di "cautela probatoria".

Differimento, quindi, sussistendone i segnalati presupposti, che potrà essere disposto, ai sensi dell'art. 104, comma 3°, dal G.I.P. nell'ipotesi di custodia cautelare e, ai sensi del comma 4° dello stesso articolo, dal P.M. nei casi di fermo o di arresto e fino al momento in cui

l'arrestato o il fermato sia messo a disposizione del giudice (art. 390), con la conseguenza che fuori da tali ultime ipotesi il P.M. non può disporre una dilazione che supera il termine delle quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, e dal momento della consegna al giudice cessano gli effetti del disposto differimento del colloquio, salva ulteriore dilazione eventualmente applicabile dal G.I.P.

Infine, si segnala il corrispondente potere previsto in capo al P.M. dall'art. 33, comma 1° n. 3, dell'ordinamento penitenziario di disporre nei casi di arresto e fermo, per ragioni di cautela probatoria, l'isolamento carcerario dell'indagato sottoposto alla misura, e ciò fino a quando il medesimo arrestato o fermato non sia posto a disposizione del giudice.

Accanto al diritto per l'indagato e/o imputato di potersi avvalere, come dianzi esposto, di una assistenza tecnica difensiva, potendo consultare immediatamente, salvo casi eccezionali, il proprio difensore, sia esso di fiducia sia esso di ufficio, si pongono ulteriori disposizioni, per lo più regolamentari e trattamentali la vita penitenziaria (art. 15 ord. pen.), che disciplinano altre attività e momenti della vita della persona detenuta, riguardanti l'istruzione, la pratica religiosa, l'attività culturale ricreativa e/o sportiva, nonché le altre attività connesse alla tutela degli interessi, anche eventualmente economici, con la possibilità di compiere financo in taluni casi, con particolari modalità e fatti salvi i casi di eventuali interdizioni intervenute, atti giuridici dispositivi.

L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario così prescrive:

[1] *I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.*

[2] *I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.*

[3] *Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.*

[4] *L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.*

[5] *Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.*

[6] *I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.*

[7] *La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.*

[8] *Salvo quanto disposto dall'articolo 18 bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.*

[9] *Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.*

Le suindicate disposizioni disciplinano, quindi, le modalità di svolgimento dei colloqui con i propri familiari e con le altre persone, la corrispondenza tra gli stessi soggetti e le forme di eventuale controllo della stessa.

Abbiamo visto che i colloqui con il difensore non subiscono, salvo i giustificati casi di rinvio, alcuna limitazione, ed i difensori non hanno bisogno di autorizzazione per avere colloqui con i condannati da parte del Direttore dell'Istituto.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 ord. pen. ed ha affermato il diritto del condannato a conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione,

trattandosi di un diritto strumentale all'esercizio del diritto di difesa (C. Cost., 19 giugno 1997, n. 212, in G.U., 1a serie spec. del 9 luglio 1997, n. 28, 16).

Diversamente dai difensori, i colloqui e la corrispondenza telefonica con i familiari o con terze persone sono sottoposti, ai sensi del comma 8° del citato art. 18, ad un regime autorizzatorio, dell'autorità che procede fino alla sentenza di primo grado, del magistrato di sorveglianza dalla sentenza di primo grado al passaggio in giudicato della stessa e, infine, del direttore per i condannati e gli internati.

A seguito di una serie di abrogazioni e sostituzioni di norme dell'ordinamento penitenziario, con la legge n. 95 dell'8 aprile 2004, che detta "nuove disposizioni in materia di visto di controllo", e con l'introduzione dell'art. 18 ter, è stata modificata la disciplina della corrispondenza dei detenuti.

Dispone, infatti, la nuova norma:

[1] *Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.*

[2] *Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.*

[3] *I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su*

*proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.*

*[4] L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.*

*[5] Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.*

*[6] Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.*

*[7] Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato*

Le nuove disposizioni si caratterizzano non solo perché hanno data specifica e migliore regolamentazione alla disciplina della corrispondenza mediante la previsione dei casi (*"per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto"*: comma 1°) e dei limiti temporali che giustificano una restrizione di tale libertà, ma anche per la

introduzione di uno specifico mezzo di impugnazione del provvedimento avanti un organo giurisdizionale quale è il Tribunale di sorveglianza e, in pendenza del procedimento, del Tribunale del riesame.

L'obbligo di motivazione del provvedimento restrittivo, previsto dal comma 3° del predetto articolo, sottoposto al controllo del giudice, ha voluto soddisfare l'esigenza di tutela di diritti inviolabili quali sono *"la libertà e la segretezza della corrispondenza"*, beni, questi, costituzionalmente protetti dall'art. 15 della Costituzione.

Le citate norme disciplinano, ora, non solo le limitazioni alla corrispondenza epistolare o telegrafica ma prevedono anche la sottoposizione ad un visto di controllo della corrispondenza analogo a quello previsto sulle persone che accedono all'istituto per i colloqui o sui pacchi provenienti dall'esterno in busta chiusa, sia all'arrivo che in partenza, dovendo il controllo avere come unico fine quello di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti.

A tal fine, il 4° comma dell'art. 18 *ter*, che riproduce sostanzialmente la disposizione dell'art. 18, comma 9°, abrogato espressamente dal 2° comma dell'art. 2 della legge n. 95 del 2004, prevede che la competente autorità giudiziaria (indicata nel 3° comma dell'art. 18 *ter*) *"nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo della corrispondenza al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso"*.

Solo quando la competente autorità giudiziaria *"ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta"*, ma che il detenuto e l'internato *"vengano immediatamente informati"* (art. 18 *ter*, 5° comma), come pure che l'apertura delle buste, per il controllo del suo contenuto, avvenga alla presenza del detenuto o dell'internato (art. 18 *ter*, 6° comma).

Come abbiamo evidenziato, la introduzione della possibilità di impugnazione, con il mezzo del reclamo, di tali provvedimenti di restrizione appare, senza dubbio, più conforme ai

principi sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che all'art. 8 della stessa stabilisce che *"ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione risultino violati, ha diritto di presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali"*.

Tale reclamo-riesame seguirà diversa procedura in ragione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di controllo:

1) se il controllo è disposto dal Magistrato di sorveglianza, il Giudice del riesame sarà il Tribunale di sorveglianza e la relativa procedura sarà analoga a quella del reclamo contro il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 *ter* ord. pen.;

2) se il controllo epistolare è disposto dall'autorità giudiziaria durante la pendenza del procedimento penale, il riesame avverrà davanti al Tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento e, per motivi di incompatibilità, non potrà far parte del Collegio il Giudice che abbia emesso il decreto di controllo epistolare; per la fase di gravame davanti al Tribunale collegiale è richiamata la procedura davanti al Giudice dell'esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p.

Giova evidenziare che, in base all'art. 38, comma 11°, del *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"* (di cui al d.p.r. n. 230 del 30 giugno 2000), *"non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte"*.

Quanto alla problematica sottoposta all'esame del Consiglio ed alla possibile risposta, merita di essere esaminato il secondo comma del citato art. 18 *ter*, in forza del quale le limitazioni previste dal 1° comma della disposizione in commento, compresa la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata:

a) a soggetti indicati nel 5° comma dell'art. 103 (ossia ai difensori, agli investigatori privati autorizzati, ai consulenti tecnici ed ai loro ausiliari);  
b) all'autorità giudiziaria;  
c) alle autorità indicate nell'art. 35 della legge n. 354 del 1975 (al direttore dell'istituto, agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena ed al Ministro di Giustizia, al Magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della Giunta Regionale, al Capo dello Stato);  
d) ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini;  
e) agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

A ciò soccorre la disciplina prevista dall'art. 35 disp. att. c.p.p. che dettagliatamente regola la modalità della corrispondenza e dei colloqui telefonici del difensore con l'imputato.

Il citato articolo così stabilisce:

[1] *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:*

a) *il nome e il cognome dell'imputato;*  
b) *il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;*

c) *la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.*

[2] *Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.*

[3] *Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.*

[4] *Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente*

*della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.*

[5] *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.*

Non pare dubbio che con tali disposizioni si sia voluto rafforzare il diritto alla riservatezza nell'espletamento della attività e funzione difensiva. E, infatti, sotto questo specifico aspetto l'art. 103, comma 6°, c.p.p. sancisce la pressoché assoluta inviolabilità della corrispondenza che riguarda il difensore ed il suo assistito, vietando il sequestro ed ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore, purché riconoscibile dalle indicazioni prescritte dal citato art. 35 disp. att. c.p.p., ove sono elencati gli elementi esterni (mittente, destinatario, procedimento) che rendono riconoscibile e riferibile la corrispondenza al rapporto assistito-difensore.

Non possiamo non dare voce a quei rilievi critici afferenti alla obbligatoria indicazione sulla busta degli elementi sopradetti, in quanto vanificano certamente il principio di riservatezza e di *privacy* dell'indagato circa la sua posizione processuale, con il rischio di vedersi questi compromettere la propria reputazione dalla possibile conoscenza di terzi della esistenza di un procedimento a proprio carico, che potrà eventualmente concludersi con l'archiviazione dello stesso.

Merita di essere evidenziato, a nostri fini di approfondimento, che, qualora il mittente sia il difensore, la doverosa indicazione sulla busta "corrispondenza per ragioni di giustizia", unitamente alla indicazione del procedimento ed alla sottoscrizione del mittente (*id est*, difensore) deve essere autenticata, secondo quanto prescritto dal comma 2° del citato art. 35 disp. att. cp.p., dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza o da un suo delegato. Adempimento, quest'ultimo, ritenuto da autorevole dottrina (Melchionda, *Una nuova figura del difensore per un nuovo processo*

*penale*, in AA.VV., *Contributi allo studio del nuovo processo penale*, Bologna, 1989, 83) fortemente limitativo della autonomia del difensore.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 35 disp. att. estende le garanzie riconosciute, come abbiamo visto, in tema di corrispondenza, ai colloqui telefonici tra il difensore ed il proprio assistito. Sotto questo profilo, l'art. 103, comma 5°, c.p.p. esclude, infatti, che le conversazioni telefoniche tra il difensore ed il detenuto, una volta che siano state autorizzate, possano essere sottoposte all'ascolto ed alla registrazione previsti dall'art. 37 del d.p.r. n. 431 del 29 aprile 1976.

A conclusione di questa disamina pare potersi affermare che le norme del codice e le disposizioni regolamentari del (riformato) ordinamento penitenziario possano considerarsi senz'altro meritorie di apprezzamento, quanto alla riaffermazione – tra i vari interessi e beni da proteggere – del primario principio del diritto ed attività di difesa, in ogni sua manifestazione ed articolazione, anche con riferimento ai rapporti di comunicazione-informazione tra difensore ed assistito.

Quanto, invece, alla possibilità di un libero e diretto scambio tra difensore ed assistito di atti e documenti facenti parte del procedimento, e/o che abbiano attinenza o possano avere interesse al procedimento e/o processo (per sintetizzarli potremo qualificarli come "atti o documenti per finalità giudiziaria e/o di giustizia e/o per la difesa di un diritto e/o di un interesse legittimo"), una interpretazione rigorosa e restrittiva delle disposizioni esaminate potrebbe indurre a ritenere che le dettagliate e formali modalità riguardanti la corrispondenza tra difensore e cliente, sottoposto alla misura cautelare carceraria ovvero che si trovi detenuto o internato per espiazione di pena, non consentirebbero alcuna libera circolazione e scambio di atti e documenti.

Non può, però, non rilevarsi che la suddetta regolamentazione della "corrispondenza" letteralmente intesa come "scambio" di lettere, documenti, atti, ecc., ovvero come "carteggio" inteso come "tutto ciò che si invia

e si riceve" implica l'intromissione di un terzo che provvede per l'appunto alla "spedizione", al "trasporto" ed alla "consegna" di detta "corrispondenza". Diversamente, deve qualificarsi la situazione di scambio, ricezione/consegna, direttamente e personalmente effettuate dagli interessati, e cioè dall'Avvocato ed il proprio assistito nella rispettiva veste di ricevente o di consegnatario.

Non pare che in siffatta situazione, ove non si volesse accedere alla segnalata interpretazione restrittiva, possano rinvenirsi, nelle norme sopra esaminate, specifiche e precise disposizioni ostative. Così

come non pare essersi rilevata la esistenza, in caso di violazione, di correlative sanzioni, salvo un ipotizzabile ed eventuale profilo deontologico.

Conclusivamente, sembra quindi di potere comunque sostenere che, se si vuole effettivamente e celermente garantire il diritto di difesa, nulla osterebbe ad una diretta ed immediata consegna e/o ricezione degli atti sopradescritti tra il difensore ed il proprio assistito, se pure magari preventivamente sottoposti al controllo "meramente esteriore" da parte dei soggetti addetti alla vigilanza (agenti della Polizia penitenziaria e/o giudiziaria).

Di certo è che, fermo restando l'obiettivo di sempre meglio tutelare il diritto di difesa, forse un intervento chiarificatore del legislatore su questo specifico punto eliminerebbe i molti dubbi degli Avvocati che quotidianamente hanno diretti rapporti con i propri assistiti sottoposti a misure privative della libertà personale.

Non ci resta che...  
attendere!



#### **SEGRETERIA:**

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna  
Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800  
E-mail: [fondazioneforensebo@libero.it](mailto:fondazioneforensebo@libero.it)  
Sito: [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

#### **ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:**

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**

# Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

## A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 27 luglio 2009 al 22 febbraio 2010)

. . .

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla segnalazione "anonima" pervenuta nei confronti del Prof. Avv. \*, a riguardo di sua attività professionale in contrasto con la sua iscrizione nel Registro dei Professori a tempo pieno.

All'esito del riferimento, il Consiglio:

- preso atto della segnalazione;
- rilevato che l'anonimato della lettera non ha reso possibile acquisire qualsivoglia ulteriore notizia dall'autore della segnalazione;
- considerato che una pretesa attività professionale in violazione del divieto conseguente alla sua qualifica di "Professore ordinario" dell'Università non può essere desunta dalla sola appartenenza del Prof. Avv. \* a uno "Studio Legale Associato", quale si rileva dalla carta intestata e dai timbri;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 27 luglio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dall'Avv. \* nei confronti dell'Avv. \*.

All'esito del riferimento, il Consiglio:

- visto l'esposto presentato in data 19 agosto 2005 dall'Avv. \*, nel quale lo stesso lamenta che l'Avv. \* abbia stigmatizzato, in un atto difensivo, quale "irritante" il contenuto di una sua missiva, e lo abbia qualificato tout court quale "Sig. \*", con ciò compromettendo l'immagine di serietà professionale dell'intera classe forense;
- ritenuto che quanto lamentato dall'Avv. \*, pur non integrando elementi di rilievo disciplinare tali da giustificare l'apertura di relativo procedimento, rappresenta tuttavia un modo di esprimersi, riferito ad un Collega, che è da evitare quale che sia il suo percorso professionale, rilevato che comunque l'Avv. \* è patrocinante in Cassazione;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare, con l'invito a evitare frasi che rappresentino comunque caduta di stile, e a mantenere toni ed espressioni che rispettino sempre i doveri di colleganza e la dignità della classe forense.

(adunanza del 27 luglio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dall'Avv. \* nei confronti dell'Avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:

- visto ed esaminato l'esposto in oggetto, con il quale l'Avv. \* chiede che il Consiglio apra procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. \*, per la violazione degli artt. 12, 14, 29 e 51 del codice deontologico forense, avendo quest'ultimo eccepito, in controricorso notificato per conto del Dott. \*, la nullità del ricorso per cassazione predisposto dall'Avv. \* nell'interesse della \* s.p.a. e notificato il 22 aprile 2009, in quanto la stessa era sprovvisa, alla data della notifica, dello "ius postulandi", essendo stata sospesa cautelatamente a tempo indeterminato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con provvedimento emesso in data 15 aprile 2009; quando, al contrario, l'esponente si trovava il 22 aprile 2009 ancora legittimata a esercitare attività giurisdizionale, in quanto il provve-

dimento di sospensione cautelare sarebbe stato alla stessa notificato il 23 aprile 2009;

osserva quanto segue.

E' ben vero che, secondo corretta interpretazione, cui questo Consiglio aderisce, la efficacia del provvedimento di sospensione cautelare decorre non dalla data della sua emissione, ma dalla data di notifica dello stesso al Legale interessato, sì che il giorno 22 aprile 2009 l'Avv. \* era ancora legittimata, contrariamente a quanto eccepito dall'Avv. \*, a svolgere l'attività professionale, e tuttavia ritiene questo Consiglio che tale situazione, se nel caso potrà comportare la infondatezza, sul piano processuale, della eccezione di nullità del ricorso per cassazione notificato dall'Avv. \*, non possa comunque integrare alcuna delle violazioni deontologiche cui fa riferimento l'esponente.

Non appare infatti in violazione del dettato dell'art. 12 c.d.f., che sanziona la condotta dell'Avvocato che assuma incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza, in quanto la eccezione proposta dall'Avv. \* nulla aveva a che vedere con il merito della questione oggetto del ricorso per cassazione.

Né può farsi riferimento alla violazione del dovere di verità di cui all'art. 14 c.d.f., in quanto il provvedimento di sospensione cautelare emesso il 15 aprile 2009 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è correttamente ed esattamente richiamato, limitandosi la condotta dell'Avv. \* a una errata interpretazione, a parere di questo Consiglio, secondo cui la efficacia del provvedimento decorrerebbe immediatamente all'atto della sua emissione.

Né, per la stessa motivazione, appare fondatamente richiamato, come fa l'esponente, l'art. 29 c.d.f., che vieta la utilizzazione di notizie relative alla persona del Legale di controparte, salvo che "egli sia parte di un giudizio" (e, nella fattispecie, la ipotesi ricorre); né, comunque, si può ritenere che il riferimento alla sospensione cautelare, che poteva assumere incidenza decisiva sulla validità del ricorso, possa rappresentare la espressione di apprezzamenti denigratori sulla attività professionale del Collega.

E non si comprende poi quale possibile incidenza possa avere, nella fattispecie, il disposto dell'art. 51 c.d.f., che riguarda tutt'altra situazione, e cioè la disciplina che deve presiedere alla eventuale assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti.

Conclusivamente, rilevando come la fondatezza o meno della eccezione proposta dall'Avv. \* è materia riservata alla competenza dell'autorità giudiziaria, si ritiene che la condotta dello stesso non abbia comportato la violazione di alcuno dei canoni deontologici richiamati dalla esponente, né la violazione di altri principi di carattere disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza, nel comportamento dell'Avv. \*, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 7 settembre 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dal Sig. \* nei confronti dell'Avv. \*, comunicando di avere acquisito copia della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Dott. \*, cui è seguito decreto di archiviazione emesso in data 26 ottobre 2007 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio, udito il Consigliere relatore Avv. Antonio Spino, e rilevato:

- che gli importi corrisposti dal Sig. \* al Legale, pari a complessive lire 4.700.000, sono stati versati nell'autunno 2001, al momento dell'assunzione dell'incarico e dello svolgimento delle prime attività difensive;
- che, invece, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato venne presentata a ridosso della fissazione della udienza preliminare ovvero nella primavera del 2003;
- che, a eccezione degli acconti sopraindicati, il Legale nulla ha percepito né dal cliente né a seguito della ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che, comunque, le somme percepite devono considerarsi legittime in quanto riferite ad attività professionale pregressa rispetto alla presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i cui effetti si riverberano, sotto il profilo della liquidazione, sulle attività successive alla presentazione della istanza di ammissione;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 7 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dall'Avv. \* nei confronti dell'Avv. \* del Foro di \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato:

- che non sussiste, nel caso di specie, l'ipotesi di produzione di corrispondenza proveniente dal Collega avversario, da questo qualificata come "riservata personale", posto che l'Avv. \* risulta essersi limitata a produrre copia di una copertina di trasmissione di un fax, scritta a mano dall'Avv. \*, da questa qualificata non già "riservata personale" bensì "riscontro riservata personale";

- che l'uso del genere femminile ("riservata") mostra che tale attributo si riferisce evidentemente alla precedente comunicazione dell'Avv. \*, questa sì qualificata "riservata personale", e non al "riscontro" vergato dall'Avv. \*, che può essere inteso come sostantivo: nel qual caso avrebbe comportato l'uso al maschile dell'attributo ("riservato"), oppure come voce del verbo riscontrare, nel qual caso la qualifica di "riservata personale" non sarebbe, comunque, attribuibile alla comunicazione dell'Avv. \*, bensì a quella (e quella soltanto) cui veniva dato riscontro, proveniente dall'Avv. \*;

- che, inoltre, la comunicazione proveniente dall'Avv. \* è priva di contenuto oggettivamente transattivo;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 9 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Sandro Callegaro sull'esposto presentato dall'Avv. \* nei confronti dell'Avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:

- rilevato che l'esponente, invocando gli artt. 20 e 22 c.d.f., lamenta il comportamento offensivo dell'Avv. \* il quale, oltre a pronunciare frasi non meglio precisate, si sarebbe rivolto all'Avv. \* dicendole "non si rivolga a me chiamandomi Collega in quanto non voglio avere Colleghi come lei...";

- ritenuto preliminarmente che debba essere ribadita l'importanza e la necessità che gli Avvocati, soprattutto nelle occasioni particolarmente conflittuali tra le parti, evitino atteggiamenti aggressivi nei confronti del Collega di controparte, svolgendo al contempo in favore dei propri assistiti una attività di positiva influenza riflessiva e ove possibile conciliativa;

- ritenuto che, nella fattispecie, la frase riportata in merito alla qualifica di Collega non pare orientata a colpire la persona o le capacità professionali dell'Avvocato, ma il comportamento dello stesso che, a dire dell'Avv. \*, sentito in merito dal Consigliere relatore, avrebbe disatteso le intese, intercorse nell'ambito dell'attività stragiudiziale svolta, di informare il Collega avversario prima di intraprendere una iniziativa giudiziale;

- ribadita in ogni caso la imprescindibile necessità che il comportamento dell'Avvocato, anche davanti l'Autorità Giudiziaria, debba essere sempre distaccato e improntato a criteri di correttezza, lealtà, equilibrio oltre che di buona educazione;

- valutato purtuttavia che le circostanze esposte non inducono a ritenere sussistenti quei requisiti di gravità che giustificano lo svolgimento di un procedimento disciplinare;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 9 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sull'esposto presentato dalla Sig.ra \* nei confronti dell'Avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione:

- letta la sentenza n. \*/2008 della Corte d'Appello di Bologna, III sezione civile, emessa nel giudizio per revocazione promosso dalla Sig.ra \* nei confronti del Sig. \*, che muoveva dal presupposto, indimostrato in giudizio, che il difensore di quest'ultimo avesse iscritto a ruolo la causa pur nella pendenza di altro uguale procedimento;

- rilevato che la Corte ha ritenuto non censurabile in alcun modo il comportamento del difensore del Sig. \* e non è ricorrente né l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., che addirittura prevederebbe un comportamento fraudolento del Legale, né tanto meno l'ipotesi dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.;

- ritenuto che, conseguentemente, l'Avv. \* non ha violato alcun canone deontologico e meno che mai ha tenuto una condotta processuale violatrice degli obblighi di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p.c.;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 28 settembre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla Sig.ra \* nei confronti dell'Avv. \*.

In data 18 aprile 2008 perveniva al Consiglio esposto presentato dalla Sig.ra \* nei confronti dell'Avv. \*.

L'esponente riferisce di avere conferito al Legale, nel corso dell'anno 2005, mandato per assisterla nella controversia insorta col Sig. \*, con il quale aveva iniziato nel 1987 una convivenza more uxorio, ma di avere constatato lo scarso interesse del Legale nello svolgimento dell'incarico, nonostante i numerosi pagamenti che avrebbe fatto all'Avv. \* e nonostante, a suo dire, avesse a tal fine utilizzato tutte le sostanze ereditate dalla madre.

In particolare, l'esponente lamenta di non essere mai stata ricevuta dal Legale, che non si sarebbe reso disponibile né di persona né telefonicamente.

L'esponente revocava dunque il mandato al Legale, senza che questi, a suo dire, provvedesse alla riconsegna degli atti e dei documenti, nonostante solleciti in tal senso.

Da ultimo, l'esponente chiede la restituzione delle somme versate in eccedenza, rimaste peraltro prive

di ogni supporto probatorio, ed il risarcimento del danno.

Con comunicazione in data 28 maggio 2008, il Consigliere relatore inviava l'esposto al Legale, il quale tempestivamente, in data 30 giugno 2008, faceva pervenire memoria difensiva, con allegati documenti.

L'Avv. \*, nel contestare integralmente gli assunti dell'esponente, ha dichiarato di avere provveduto a debitamente avvisare la cliente dello stato del procedimento, ricevendola regolarmente nello studio anche al di fuori dei consueti orari di apertura e senza preventivo appuntamento.

L'Avv. \* riferisce di vantare ancora crediti per l'attività prestata a favore dell'esponente, come da documentazione allegata sub 7 e di avere provveduto alla restituzione degli atti e dei documenti, come peraltro è risultato confermato da dichiarazione (doc. 1) resa dalla Dott. \*, praticante del Legale, che attesta anche di avere collaborato con l'Avv. \* nel fotocopiare la documentazione dell'esponente per riconsegnarla alla stessa. In particolare, la Dott. \* ha confermato di essere stata presente alla consegna della documentazione alla cliente, avvenuta nella segreteria dello studio adiacente alla sala d'aspetto, peraltro in presenza di altri clienti, essendo giunta l'esponente in studio senza appuntamento, in giorno diverso da quello concordato.

L'Avv. \* ha prodotto, altresì (doc. 2), analoga dichiarazione del Sig. \*, altro cliente del Legale, che parimenti attesta di aver incontrato in due occasioni la Sig.ra \* nella sala d'attesa del Legale, nel mese di ottobre 2007, precisando inoltre che in occasione del secondo incontro l'Avv. \* ha consegnato all'esponente un voluminoso fascicolo contenente la documentazione.

L'Avv. \*, nell'occasione, si sarebbe scusato con il Sig. \* poichè questi, a causa dell'improvviso accesso dell'esponente, dovette attendere nella sala d'aspetto, per consentire la consegna della documentazione.

L'Avv. \* ha inoltre prodotto (sub 5), un estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'esponente da cui risulta che la stessa è figlia della Sig.ra \*, la quale viene certificata sub 6 come esistente in vita.

Il documento smentisce e sconfessa categoricamente la dichiarazione dell'esponente di avere speso tutte le sostanze derivanti dall'eredità della madre per pagare l'Avv. \*, quando, invece, la stessa risulta in vita anche in periodo successivo alla revoca del mandato. Tale circostanza influisce, inevitabilmente, anche in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di esposto.

I fatti pretesamente posti alla base dell'esposto non solo non risultano provati, difettando ogni relativa documentazione probatoria, ma risultano smentiti e sconfessati dalle dichiarazioni e documenti prodotti dal Legale in memoria difensiva, che conducono ad una valutazione di inesistenza di rilievi di natura disciplinare.

Il Legale ha provato documentalmente gli elementi estintivi di ogni pretesa dell'esponente, la quale a sua volta non è stata in grado di provare la pretesa responsabilità del Legale.

Infine, per quanto concerne le questioni economiche, parimenti sformite di valore probatorio, e la richiesta di ripetizione, si tratta in tutta evidenza di vicende che, nel caso, sarebbero riservate alla competenza del giudice civile.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, per mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 7 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla Sig.ra \* nei confronti dell'Avv. \*.

Con esposto pervenuto in data 10 maggio 2007, la Sig.ra \* lamentava che l'Avv. \* aveva richiesto ed ottenuto un opinamento da questo Consiglio relativo a due note per una pratica di separazione giudiziale dal marito.

Nel rilevare l'eccessivo ammontare delle note, l'esponente lamentava di non essere stata informata dell'attività svolta dal Legale, e di non avere conseguito il risultato sperato.

L'esponente lamentava inoltre che quando l'Avv. \* disse che era necessario notificare al marito atto di precetto per l'omesso mantenimento, il Legale avrebbe affermato che sarebbe stato il marito a sostenerne i relativi oneri, quando, invece, l'esponente si sarebbe poi trovata a dovere saldare non solo l'Avv. \*, ma anche il di lui corrispondente.

Inoltre, l'esponente riferisce che il Legale non la avrebbe informata circa un accordo che il marito avrebbe voluto raggiungere.

Il legale sarebbe poi divenuto irreperibile, tanto da indurre l'esponente a contattare direttamente il domiciliatario per essere aggiornata circa lo stato della pratica: fatto che avrebbe determinato l'ira accesa del Legale, da cui sarebbe poi stata rimproverata.

Nel momento in cui l'esponente avrebbe deciso di abbandonare la causa, il Legale la avrebbe dissuasa consigliando di non rinunciare in tale stato, essendo il momento meno indicato.

Da ultimo, l'esponente lamenta di non avere ricevuto fatture relative a due acconti, versati in contanti, rispettivamente di lire 1.000.000 e di euro 596,00.

Con comunicazione in data 27 luglio 2007 il Consigliere relatore inviava all'Avv. \* l'esposto, con invito a presentare una memoria scritta, con eventuale documentazione, tutt'ora non pervenuta.

In data 15 dicembre 2008 perveniva al Consiglio una integrazione dell'esposto, con allegata copiosa documentazione nella quale l'esponente rimarcava le medesime lamentele, specificando alcuni contenuti e

ammettendo, peraltro, che di recente le sarebbero pervenute le due fatture, corrispondenti agli acconti corrisposti.

Dall'esame di tutta la documentazione prodotta dall'esponente emerge che la stessa aveva ricevuto le informative del Legale, circostanza questa che, anche in assenza di memoria difensiva del Legale, assume rilievo al fine di non potersi ritenere fondata alcuna pretesa responsabilità disciplinare dello stesso.

L'esposto pare, in sostanza, essere stato motivato dall'opinamento e dalla successiva azione esecutiva subita dall'esponente, tanto è vero che tale aspetto costituisce premessa significativa del primo esposto ed è ripreso in calce alla integrazione del 15 dicembre 2008.

In conclusione, non si ravvisano nella specie profili tali da potere fondatamente sostenere la sussistenza di rilievi di natura disciplinare in una eventuale fase dibattimentale.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 7 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal Sig. \* nei confronti dell'Avv. \*.

In data 14 dicembre 2004 il Sig. \*, presentatosi nella sede del Consiglio, veniva ricevuto dal Consigliere di turno Avv. Tiziana Zambelli, che raccoglieva a verbale l'esposto nei confronti dell'Avv. \*.

L'esponente riferiva di avere conferito all'Avv. \* incarichi, sia di natura civile che penale, relativi alla gestione della \* s.a.s., di cui era procuratore, lamentando di avere subito pregiudizio a causa dell'inattività dell'Avv. \*, che avrebbe arrecato ingenti danni economici per aver omesso di compiere le attività professionali utili e richieste al fine di far rientrare la società nel possesso di locali.

In particolare, l'esponente riferiva che il Legale non poneva in essere atti esecutivi, nonostante il ricevuto versamento di compensi per circa 8/9.000 euro, di cui parte in contanti, parte in assegni e parte tramite l'utilizzo, via internet, da parte dell'Avv. \* delle carte di credito dell'esponente, per rapporti economici personali del Legale.

Inoltre, l'esponente lamentava la mancata fatturazione di detti importi, il cui versamento è tuttavia circostanza rimasta priva di alcun supporto probatorio.

Da ultimo, l'esponente lamentava che, a seguito della revoca del mandato, l'Avv. \* non avrebbe provveduto alla richiesta consegna dei documenti, e chiedeva tempestivo intervento di questo Consiglio.

Il fascicolo veniva assegnato al Consigliere relatore Avv. Mauro Poli e successivamente, in data 20 febbraio 2006, al Consigliere relatore Avv. Federico Canova, succeduto nel ruolo.

Già in data 23 dicembre 2004 e, dunque, dopo una settimana dalla presentazione dell'esposto, senza che lo stesso fosse stato formalmente comunicato, l'Avv. \* indirizzava al Consiglio una missiva con la quale, nel confermare gli incarichi ricevuti dall'esponente, lamentava di non essere riuscito a reperire il cliente, rimanendo così impossibilitato a presentare un ricorso ex art. 98 L.F. entro il termine di scadenza del 22 dicembre 2004.

L'Avv. \* riferiva, inoltre, di aver appreso da una propria collaboratrice della intervenuta revoca del mandato da parte dell'esponente, il quale avrebbe riferito che intendeva rivolgersi ad altri Legali, nonché al Consiglio dell'Ordine.

Da ultimo, il Legale comunicava di non avere ricevuto da alcun Collega la comunicazione di subentro, né, tanto meno, alcun mandato per potere procedere giudizialmente.

Incidentalmente, in data 24 novembre 2004 perveniva al Consiglio una richiesta di parere su questione professionale da parte dell'Avv. \*, successivamente acquisita al fascicolo, in relazione ad una contestazione mos-sagli dall'Avv. \* con missiva del 21 novembre 2004, indirizzata per conoscenza al Consiglio, parimenti acquisita al fascicolo.

Ritiene il Consiglio che l'esponente non abbia in alcun modo provveduto a sostenere documentalmente o comunque provare le circostanze poste a base dell'esposto.

L'Avv. \*, con le proprie missive, ha invece tempestivamente denunciato al Consiglio circostanze opposte e contrastanti con la versione resa dall'esponente.

Il parere richiesto, incidentalmente, dall'Avv. \* non assume alcuna valenza nel procedimento, posto che il Consiglio non rilascia pareri preventivi su questioni che potrebbero essere oggetto di successiva valutazione deontologica.

Le opposte e contrastanti versioni rese dalle parti, nell'impossibilità di essere sostenute utilmente in una eventuale fase di istruttoria dibattimentale da idonea prova o documentazione, non consentono la formulazione di alcun capo di incolpazione, in difetto dei presupposti di accertamento delle condotte astrattamente rilevanti.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 7 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dalla Sig.ra \* nei confronti

dell'Avv.\*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione:

- rilevato che l'esponente ha citato in giudizio il proprio fornitore di mobili, lamentando ritardi e inadempienze, e che in tale giudizio l'Avv.\* si è costituito per il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea, usando espressioni forse inopportune che si potevano evitare ma che erano in ogni caso volte a motivare la legittima richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., e non costituiscono illecito disciplinare;
- ritenuto che non può ritenersi condotta disciplinarmente rilevante la formulazione di domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che è richiesta processualmente del tutto lecita, al di là di ogni valutazione – riservata alla autorità giudiziaria – sulla sua accoglibilità e fondatezza;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 12 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, nei confronti dell'Avv.\*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- letta la memoria difensiva del 5 ottobre 2009 depositata dall'Avv.\*, con dovizia di documentazione;
- ritenuto che nel 2007 è radicalmente mutata la disciplina sul diritto del difensore alla astensione dalla partecipazione alle udienze: ora l'avvocato che intende astenersi dalle udienze, in adesione ai deliberati degli organismi nazionali di categoria, ha il dovere di comunicare all'ufficio giudiziario tale sua intenzione;
- ritenuto che nella specie, pur trovando giustificazione l'assenza del difensore all'udienza del 2 aprile 2009, l'Avv.\* avrebbe comunque dovuto accertarsi del rinvio dell'udienza e quindi non poteva attendersi la notifica della fissazione dell'udienza di rinvio del 2 luglio 2009, la mancata partecipazione alla quale non è dunque giustificabile;
- considerato tuttavia che trattasi della prima segnalazione che attinge l'Avv.\* e che pertanto, in assenza di comprovata sistematicità della condotta, non si ravvisano elementi di rilievo deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare, non senza sottolineare la funzione fondamentale del difensore nello svolgimento del processo e la conseguente necessità che tale compito sia svolto con assoluto scrupolo e con la massima diligenza.

(adunanza del 12 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Ferrara, Giudice Dott.\*, nei confronti dell'Avv.\*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- letta la memoria in data 11 settembre 2009 depositata dall'Avv.\*, con i documenti allegati;
- rilevato che, quanto meno dalla data dell'11 settembre 2009, risulta che l'Avv.\* ha formalmente comunicato all'ufficio giudiziario procedente la rinuncia al mandato, giustificandolo con la impossibilità di reperire il cliente e di articolare una corretta strategia difensiva;
- considerato che è in atti la lettera in data 16 gennaio 2009 del medesimo tenore, precedente alla celebrazione dell'udienza alla quale l'Avv.\* risulta non essersi presentato, ancora non confortata dalla prova della spedizione;
- rilevato che l'Avv.\* risulta essere stato officiato quale difensore di fiducia dell'imputato e che la mancata comparizione del difensore fiduciario, in tesi giustificabile con una, magari anomala, strategia difensiva, comporta delicate valutazioni da parte dell'Organo disciplinare, considerato che potrebbero ipotizzarsi più radicali ipotesi di illecito deontologico connotantesi nell'abbandono di difesa, le quali dovrebbero necessariamente trovare un conforto nel pregiudizio (eventuale) per l'assistito, ovvero anche sconfinare nel patrocinio infedele, entrambe ipotesi delle quali non è dato comunque rinvenire evenienza nella fattispecie;
- valutato che, per altro verso, nemmeno risulta che l'assenza dell'Avv.\* abbia procurato ritardi nella celebrazione dell'udienza e del processo;
- ritenuto, in ogni caso ed incidentalmente, che il Consiglio reputa che per il difensore di fiducia debbano valere le medesime raccomandazioni previste per il difensore d'ufficio, ancorché il ministero di quest'ultimo abbia la particolarità, a differenza di quello del difensore di fiducia, di non potere essere rifiutato, salvo in limitati, particolarissimi, casi;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare, non senza sottolineare la funzione fondamentale del difensore nello svolgimento del processo e la conseguente necessità che tale compito sia svolto con assoluto scrupolo e con la massima diligenza.

(adunanza del 12 ottobre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Fausto Sergio Pacifico sulla segnalazione pervenuta dalla Procu-

ra della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna nei confronti dell'Avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato:

- che l'Avv. \* l'8 ottobre 2009 veniva avvisata di essere stata nominata difensore d'ufficio di un minore che avrebbe dovuto sostenere il successivo 15 ottobre il proprio interrogatorio davanti ai Carabinieri di \*;
- che l'Avv. \*, del Foro di Bologna, risultava fra i difensori di turno nei giorni suindicati;
- che l'Avv. \* il 10 ottobre 2009 inoltrava una istanza di indisponibilità ad assumere le difese per concomitanti e non meglio precisati impegni personali, di cui ometteva di fornire dettagli e/o documentazione a supporto della propria richiesta;
- che il 12 ottobre 2009 il P.M. titolare dell'indagine rigettava l'istanza per assenza di adeguata motivazione;
- che il 13 ottobre 2009 il Procuratore della Repubblica trasmetteva ex art. 105, IV° comma, c.p.p. a questo Consiglio segnalazione con invito a valutare la condotta dell'Avv. \*;

ritenuto

- che l'Avv. \* ha fornito prova del fatto che, dopo il diniego del P.M., si era attivata affinché fosse assicurata l'adeguata assistenza difensiva all'interrogando il quale, nelle more, aveva nominato un difensore di fiducia che ha presenziato all'interrogatorio del 15 ottobre 2009 (come documentato nella lettera dell'Avv. \* di \*);
- che nel caso di specie non sono ravvisabili comportamenti di rilievo deontologico, poiché non è emersa alcuna omissione che abbia intralciato od anche solo ritardato l'attività giudiziaria e che inoltre, nello specifico della segnalazione, non appare sanzionabile ex art. 105 c.p.p., in relazione all'art. 11 c.d.f., quella che sarebbe stata, semmai, una mera intenzione, in quanto la Procura ha trasmesso la segnalazione due giorni prima dell'adempimento, nel presupposto che la sola istanza di sostituzione non adeguatamente motivata rappresenti in sé un possibile illecito deontologico;

osservato

in ogni caso che, quanto sopra chiarito, vanno comunque rinnovati alcuni principi che riguardano il difensore d'ufficio minorile ed i suoi doveri ed obblighi ex art. 11 c.d.f., in relazione agli artt. 97 c.p.p. e 11 d.p.r. n. 448/1998, come segue.

L'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio ex art. 11 d.p.r. n. 448/1998 ed ex art. 15 d.lgs. n. 272/1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del d.p.r. n. 448/1998) è di natura volontaria, motivo per cui l'Avvocato che si rende disponibile è consapevole che la competenza del Tribunale per i Minorenni è regionale e che quindi il proprio ministero può svolgersi anche fuori dalla città in cui ha lo studio: la distanza non può costituire impedimento, né un fattore che di per sé possa giustificare una richiesta di sostituzione da parte dell'Ufficio ex artt. 97, comma 5, c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p., sostituzione che può avvenire solo come eccezione a regola: ad esempio, un'accertata incompatibilità o comprovati impegni giudiziari concomitanti e previamente fissati.

La puntualizzazione si è resa necessaria per rispondere alle lamentele, neppure larvate, dell'Avv. \*, che auspicherebbe una diversa organizzazione di natura territoriale nella predisposizione degli elenchi e nella conseguente scelta del difensore d'ufficio: strada non praticabile proprio per le ragioni sopra espresse e perché, seguendo tale ragionamento, diverrebbe giustificata la lamentela dell'Avvocato non di Bologna ogni qualvolta si celebrano le udienze preliminari e dibattimentali innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 16 novembre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dal Sig. \* nei confronti degli Avvocati \* e \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- rilevato che oggetto dell'esposto è la richiesta, mediante atto di precetto, di diritti non dovuti e della rifusione dell'importo di registrazione del provvedimento giudiziario ottenuto a carico dell'esponente, nonché l'effettuazione del pagamento di detta imposta benché il legale dell'esponente avesse comunicato, il giorno prima, che vi avrebbe provveduto lo stesso esponente;
- ritenuto che in proposito si deve rilevare che gli Avvocati \* e \* non hanno contravvenuto al divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte, in quanto tale divieto si riferisce all'adozione di iniziative giudiziarie inutili, sproporzionate o inutilmente gravose in assenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 49 c.d.f.), il che non si riscontra nella fattispecie in esame;
- considerato che è ben vero che nell'atto di precetto si ravvisano alcune modeste voci che esulano dalle previsioni tariffarie, ma che ciò non integra un illecito disciplinarmente rilevante, tenuto conto della esiguità degli errori riscontrabili;
- ritenuto, per quanto riguarda il pagamento dell'importo della registrazione da parte dell'Avv. \* un giorno dopo che il Legale dell'esponente aveva manifestato l'intenzione del suo assistito di farsi carico dell'adempimento, che neppure in tale atto si può riscontrare un contegno deontologicamente scorretto, posto che l'esponente viene ugualmente gravato di tale onere, che gli compete, sia provvedendovi direttamente sia rimborsandone la controparte; mentre la doglianza relativa all'inserimento del predetto onere nell'atto di precet-

to, prima che il pagamento fosse stato materialmente effettuato, avrebbe potuto e dovuto trovare tutela in sede giudiziaria;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 2 dicembre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dalle Sig.re \* e \* nei confronti dell'Avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- rilevato che le esponenti lamentano il fatto che l'Avv. \* ha testimoniato in una causa in materia di successione ereditaria che le vede contrapposte al Dott. \*, amico di lunga data dello stesso Avv. \*;
- ritenuto che l'Avv. \* ha testimoniato su circostanze delle quali aveva conoscenza non quale difensore di una delle parti ma, in un momento precedente al giudizio, quale amico o quanto meno conoscente di vecchia data dei coeredi;
- valutato che nella condotta dell'Avv. \* non si ravvisano comportamenti contrari alle disposizioni del codice deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 21 dicembre 2009)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Modena nei confronti dell'Avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:

- letta la memoria in data 16 dicembre 2009 dell'Avv. \*, con l'allegato certificato medico;
- rilevato che il certificato medico è assolutamente generico e non si riferisce ad una patologia insorta in prossimità temporale dell'udienza del 16 luglio 2009, cui l'Avv. \* non ha presenziato;
- considerato che, peraltro, dal verbale dell'udienza si ricava che l'Avv. \* non ha partecipato neppure a precedenti udienze;
- ritenuto che l'Avv. \*, difensore d'ufficio, non ha adeguatamente giustificato le ragioni della sua mancata partecipazione alla udienza di cui alla segnalazione pervenuta;
- rilevato che l'Avv. \* era già stato richiamato con delibera del 5 marzo 2007 per la mancata partecipazione ad altra udienza;

delibera

la sospensione dell'Avv. \* per tre mesi dall'elenco dei difensori d'ufficio, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2010, ritenuto che l'elenco del primo trimestre 2010, dovendo essere effettivo dal 1° gennaio 2010, è già stato elaborato e trasmesso alle Autorità competenti.

(adunanza dell'11 gennaio 2010)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Bologna, II sezione penale, nei confronti dell'Avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:

- letta la memoria in data 30 dicembre 2009 dell'Avv. \*, con il documento allegato;
- considerato che, in presenza della revoca del mandato, il difensore non può omettere di notificare della circostanza l'ufficio del Giudice e/o del P.M., sì da consentire la tempestiva nomina del difensore d'ufficio ove mai il cliente non provvedesse a nominare altro difensore di fiducia;
- valutato tuttavia che trattasi della prima segnalazione che attinge l'Avv. \* e che pertanto, in assenza di comprovata sistematicità della condotta, non si ravvisano elementi di rilievo deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, non senza sottolineare la funzione fondamentale del difensore nello svolgimento del processo e la conseguente necessità che tale compito sia svolto con assoluto scrupolo e con la massima diligenza.

(adunanza dell'11 gennaio 2010)



## B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Annalisa Atti

**Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) e l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 59 c.d.f.) l'avvocato che lasci andare insoluto un assegno emesso a pagamento di un proprio debito personale.**

**Sanzione adeguata è la censura.**

## DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per avere, in pagamento di un debito contratto a titolo personale dalla moglie nei confronti del dott. \*, rilasciato allo stesso un assegno bancario tratto sul proprio conto corrente personale per l'importo di lire 7.000.000, restituito all'esponente come insoluto dopo la negoziazione, così violando i doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro, incombenti sull'avvocato anche al di fuori dell'attività strettamente professionale. In Bologna, nell'anno 2001".

## Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto pervenuto all'Ordine il 30 gennaio 2002, il dott. \* segnalava al Consiglio il comportamento dell'avv. \*, il quale aveva rilasciato all'esponente un assegno bancario, n. \* tratto sul proprio c/c n. \* presso la Banca \* e datato 31 ottobre 2001, per l'importo di lire 7.000.000, tornato insoluto dopo la negoziazione il 14 novembre 2001. L'esponente chiedeva venisse valutato il comportamento dell'avvocato, definito compromettente l'immagine, la dignità, probità e decoro della professione; si riservava la presentazione di denuncia per truffa presso le competenti autorità nei confronti dell'avv. \*.

L'esposto veniva assegnato, nella seduta consiliare del 25 febbraio 2002, al Consigliere avv. Annalisa Atti, la quale provvedeva a richiedere, con lettera del 7 marzo 2002, all'avv. \* di volere presentare al Consiglio una memoria con eventuali allegati sui fatti di cui all'esposto.

Il 20 maggio 2002 veniva sentito a chiarimenti il dott. \*, il quale in primo luogo produceva copia della propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a precetto, promosso dall'avv. \* avverso l'atto di precetto, basato sull'assegno sopra citato, notificatogli dal dott. \*.

L'esponente illustrava quindi la cronistoria dei propri rapporti con l'avv. \*, marito di una paziente del dottore (chirurgo plastico) la quale si era sottoposta in data 1° ottobre 2001 a un intervento di mastoplastica additiva bilaterale precedentemente concordato per una spesa preventiva di lire 15.000.000, pagata dall'avv. \* per lire 8.000.000 il 30 luglio 2001 con assegno andato a buon fine, e per lire 7.000.000 a intervento avvenuto il 31 ottobre 2001 con l'assegno oggetto dell'esposto, ritornato invece insoluto. Tra il momento della negoziazione e il ricevimento della comunicazione della banca circa l'insolutezza del titolo, il dott. \* aveva consegnato all'avv. \*, sul presupposto della bontà dell'assegno, sia le ricevute per le proprie competenze, sia le pezze d'appoggio contabili in originale dell'intervento (fatture di acquisto dei materiali, dei compensi dell'anestesista e della casa di cura presso la quale l'intervento era stato svolto, ricevute per il proprio onorario), per un importo totale di lire 15.000.000 circa.

Infine, l'esponente dichiarava di non voler entrare nel merito delle ragioni di opposizione a precetto esposte dall'avv. \* nella propria azione, ritenendo non fosse questa la sede appropriata per discuterne; esponente tuttavia di essere rimasto sconcertato dal travisamento dei fatti operato in giudizio dall'avvocato, e di essersi sentito particolarmente offeso per le affermazioni lesive della propria personalità proferite dal legale. Ribadiva infine la richiesta al Consiglio di volere valutare disciplinarmente il comportamento dell'avv. \* in riferimento al solo fatto dell'aver rilasciato un assegno, tornato insoluto per mancanza di fondi, circostanza ritenuta lesiva della dignità e del decoro della professione, proprio per la teorica particolare affidabilità, rispetto ai terzi, di un avvocato.

Con memoria pervenuta all'Ordine il 2 aprile 2002, l'avv. \* produceva una serie di documenti (attinenti all'intervento chirurgico eseguito dal dott. \* sulla sig.ra \*, coniuge dell'avv. \*: documentazione medica, ricevute/fatture relative al materiale impiegato e all'attività del chirurgo), e nel merito contestava dapprima il risultato dell'intervento chirurgico stesso, lamentando una sua cattiva esecuzione; indi la pretesa irregolarità della documentazione fiscale in possesso, rilasciatagli dall'esponente; e infine, sul fatto specifico addebitatogli, affermava laconicamente che "l'assegno non doveva essere negoziato". Su questo punto, maggiori delucidazioni erano rinvenibili nell'atto di opposizione a precetto allegato in copia come documento; vi si leggeva che il suddetto assegno sarebbe stato postdatato (rilasciato il giorno dell'intervento ma datato 31 ottobre 2001), emesso esclusivamente a garanzia, e che non avrebbe dovuto essere negoziato, in quanto il debito della sig.ra \* (contestato anche nell'ammontare) sarebbe stato dal marito, dopo l'intervento, in altri modi saldato, come risulta dalle ricevute quietanzate in possesso dell'avvocato (dalle quali, peraltro, mancano tutte le ricevute relative al pagamento delle competenze dell'anestesista e della Casa di Cura, citate dal dott. \* e da questi

anticipate per la paziente).

L'avv. \* non chiedeva di essere personalmente sentito dal Consigliere incaricato.

Il Consiglio, con delibera del 24 giugno 2002, disponeva l'inizio delle indagini preliminari, debitamente comunicato all'indagato, il quale non presentava ulteriore documentazione o memoria. All'apertura delle indagini seguiva, il 7 maggio 2003, delibera di apertura del procedimento disciplinare sul capo di incolpazione sopra riportato.

Con delibera del 15 ottobre 2003 veniva fissata l'udienza dibattimentale per il giorno 12 novembre 2003; la delibera veniva notificata all'incolpato (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) il 16 ottobre 2003; con successiva delibera del 12 novembre 2003 il Consiglio fissava una nuova udienza dibattimentale per il giorno 10 dicembre 2003 (delibera notificata all'incolpato il 17 novembre 2003); con istanza depositata il 24 novembre 2003 l'avv. \* chiedeva il differimento della suddetta udienza, per pregressi impegni professionali, differimento che veniva concesso, con delibera consiliare del 1° dicembre 2003, per l'udienza del 17 dicembre 2003.

Alla udienza dibattimentale del 17 dicembre 2003 si sono presentati l'incolpato avv. \* e l'esponente dott. \*, convocato quale testimone. Si rinvia per maggiore completezza al verbale dell'adunanza, riassumendosi qui solo i tratti più salienti della seduta.

Il dott. \* ha confermato quanto dichiarato nell'esposto a suo tempo presentato e quanto riferito nel corso dell'audizione del 20 maggio 2002; rispondendo a specifiche domande, ha precisato: che non ha, ad oggi, ancora ricevuto il pagamento di quanto ancora dovutogli; che il giudizio davanti al Tribunale di Bologna, del quale sono agli atti difese, documentazione e repliche, è ancora pendente; che l'assegno di cui all'esposto non era né postdatato, né consegnato semplicemente in garanzia, corrispondendo all'importo ancora dovutogli, per il proprio compenso nonché per anticipazioni corrisposte nell'interesse della paziente alla Casa di Cura e ai professionisti intervenuti.

L'avv. \* si è richiamato al proprio scritto difensivo; depositava copia di una fattura di "Villa \*", intestata alla moglie ma pagata dal dott. \*, nonché copia della raccomandata, ricevuta da parte del difensore del dott. \* nel dicembre 2001, con la quale veniva richiesto il pagamento di una somma inferiore a quella poi richiesta in giudizio e inferiore anche a quella portata dall'assegno incriminato (lire 6.800.000 anziché lire 7.000.000), a sostegno della sua tesi secondo la quale l'assegno era stato consegnato in garanzia e non in pagamento.

Chiusa l'istruttoria, l'incolpato ha svolto argomentazioni a propria difesa, chiedendo il proscioglimento da ogni accusa, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

## Motivi della decisione

Ritirandosi in Camera di Consiglio all'esito del dibattimento, il Consiglio ritiene che, sulla base delle risultanze testimoniali e documentali già in atti e anche oggi confermate in udienza, l'avv. \* debba essere ritenuto colpevole degli addebiti mossigli con il capo di incolpazione.

A parere del Collegio, infatti, la tesi difensiva dell'avv. \*, basata principalmente sulla natura di semplice garanzia del pagamento, e non già di mezzo di pagamento, dell'assegno consegnato all'esponente, non pare sostenuta da idonei riscontri probatori, né da principi di prova tali da rendere probabili o plausibili la qualificazione della fattispecie suggerita dall'incolpato.

Non credibile appare la contestazione basata sull'ammontare globale della somma ancora dovuta all'esponente; i riscontri contabili di appoggio portano, infatti, una somma globale compatibile con la somma portata dall'assegno di cui si discute; e lo stesso incolpato riconosce di dovere ancora comunque corrispondere al dott. \* una somma non così lontana da quella di cui all'assegno già menzionato, di tal che non si comprende perché l'assegno stesso avrebbe dovuto costituire garanzia di un futuro pagamento e non già mezzo immediato di soluzione del debito (salvo correttivi o restituzioni, se necessario).

Sia le precedenti, che le ulteriori contestazioni (di merito), neppure appaiono pienamente attendibili, in questa sede, atteso che della prospettazione di esse all'esponente non vi è traccia nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di esposto, ma solo dal momento dell'instaurazione del giudizio civile precedente.

Entrambe le tipologie di contestazione, poi, attendono al merito della causa civile pendente, e in essa troveranno soluzione; ma di per se non giustificano l'aver rilasciato un assegno, ritornato insoluto, che è comunque comportamento deontologicamente rilevante, minando la fiducia del cittadino nell'affidabilità del professionista e in particolare dell'avvocato.

Pare appropriata al Collegio, nella fattispecie, la sanzione di censura.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. \* responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura. Così deciso in Bologna, 17 dicembre 2003 – 1° marzo 2004.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione del 26 maggio 2005 – 21 settembre 2007.**

**La decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5970/2009.**

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Claudio Cristoni

**Viola il dovere di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 c.d.f.) l'avvocato "dominus" che incarichi direttamente un collega "domiciliatario", dovendosi ritenere che il mandato sostanziale viene conferito dal primo al secondo quando il codifensore domiciliatario non ha la possibilità di interferire nelle scelte del codifensore dominus, dovendosi quest'ultimo presumere essere il mandante sostanziale, salvo che ciò sia escluso in forza di un accordo espresso ovvero risultante dal comportamento delle parti, non assumendo valore determinante in senso contrario il tenore della procura ad litem.**

**Sanzione adeguata è la censura.**

. . .

#### DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per avere, in violazione dei principi di correttezza, ommesso di onorare l'obbligazione di rimborso spese, competenze e onorari dovuti all'avv. \* da lui scelto quale procuratore corrispondente nelle seguenti cause promosse avanti Uffici Giudiziari di \*: 1) \*/\* Assicurazioni; 2) \*/\* Assicurazioni; 3) \* e \*/\* Assicurazioni; 4) \*/\* Assicurazioni; 5) \*/\* Assicurazioni; 6) \*/\* Assicurazioni; 7) \*/\*.

Fatti commessi dall'affidamento dei singoli incarichi professionali fino all'attualità."

#### Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto a questo Consiglio dell'Ordine presentato in data 16 dicembre 2002, l'avv. \* del Foro di \* rappresentava che negli anni 1994-1996 era stato incaricato dall'avv. \* di patrocinare alcune cause davanti a diversi organi giudiziari di \* in qualità di codifensore e procuratore domiciliatario.

Gli incarichi prendevano avvio con la trasmissione nel 1994, fra gli altri, di alcuni atti di citazione (cause: \*/\* Assicurazioni; \*/\* Assicurazioni; \*/\*) e della comparsa di costituzione e risposta relativa alla causa \*/\* Assicurazioni. Nel 1995 l'avv. \* inviava ancora due atti di citazione relativi alle cause \*/\* Assicurazioni; \* e \*/\* Assicurazioni, nonché un precetto: \*/\*.

L'esponente precisava di avere intrapreso gli incarichi difensivi senza aver avuto alcun contatto con i clienti ma solo con il dominus avv. \*, alle cui istruzioni puntualmente si atteneva nell'espletamento della sua attività defensionale.

Alle sollecitazioni dell'avv. \* per avere adeguati fondi spese e i saldi delle cause concluse, l'avv. \*, che si era limitato a corrispondere alcuni acconti di modesto importo, non dava soddisfacente riscontro onde l'avv. \* provvedeva a rinunciare ai mandati.

Su istanza dello stesso esponente veniva esperito presso questo Consiglio dell'Ordine, in data 16 aprile 2002 un tentativo di conciliazione che non sortiva effetto.

Con delibera in data 23 giugno 2004 il Consiglio dell'Ordine apriva un procedimento disciplinare a carico dell'avv. \*, formulando il capo d'incolpazione in epigrafe descritto.

L'avv. \* depositava memoria difensiva e documenti in data 15 settembre 2004 e altra memoria e documenti in data 25 novembre 2004.

All'udienza dibattimentale in data 1° dicembre 2004 venivano sentiti sia l'esponente che l'avv. \*. Il Collegio procedeva quindi alla deliberazione come da dispositivo.

#### Motivi della decisione

Costituisce consolidato principio deontologico regolante il rapporto tra colleghi che l'avvocato che affidi un incarico a collega d'altro Foro perchè eserciti funzioni di rappresentanza e assistenza di un proprio cliente è tenuto al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del corrispondente anche in caso di inadempienza della parte assistita.

Tale regola, che si trova ora consacrata all'art. 30 del codice deontologico forense e al paragrafo 5.7 del codice deontologico europeo, è in primo luogo espressione del generale principio di correttezza e lealtà che deve ispirare il rapporto di colleganza, principio proclamato nell'art. 22 del citato codice deontologico.

Non c'è dubbio infatti che il legale corrispondente, che riceve l'incarico senza possibilità di sindacare la solvibilità del cliente e che non ha possibilità di interferire nelle scelte del dominus circa la utile gestione della lite, deve necessariamente fondare il proprio affidamento sulla correttezza e lealtà dell'avvocato che gli ha conferito l'incarico.

L'obbligo del dominus nei confronti del corrispondente non ha peraltro un fondamento di carattere solo deontologico ma trova anche una precisa fonte giuridica nel rapporto di mandato.

E' principio pacifico che la procura ad litem sottoscritta dalla parte a favore dell'avvocato corrispondente, che è necessaria per l'espletamento dell'attività processuale, dà vita a un rapporto che non coincide necessariamente col distinto rapporto di clientela, che può instaurarsi con un soggetto diverso dalla parte rappresentata e che si fonda su un mandato dal quale scaturisce l'obbligo del compenso professionale.

Nel caso dell'incarico al legale corrispondente il mandato extraprocessuale può quindi a seconda dei casi essere astrattamente riconducibile in via diretta alla parte rappresentata come al primo professionista prescelto che abbia preso contatto col legale di altro Foro per conferirgli un incarico nell'interesse del suo cliente. In questo ultimo caso la posizione sostanziale di cliente viene assunta non dal patrocinato ma dal professionista che ha contattato il corrispondente, sul quale graverà, ai sensi della disciplina del mandato (art. 1720 c.c.), l'obbligo di corrispondere il compenso dovuto.

Orbene, l'art. 30 del codice deontologico (ma già prima di esso l'orientamento consolidato del C.N.F.), partendo dalla constatazione che nella prassi ordinariamente si verifica la seconda ipotesi (e cioè il mandato sostanziale è conferito dal dominus e non dalla parte patrocinata) ha stabilito in via generale l'obbligo di pagamento a carico del professionista, premettendo ovviamente che tale regola vale "salvo diversa pattuizione".

Alla luce della regola deontologica citata, riflettente, come si è detto, la prassi ordinaria, deve concludersi che, allorché l'incarico al corrispondente sia stato conferito dal dominus, questi debba presumersi il mandante sostanziale, salvo che ciò sia escluso in forza di un accordo espresso ovvero risultante dal comportamento delle parti.

In mancanza di tali risultanze l'obbligo del dominus va riconosciuto operante, non assumendo valore determinante in senso contrario il tenore della procura ad litem.

Ciò premesso, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, il Collegio ritiene che nella fattispecie l'incarico all'avv. \* sia da considerarsi riferibile all'avv. \* e non alle diverse parti rappresentate, onde le violazioni all'obbligo di onorare le obbligazioni di pagamento addebitate sono da considerarsi pienamente provate.

Premesso che in nessun atto prodotto nel procedimento si fa espressa menzione, neppure in via indiretta, a un esonero dell'avv. \* dall'obbligo di garantire il pagamento dei compensi dell'avv. \*, va considerato che al contrario dalla corrispondenza intercorsa tra i legali fin dall'avvio del rapporto si desume inequivocabilmente che gli incarichi sono stati conferiti direttamente dall'avv. \* nell'interesse dei suoi clienti ma non nella veste di rappresentante dei medesimi, bensì in proprio.

Non risulta agli atti infatti che il conferimento sia avvenuto con esplicita contemplatio domini, mentre il successivo svolgimento del rapporto ha confermato tale carattere del mandato sostanziale. Gli unici pagamenti a favore dell'avv. \* sono stati effettuati dall'avv. \*; le richieste dell'avv. \* sono state sempre rivolte solo all'avv. \*; nemmeno risulta che l'avv. \* si sia attivato per mettere in contatto l'avv. \* con i suoi clienti per regolare i rapporti economici.

Gli elementi che si ricavano dal rapporto tra i due legali portano dunque univocamente a ritenere l'inesistenza di un mandato diretto da parte dei clienti dell'avv. \* all'avv. \*, nè circostanze in contrario possono desumersi dallo svolgimento dei rapporti processuali.

Gli atti inviati dall'avv. \* contenevano già le procure sottoscritte e autenticate e l'attività processuale è stata svolta dall'avv. \* sulla base delle istruzioni ricevute dall'avv. \*, secondo il consueto canone del rapporto tra dominus e corrispondente, risultando escluso che all'avv. \* fosse attribuito il potere di incidere autonomamente nelle scelte attinenti la gestione delle liti.

Non sono idonei a contrastare le suddette conclusioni gli argomenti addotti dall'inculpato, il quale si è limitato a invocare la circostanza che le procure ad litem relative ai diversi procedimenti sono state conferite congiuntamente ai due legali e il fatto che l'avv. \* in alcuni verbali di causa si sia definito "codifensore dell'attore".

Infatti, il conferimento congiunto del mandato processuale, secondo la prassi corrente, risponde all'esigenza di rendere più agevole il compito dell'avvocato corrispondente, e di per sé non vale a contrastare l'individuazione del mandato sostanziale in capo al collega dominus.

Così pure è privo di significato concludente l'espletamento di funzioni defensionali da parte dell'avv. \*, essendo tali funzioni connaturate anche alla attività processuale del legale corrispondente. Il fatto che l'avv. \* si sia autodefinito in causa codifensore, mentre costituisce una esatta rappresentazione della sua figura processuale, non individua un carattere che comporti la diretta riferibilità del rapporto di clientela alla parte rappresentata.

Del tutto irrilevante nel presente procedimento è infine la vicenda relativa a una causa (\* / USL n. \*) richiamata dall'avv. \* a riprova di un incarico asseritamente gestito in modo scorretto dall'avv. \* con la parte rappresentata. A parte il fatto che le asserzioni dell'avv. \* in merito si riducono ad affermazioni non provate e contestate, va sottolineato che la suddetta causa è estranea all'oggetto del presente procedimento.

Ritiene pertanto il Collegio che debba essere affermata la responsabilità dell'avv. \* per il capo di incolpazione addebitatogli, stimandosi congrua l'applicazione della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. \*

responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura. Così deciso in Bologna, 1° dicembre 2004 - 10 ottobre 2005.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione del 12 luglio 2007 - 22 dicembre 2007.**

**La decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14814/2009.**

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovanni Cerri

**Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) l'avvocato che in un sito internet personale ma collegato al sito internet del proprio studio pubblici, in un'area denominata "spettacolo", fotografie della propria moglie in abbigliamento discinto.**

**Viola il dovere di correttezza nelle modalità di informazione sulla propria attività professionale (art. 17 bis c.d.f.) l'avvocato che, nel sito internet del proprio studio, indichi qualificazioni estranee alla propria attività professionale, quale l'avere ricoperto la funzione di vice procuratore onorario.**

**Sanzione adeguata è la censura.**

. . .

#### DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. \* e n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

"A) Per avere violato i doveri di dignità, decoro e probità, nell'avere un sito denominato www.\*.it contenente la indicazione di qualificazioni personali del tutto estranee alla attività professionale, e pertanto non consentite, e l'inserimento, nell'area qualificata 'spettacolo' di immagini di giovane donna in abbigliamento discinto.

In Bologna, nel mese di settembre 2003;

B) Per avere violato i doveri di probità e decoro omettendo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali nell'esercizio dell'attività professionale negli anni dal 1997 al 2000. Nello specifico:

- per il periodo d'imposta 1997 occultava 6 parcelle n. 17, 26, 20, 30, 31 e 32; negava la loro esibizione agli organi accertatori non consentendo in altro modo di individuare il destinatario, di ricostruire l'imponibile e permettere la verifica dell'assolvimento dei correlativi obblighi previdenziali (incolpazione così corretta nella seduta del 10 novembre 2004 emendando l'errore materiale là dove si indicava l'anno 1977 in luogo dell'anno 1997);

- per il periodo di imposta 1998 occultava 18 parcelle n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 26 e 31; negava la loro esibizione agli organi accertatori non consentendo in altro modo di individuare il destinatario, di ricostruire l'imponibile e permettere la verifica dell'assolvimento dei correlativi obblighi previdenziali;

- per il periodo di imposta 1999 occultava 36 parcelle n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, e 56; negava la loro esibizione agli organi accertatori non consentendo in altro modo di individuare il destinatario, di ricostruire l'imponibile e permettere la verifica dell'assolvimento dei correlativi obblighi previdenziali (incolpazione così corretta nella seduta del 10 novembre 2004 emendando l'errore materiale consistente nella duplicazione della fattura n. 15);

- per il periodo di imposta 2000 occultava 16 parcelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; negava la loro esibizione agli organi accertatori non consentendo in altro modo di individuare il destinatario, di ricostruire l'imponibile e permettere la verifica dell'assolvimento dei correlativi obblighi previdenziali.

Fatti per i quali il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna lo ha rinviato a giudizio con provvedimento del 23 ottobre 2003.

In Bologna, dal 1997 al 2000."

#### Fatto e svolgimento del procedimento

Il Consiglio apriva d'ufficio una posizione disciplinare con riferimento al sito internet dell'avv. \* (www.\*.it) la cui attivazione non era stata comunicata al Consiglio, nè previamente sottoposta al suo vaglio, particolarmente perché conteneva qualifiche personali estranee all'attività professionale e per l'inserimento di un'area qualificata "spettacolo" ove era ritratta, in più pose, una giovane donna in abbigliamento discinto.

Convocato nell'adunanza consiliare del 22 settembre 2003 l'avv. \* confermava la paternità del sito, rivendicava la possibilità di inserimento delle qualifiche riportate e giustificava con un problema di "sprotezione" del sito la visibilità delle fotografie della giovane donna, nella specie sua moglie.

Il Consiglio, nella sua adunanza del 22 settembre 2003, deliberava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e 47 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, norme di attuazione e integrative, l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \*, incolpandolo delle violazioni disciplinari riportate nel capo di incolpazione del procedimento disciplinare n. \*.

La delibera con il capo di incolpazione veniva notificata all'avv. \* e al Procuratore della Repubblica in data in data 9 dicembre 2003.

Con delibera del 19 luglio 2004 il Consiglio fissava la seduta disciplinare per il 10 novembre 2004; la citazione era notificata il 12 ottobre 2004, tanto all'incolpato, nello studio professionale in Bologna alla via \* a mani proprie, che al Procuratore della Repubblica in sede.

Il Consiglio apriva poi d'ufficio una posizione disciplinare con riferimento alla comunicazione del locale Ufficio della Procura della Repubblica ex art. 129 del d.lgs. n. 271/1998, pervenuta il 6 febbraio 2003. Ivi si rappresentava che era stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'avv. \* per la violazione continuata dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000.

Con nota del 27 febbraio 2003 l'iscritto veniva richiesto di chiarimenti, cui riteneva di non dare corso.

Il Consiglio, successivamente, con delibera del 28 aprile 2003 disponeva l'inizio delle indagini preliminari, che comunicava all'iscritto e al Pubblico Ministero con raccomandata del 2 maggio 2003.

L'Ufficio del G.I.P. faceva pervenire al Consiglio in data 11 marzo 2004 il decreto che disponeva il giudizio nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, nella sua adunanza del 14 aprile 2003, deliberava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e 47 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, norme di attuazione e integrative, l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \*, incolpandolo delle violazioni disciplinari riportate nel capo di incolpazione del procedimento disciplinare n. \*.

La delibera con il capo di incolpazione veniva notificata all'avv. \* in data 29 maggio 2004 e al Procuratore della Repubblica in data 5 luglio 2004.

Con delibera del 19 luglio 2004 il Consiglio fissava la seduta disciplinare per il 10 novembre 2004; la citazione era notificata il 12 ottobre 2004 tanto all'incolpato, nello studio professionale in Bologna a mani proprie, che al Procuratore della Repubblica in sede.

Nella seduta del 10 novembre 2004 il procedimento disciplinare n. \* veniva riunito a quello portante il n. \*.

Disposta la correzione degli errori materiali contenuti nel capo di incolpazione sub B), come sopra riprodotto, nella sua corretta enunciazione, e svolta la relazione sui fatti di cui ai procedimenti disciplinari riuniti, l'avv. \* prendeva la parola e, riportandosi alle precedenti dichiarazioni rilasciate e agli scritti difensivi, chiedeva preliminarmente la sospensione del procedimento disciplinare n. \* per essere prossima da data di celebrazione del dibattimento avanti al giudice penale.

Quanto al procedimento disciplinare n. \* chiedeva di essere prosciolto per articolate ragioni: perché il sito [www.\\*.it](http://www.*.it) era avulso dall'ambito professionale cui era dedicato il sito [www.\\*law.it](http://www.*law.it); rilevando comunque che le qualifiche contenute nel sito, che lo riguardavano, erano senz'altro lecite e non contrastanti con i principi di dignità e decoro (vedi diffusamente verbale del 10 novembre 2004).

Il Consiglio, in accoglimento della istanza avanzata dall'incolpato, deliberava di rinviare il procedimento disciplinare alla seduta del 9 marzo 2005, disponendo la acquisizione degli atti e documenti afferenti il procedimento penale n. \*/2001 r.g.n.r.

A seguito di un differimento dell'udienza penale, la seduta disciplinare veniva rinviata al 10 novembre 2005. In tale sede il Collegio, acquisita la sentenza del Tribunale Penale di Bologna, divenuta irrevocabile, che mandava assolto l'avv. \* dalle imputazioni, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale. L'iscritto dimetteva una memoria difensiva, cui si riportava nel corso della discussione, instando per il suo completo proscioglimento dagli addebiti a lui contestati.

In ordine alla incolpazione di cui al capo B) si deve preliminarmente dare conto che l'avv. \* è stato assolto dal giudice penale nel procedimento n. \*/2001 r.g.n.r., che lo vedeva imputato per la pretesa violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 per avere occultato documenti contabili dello studio (nella specie numerose fatture relative agli anni dal 1996 al 2000). Ne è prova la produzione della sentenza n. \*/2005 del Tribunale di Bologna, pronunciata in pubblico dibattimento, e divenuta irrevocabile.

Per vero, il giudice penale fonda l'assoluzione sul presupposto che la condotta di occultamento (incontestata come fatto storico, nel senso che le fatture non sono state reperite, nè successivamente fornite dall'imputato) per essere penalmente rilevante deve essere tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'agente.

Nella specie, il giudice ha invece riconosciuto che la ricostruzione è stata possibile anche grazie alla collaborazione dell'imputato: in tal senso hanno deposto i testimoni escussi al dibattimento (agenti della Guardia di Finanza).

Si potrebbe rilevare come la sentenza sia "sibillina" laddove il giudice sottolinea l'inciso " ... indipendentemente dal coefficiente psicologico che ha assistito tale condotta ..." (pag. 4); ma il Consiglio dell'Ordine non può discostarsi dalle valutazioni operate dal giudice penale, specie dopo che la legge n. 97/2001 ha riformato l'art. 653 c.p.p.

Poichè, dunque, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, ne consegue la declaratoria di non

colpevolezza, come da dispositivo.

Con riferimento alla incolpazione di cui al capo A) il Collegio ritiene provata la responsabilità disciplinare dell'avv. \*.

Innanzitutto, occorre valutare se l'inserimento di quelle qualifiche personali nel sito (da intendere quali informazioni) siano da considerare estranee all'attività professionale e, quindi, in violazione dell'art. 17 del codice deontologico.

Invero, secondo il disposto di tale articolo, quanto ai mezzi di informazione, "devono ritenersi vietati: gli annunci pubblicitari di ogni genere, i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro". Quanto ai contenuti dell'informazione, "sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: i dati personali necessari (...), le informazioni dello studio (...), l'indicazione del luogo, l'indicazione di certificazioni di qualità (...)"

Il Consiglio, in particolare, ritiene non rispondente a tali criteri l'indicazione della qualifica di vice procuratore, precedentemente rivestita dall'avvocato, perché estranea all'attività professionale. Riportarla nel sito e indirizzarla, quindi, a una generalità di persone (quella che può collegarsi al sito dell'avv. \*) può connotarsi come mezzo di pubblicità anomalo perché, in tesi, potenziale veicolo di accaparramento di clientela: "L'inserimento di siffatti titoli viene a caratterizzarsi come pubblicità suggestiva allo scopo di accaparramento di cliente" (così C.N.F. n. 176 del 23 novembre 2000, in Rass. Forense, 2001, 401); "Non è legittimo segnalare con terminologia generica una carica o l'iscrizione ad un albo. In tal caso la condotta denuncia una precisa volontà d'ingenerare la convinzione di una maggiore possibilità di ingerenza nell'ambiente giudiziario a favore di un cliente" (così C.O.F. Roma n. 75 del 19 novembre 1996).

La carta intestata, e ora anche, il sito, rappresentano strumenti per indicare elementi che possono indurre il cliente a riconoscere nell'avvocato il possesso di uno status soggettivo che non esiste o che, ove esistente, non ha alcun nesso con la qualificazione posseduta, diversamente, a esempio, da un titolo accademico: "L'ordinamento, in via generale, intende contrastare l'indicazione da parte di un avvocato di elementi in grado di suggestionare il cliente meno accorto" (così Cass. Sez. Unite n. 1988 del 24 febbraio 1998, in Rass. Forense, 1998, 603, che nel caso giudicato ha statuito: "Commette infrazione disciplinare l'avvocato che, a scopo di pubblicizzare il proprio studio, attui l'offerta concorrenziale di un servizio con la sottolineatura di elementi suggestivi, non consoni alla dignità della professione forense").

Più in generale sul sito, sui siti e sulle fotografie in esso contenute che ritraggono la giovane moglie dell'incolpato, il Consiglio, contrariamente a quanto assume l'incolpato, non fa confusione tra i due siti (chiamiamoli, per comodità, "personale" e "professionale") e nemmeno contesta, in via di principio, l'asserito suo rivendicato diritto costituzionale di esprimere il pensiero anche sotto il profilo autobiografico.

Nulla da dire se non fosse che i due siti sono interconnessi tramite link e che le fotografie della giovane donna, al momento della primitiva indagine da parte del Consiglio, erano visibili sul sito professionale [www.law.it](http://www.law.it).

Il Consiglio non si prefigge alcun intento censorio ed è aduso a giudizi morali con il ritenuto limite del decoro (e della continenza nello specifico), perché le norme deontologiche sono e restano nella disponibilità degli organismi professionali (così autorevolmente Cass. Sez. Unite n. 8225 del 6 giugno 2002).

Pare tuttavia veramente contrario alla condotta che deve ispirare un iscritto all'Ordine forense l'inserimento in un proprio sito web delle fotografie della giovane moglie in abbigliamento discinto.

Nella memoria in data 10 novembre 2005 l'avv. \* contraddice poi la propria tesi difensiva laddove, dapprima, imputa a un errore, a una possibile "sprotezione" del sito, la visione "in chiaro" delle immagini nell'area denominata "spettacolo" (la cui sola esistenza pare già sintomatica) e, successivamente, rivendica il suo (testuale) diritto di promuovere l'immagine della giovane moglie mediante la pubblicazione delle sue foto artistiche; di talché pare davvero provata per tabulas la violazione del principio della dignità e del decoro dell'avvocato con riferimento anche alla sua vita privata.

Ne consegue la affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato, in ordine alla quale pare adeguata la sanzione disciplinare della censura.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. \* responsabile degli addebiti di cui al procedimento disciplinare n. \* e applica la sanzione disciplinare della censura; assolve l'avv. \* dai capi d'incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. \* per insussistenza, nelle condotte contestate, di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 10 novembre 2005 - 5 dicembre 2005.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione del 20 settembre 2007 – 10 dicembre 2007.**

**La decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5969/2009.**

**Viola i doveri di probità (art. 5 c.d.f.), lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.), di adempimento del mandato (art. 38 c.d.f.) e di informazione nei confronti del cliente (art. 40 c.d.f.) l'avvocato che: a) ometta di svolgere le attività processuali per le quali aveva ricevuto mandato dai rispettivi clienti, lasciando prescrivere i relativi diritti; b) ometta di informare i clienti, nonostante le ripetute richieste; c) dichiari al cliente di avere, contrariamente al vero, promosso l'azione giudiziale, fornendo false informazioni circa l'andamento di un inesistente giudizio; d) che non restituisca al cliente, nonostante le ripetute richieste, la documentazione della pratica.**

**Sanzione adeguata, in considerazione della gravità degli addebiti e dei precedenti disciplinari anche specifici, è la cancellazione.**

. . .  
DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. \*, n. \* e n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

(nel procedimento n. \*):

"Per avere violato il dovere di probità e lealtà nell'espletamento dell'incarico di assistenza stragiudiziale conferitogli dai sig.ri \* e \* allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni patiti in seguito a un sinistro stradale avvenuto in \* nel 1988. In particolare:

a) perchè, dopo avere compiuto alcuni atti iniziali (invio di n. 2 raccomandate e interessamento per l'effettuazione di una perizia medico-legale), ometteva di porre in essere l'attività necessaria per consentire il soddisfacimento delle ragioni dei clienti, e lasciava prescrivere il diritto al risarcimento;

b) perchè si sottraeva al dovere di informare i clienti sullo stato della pratica, per oltre quattro anni, nonostante ripetuti solleciti;

c) perchè successivamente faceva credere ai clienti di avere promosso una causa civile per il risarcimento, fornendo false informazioni circa l'andamento di un inesistente giudizio presso la sezione dei G.O.A. di Bologna e facendo altresì il nome di un giudice inesistente;

d) perchè, nonostante ripetute richieste e pur essendogli stato revocato il mandato con lettera in data 10 luglio 2002, non provvedeva alla consegna dei documenti relativi alla pratica.

Fatti avvenuti in Bologna, dal 1990 all'attualità."

(nel procedimento n. \*):

"Per avere violato i doveri di lealtà e correttezza professionale per avere, in relazione al mandato difensivo ricevuto dal sig. \*,

a) omesso di svolgere, dopo la costituzione in giudizio, qualsiasi attività processuale e difensiva a favore e nell'interesse del proprio assistito;

b) omesso la dovuta informazione al cliente, nei due gradi di giudizio, circa l'andamento della controversia;

c) omesso la consegna di atti e documenti della controversia al cliente, pur se ripetutamente richiesta verbalmente e per iscritto.

In Bologna, dal 2000 all'attualità."

(nel procedimento n. \*):

"Per avere violato i doveri di diligenza, decoro e probità perchè, avendo accettato un incarico professionale dal sig. \*, ometteva di svolgerlo, nonostante avesse ricevuto un anticipo di lire 1.500.000 e ometteva di restituire all'esponente i documenti in originale da questi consegnati in occasione del conferimento dell'incarico, anche dopo la formale revoca dello stesso e la contestuale richiesta di restituzione.

In Bologna, dal 19 maggio 2001 all'attualità."

Fatto e svolgimento del procedimento

(Procedimento n. \*):

Con esposto presentato il 21 novembre 2002, i sig.ri \* e \* esponevano di avere conferito all'avv. \*, nel 1988, l'incarico di tutelarli a seguito di un incidente stradale subito in \* nell'estate di quell'anno, nella rispettiva qualità di conducente e di trasportata, e a seguito del quale avevano riportato danni materiali e fisici di una certa rilevanza. L'avv. \* li informava dapprima di avere compiuto i necessari passi con invio di lettere di richiesta danni alle assicurazioni, poi, dopo un lungo periodo - durante il quale la sig.ra \* si era anche sottoposta a una perizia a opera di un medico legale di fiducia, avendo subito tre interventi a causa delle lesioni riportate - nel quale l'avvocato lamentava la lentezza delle procedure di liquidazione, li informava di avere promosso un giudizio civile, per conto della sig.ra \*, la cui posizione di trasportata rendeva più agevole il giudizio, mentre per quanto riguardava il sig. \* la necessità di procedere nei confronti di un conducente \* aveva sconsigliato di procedere oltre. Negli anni, l'avvocato riferiva di udienze, scadenze processuali e memorie via via depositate; a un certo punto, riferiva che la causa era stata assegnata ai G.O.A., e che si attendeva da un momento all'altro la pronuncia; poi, che la causa era stata decisa ma non era ancora

disponibile la sentenza.

Ad un certo punto, il sig. \*, stanco di rassicurazioni solo verbali e solo occasionali, dopo numerose richieste di vedere gli atti di causa e continui mancati appuntamenti, pretese di accompagnare l'avvocato presso il Tribunale per prendere visione della sentenza che l'avvocato affermava essere già esistente; là l'avvocato compilò un modulo, che avrebbe dovuto consentire dopo qualche giorno la visione della sentenza, e poi a domanda rispose che il giudice era tale dott. Zanardi. Dopo un altro anno, ancora nessuna sentenza era pervenuta; alle richieste (sono agli atti due lettere del 2001 e del 2002) l'avvocato non forniva nessuna risposta; nel 2002 gli esponenti revocarono il mandato, chiedendo contestualmente la restituzione di tutta la documentazione, soprattutto medica, a suo tempo consegnata all'avvocato; incaricato un altro professionista, ottennero solo copia di due lettere - datate 1990 e 1992 - inviate alle assicurazioni coinvolte, e null'altro; come riferito al Consigliere avv. Claudio Cristoni nel giugno 2003, da indagini compiute dal nuovo difensore, appurarono che nessuna causa era mai stata promossa a nome della sig.ra \* e che la pratica presso la compagnia assicuratrice era stata archiviata.

L'avv. \*, convocato dal Consiglio, veniva sentito il 19 aprile 2004 dal Consigliere avv. Claudio Cristoni; riferiva di avere ricevuto, a suo tempo, solo l'incarico di fornire un parere circa il sinistro, e di avere compiuto i soli atti necessari all'interruzione della prescrizione; una volta informati i clienti della necessità di promuovere una causa, non aveva più saputo nulla e se ne era disinteressato. L'avvocato riferiva di non avere mai ricevuto un fondo spese, né un mandato; nello stesso modo aveva risposto, nel 2002, al nuovo difensore degli esponenti; riferiva altresì di avere seguito, sino al 1996-1998, altre questioni per conto degli esponenti.

Con provvedimento del 26 luglio 2004 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare sul capo di incolpazione sopra riportato.

Con delibera del 29 novembre 2006 il Consiglio fissava per il giorno 7 febbraio 2007 l'udienza dibattimentale; la delibera veniva regolarmente notificata, il 15 gennaio 2007, all'incolpato e al Pubblico Ministero; i sig.ri \* e \* venivano citati come testi il 13 gennaio 2007.

(Procedimento n. \*):

Con esposto raccolto alla presenza del Consigliere avv. Annalisa Atti il 16 luglio 2004, il sig. \* esponeva di aver dovuto resistere, nel 1999, a una causa promossa contro di lui (e contro la sig.ra \*, comproprietaria) in qualità di venditore di un immobile asseritamente affetto da vizi di grave entità. Il giudizio iniziava con un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Imola, e poi proseguiva con un giudizio ordinario, promosso nel 1990. Il sig. \*, che aveva conosciuto qualche tempo prima l'avv. \*, insieme alla sig.ra \* affidava a lui l'incarico di difenderlo.

Nel 2003 la causa veniva decisa con sentenza, del tutto sfavorevole al sig. \*, il quale subiva altresì l'esecuzione forzata della stessa, pagando alla controparte quanto portato dalla pronuncia di condanna. L'esponente nel frattempo chiedeva ripetutamente spiegazioni e rassicurazioni all'avv. \*, anche perché dalla sentenza risultava che il convenuto (cioè lui) non aveva presentato difese in corso di causa, non ottenendo altro che una censura dell'erroneità della pronuncia contro la quale era necessario promuovere appello; il sig. \* (insieme alla sig.ra \*) incaricava così l'avvocato di interporre appello, anticipando anche il contributo unificato con un versamento all'avvocato di una somma di circa 900 euro (il compenso per il primo grado era già stato saldato in precedenza).

L'esponente continuava a chiedere all'avvocato spiegazioni e rassicurazioni, ma non otteneva nessuna risposta, e neppure l'esibizione di documentazione di causa. Nel 2004 il sig. \* chiedeva formalmente all'avvocato la restituzione di tutta la documentazione e la consegna della documentazione processuale, ancora una volta senza esito, risolvendosi quindi a presentare l'esposto di cui oggi si discute.

Successivamente, il sig. \* si recava personalmente in Corte d'appello e chiedeva copia del fascicolo di causa; veniva così a scoprire, dai verbali e dagli atti depositati, che l'avvocato in primo grado dopo la comparsa di costituzione e la prima udienza non era mai più comparso davanti al giudice e non aveva presentato alcuna memoria, né istruttoria (con richiesta di ammissione dei testi che lo stesso esponente gli aveva segnalato, e che pure erano indicati in comparsa di costituzione) né difensiva; in secondo grado, l'avvocato non era comparso neppure alla prima udienza dell'ottobre 2003 (e l'appellato non si era costituito); il 10 settembre 2004 l'esponente depositava presso il Consiglio le copie del fascicolo di causa, e il 26 novembre 2004 numerose lettere e fax che nel tempo aveva inviato all'avvocato e che erano restati senza risposta.

L'avv. \*, pur ripetutamente invitato dal Consiglio, non presentava alcuna memoria né poteva essere sentito a chiarimenti; con delibera del 17 gennaio 2005 il Consiglio disponeva l'apertura delle indagini preliminari (relatore Consigliere avv. Annalisa Atti) e con delibera del 3 ottobre 2005 l'apertura del procedimento disciplinare sul capo di incolpazione riportato sopra.

Con delibera del 29 novembre 2006 il Consiglio fissava per il 7 febbraio 2007 l'udienza dibattimentale; la delibera veniva regolarmente notificata, il 15 gennaio 2007, all'incolpato e al Pubblico Ministero; il sig. \* veniva citato come teste il 12 gennaio 2007.

(Procedimento n. \*):

Con esposto ricevuto il 13 giugno 2001, il sig. \* esponeva di avere conferito incarico all'avv. \* nel 1990, per promuovere una causa di riduzione a equo canone del contratto di locazione di cui era intestatario

insieme alla moglie, e per ottenere la restituzione dell'indebito versato a tal proposito al proprio locatore; affermava di avere corrisposto all'avvocato, a tal fine, un fondo spese di lire 1.500.000.

Il sig. \* riferisce di avere, nel corso degli anni, sempre ricevuto assicurazioni da parte dell'avvocato circa il procedere della controversia, la cui lunghezza veniva imputata al noto stato della giustizia civile. A un certo punto, veniva informato che la competenza era stata trasferita ai Giudici di Pace, e dunque occorreva ricominciare da capo, ma che entro poco tempo si sarebbe arrivati alla sentenza.

Nel frattempo, essendo intervenuta una controversia di separazione con la moglie, il sig. \* chiedeva all'avvocato di aggiornare il legale della ex moglie circa l'andamento della controversia (essendo la signora cointeressata all'esito, in particolare al credito per restituzioni vantato); ma senza alcun esito, tanto da fargli sorgere il dubbio che la causa non fosse mai stata promossa e da indurlo a revocare il mandato con contestuale richiesta di restituzione di documenti e atti di causa (lettera del 18 maggio 2001). Non avendo mai ricevuto risposta dall'avv. \*, il sig. \* presentava a questo Consiglio l'esposto di cui oggi si discute.

L'avv. \*, pur ripetutamente invitato dal Consiglio, non presentava alcuna memoria né poteva essere sentito a chiarimenti; con delibera del 1° ottobre 2001 il Consiglio disponeva l'apertura delle indagini preliminari (relatore Consigliere avv. Sergio Pacifico) e con delibera del 12 aprile 2006 l'apertura del procedimento disciplinare sul capo di incolpazione riportato sopra.

Con delibera del 29 novembre 2006 il Consiglio fissava per il 7 febbraio 2007 l'udienza dibattimentale; la delibera veniva regolarmente notificata, il 15 gennaio 2007, all'incolpato e al Pubblico Ministero; il sig. \* veniva citato come teste il 17 gennaio 2007; la notifica veniva eseguita ex art. 140 c.p.c.

All'udienza dibattimentale fissata per il 7 febbraio 2007, non presente l'avv. \* ma presente l'avv. Antonio Piccolo, nominato difensore dell'incolpato il 31 gennaio 2007, preliminarmente il Collegio disponeva la riunione dei tre procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva, e l'assegnazione degli stessi al relatore Consigliere avv. Annalisa Atti.

(Svolgimento dell'udienza del 7 febbraio 2007):

Udita la relazione dei tre procedimenti disciplinari fatta dal Consigliere relatore avv. Annalisa Atti, venivano sentiti sul procedimento n. \* i sig.ri \* e \*, esponenti, e sul procedimento n. \* il sig. \*, esponente.

Sul procedimento n. \*, il sig. \* ha confermato quanto già dedotto nell'esposto presentato il 21 novembre 2002 e quanto dichiarato, alla presenza del Consigliere avv. Claudio Cristoni, nel giugno 2003. A domanda del relatore, il sig. \* ha precisato che l'accesso presso il Tribunale insieme all'avv. \* doveva collocarsi all'incirca nell'anno 2000; che né lui, né la sig.ra \* né l'avv. \*, al quale si erano poi rivolti nel 2002, avevano mai ottenuto dall'avv. \* la restituzione della documentazione medica, e non, consegnata a suo tempo all'incolpato; che non avevano mai corrisposto all'avv. \* fondi spese; che non ricordava se all'avv. \* fosse mai stato conferito o meno un mandato scritto; che dopo l'interruzione del rapporto, essi non avevano promosso azione né nei confronti della compagnia assicuratrice (in quanto l'azione era ormai prescritta) né nei confronti dell'avv. \* (per una scelta personale).

A domanda del difensore avv. Piccolo, il sig. \* ha precisato che, in occasione dell'incidente, anche lui aveva riportato danni fisici, ma poiché le conseguenze più gravi erano state subite dalla sig.ra \*, che era trasportata, e poiché il sinistro era avvenuto all'estero, con le immaginabili difficoltà di recupero del risarcimento, era stato ritenuto preferibile coltivare la sola posizione della signora. Ha ribadito di non ricordare la sottoscrizione o meno di un mandato defensionale, ma che conferirono all'avv. \* l'incarico di tutelarli per l'incidente subito, affidandosi dunque alle scelte defensionali dell'avvocato; ribadiva che l'avv. \* assicurò sempre, nel corso degli anni, la pendenza di una causa e addirittura l'avvenuta decisione della stessa; precisava che l'avv. \* non accennò mai alla possibilità e ai tempi di prescrizione del diritto, cosa che appresero solo dall'avv. \*.

La sig.ra \* ha confermato anch'essa quanto già dedotto nell'esposto e quanto dichiarato, alla presenza del Consigliere avv. Claudio Cristoni, nel giugno 2003.

A domanda del difensore avv. Piccolo, ha precisato che l'esposto fu redatto da lei e dal marito, probabilmente sottoponendolo poi all'avv. \*, che per un certo periodo li ha assistiti dopo l'interruzione del rapporto con l'avv. \*. Ha confermato che fu l'avv. \* a informarli che il loro diritto si era prescritto, dopo avere compiuto le dovute indagini presso il Tribunale e presso la compagnia assicuratrice.

Sul procedimento n. \*, il sig. \* ha confermato integralmente quanto già dedotto in sede di esposto il 16 luglio 2004 e quanto dichiarato nelle successive deposizioni del 10 settembre 2004 e del 26 novembre 2004.

A domanda del difensore avv. Piccolo, ha precisato che i propri commenti sul difensore di parte avversa, avv. \*, erano da riferirsi alla controparte e non al difensore, che ha compiuto il proprio lavoro tutelando le ragioni del proprio cliente. Ha confermato di conoscere i nomi dei testimoni indicati in comparsa di risposta dall'avv. \*, in quanto lui stesso li aveva suggeriti all'avvocato. Ha precisato che per il giudizio di appello aveva versato all'incolpato la somma di euro 930,00 circa, dopo di che nulla aveva più saputo; e da un controllo svolto in Cancelleria ha appreso che il giudizio era stato abbandonato. Ha confermato di non avere mai ricevuto dall'avv. \* né informazioni né i documenti più volte richiesti.

Sul procedimento n. \*, il sig. \*, teste in qualità di esponente, pur se ritualmente citato in data 17 gennaio

2007, non è comparso; il Collegio ha quindi rinunciato alla sua audizione e, con l'assenso del difensore avv. Antonio Piccolo, ha dato lettura dell'esposto datato 13 giugno 2001.

Al termine delle audizioni, è stata concessa la parola all'avv. Piccolo, il quale ha rilevato che, degli addebiti mossi all'avv. \* nelle vicende dei sig.ri \* e \* e del sig. \*, non vi è prova certa della verità di quanto lamentato dagli esponenti. In particolare, nel caso dei sig.ri \* e \*, vi è discordanza tra la qualificazione del tipo di incarico data dagli esponenti (che parlano di incarico anche giudiziale), e quella data dall'incolpato (che parla di mero incarico a esaminare la questione e a compiere i soli primi interventi, come avvenuto, ma non a instaurare una causa), e che non vi è prova del conferimento di mandato; come non vi è prova del conferimento di mandato nel caso del sig. \*. L'avv. Piccolo rileva che, in casi simili, è possibile che vi sia stato fraintendimento sulla reale portata dell'incarico conferito al professionista, e che il lungo tempo trascorso tra l'asserito incarico e la presentazione degli esposti può far pensare a un tardivo riaffiorare dell'interesse da parte degli esponenti, con addossamento di responsabilità al professionista in realtà incolpevole.

Diverso è il caso del sig. \*, dove in effetti vi è la prova del mancato compimento di attività; tuttavia non è detto che il compimento delle stesse avrebbe portato a diverso risultato, atteso che gli atti defensionali redatti dall'avv. \* contenevano ogni elemento utile alla decisione.

Il difensore ha concluso chiedendo, quindi, l'assoluzione dell'avv. \* da ogni addebito nei procedimenti n. \* e \*, per mancanza di prova certa e/o per contraddittorietà di quanto lamentato dagli esponenti. Si è rimesso a giustizia per quanto riguarda il procedimento n. \*.

#### Motivi della decisione

Il Collegio, ritiratosi in camera di Consiglio all'esito del dibattimento, ritiene che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, e sulla scorta delle deposizioni già ricevute, e anche oggi confermate in udienza, l'avv. \* debba essere ritenuto colpevole di tutti gli addebiti mossigli nei procedimenti disciplinari pendenti contro di lui e oggi in decisione.

Nel procedimento n. \*, a parere del Collegio risulta pacificamente provato, anche perché espressamente riportato nella sentenza di primo grado e nei verbali del giudizio, che l'incolpato non abbia svolto, dopo la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, la redazione della comparsa di risposta e la partecipazione alla prima udienza, nessuna altra attività defensionale e processuale, precludendo la possibilità che venissero ammesse e poi sentite come testi le persone suggeritegli dal sig. \*, e che fosse prodotta in causa ulteriore documentazione a favore del proprio cliente. Identicamente, è pacificamente provato, perché così risulta dai verbali di causa, che in appello l'incolpato non si è presentato in udienza, provocando l'abbandono della causa ex art. 348 c.p.c., in assenza di costituzione dell'appellato. Ugualmente provata è la mancata restituzione dei documenti di causa al cliente che ne aveva fatto ripetuta richiesta, atteso che gli atti e i documenti prodotti sono stati ottenuti dallo stesso esponente, recatosi personalmente presso la Cancelleria della Corte per estrarre copia del fascicolo di causa. Pare poi attendibile che l'incolpato non abbia mai fornito alcuna spiegazione alle ripetute richieste dell'esponente, atteso che non risultano sue risposte alle innumerevoli richieste inviategli dall'esponente e che egli non ha fornito neppure al Consiglio alcuna precisazione e informazione, nonostante le ripetute richieste rivoltegli, né si è presentato in udienza disciplinare.

Nel procedimento n. \*, se è pur vero che sui fatti dedotti in esposto sussiste solo la versione dell'esponente, pare al Collegio significativo che, da parte dell'avv. \*, non vi sia stata neppure la semplice negazione degli stessi, dando riscontro ad esempio alla lettera di revoca dell'incarico del sig. \* con contestuale richiesta di restituzione di documentazione (prodotta in uno con l'esposto, cui non risulta mai essere stata fornita ottemperanza), o rispondendo alla convocazione per audizione e alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio, o alla stessa convocazione all'udienza odierna.

Il comportamento processuale (nella misura in cui possa parlarsi di "processo" in sede disciplinare) dell'incolpato fa quindi propendere il Collegio per la convinzione dell'addebitabilità all'incolpato dei comportamenti e dei fatti come dedotti in esposto.

Nel procedimento n. \*, sussiste effettiva discordanza tra la versione dei fatti degli esponenti e quella dell'incolpato. I primi sostengono di avere conferito all'incolpato incarico a tutela delle proprie posizioni a seguito dell'incidente subito, e il secondo sostiene di avere ricevuto un mero incarico stragiudiziale e preliminare a una causa mai affidatagli. Tuttavia, al Collegio pare maggiormente credibile la versione degli esponenti, in quanto supportata, oltre che da riferimenti molto circostanziati, che portano a escludere sia il fraintendimento circa il tipo di rapporto sia il preteso disinteresse da parte degli esponenti poi mutato all'improvviso (quali l'episodio dell'accesso al Tribunale all'incirca nel 2000, con compilazione da parte dell'incolpato di un modulo di visura ove era indicato un nominativo di un giudice poi rivelatosi inesistente), anche da indizi significativi, quali il mancato riscontro, da parte dell'incolpato, alle richieste scritte di informazioni, rivoltegli dagli stessi esponenti negli anni 2000 e 2001, contenenti una qualificazione del rapporto (vi si fa riferimento ad una "causa", ad appuntamenti e colloqui, e così via) che, qualora fosse vera la versione dell'incolpato, avrebbe dovuto trovare immediata smentita da parte dell'incolpato, il quale invece eccepisce la propria versione dei fatti solo nel 2002, e solo a seguito dell'intervento di altro professionista. E' inoltre pacifica la mancata restituzione della documentazione medica, e non, a suo tempo consegnata all'incolpato dagli esponenti.

Pare quindi al Collegio che, anche nel caso di specie, la colpevolezza dell'avv.\* sia sufficientemente provata.

Il Collegio, ritenuta dunque la colpevolezza dell'incolpato, in considerazione della gravità degli addebiti e, attesa la sussistenza di precedenti disciplinari, anche specifici, a carico dello stesso avvocato, valuta appropriata la sanzione della cancellazione dell'incolpato dall'Albo degli avvocati.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv.\* responsabile degli addebiti di cui a tutti i capi di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della cancellazione.

Così deciso in Bologna, 7 febbraio 2007 - 5 marzo 2007.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata parzialmente riformata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione del 26 settembre 2008 - 29 dicembre 2008, che ha ridotto la sanzione dalla cancellazione alla sospensione di dodici mesi.**

**La decisione del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.**

Oggetto: richiesta di precisazione

A pag. 120 del numero 1-3/2009 di Bologna Forense è pubblicata una decisione disciplinare di archiviazione nei confronti "dell'avv. \* Miraglia".

Sono l'unico iscritto all'Ordine di Bologna con quel cognome ed è così inevitabile che il lettore ritenga che si tratti dell'esito di un procedimento a mio carico (e ho già ricevuto due telefonate in cui colleghi mi chiedono cosa fosse successo)

Seppure l'esito del procedimento sia stato favorevole al collega, gradirei venisse nel prossimo numero segnalato che l'avvocato nei cui confronti si era proceduto non è il sottoscritto.

Cordialmente

Avv. Raffaele Miraglia



Nel numero scorso è sfuggito, nella fase di revisione delle bozze dei provvedimenti disciplinari (che pubblichiamo sempre in forma anonima), il nominativo di un avvocato, il che ha provocato la legittima rimozione del nostro collega Raffaele Miraglia, che per avventura è omonimo per cognome del soggetto interessato. Mentre ci scusiamo con gli interessati per l'errore, precisiamo che il provvedimento in questione (di archiviazione) è stato emesso dal Consiglio di Bologna nei confronti di avvocato iscritto a un altro albo degli avvocati del Distretto, e non dell'avv. Raffaele Miraglia dell'Ordine di Bologna.

Il Presidente

Prot.n. 79/2010

Certillessimi  
Signori Avvocati  
**LORO SEDE**

Caro Collega,

ho il piacere di comunicarti che questo Organismo Unitario, nell'ambito del nuovo programma finalizzato a fornire servizi indistintamente all'Avvocatura tutta, ha stipulato un'importante convenzione con AlITALIA. La stessa prevede possibilità di scontistica che va dal 15% al 10% su tutte le classi di prenotazione dalla T (tariffa intera) alla X (tariffa "facile").

Per ottenere il trattamento di sconto occorre acquistare un'apposita card il cui costo per gli avvocati è ridotto del 40% rispetto al prezzo di listino.

Oltre alla scontistica sui biglietti aerei per l'Italia e, recentemente, anche per l'estero, la Card dà diritto ad altri benefici.

Ti invito pertanto a consultare il sito internet dell'OUA ([www.oua.it](http://www.oua.it)) dove potrai avere tutte le informazioni relative alla convenzione e potrai usufruire della stessa.

Mi auguro che questa iniziativa sia di Tuo gradimento e che della stessa possa beneficiarne.

Con i migliori saluti

Avv. Maurizio de Tilla



Roma, 14 giugno 2010

## LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA E LA IX CONFERENZA NAZIONALE DELLA CASSA FORENSE

GIOVANNI CERRI

Sono arrivati in questi giorni i bollettini di versamento dei contributi minimi e quello di 160 euro per la pensione modulare. La sorpresa è stata grande per il loro sensibile aumento e per quest'ultima novità.

Salvo che per il contributo di maternità, grande conquista per l'avvocatura, che ha consentito a tante colleghe di potersi dedicare al nascituro e ai figli senza subire falcidie di reddito, si tratta dell'acconto tanto per il contributo soggettivo che per quello integrativo, da conguagliare poi al momento della dichiarazione con il modello 5.

### LE RAGIONI DELLA RIFORMA

Ricordiamo che con la legge n. 335/1995 abbiamo avuto il passaggio (graduale) dal sistema retributivo a quello contributivo (trasformare in vitalizio il montante dei contributi versati dall'iscritto nel corso della sua vita professionale).

Nel settembre 2008 il Comitato dei Delegati ha approvato la riforma che poi è passata al vaglio dei Ministeri vigilanti.

L'iter è stato davvero un tormentone e soltanto con attività di *lobbying* (non vergogniamoci di dirlo) è stato possibile ottenere il via libera nel novembre 2009 dai Ministeri vigilanti, peraltro con qualche avvertenza come non mancheremo di annotare nel prosieguo, e quindi, nella seduta del 5 dicembre 2009, il Comitato ha potuto approvare in via definitiva la riforma che è stata pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2009 affinché potesse decollare già dal 1° gennaio 2010.

Si consideri che un ritardo anche di pochi giorni avrebbe compor-

tato lo slittamento dell'avvio al 2011, con minori incassi per Cassa Forense stimabili in circa 300.000.000 di euro.

Della riforma ormai si è tanto parlato ma non di meno vorrei contribuire con mie personali riflessioni.

Possiamo convenire che non è la migliore riforma possibile. Non lo è per tutti sicuramente. Sulle emergenze del legislatore e degli esecutivi è senz'altro quella più equa, consentendo di guardare al futuro con maggiore certezza e comunque è *in nuce* rispettosa di quel patto intergenerazionale da tanti invocato.

Intanto un primo cambio di passo. Non è mai stato così in passato perché nessuna generazione che ha approvato una riforma si è interessata dell'impatto sulle generazioni successive.

Anche per Cassa Forense nei fatti è stato così, mi sentirei di dire, perché erano forti l'influenza del sistema pubblico e alcune ubriacature demografiche e quindi, sull'erroneo presupposto che il numero degli avvocati dovesse essere in costante crescita tale da far permanere il meccanismo almeno di tre occupati per un pensionato, i primi avrebbero nei fatti pagato il costo delle prestazioni da erogare. Questo era il sistema retributivo puro che mi sentirei di riassumere con le parole tratte da una vecchia canzone dell'italico festival canoro: "fin che la barca va".

Proseguendo con quel sistema, inevitabile l'innalzamento dei contributi che si sarebbero sempre più avvicinati a quelli dell'INPS gestione separata che, come è noto, sono vicini al 27%.

Sulla carta, per una ragione o per l'altra, mi sentirei di dire che potenzialmente quasi tutti i nati intorno agli anni 50 potrebbero sentirsi penalizzati rispetto alla normativa precedente, ma non per questo era possibile ritagliare su se stessi un percorso previdenziale che incide su una platea così vasta di professionisti.

Ma è dei giovani che dobbiamo preoccuparci, magari un poco egoisticamente perché dovranno mantenere in vita il primo pilastro della previdenza forense. Vediamo allora cosa convenga ai giovani, a quelli davvero determinati a iscriversi e a permanere nella famiglia forense, che debbono pensare al futuro e costruirsi una previdenza anche aggiuntiva o complementare:

- a) dovranno valutare se provvedere all'iscrizione retroattiva e alla retrodatazione sia per gli anni sotto il minimo reddituale per l'iscrizione obbligatoria che per quelli di pratica;
- b) dovranno valutare se operare i riscatti del corso di laurea e del periodo del servizio militare o civile;
- c) dovranno valutare se operare riunioni di spezzoni contributivi presso altre gestioni previdenziali.

Ci sono dei costi – è vero – ma questi saranno inversamente proporzionali rispetto a quelli da sostenere semmai nel momento più prossimo all'età pensionabile; sono rateizzabili e sono interamente deducibili fiscalmente.

Si tratta di un investimento non trascurabile, ma sicuramente sostenibile e direi fruttuoso per l'avvenire.

Di tutto ciò si parlato a Stresa

# dalle istituzioni

nel corso della IX Conferenza sulla previdenza nel decorso mese di aprile, dove l'approccio è stato quello di disvelare le recondite pieghe della riforma a una platea che ha salutato la nutrita partecipazione anche di più giovani iscritti (perché fino a ora si erano interessati della previdenza essenzialmente solo coloro che erano prossimi all'età della pensione) e ritagliata, finalmente, su un diverso scenario dove, appunto, erano i tecnici dei Ministeri e i giornalisti di importanti testate economiche che "intervistavano" gli amministratori di Cassa Forense perché rendessero espliciti i percorsi della riforma, gli investimenti, gli *asset allocation* strategici, le misure di sostegno e, non ultimo, i numeri e la statistica.

In quel qualificato consesso ho sentito insistentemente parlare di scenari di sostenibilità di Cassa Forense, che peraltro erano il filo conduttore della conferenza. Orbene, come è stato evidenziato dagli amministratori (e riconosciuto dai qualificati interlocutori), sembra davvero che sia assodata e garantita la sostenibilità economica dell'ente (come tanto ci richiedevano i Ministeri vigilanti) in virtù, appunto, dell'aumento dei contributi e dell'innalzamento dell'età pensionabile, ma che sia invece in discussione la sostenibilità sociale con riferimento alla contrazione del fatturato degli iscritti, attesa la pesante crisi economica in cui si dibatte il ceto produttivo italiano, anche quello professionale purtroppo.

La sostenibilità, però, rischia di essere minata dall'incerto futuro della professione; chiaro sintomo ne sia lo iato, sempre più accentuato, tra iscritti agli albi e iscritti a Cassa Forense: oltre 50.000 (ricordo in proposito il provocatorio articolo di Dario Donella "50.000 clandestini per Cassa Forense").

La marginalizzazione della professione è anche figlia di provvedimenti legislativi miopi e in ordine sparso incidenti sull'amministrazione della giustizia, che tendono nei fatti non già a deflazionare il contenzioso (perché non aumentare il numero dei giudici anche con concorsi riservati per una magistratura di complemento e non ancillare ai togati?), ma piuttosto ad allontanare

re il momento della decisione e il decollo delle varie riforme, prima tra tutte quella dell'ordinamento professionale.

Non a caso ho parlato di allontanare la decisione anche in termini di tempi più certi e più immediati nella decisione delle cause.

Forse che il tanto strombazzato provvedimento sulla mediazione e conciliazione consentirà di ridurre i termini delle decisioni delle Corti territoriali anticipandole rispetto all'attuale previsione dell'anno 2017?

I più colpiti saranno particolarmente i giovani – inutile nascondere – e comunque quelle fasce di professionisti marginali, le donne in larga misura.

Interessante è stato il dibattito sulla figura dell'avvocato impiegato, quel professionista che non ha di fatto clientela propria e che presta l'attività quasi in esclusiva per uno studio. I cugini transalpini hanno già affrontato la problematica anche con l'occhio della incompatibilità.

Allora davvero Cassa Forense deve passare (come lentamente sta operando) dalla sostenibilità economica a meccanismi di *welfare*, che non possiamo ritenere esclusi per i professionisti perché magari retaggio delle associazioni di categoria e di loro enti esponenziali. Mi chiedo perché non dovrebbe farlo Cassa Forense che non solo cura la previdenza ma anche l'assistenza degli iscritti, da intendersi appunto in senso più ampio e, consentitemelo, anche innovativo.

Penso allora ai riscatti e alle retrodatazioni di iscrizione, alla stipulazione di convenzioni mirate anche di sostegno per il pagamento dei contributi (carta di credito dedicata), alla riforma del regolamento delle sanzioni (che la Commissione studi ha appena licenziato e che il Comitato dovrà approvare nell'immediato futuro) e da ultimo alla introduzione della quota modulare di pensione particolarmente vocata per i giovani iscritti proprio per la contrazione delle prestazioni in forza delle misure previste dalla riforma che qualcuno ha etichettato da lacrime e sangue.

Ecco la ragione per cui si è davvero pensato a strumenti che

consentano all'avvocato di assicurarsi in modo flessibile e personalizzato, proprio perché la pensione modulare verrà calcolata con il sistema contributivo.

Vorrei concludere sostenendo che chi ha responsabilità rappresentative del ceto forense non deve acquietare lo spirito guerriero; deve continuare ad avere il polso del Foro di appartenenza, deve frequentare i luoghi del fare. Siamo avvocati ma facciamo (dobbiamo fare) gli avvocati: nessuno di noi è esente dal partecipare a cambiamenti, non c'è sangue blu forense che tenga, stanno bene i protocolli con gli uffici giudiziari ma solo se non saranno a senso unico comportando esclusivamente aumentati oneri a carico dell'avvocato.

Rimbocchiamoci le maniche dunque perché non si rischi l'egoismo magari non solo in chiave intergenerazionale ma anche territoriale; il tanto strombazzato federalismo fiscale, se maldestramente miscelato, potrebbe rischiare di innescare una spirale che indurrà a ritenere preferibile (per la sostenibilità sociale) la nascita di molteplici casse previdenziali su base regionale o macroregionale (simile al sistema della Repubblica federale tedesca), con inevitabili negative ricadute sul sistema magari proprio quando tanto si parla di privilegiare, in un'ottica di economia di scala, l'aggregazione di tutte le casse privatizzate dei professionisti il cui patrimonio nel complesso è pari a circa 50 miliardi di euro.



CASSA  
NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA  
FORENSE

## **LE CASSE DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI IN ITALIA E IN EUROPA: RIPRENDE IL CONFRONTO, FINALIZZATO ALL'ANALISI DEI SISTEMI E DELLE SOLUZIONI E ALLA COSTRUZIONE DI UN FRONTE COMUNE CONTRO LE RICORRENTI TENTAZIONI DI "ESPROPRIO" DEI PATRIMONI**

MICHELINA GRILLO

Eccomi di nuovo a voi, cari colleghi, per proseguire, spero utilmente, il dialogo e l'informativa sui temi della previdenza e, più in generale, sulle problematiche di Cassa Forense.

In occasione della recente Conferenza della Cassa di Stresa, sia nell'ambito del dibattito di carattere generale che in occasione dei diversi e interessanti *workshops* collaterali, si sono affrontate e messe in luce le principali tematiche di attualità, delle quali sono investite le Commissioni di lavoro che operano all'interno del Comitato dei Delegati.

Dopo qualche mese di lavoro in Cassa, posso certamente affermare che il Comitato dei Delegati è una struttura complessa e composita, resa ricca dalla diversità di provenienza di tutti i soggetti che la compongono, i quali offrono una rappresentanza articolata, variegata e ampia dell'altrettanto complesso mondo dell'avvocatura. E proprio tale variegata composizione consente di mettere a confronto talenti, creatività, empatia, competenza tecnica e altro ancora. Questo potenziale enorme costituisce oggi come in passato, la forza più grande dell'Ente Previdenziale, ciò che ne ha fatto un intellettuale collettivo, capace di affrontare e risolvere problematiche complesse e sempre maggiori, nonché di ipotizzare strategie di intervento assai avanzate per la tutela e la sicurezza sociale degli avvocati, soprattutto giovani, facendo sì che Cassa Forense dapprima conquistasse e oggi ancora svolga, con ben maggiore riconoscimento, un ruolo di primo piano nel panorama generale dell'avvocatura italiana e nell'ambito della previdenza nazionale ed europea.

Cassa Forense ha dato prova di grande capacità e attività nel pas-

sato, ma oggi, soprattutto dopo l'intervenuta approvazione della riforma, deve compiere l'ulteriore sforzo di riposizionarsi in modo tale da consolidare definitivamente la propria immagine di Ente vicino ai propri iscritti e da essi vissuto con partecipazione. Si è quindi posta l'obiettivo di intercettare, con sempre maggiore attenzione e capacità propositiva, i bisogni e le aspettative dell'avvocatura che cambia, pianificando obiettivi e percorsi per la loro effettiva realizzazione.

Questi problemi non sono soltanto di Cassa Forense, e non sono limitati all'ambito nazionale, come emerso efficacemente nel corso dei recenti lavori di Stresa, ma investono a più ampio raggio tutto il variegato mondo delle Casse Previdenziali dei professionisti, e ciò rende ragione della necessità e della opportunità di riprendere con rinnovato vigore e maggiore entusiasmo i rapporti e il confronto con le realtà previdenziali nazionali ed estere, che pure da tempo si interrogano su quali siano le migliori soluzioni per raggiungere i propri obiettivi istituzionali.

Per far questo ci si propone di tessere sistematicamente una politica di rapporti, di confronto aperto e lineare, nonché di alleanze, che coinvolga non soltanto le componenti dell'avvocatura, ma anche componenti ad essa esterne, che costituiscono parte attiva del processo di sviluppo socio-economico del Paese. Il tutto guardando con occhi attenti alla figura dell'avvocato, alle nuove e diversificate caratteristiche e connotati che assume nell'attuale contesto economico-sociale e anche alla stregua delle recenti proposte normative riformatrici, in discussione nel nostro paese, ma anche in Europa, come attestato nel corso dei recenti

lavori del Congresso della Federation des Barreaux d'Europe (FBE) svoltasi nel mese di maggio ad Aix-en-Provence, alla quale hanno come sempre partecipato anche rappresentanti del nostro Ordine.

Cassa Forense ha quindi la responsabilità di affrontare un periodo certamente non facile e di ricercare nel contempo il senso profondo dei rilevanti mutamenti in atto, tentando di attuare ad ogni livello un serio approccio ai problemi per poter fornire, per quanto possibile, una risposta non soltanto alle sentite necessità riformatrici, ma anche al malessere e al disagio dell'intera avvocatura, che si fa di giorno in giorno più evidente. Di qui l'importanza dell'assistenza e delle altre iniziative delle quali Cassa Forense si è resa interprete sino ad oggi, e di altre ancora, oggi allo studio.

Le risposte dovranno sì muoversi sul terreno dell'elaborazione e della progettazione teorica e della successiva fase di gestione e verifica delle soluzioni adottate, ma non possono prescindere da una accurata e approfondita attività preparatoria, che veda l'analisi dei sistemi previdenziali affini, delle soluzioni da essi adottate, delle scelte assunte, dei risultati conseguiti o meno.

In questa ottica, indispensabile appare il rapporto con le Casse Nazionali dei Professionisti, ma anche con le realtà previdenziali estere, soprattutto, ma non soltanto, europee. E sempre in questa ottica altrettanto indispensabile appare il rapporto con la politica, per intercettare linee di tendenza, ipotesi normative, aspettative, la cui conoscenza potrà contribuire a una analisi sempre più approfondita, così come all'adozione delle più opportune scelte.

# dalle istituzioni

Coerentemente con tali propositi, ecco quindi che il Comitato dei Delegati ha approvato la ricostituzione della Commissione Casse Nazionali ed Estere, il cui lavoro potrà fornire utili spunti di riflessione e motivi di interesse per tutte le altre Commissioni, fungendo anche da "collante" tra le stesse. Ho avuto poi il privilegio di esserne nominata Coordinatore.

La Commissione, per la stessa denominazione che porta, ha quale ambito di attività lo studio dei sistemi previdenziali delle Casse Professionali italiane ed estere, e i necessari rapporti di interscambio con le stesse. Cassa Forense intende infatti riaffermare il proprio ruolo e la propria importanza nel panorama nazionale e sopranazionale e porsi quale soggetto capace di svolgere una funzione di *leadership*, non soltanto per la presenza al suo interno di soggetti particolarmente versati, ma anche nei fatti e nelle proposizioni.

Cassa Forense si propone quindi di elaborare e dettare "linee guida" di assetto degli Enti e di politica previdenziale, intercettando bisogni, aprendo vie nuove, fungendo da catalizzatore delle energie materiali e intellettuali dell'avvocatura italiana per porle a disposizione e a vantaggio dell'intero mondo professionale.

Per questa ragione, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Stresa è stato fortemente voluto dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione della Cassa il *workshop* dedicato per l'appunto alla previdenza in Europa, che ha per noi rappresentato il primo e significativo passo verso un sempre maggiore sviluppo delle occasioni di dibattito e di confronto tra i diversi sistemi.

In via di sintesi, e nella consapevolezza che si tratta di un compito assai ambizioso, gli obiettivi specifici che ci prefiggiamo possono così sintetizzarsi:

a) analisi e studio degli assetti previdenziali delle Casse Forensi europee ed extraeuropee, ovvero analisi e studio dei meccanismi di sicurezza sociale adottati, e predisposizione di

schede tematiche relative alle scelte e soluzioni meritevoli di considerazione da parte del Comitato dei Delegati di Cassa Forense;

b) analisi e studio degli assetti previdenziali delle Casse Previdenziali professionali nazionali ed estere e predisposizione di un prospetto riepilogativo con l'evidenziazione dei principali e più significativi punti di convergenza e di divergenza;

c) individuazione delle scelte e soluzioni adottate da Cassa Forense meritevoli di "esportazione" ad altri Enti Previdenziali e predisposizione di apposite schede tematiche;

d) individuazione delle scelte e soluzioni adottate dalle Casse delle altre professioni meritevoli di considerazione da parte del Comitato dei Delegati di Cassa Forense e predisposizione di apposite schede tematiche;

e) predisposizione di *dossier* tematici, con commenti e documenti in aggiunta alle schede, da porre a disposizione delle singole Commissioni competenti, per il relativo approfondimento;

f) analisi e studio delle principali problematiche comuni alle Casse Previdenziali professionali private italiane, per potere pervenire alla elaborazione di contenuti e proposte da veicolare nell'ambito di ADEPP;

g) analisi e studio delle principali problematiche comuni o di opportuna trattazione nell'ambito delle Casse Forensi europee ed extraeuropee, o sistemi esistenti, per potere pervenire alla elaborazione di contenuti e proposte da veicolare nell'ambito delle organizzazioni europee e mondiali dell'avvocatura;

h) attività di promozione di un sempre migliore raccordo tra le Casse Previdenziali professionali europee, con ripresa e perfezionamento dei protocolli eventualmente esistenti o formulazione di nuove proposte di intesa, finalizzate anche al potenziamento della presenza e dell'influenza delle Casse medesime al Parlamento Europeo;

i) elaborazione di strategie finalizzate alla migliore affermazione di Cassa Forense nell'ambito delle organizzazioni europee e mondiali dell'avvocatura, con particolare riferimento

all'area previdenziale, con la partecipazione alle Commissioni tematiche in esse presenti o con la promozione della loro costituzione, per l'importanza che riveste la sicurezza sociale dell'avvocato nell'ambito della quale la previdenza rientra certamente a pieno titolo;

l) analisi e studio, con riferimento a tutti i precedenti obiettivi, delle proposte di legge avanzate, con particolare riferimento a quelle trattate dinanzi le Commissioni Parlamentari competenti, ovvero con riferimento alle tematiche previdenziali affrontate dal Ministero del *welfare*, con eventuale partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni.

Un primo significativo esempio di come la sinergia tra le Casse Forensi europee possa produrre buoni frutti si è avuto proprio in occasione della Conferenza di Stresa, dove i colleghi della Cassa portoghese hanno avuto occasione di conoscere ed apprezzare la "pensione modulare" recentemente introdotta nel nostro sistema dalla riforma, ripromettendosi di studiarla a fondo per valutare come poterla attuare nell'ambito delle iniziative riformatrici in corso.

E ancora, è emerso con forza il problema della ingerenza ciclica del pubblico nei sistemi previdenziali degli avvocati europei, per lo più privati o privatizzati, e della conseguente necessità di una unione che possa contribuire a rendere più efficace e incisiva, anche a livello comunitario, l'attività di tutela e di salvaguardia dell'autonomia degli Enti, e con essa la sicurezza sociale degli iscritti.

Il problema è oggi di stringente attualità per noi, in quanto nel decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, risultano inserite talune norme che fanno riferimento, nella individuazione dei soggetti cui dovrebbero applicarsi, alle "amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-

dividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196".

La norma richiamata, inserita nella legge di contabilità e finanza pubblica (cd. finanziaria) del 2009, prevede poi che *"Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari."*

Anche laddove si volesse prescindere dall'inserimento delle Casse privatizzate dei professionisti nell'elenco Istat di cui si è detto, vi è nella manovra finanziaria di cui al d.l. n. 78/2010 un passaggio, e precisamente all'art. 6.5, dove si chiarisce che le norme si applicherebbero a "tutti gli Enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato".

E allora, se tale fosse la corretta interpretazione, suffragata dal dato letterale del testo, dovrebbe sottolinearsi che la manovra finanziaria agli artt. 6, 8 e 9 del d.l. n. 78/2010 introduce una serie di previsioni che incidono in modo largamente invasivo e determinante sulla autonomia, sia normativa che gestionale, degli Enti Previdenziali privati.

Autorevoli voci si sono levate per denunciare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in commento, in quanto in netto contrasto con il disposto di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509/1994 che, disponendo la privatizzazione degli enti di previdenza dei liberi professionisti, ne garantisce l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile, sì da incidere sulla stessa natura privata di tali enti.

Si osserva poi che non è possibile, né corretto, ricomprendere tra le pubbliche amministrazioni enti che, come le Casse privatizzate dei professionisti, e quindi Cassa Forense, compaiono nell'elenco Istat unicamente a fini statistici, e che, per effetto di tale equiparazione *tout court* verrebbero a risultare soggetti

a misure dettate per il contenimento della spesa pubblica, che in alcun modo contribuiscono a determinare.

Ma vi è di più, in quanto anche laddove si volesse ritenere legittimo imporre alle Casse di Previdenza private dei professionisti regole di condotta atte a determinare riduzioni della spesa – obiettivo peraltro già lodevolmente e autonomamente da esse perseguito nell'interesse dei rispettivi iscritti – non ci si può non interrogare sulla liceità di prevedere che gli importi rinvenienti dal contenimento operato debbano essere da esse Casse private versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, con ciò fuoriuscendo dal patrimonio degli enti, destinato al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sociale ed assistenza degli iscritti secondo le regole proprie di ciascuna singola Cassa.

A maggior ragione ciò non appare lecito, e anzi iniquo e ingiustamente gravatorio, se solo si consideri che le Casse di cui si discute, pur avendo dato vita a un sistema virtuoso e autogestito, che si fonda sulla responsabilità e sui versamenti degli iscritti – oggi più che mai in una situazione di difficoltà e di sacrificio – e pertanto in nulla grava sulla finanza pubblica, sono ancora oggi soggette, uniche nel panorama europeo, a una penalizzante e assurda doppia tassazione, mai eliminata, malgrado le cicliche rassicurazioni in tal senso ricevute da questo o quel Ministro.

Si tratta, quindi, di norme che, al di là di una superficiale disamina e dell'apparente oggetto, puntano come già in passato più e più volte è avvenuto, ad avallare percorsi di sottile disgregazione della conquistata autonomia, tali da giustificare via via una sempre maggiore invasività del pubblico, sino al più volte perseguito obiettivo del prelievo forzoso dei patrimoni, da operarsi in via di fatto anche mediante reinserimento degli enti nell'ambito della previdenza pubblica.

Non v'è chi non veda come anche la ventilata creazione di un unico ente, nel quale dovrebbero confluire le Casse professionali, per

esigenze di razionalizzazione delle gestioni – oggi separate – e di contenimento della spesa, ben possa prestarsi a rappresentare una tappa di tale percorso, prescindendo, per brevità, dall'analizzare in questa sede le differenze anche vistose che presentano le diverse gestioni delle Casse professionali, e il loro differente grado di patrimonializzazione, di stabilità e di copertura previsionale a medio e lungo termine.

E' quindi essenziale che dinanzi a prospettive quali quelle dianzi solo sommariamente accennate, non ci si limiti a guardare il dito e non vedere la luna, e precisamente a puntare l'attenzione soltanto sugli aspetti marginali e demagogici evidenziati dalla normativa di cui si discute, senza approfondirne effetti e reali obiettivi, e quindi omettendo di denunciare il vero e sotteso ennesimo attacco all'autonomia degli enti e di Cassa Forense in particolare.

Un attacco che appare oggi ancora più grave, in un contesto nel quale Cassa Forense ha proceduto responsabilmente a varare una riforma che ha recepito le indicazioni dei Ministeri competenti e ha puntato, con significativi sacrifici degli iscritti, a garantire l'equilibrio e la sostenibilità del sistema, ancora una volta evitando di gravare sulle casse dello Stato.

Ecco allora che la ripresa di un percorso di confronto e di collaborazione tra le Casse Forensi europee, unita a una ritrovata forte intesa e coesione tra le Casse professionali italiane riunite in ADEPP, si rivela iniziativa determinante e strategica per l'elaborazione di piattaforme il più possibile comuni e condivise e di azioni congiunte tendenti a consolidare al meglio i rispettivi sistemi, garantendo prospettive future adeguate e solide al polo professionale, così combattendo con efficacia cicliche e commendevoli tentazioni.

# dalle associazioni dalle associazioni

## LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

MARIA ANNA ALBERTI

Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (A.N.F.)

Il Comitato dei delegati ha approvato il 5 dicembre 2009 la riforma della previdenza forense con i correttivi richiesti dal Ministero. La riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Quali le innovazioni più rilevanti?

\* \* \*

### CONTRIBUTI

IMMEDIATA entrata in vigore dell'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% sulle fatture emesse dal 1° gennaio scorso.

Quindi le notule pro forma non pagate entro l'anno 2009 dovranno essere tutte riformulate con l'aumento del contributo.

Per le fatture già emesse, anche se non saldate entro il 2009, non sarà necessario operare rettifiche poichè il conteggio di quanto dovuto alla Cassa per C.P.A. si effettua sul fatturato e non sull'incassato. L'aumento dal 2 al 4% è temporaneamente limitato sino tutto l'anno 2015.

\* \* \*

Il contributo soggettivo AUMENTA dal 12 a 13% del reddito professionale dichiarato IRPEF entro il tetto; rimane ferma l'aliquota del 3% oltre il tetto.

\* \* \*

A carico dei PENSIONATI di vecchiaia che rimangono iscritti agli Albi, dall'anno successivo alla maturazione del supplemento, l'aliquota da corrispondere sul reddito professionale dichiarato IRPEF sale da 4 al 5% entro il tetto; rimane ferma l'aliquota del 3% oltre il tetto.

\* \* \*

Viene INTRODOTTA la quota modulare della pensione, calcolata col sistema contributivo. Per finanziarla l'aliquota obbligatoria è fissata nell'1% sempre del reddito professionale dichiarato IRPEF; è possibile effettuare versamenti volontari ulteriori dall'1% sino al 9%.

\* \* \*

I contributi come sopra determinati dovranno essere versati alla Cassa per la prima volta nel 2011 (mod. 5/2011) e calcolati sui dati fiscali relativi all'anno 2010.

\* \* \*

### PRESTAZIONI

L'ETÀ per il raggiungimento della pensione di vecchiaia aumenta da 65 a 70 anni con una progressione graduale cui si accompagna un corrispondente aumento dell'anzianità di iscrizione e contribuzione:

- dal 2011 al 2013: età 66 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 31 anni;
- dal 2014 al 2016: età 67 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 32 anni;
- dal 2017 al 2018: età 68 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 33 anni;
- dal 2019 al 2020: età 69 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 34 anni;

La riforma entra quindi a regime nel 2021, quando i requisiti saranno di 70 anni di età anagrafica con 35 di anzianità di iscrizione e contribuzione.

\* \* \*

Viene introdotta la pensione di vecchiaia ANTICIPATA in base alla quale si potrà ancora accedere al pensionamento al compimento dei 65 anni di età ma con un abbattimento del 5% per ogni anno di

anticipazione rispetto all'età anagrafica prevista nell'anno in corso, fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione valevoli nel medesimo anno. Si potrà accedere al pensionamento a 65 anni di età in presenza di 40 anni di iscrizione e contribuzione, senza alcun abbattimento.

\* \* \*

Alla pensione base si aggiunge la quota di pensione MODULARE, calcolata col sistema contributivo, il cui importo varierà in proporzione al montante contributo versato con gli speciali contributi sopra evidenziati.

\* \* \*

Sono ELIMINATI i supplementi di pensione all'entrata a regime della riforma. Nel periodo transitorio verrà corrisposto un unico supplemento con le seguenti decorrenze rispetto al pensionamento:

- dopo 4 anni, dal 2011 al 2013;
- dopo 3 anni, dal 2014 al 2016;
- dopo 2 anni, dal 2017 al 2018;
- dopo 1 anno, dal 2019 al 2020.

Per coloro che andranno in pensione di vecchiaia con decorrenza dal 2021 non verrà computato alcun supplemento.

Ne consegue che il pagamento del contributo soggettivo nella misura del 13% è dovuto solo sino alla maturazione del supplemento di pensione, relativamente ai redditi prodotti in quell'anno (e da corrispondersi l'anno successivo).

Per chi matura la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010 nulla è innovato.

\* \* \*

Aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione di ANZIANITÀ secondo il seguente schema:

- dal 2012 al 2013: età 58 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 36 anni;
- dal 2014 al 2015: età 59 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 37 anni;
- dal 2016 al 2017: età 60 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 38 anni;
- dal 2018 al 2019: età 61 anni; anzianità di iscrizione e contributi: 39 anni.

Dal 2020 la riforma entra a regime e si potrà chiedere la pensione di anzianità con 62 anni di età e 40 anni di iscrizione e contribuzione.

\* \* \*

I COEFFICIENTI di calcolo delle pensioni sono ridotti a 2, rispetto ai 4 precedenti e precisamente sulla fascia di redditi:

- da euro 0 a 42.550: vigente 1,75%, nuovo 1,50%;
- da euro 42.550 a 64.000: vigente 1,50%, nuovo 1,50%;
- da euro 64.000 a 74.500: vigente 1,30%, nuovo 1,20%;
- da euro 74.500 a 85.250: vigente 1,15%, nuovo 1,20%.

\* \* \*

Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità non vige più la pensione MINIMA, e l'applicazione dell'adeguamento al minimo verrà riconosciuto solo a chi gode di un reddito complessivo (comprensivo di quello del coniuge) non superiore al triplo della pensione minima dell'anno in corso.

\* \* \*

#### AGEVOLAZIONI

Per i GIOVANI iscritti con decorrenza anteriore ai 35 anni di età è stato aumentato da 3 a 5 il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali è dovuto il pagamento del contributo soggettivo minimo e modulare ridotto alla metà.

Per gli anni del praticantato e per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo, invece di 3 come in precedenza, vi è l'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.

\* \* \*

Per le pensioni di INABILITÀ e INVALIDITÀ il requisito minimo di iscrizione e contribuzione alla Cassa è stato ridotto da 10 a 5 anni, con mantenimento della pensione minima.

\* \* \*

**Lo SPORTELLO PREVIDENZA del Sindacato Avvocati (tel. 051-33.00.96) è a disposizione dei Colleghi per ogni chiarimento anche sulle posizioni personali.**

# LA NUOVA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL SINDACATO AVVOCATI DI BOLOGNA

Il Sindacato Avvocati di Bologna ha rinnovato la convenzione assicurativa per la responsabilità civile professionale e generale dell'avvocato.

L'Assicuratore è la Chartis Europe S.A., con sede in via della Chiusa 2 a Milano ([www.chartisinsurance.it](http://www.chartisinsurance.it)), che ha sostituito la A.I.G. Europe.

Come noto, sin dalla nascita della prima convenzione, ogni due/tre anni il testo viene rivisto per gli aggiornamenti del caso.

Queste le principali novità dell'ultima convenzione.

1) modifica dei massimali a scelta: **prima** euro 775.000,00 e 2.000.000,00; **da oggi:** euro 1.000.000,00, 2.000.000,00 e il nuovo massimale di euro 3.500.000,00;

2) conseguentemente sono state inserite due tabelle di fatturato da euro 0,00 fino a euro 500.000,00 e da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00; inoltre, la convenzione viene estesa anche ai colleghi che hanno un fatturato superiore, ma su quotazione specifica, a richiesta.

3) retroattività praticamente illimitata anche per i giovani avvocati, decorrente dalla data di iscrizione all'Albo;

4) possibilità di estendere la garanzia col vincolo di solidarietà (oggi limitata dall'art. C8 di polizza), con un leggero aumento di premio (10%, elevato al 20% per chi svolge attività di sindaco);

5) aumento dei massimali di cui all'art. C2 sub B (perdita documenti), elevati a euro 1.000.000,00 per la R.C. ed euro 150.000,00 per la ricostruzione;

6) per ultimo, ma non ultimo, sono state confermate le note interpretative delle clausole relative ad alcune esclusioni di cui all'art. C4, il tutto per maggiore chiarezza e garanzia dell'assicurato.

La polizza potrà essere stipulata da tutti i colleghi iscritti all'Albo degli Avvocati ma ricordiamo che (**solo**) per gli iscritti al Sindacato Avvocati, in regola con i pagamenti, vi è una notevole riduzione del costo del premio assicurativo.

Per un preventivo, si può contattare il dott. Bruno Bonoli della Profin (tel. 051-74.14.363 – [info@profin.it](mailto:info@profin.it)).

IL DIRETTIVO DEL SINDACATO AVVOCATI – A.N.F. DI BOLOGNA: Avvocati Maria Anna Alberti (Segretario), Maurizio Andreotti, Francesco Paolo Coliva, Giovanni Delucca, Letizia Guidi, Alessandro Lovato, Piergiorgio Ognibene, Angiola Vancini.

# IUS BOLOGNA SPORT

## 44° CAMPIONATO DI SCI: TRE ORI A BOLOGNA!

GIANNA MACHIRELLI

A volte ritornano! Parliamo degli eroici colleghi componenti la squadra bolognese di sci, che anche quest'anno è scesa in campo – anzi in pista – per difendere i nostri colori al consueto campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati.

I nostri ormai storici portabandiera della competizione erano i colleghi Luca Vittori Antisari,

**Da sinistra, gli avvocati dello Sci Club Ius Bologna Giovanni Cerri, Luca Vittori Antisari, Carlo Gandolfi Colleoni, Vittorio Mazza e Gianna Machirelli, eroici nella tormenta di neve.**



Gianna Machirelli, Carlo Gandolfi Colleoni, Vittorio Mazza, Sergio Taddei, capitanati dal solito instancabile Giovanni Cerri, artefice quest'anno assieme a Vittorio Mazza della fondazione dello Sci Club Ius Bologna.

Quest'anno la prestigiosa competizione si è svolta dal 24 al 28 marzo a La Thuile a cura dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che non si è certo risparmiato per impegno e mezzi, contribuendo egregiamente alla buona riuscita dell'evento e riscuotendo applausi e consensi anche su stampa e TV locali.

Il tempo è stato inclemente, ma neppure la vera e propria tormenta del primo e del secondo giorno di gara ha impedito agli atleti di scendere il giovedì – praticamente alla cieca – sulla pista dello *slalom* speciale, prima gara in concorso, e di ripetersi poi il giorno successivo nella gara di fondo: vera e propria gara ad eliminazione fisica. Ma andiamo per ordine.

Lo svolgimento dello speciale era rimasto in forse fino all'ultimo, per le condizioni proibitive del tempo e soprattutto per via della scarsa visibilità, che non consentiva di vedere più di una porta alla volta. Sono così "saltati" in molti alla prima delle due *manche*, compresi i nostri Cerri e Mazza, Machirelli e Vettori, che si sono però rifatti nella seconda *manche* guadagnando la Machirelli e Gandolfi Colleoni un dignitoso 4° posto, mentre Vittori farà addirittura l'oro di categoria!

Ed è Vittori allora quest'anno il vero eroe della squadra.

Luca infatti non si è accontentato del primo posto nello speciale, ed è riuscito a ripetersi anche sabato nel gigante, puntandosi al petto il secondo oro sulle prestigiose piste valdostane!

Gandolfi Colleoni e Machirelli si sono invece dovuti accontentare di nuovo della medaglia di cartone.

Ma veniamo alla gara di fondo, che si è svolta sulla lunghezza dei 7 km e ½ sotto una tormenta che solo i più motivati hanno potuto affrontare.

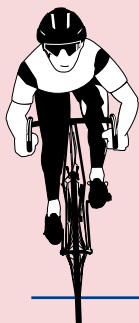
Sono partiti sotto neve e pioggia e contro un vento gelato la Machirelli, Cerri e Mazza, mentre i compagni della squadra (al caldo dello *chalet*...) li hanno sostenuti a ogni passaggio sull'anello di gara, con un tifo da stadio. Dopo un'ora di gara si sono perse le tracce dei nostri e qualcuno avrebbe voluto allertare il soccorso alpino, ma i più informati hanno riferito di un cane S. Bernardo rientrato a tarda sera con la fiaschetta della grappa desolatamente vuota...

Al traguardo sono giunti irriconoscibili, nascosti da una maschera di ghiaccio di fantozziana memoria. E mentre la Machirelli ha portato a casa un dignitosissimo 4° posto, è stato Cerri a tagliare per primo il traguardo mettendo in paniere un altro prestigiosissimo oro di categoria. Nessuna medaglia per Mazza, che però ha trovato sicuramente soddisfazione dalle medaglie ottenute da moglie e figli in tutte le discipline.

Alla serata di gala del sabato, saluti e abbracci fra gli atleti hanno fatto da cornice alle premiazioni, e il nostro Ordine oltre ai tre ori di Vittori e Cerri ha potuto fregiarsi anche del 5° posto nella classifica a squadre, davanti a Roma, Verona, Vicenza e Milano.

Un bilancio sicuramente positivo e per il quale si auspica per l'anno prossimo una maggiore partecipazione di altri colleghi, per cercare magari di ripetere l'indimenticabile successo del 2004 quando Bologna riuscì a piazzarsi al 1° posto.

Arrivederci dunque all'anno prossimo per il 45° campionato di sci per avvocati e magistrati, che verrà organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Bolzano, probabilmente sulle nevi di Brunico.



# IUS BOLOGNA CICLISMO

MANLIO D'AMICO

Con grande soddisfazione comunico che ai Campionati Italiani di Ciclismo Forense di Bellagio e Sirone la squadra agonistica dello Ius Bologna ha ottenuto ottimi risultati.

Il weekend tricolore è iniziato sabato 5 giugno a Bellagio per il Campionato Italiano a cronometro con la cronoscalata del Ghisallo – dieci duri chilometri di salita – con arrivo al mitico santuario (754 metri) della Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti.

Il nostro collega avv. Andrea Fiume, all'esordio in gare ufficiali, ha ottenuto uno straordinario 7° posto assoluto (3° di categoria) e la nostra campionessa, l'avv. Miriam Zanolì, un 3° posto (categoria WO).

Domenica 6 giugno si è svolta la gara in linea nell'impegnativo circuito di Sirone, da ripetere due volte con la doppia scalata del colle Brianza. I portacolori rossoblu hanno ottenuto un 11° posto assoluto con l'avv. Andrea Fiume, un 3° posto nella categoria femminile con l'avv. Miriam Zanolì e un 5° posto nella categoria M5 con l'avv. Manlio D'Amico.



## Gruppo sportivo Ius Bologna

Il Gruppo sportivo Ius Bologna, nato nel 1981, ha sempre avuto come obiettivo principale la promozione dello sport ciclistico tra i giovani e la preparazione delle squadre agonistiche per i campionati italiani di ciclismo forense.

La squadra agonistica, composta da atleti di diverse età, ha ottenuto ottimi risultati in varie competizioni, dimostrando la serietà e l'impegno del Gruppo.

Il Gruppo sportivo Ius Bologna è aperto a tutti coloro che desiderano dedicarsi allo sport ciclistico e vuole ricevere informazioni o iscriversi, può rivolgersi al Gruppo stesso o al Comitato Regionale.

Il Gruppo sportivo Ius Bologna è un'associazione di promozione sociale, che opera nel rispetto dell'ambiente e per la valorizzazione del territorio.

Il Gruppo sportivo Ius Bologna è un'associazione di promozione sociale, che opera nel rispetto dell'ambiente e per la valorizzazione del territorio.

Il Gruppo sportivo Ius Bologna è un'associazione di promozione sociale, che opera nel rispetto dell'ambiente e per la valorizzazione del territorio.

**Da sinistra in piedi:** avv. Mario Zoppellari, avv. Stefano Bargellini, avv. Andrea Fiume, Consigliere avv. Gino Martinuzzi, avv. Giovanni Giorgi, avv. Luigi Andrea Cosattini, dott. Andrea Vacchi Suzzi, avv. Giovanna Zangrilli, avv. Delmiro Giacomini, avv. Ulisse Melega (Presidente Onorario), avv. Gabriele Giuffredi, notaio dott. Stefano Mazzetti, avv. Luca Maria Piccioli De Carolis, avv. Claudio Pezzi, magistrato dott. Marco Marulli, avv. Vittorio Casali, notaio dott. Giuseppe Giorgi, avv. Carlo Alberto Vancini, avv. Federico Alzona.

**Da sinistra accosciati:** avv. Manlio D'Amico (Presidente), avv. Francesco Moruzzi, avv. Alessandro Tamba.



## **IMPRESONA DELL'AVV. NICOLA ANCARANI**

Il 22 novembre 2009 sotto il sole dell'Arizona si è svolta una gara di triathlon lungo denominata "Ironman". Alla competizione ha partecipato il socio e portacolori dello Ius Bologna Ciclismo avv. Nicola Ancarani, che ha portato a termine il durissimo percorso (180 km in bicicletta, maratona di 42 km di corsa, 3,8 km a nuoto!).

Dopo avere nuotato nelle gelide acque del rio salato e dopo avere pedalato in una riserva indiana alla buona media dei 30 km/h (compiendo in 6 ore e 2 minuti la frazione ciclistica), il nostro eroico collega ha affrontato la terribile ultima frazione: la maratona. Nonostante il sole del deserto che piegava le gambe, il nostro atleta ha concluso la gara con un tempo finale di 13 ore 8 minuti, migliorando di oltre un'ora la sua precedente prestazione sulla distanza del luglio scorso in terra austriaca (Ironman di Klagenfurt). Ed è ancora vivo...

## **Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?**

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica.

Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

**[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)**

compilalo e invialo per fax al n.051 583702

## AGGIORNAMENTO DEL TESTO STANDARD DEI DECRETI INGIUNTIVI

Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito della "Commissione Paritetica" costituita con la Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale, ha sottoposto a una prima verifica l'intesa raggiunta sul testo *standard* dei decreti ingiuntivi.

Rispetto al detto testo *standard* si era inizialmente pensato, in alternativa a due modelli distinti per il caso di ricorso con o senza richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, a un modello predisposto in unico testo, con previsione di parti da depennare o integrare a seconda delle due ipotesi.

La pratica applicativa ha suggerito di escludere tale seconda soluzione (modello unico) e di seguire la prassi dei due modelli distinti.

**Si è pertanto convenuto che, in caso di ricorso senza richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione, il ricorrente debba allegare, debitamente compilato anche nella liquidazione delle spese del procedimento, solo il modello senza clausola; mentre in caso di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il ricorrente dovrà allegare ambedue i modelli interamente compilati**, in previsione del fatto che la clausola di provvisoria esecuzione potrebbe non essere concessa.

In relazione agli accessori di cui il decreto ingiunge il pagamento, la Presidenza del Tribunale ha segnalato l'opportunità di meglio precisare a che cosa il testo fino a ora utilizzato intendeva fare riferimento con la locuzione *"oltre € ... per ulteriori costi documentati e spese successive occorrente"*, tenuto conto del fatto che si sono verificati casi di opposizioni motivate con ragioni di indeterminatezza delle obbligazioni oggetto della ingiunzione.

Per questo motivo, la predetta locuzione è stata sostituita, in ambedue i modelli (con o senza provvisoria esecuzione) con la seguente: ***"oltre €.. per la spesa documentata relativa all'estratto autentico delle scritture contabili e oltre alle spese e diritti successivi al decreto per copie autentiche, notifica e registrazione"***.

Pubblichiamo di seguito i due modelli di decreto ingiuntivo (scaricabili nel sito *internet* del Consiglio), che Vi preghiamo di utilizzare d'ora innanzi, sostituendoli ai modelli precedenti.

Ogni altra spesa documentata, ivi comprese quelle legali per la fase stragiudiziale, potrà trovare collocazione fra gli importi richiesti in linea capitale, come già chiarito nella circolare del Consiglio del 25 giugno 2009, pubblicata nello scorso numero di Bologna Forense (a pag. 136).

## MODELLO DI DECRETO INGIUNTIVO CON PROVVISORIA ESECUZIONE

*In caso di richiesta di Decreto Ingiuntivo con Provvisoria Esecuzione, si raccomanda di allegare il testo del Decreto sia nella formula con provvisoria esecuzione, sia nella formula senza provvisoria esecuzione, completati entrambi in ogni loro parte.*

### IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, ritenuta provata la domanda attraverso la prodotta documentazione, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c. e ritenuto che può essere autorizzata la provvisoria esecuzione,

#### INGIUNGE

il ..... con sede o residenza in ..... (.....),  
..... Via ..... n. ....., (in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore), di pagare alla parte ricorrente, immediatamente dopo  
la notifica del presente decreto di cui autorizza la provvisoria esecuzione, la  
somma di € ....., oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo  
effettivo e le spese che si liquidano in € ..... per spese, €  
..... per diritti e € ..... per onorari, oltre al 12,5% ex art.  
14 T.P.F., C.P.A., I.V.A. se dovuta, oltre € ..... per la spesa documentata  
relativa all'estratto autentico delle scritture contabili e oltre alle spese e diritti  
successivi al decreto per copie autentiche, notifica e registrazione, avvertendo  
parte ingiunta che può proporre opposizione avanti questo stesso Ufficio nel  
termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto e che in difetto di  
pagamento si procederà a esecuzione forzata. Dichiaro il presente decreto  
immediatamente esecutivo.

Bologna, .....

Il Giudice

Il Cancelliere

**MODELLO DI DECRETO INGIUNTIVO**  
**SENZA PROVVISORIA ESECUZIONE**

**IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Letto il ricorso che procede, ritenuta la propria competenza, ritenuta provata la domanda attraverso la prodotta documentazione, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.:

**INGIUNGE**

Il ~~.....~~ con sede o residenza in ..... (.....)  
 ..... Via ..... il ..... (in persona del suo legale  
 rappresentante *pro tempore*), di pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla  
 notifica del presente atto, la somma di € ..... oltre interessi legali di  
 mora dal dovuto al saldo effettivo e le spese che si liquidano in € .....  
 per spese, € ..... per diritti e € ..... per onorari, oltre al  
 12,5% ex art. 14 T.P.F., C.P.A., I.V.A. se dovuta, oltre €, ..... per la spesa  
 documentata relativa all'estratto autentico delle scritture contabili e oltre alle spese  
 e diritti successivi al decreto per copie autentiche, notifica e registrazione,  
 avvertendo parte ingiunta che può proporre opposizione avanti questo stesso  
 Ufficio entro lo stesso termine e che in difetto di pagamento o di opposizione si  
 procederà ad esecuzione forzata.

Bologna, .....

Il Giudice

Il Cancelliere



Ferrara. — Via Sant'Avvocato, ora via Garibaldi.

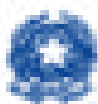
## I CRITERI DI UTILIZZO DEI GIUDICI ONORARI NEL TRIBUNALE CIVILE

Pubblichiamo il provvedimento del Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutelari del 12 novembre 2009, con il quale è stato disciplinato e comunicato l'utilizzo dei giudici onorari nel Tribunale. Di seguito pubblichiamo anche la delibera del 16 luglio 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, che specifica forme e modalità di utilizzo dei g.o.t. per lo svolgimento delle udienze civili.

Nel corso dei periodici incontri con il Presidente del Tribunale, il nostro Consiglio ha ribadito la propria contrarietà a un utilizzo dei g.o.t. che non sia limitato a situazioni nelle quali il giudice sia assolutamente impedito a presenziare all'udienza, ma che si estendano a un concetto di impossibilità che, sia pure in linea con l'orientamento manifestato dal C.S.M., preveda situazioni nelle quali il giudice ritenga di dovere dedicare la propria attività all'espletamento di altri e più urgenti compiti inerenti al proprio Ufficio.

Infatti, anche a volere prescindere dalla previsione normativa che assegna ai magistrati onorari funzioni di mera supplenza dei magistrati professionali impediti, non si può non rilevare come un generale utilizzo dei g.o.t. per singole udienze di cause assegnate al giudice ordinario comporti la emissione di decisioni, quali la ammissione di mezzi istruttori, da parte di g.o.t. che siano di volta in volta occasionalmente incaricati, che possono assumere decisiva incidenza sull'esito finale della causa.

Tanto precisato, e dando riconoscimento al Presidente del Tribunale della disponibilità dimostrata nel comunicare preventivamente le sostituzioni, la cui conoscenza viene estesa dal Consiglio mediante circolari e-mail ai Colleghi del Foro per facilitare la organizzazione delle mattinate di udienza, il Consiglio insiste nel richiedere che dette sostituzioni siano effettuate solo in presenza di assoluti impedimenti dei giudici, così da assicurare quanto più possibile quella immutabilità del giudicante che rappresenta garanzia per il più corretto svolgimento dell'iter processuale.



# Tribunale di Bologna

Decreto n. 36

in data 7/6 2009

Il Presidente,

per meglio disciplinare le modalità di utilizzazione dei giudici onorari relativamente al settore civile e per evitare disfunzioni che potrebbero essere fonte di responsabilità disciplinare ed erariale

dispone

- a) che i giudici onorari vengano, di regola, impiegati come previsto dall'art. 43 bis dell'Ordinamento giudiziario esclusivamente in caso di assenza o impedimento del giudice togato, inteso questo nel senso ampio di cui alla circolare 16.07.2008 del C.S.M.;
- b) in caso di assenza o di impedimento a tenere l'udienza già fissata il giudice togato dovrà tempestivamente segnalare il fatto al proprio presidente di sezione il quale provvederà alla nomina, quale supplente, per quella determinata udienza del giudice onorario addetto alla sezione secondo i criteri tabellari vigenti dopo averne acquisita la disponibilità;
- c) il Presidente di sezione dovrà quindi informare tempestivamente il Presidente del Tribunale dell'arrestata nomina;
- d) in nessun caso il giudice onorario potrà essere direttamente nominato dal giudice togato assente o impedito né potrà tenere udienza senza il previo provvedimento di nomina da parte del Presidente di sezione competente o da chi ne fa le veci;
- e) qualora sia necessario sostituire a titolo di supplenza per una pluralità di udienze un magistrato togato assente o impedito quest'ultimo dovrà prontamente informare il proprio Presidente di sezione e il Presidente del Tribunale che valuteranno la necessità di disporre o meno la supplenza; il provvedimento di nomina del giudice onorario verrà disposto dal Presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci o dal Presidente di sezione competente su delega del Presidente del Tribunale;
- f) in caso di assenza o di impedimento del Presidente di sezione a tenere l'udienza già fissata sarà il Presidente del Tribunale o chi ne fa le veci che, tempestivamente informato, disporrà la nomina in sostituzione a titolo di supplenza del giudice onorario addetto alla sezione secondo i vigenti criteri tabellari.

Si comunica a tutti i Presidenti e magistrati della sezione civile, ivi compresi quelli addetti alle sezioni distaccate, ai giudici onorari addetti alle sezioni civili secondo le vigenti previsioni tabellari, ai dirigenti amministrativi e ai direttori di cancelleria.

Bologna, 26 marzo 2009

IL PRESIDENTE

dot. Francesco Scudafari

NOTIZIALE UNITA



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

**UFFICIO MINISTRO della Giustizia R O M A**

**AI PRIMO PRESIDENTE della Corte di Cassazione R O M A**

**AI PRESIDENTI delle Corti di Appello LORO SEDE**

**AI PRESIDENTI dei Tribunali per i Minorenni LORO SEDE**

**AI PRESIDENTI dei Tribunali di Sorveglianza LORO SEDE**

**AI PRESIDENTI dei Tribunali LORO SEDE**

**e p.c. AI PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Cassazione R O M A**

**AI PROCURATORI GENERALI della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDE**

**OGGETTO:** Pratica n. 264/VV/2008. Criteri di assegnazione degli affari al GOT.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 luglio 2008, ha adottato, a maggioranza, la seguente delibera:

"Deve darsi per acquisito il dato secondo cui la magistratura italiana ha trovato spazi sempre più ampi nell'ambito della giustizia."

**VISTO**  
 Roma - 22.7.08  
 G. M. / F. M. /

*1. C. M. /*  
*2. C. M. /*  
*3. C. M. /*

**Stampa:** 21/07/2008  
**Protocollo:** 21/07/2008  
**N. 362**  
**21 LUG 2008**

|        |              |       |
|--------|--------------|-------|
| Autore | Responsabile | Segr. |
|        |              |       |

Il progressivo ampliamento delle competenze dei giudici di pace e il sempre più frequente utilizzo dei G.O.T. mantengono uno degli assi portanti della giurisdizione "di prossimità", in una linea tendenziale che non è solo nazionale ma anche europea.

Si impone pertanto una rilettura delle modalità di utilizzo dei G.O.T. in quanto da più parti si invocano spazi più ampi di utilizzazione, con particolare riguardo alla possibilità di inserimento nei collegi.

Fonte normativa primaria dell'intero ragionamento normativo è l'art. 100 della Costituzione, secondo cui "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli".

Tuttavia quindi di una riserva di legge che nel caso di specie è stata adottata dal legislatore con il d. lgs. n. 51 del 1996 istitutivo del giudice unico di primo grado, che ha soppresso la figura del vice pretore onorario e al contempo ha previsto quella del G.O.T.

La prima questione che si può porre è quella se con l'espressione "giudici singoli" il costituzionale abbia inteso riferirsi a giudici monocratici, oppure se abbia fatto riferimento ad ogni singolo giudice inteso come organo giurisdizionale e pertanto anche a organi collegiali.

In assenza di espliciti divieti di codice sistematico, ben può ritenersi che la seconda interpretazione possa essere accolta e che quindi anche magistrati onorari possano far parte di collegi, come potrebbe avvenire per i consiglieri di Corte di Cassazione nominati per meriti insigni che evidentemente svolgono le loro funzioni soltanto nell'ambito di un collegio.

Tuttavia occorre valutare anche il potere normativo dell'art. 43 bis dell'Ordinamento giudiziario, introdotto dal decreto legislativo sopra citato, secondo cui i G.O.T. "non possono essere adibiti se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari" e nell'assegnazione degli affari "è seguita il criterio" di non affidare i procedimenti cautelari e penali civili, ad eccezione di quelli proposti in corso di causa, mentre nella materia penale è esclusa l'assegnazione a funzioni di G.I.P./G.I.U.F., anche la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.

Però questi evidenzia che, con riferimento alla materia penale, deve ritenersi esclusa dalla legge la possibilità che i G.O.T. possano essere chiamati a far parte dei collegi, in quanto i ruoli previsti dall'art. 550 c.p.p. - ossia quelli che possono essere trattati dai giudici in parola - sono soltanto quelli a citazione diretta davanti al giudice monocratico, con conseguente esclusione di ogni reale contributo nella competenza del Tribunale in composizione collegiale.

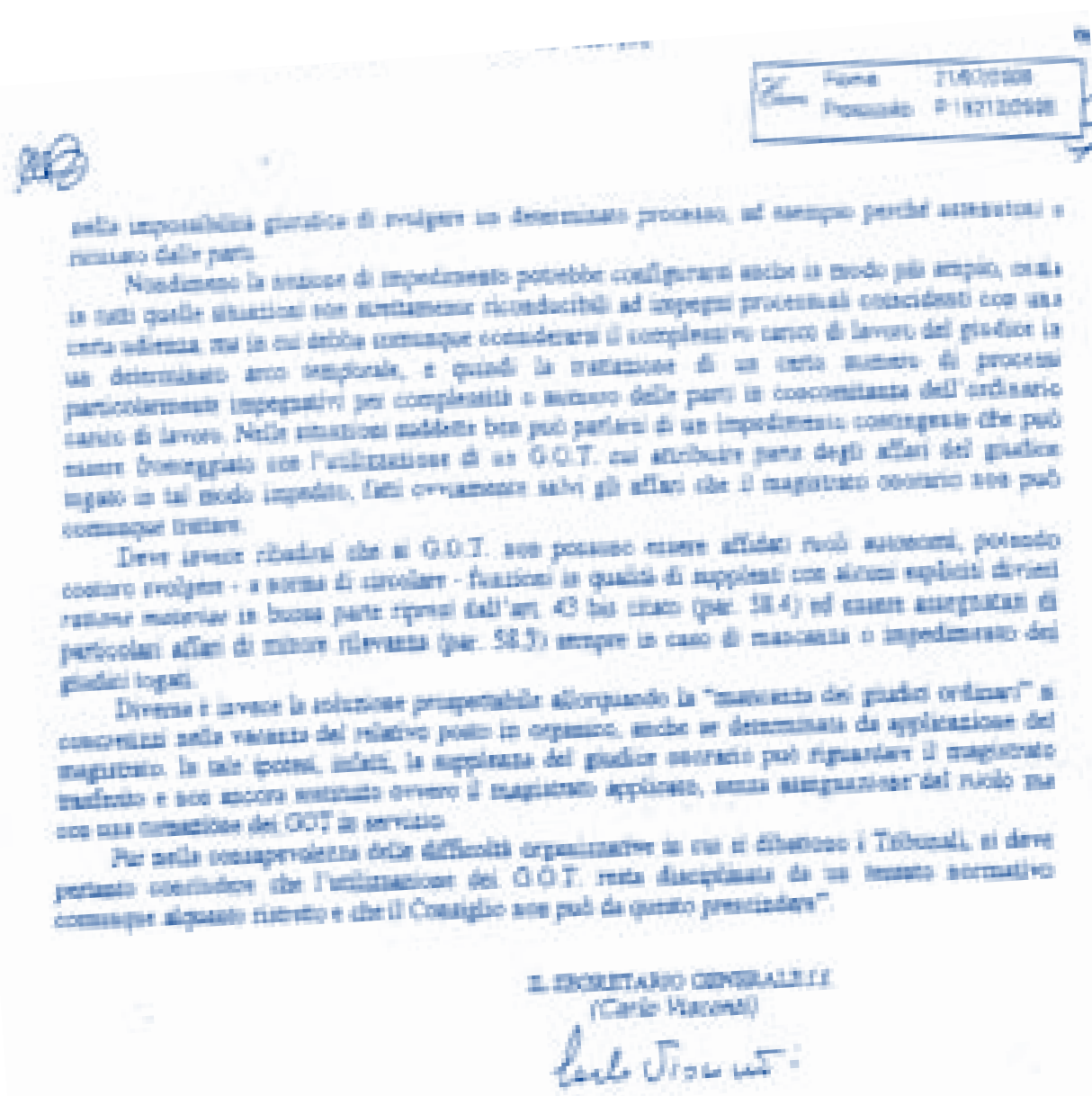
Anche con riferimento alla materia civile si osserva che le deliberazioni collegiali sono state drasticamente ridotte dal già citato decreto legislativo n. 51 del 1996 e che in ogni caso non è possibile utilizzare i G.O.T. nei procedimenti cautelari non causali e in quelli possessori, vale a dire proprio in quelli in cui sarebbe maggiormente auspicata la loro presenza nei collegi.

Dal quadro che precede deriva che la normativa in discorso consente l'utilizzazione dei G.O.T. nei collegi solo in casi residuali nella materia civile, mentre in materia penale le possibilità di inserimento nei collegi sono radicalmente escluse.

A quanto punto non si scorrono ragioni di modificare il chiaro disposto del par. 58.5 della Circolare sulle tabelle degli Uffici giudiziari per il biennio 2006/2007 che vieta nei courts l'utilizzo dei G.O.T. nella composizione dei collegi.

Si osserva infine che le possibilità di attuale utilizzo sarebbero davvero modeste e comporterebbero uno spreco affatto blando della magistratura togata, mentre restano tuttora valide le motivazioni secondo cui tale utilizzo appare del tutto inopportuno tenuto conto della delicatezza degli affari trattati dai collegi civili - si pensi a tutto sommato alle famiglie e al fallimento - che richiedono professionalità sperimentata in diverse branche dell'ordinamento giuridico e a cui preferibilmente si accede dopo un congruo periodo di assegnazione di affari civili tributari.

Ciò posto, si deve ora considerare che la nozione di impedimento di cui al sopra citato art. 43 bis di regola ricorre allorché il giudice ha un economico impegno processuale oppure si trova



**Pubblichiamo il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale – rispondendo a una precisa sollecitazione del Consiglio – ha identificato le stanze nelle quali i giudici onorari delle varie sezioni civili del Tribunale terranno udienza, onde evitare che gli avvocati siano costretti a lunghe peregrinazioni nelle mattinate d'udienza, alla ricerca delle stanze nelle quali le udienze vengono celebrate.**



## Tribunale di Bologna

Decr. N. 48

n. 95 provv.

Il Presidente:

Ritenuta la necessità di assegnare, sia pure in via provvisoria, alle singole sezioni civili le stanze in cui dovranno tenere udienza i giudici onorari che svolgono la loro attività presso le predette sezioni;

sentiti i Presidenti della I, II, III e IV Sezione civile;

### DISPONE

- Che la stanza n. 227 venga assegnata ai giudici onorari, che svolgono la propria attività presso la I Sezione Civile;
- Che la stanza n. 307 venga assegnata ai giudici onorari, che svolgono la propria attività presso la II Sezione Civile, unitamente alla stanza n. 308 nei giorni in cui non risulti occupata, come da calendario di udienza, dai giudici onorari addetti alla III Sezione Civile;
- Che la stanza n. 326 venga assegnata ai giudici onorari, che svolgono la propria attività presso la III Sezione Civile, unitamente alla stanza n. 308 nei giorni in cui non risulti occupata, come da calendario di udienza, dai giudici onorari addetti alla II Sezione Civile;
- Che la stanza n. 211 venga assegnata ai giudici onorari, che svolgono la propria attività presso la IV Sezione Civile.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunici ai Presidenti ed ai magistrati delle Sezioni Civili, ai giudici onorari addetti alle Sezioni Civili, al Dirigente Amministrativo e ai Direttori della Cancelleria Civile.

Bologna, 14.4.2020

IL PRESIDENTE

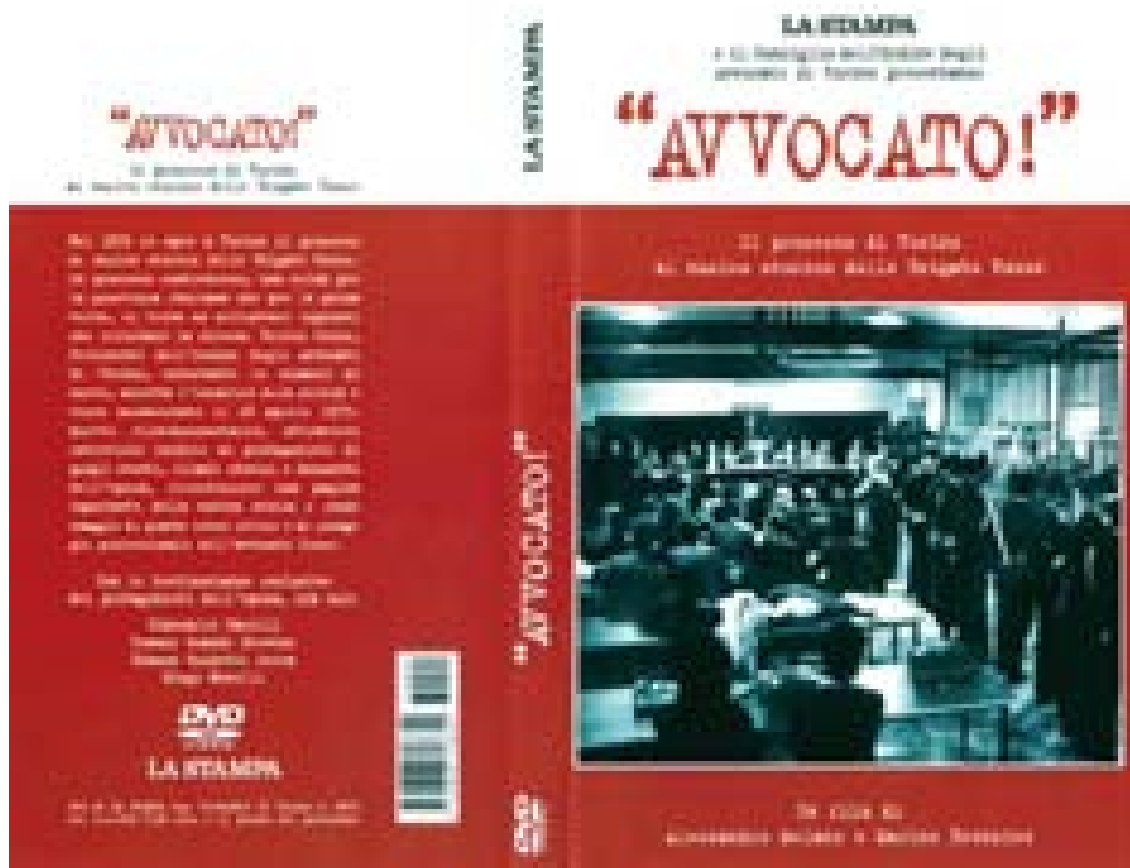
(Giov. Francesco Scattolon)

NOTIZIE UFFICIALI



## DVD "AVVOCATO!"

Presso la Biblioteca del Consiglio, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13), sono disponibili alcune copie del dvd "Avvocato!", stampato su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e del quotidiano La Stampa, che documenta il processo ai capi storici delle Brigate Rosse che si tenne nel 1977 a Torino e nel corso del quale venne ucciso dai terroristi l'avv. Fulvio Croce, allora Presidente dell'Ordine torinese, reo di avere accettato la difesa d'ufficio degli imputati. Nel ricordo del sacrificio dell'avv. Croce, al quale la Biblioteca del nostro Consiglio è intitolata, abbiamo procurato le copie del dvd, a disposizione degli interessati sino all'esaurimento, al costo di 10 euro per solo rimborso spese.



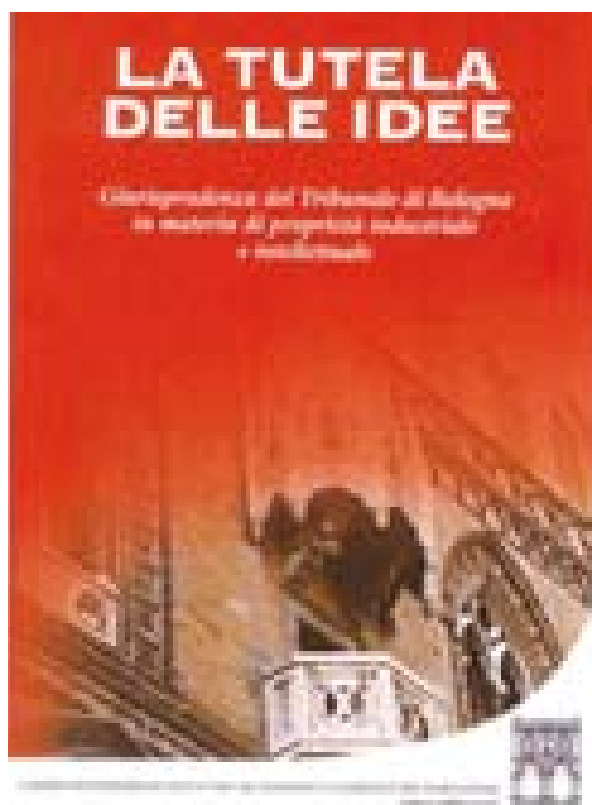
*È disponibile  
gratuitamente  
presso la segreteria  
del Consiglio dell'Ordine*



La Camera di Commercio di Bologna ha pubblicato l'interessante opuscolo "La tutela delle idee", che raccoglie e compila in modo sistematico la giurisprudenza del Tribunale di Bologna in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Abbiamo ottenuto dalla cortesia della C.C.I.A.A. la disponibilità di un certo numero di copie dell'opuscolo, per la distribuzione gratuita agli avvocati.

Gli interessati possono ritirare l'opuscolo presso la Biblioteca del Consiglio dell'Ordine, negli orari di apertura (dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 13).



# RINGRAZIAMENTI

Al Consiglio Nazionale Forense  
Alla Casa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense  
Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati  
A tutti gli Avvocati d'Italia

Carissimi Colleghi,

a nome personale, dei Colleghi del Consiglio e degli Avvocati dell'Aquila desidero rivolgere a Voi tutti il più sincero e sentito ringraziamento per averci sostenuto, con aiuti morali e materiali, in questo triste momento della storia della nostra cara città e della nostra vita professionale.

L'Avvocatura italiana ha dato dimostrazione di unitarietà e di solidarietà, smentendo i luoghi comuni che vogliono le libere professioni, ed in particolare quella forense, modelli di autonomia e di individualismo.

Il Foro aquilano e, soprattutto, i Colleghi più giovani hanno tratto dal Vostro aiuto forti stimoli per riprendere l'attività, superando le insuperabili difficoltà che hanno incontrato ed incontrano quotidianamente per la ricostruzione della propria vita e della professione.

Grazie ancora a tutti per quanto avete fatto e per la considerazione che vorrete ancora riservarci per il futuro.

Un abbraccio.

IL PRESIDENTE  
*Antonello Carbonara*

Francesco Pintor

Bologna, 8 febbraio 2010

*Gent. Ci siamo Avvocati.*

*Ho letto le espressioni rivoltemi sull'ultimo numero di "Bologna Forense" in occasione della cessazione del mio servizio di magistrato.*

*Nella Sua amabile cortesia ha voluto diffondere tra i lettori del ministero del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati quanto mi aveva già espresso, con la simpatia e la vivacità di eloquio che La contraddistinguono, il giorno del mio congedo dall'ufficio.*

*Le rinnovo il mio ringraziamento per le parole che mi ha dedicate; e calgo l'occasione di questa mia risposta per ringraziare il Foro emiliano e romagnolo – e quello bolognese, in particolare – per i rapporti con me intrattenuti sempre, durante tutto il tempo del mio servizio di funzioni giudiziarie, rapporti di leale e piena collaborazione nei quali ho trovato fonte di arricchimento umano e professionale.*

*Ho sempre creduto, per naturale sentimento, per tradizione familiare, per esperienza professionale, nell'imprescindibilità delle relazioni tra magistrato e avvocato; essa trae fondamento nell'identica formazione giuridica e nel comune sentire e ad essa ho sempre inteso imprimere la mia condotta di magistrato nei rapporti con il Foro.*

*Nel ringraziarLa il mio ringraziamento per il segno di attenzione, non so quanto meritato, La esprime il sentimento della mia personale stima e Le porgo il mio saluto, cordiale e grato, che estendo al Consiglio Forense ed all'Avvocatura tutta.*

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| ORDINE AVVOCATI<br>BOLOGNA |                   |
| DATA ARRIVO                | 7.5 FEB. 2010     |
| PROT. N.<br>DATA PROT.     | 10561 7 FEB. 2010 |



# ULTIMA PAGINA



*fotografia di Giuliano Berti Arnoaldi Veli*

**GIUSTIZIA: LAVORI IN CORSO**

# ULTIMA PAGINA